

Silvia Tordini Cagli

# L'epidemia come disastro?

Considerazioni problematiche  
sulla rilevanza penale delle epidemie



**Giappichelli**

# **L'epidemia come disastro?**

Considerazioni problematiche  
sulla rilevanza penale delle epidemie





IUSTITIAM COLIMUS



Silvia Tordini Cagli

# **L'epidemia come disastro?**

Considerazioni problematiche  
sulla rilevanza penale delle epidemie



**Giappichelli**

© Copyright 2023 – G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-0370-0

ISBN/EAN 979-12-211-5373-6 (ebook - pdf)

*Il volume è stato pubblicato con il contributo dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Giuridiche.*

Il volume è stato oggetto di procedura di doppio referaggio cieco (*double blind peer review*).



G. Giappichelli Editore



Questo libro è stato stampato su  
carta certificata, riciclabile al 100%



Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) e sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

# INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Ringraziamenti</i>	XI
<i>Introduzione</i>	1
 Capitolo I	
L'epidemia come disastro. Qualche considerazione oltre il diritto	
1. Il disastro come fenomeno sociale	7
1.1. L'uomo e il disastro: "l'innaturalità dei disastri naturali"	14
1.1.1. Un esempio della stretta relazione tra l'azione dell'uomo sull'ambiente e le epidemie: Ebola	16
2. « <i>It is the time to close the book of infectious diseases</i> ». Dall'illusione eradicationista alla nuova emergenza	17
3. La percezione del rischio come fattore della vulnerabilità sociale	22
4. Disastri e attribuzione della colpa. Il capro espiatorio	26
4.1. L'attribuzione della colpa e le epidemie: la teoria della "peste ma- nufatta"	29
5. La difficile relazione tra i disastri e il diritto penale (rinvio)	32
5.1. La "spersonalizzazione" del diritto penale del rischio e l'ipotesi del disastro come <i>state crime</i>	39
6. Conclusioni	42
 Capitolo II	
L'epidemia tra scienza e diritto	
1. La nozione di «epidemia»: profili semantici	45
2. Il significato di epidemia nella dottrina e nella giurisprudenza penale	50
2.1. <i>Segue</i> . Il comune pericolo come chiave di lettura della fattispecie	54
3. Il bene giuridico protetto	57

## VIII Indice

	<i>pag.</i>
3.1. L'incolumità pubblica quale bene giuridico di categoria del titolo VI	59
3.2. <i>Segue</i> . Incolumità pubblica e comune pericolo	62
4. La dimensione della salute da prevenzione pubblicistica del rischio sanitario a diritto della persona	66
4.1. La definizione di salute, tra l'assenza di malattia e lo stato di benessere fisico morale e sociale	69
4.2. La salute e il delitto di epidemia: il concetto di malattia	70
5. L'epidemia tra danno e pericolo	75
5.1. L'epidemia come reato di danno concreto	76
5.2. L'epidemia tra pericolo presunto e pericolo concreto	79
5.3. Il reato di epidemia come fattispecie di pericolo (comune) astratto	84
6. Conclusioni	86

### Capitolo III

#### Il reato di epidemia: gli elementi oggettivi del tipo

1. Significato e portata del riferimento alla «diffusione di germi patogeni». La configurabilità dell'epidemia omissiva	89
1.1. Cagionare una epidemia mediante omissione: tra mancato impedimento dell'evento e inosservanza delle regole cautelari	95
2. Ancora sulla diffusione dei germi patogeni: chi è l'untore?	101
2.1. <i>Segue</i> . Il dibattito sull'autore del reato di epidemia (colposa) al tempo del Covid	105
2.2. Oltre l'untore: il soggetto attivo del reato di epidemia come garante della salute pubblica	108
3. Ancora sulla tipicità del reato di epidemia: il nesso causale	113
3.1. La impossibilità di provare il rapporto di causalità: la vicenda avente ad oggetto i casi di contagio da virus Hbv, Hcv e Hiv tra i malati di emofilia	115
3.2. Il ruolo della scienza epidemiologica nella prova della causalità penale	118
3.3. Evidenza epidemiologica, nesso causale ed evento collettivo nella fattispecie di epidemia	123
3.4. Causalità e Covid	128

### Capitolo IV

#### Tipo doloso e tipo colposo nel delitto di cagionata epidemia

1. L'art. 438 c.p. e l'epidemia dolosa. Alcuni spunti critici	133
2. L'epidemia: un disastro colposo	139

	<i>pag.</i>
2.1. La responsabilità per colpa nell'incertezza scientifica	144
2.2. Imputazione colposa e descrizione dell'evento	151
 Capitolo V	
Considerazioni conclusive	
1. L'epidemia come disastro: implicazioni di una associazione	159
2. Il codice penale e il disastro epidemia. Qualche puntualizzazione conclusiva – <i>de lege lata</i> – sugli articoli 438 e 452 c.p.	163
3. Uno sguardo oltre i confini	168
3.1. La legislazione penale spagnola e l'abrogato delitto di <i>propagación maliciosa de enfermedades</i>	169
3.2. L'ordinamento tedesco: le fattispecie penali contenute nella <i>Infektionsschutzgesetz</i>	173
3.3. L'anticipazione della tutela come possibile strategia di contrasto alla diffusione di malattie infettive e pericolose per la salute pubblica. Svezia, Austria e Francia	174
4. Alcune riflessioni in prospettiva <i>de lege ferenda</i>	178
 <i>Bibliografia</i>	 189



## Ringraziamenti

Giunta alla conclusione di questo lavoro, mi preme rivolgere un pensiero di sincera gratitudine a Donato Castronuovo per il dialogo costante e per gli spunti di riflessione che mi ha fornito durante tutto il percorso di ricerca.

Un ringraziamento particolare ad Alessandro Melchionda, per i preziosi consigli e l'attenzione dedicatami nella fase finale della stesura.

Desidero ringraziare altresì il prof. Alberto Gargani per la disponibilità a discutere criticamente con me dei temi oggetto del lavoro e per i fondamentali suggerimenti che ha saputo offrirmi.

Al prof. Luigi Stortoni va la mia più profonda e affettuosa riconoscenza per il costante sostegno ed incoraggiamento. Il confronto con lui è per me da sempre una insostituibile occasione di crescita scientifica.



## Introduzione

Il 12 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha comunicato che, nella città di Wuhan (Cina) era stato individuato un nuovo coronavirus causa di una serie di infezioni polmonari e della morte di diversi cittadini. La data ufficiale, in realtà, in cui viene dichiarato dalle autorità cinesi che le polmoniti interstiziali e le morti erano dovute ad un nuovo coronavirus è il 31 dicembre 2019. Il 30 gennaio 2020 due turisti cinesi in Italia vengono ricoverati all'ospedale Spalanzani di Roma con diagnosi Covid-19. Si comincia a percepire, che questa misteriosa malattia non sarà solo una questione cinese, anche se, ancora per diverso tempo, si ritiene sia strettamente collegata alla provenienza da quel paese<sup>1</sup>. Inizialmente, in effetti, i casi accertati in Italia sono per lo più collegati alla Cina. Il 30 gennaio l'OMS dichiara l'emergenza sanitaria pubblica internazionale e l'Italia, primo paese nel mondo, interrompe i collegamenti aerei diretti con la Cina. Oggi, tuttavia, si sa che il virus era già da mesi nel nostro paese<sup>2</sup>.

Dal mese di febbraio 2020 l'epidemia si diffonde nella maggior parte delle regioni italiane<sup>3</sup>. La data chiave è il 21 febbraio, quando un uomo residente a Codogno risulta positivo al coronavirus. È il c.d. "paziente 1". Di lì a poco vengono scoperti casi nel lodigiano, in Lombardia, e a Vo Euganeo, dove si ha il primo morto accertato per il virus e dove, di fatto, si verrà a registrare il primo laboratorio a cielo aperto per studiarlo<sup>4</sup>: sono i primi focolai; nessuno di questi ha relazione con la Cina<sup>5</sup>. Si comincia a correre ai ripari con alcuni iniziali

---

<sup>1</sup> Nessuno in Italia va più a mangiare nei ristoranti cinesi o comunque asiatici, che chiudono quasi subito alle notizie dei primi casi, così come chiudono i negozi cinesi che non hanno più nessun cliente. Si verificano episodi di violenza e di esclusione nei confronti di persone cinesi, subito additate come possibili untori.

<sup>2</sup> Campioni prelevati dalla rete fognaria di Milano indicano tracce di virus molto prima del Natale 2019: F.M. SNOWDEN, *Storia delle epidemie. Dalla morte nera al COVID-19*, Gorizia, 2020, 344.

<sup>3</sup> F. NAVA, *Il Focolaio. Da Bergamo al contagio nazionale*, Bari, 2020.

<sup>4</sup> E per capire il ruolo fondamentale nella diffusione del virus degli asintomatici. F. NAVA *Il Focolaio. Da Bergamo al contagio nazionale*, Bari, 2020, 176.

<sup>5</sup> Le ragioni della diversa diffusione, dal punto di vista logistico, della epidemia in Italia, (la

provvedimenti di chiusura dell'Italia, in un primo momento limitati a singoli territori, poi, dal 9 marzo, tutta l'Italia diviene “zona rossa”; si può uscire di casa solo per comprovate ragioni di necessità: è l'inizio del grande “lock down” che finirà di fatto il 18 maggio 2020.

Con una rapidità inaspettata, il virus si propaga al resto dell'Europa, si diffonde oltreoceano, fino a quando, il 18 marzo, l'OMS dichiara lo stato di pandemia. Dopo più di tre anni dalla scoperta dei primi casi, ancora oggi ci troviamo a fare i conti con quella che si presenta come una delle più gravi pandemie della storia. Nessuno sembrava aspettarselo. Nessuno era preparato. E questo probabilmente è stato il motivo principale della estrema gravità in termini di malattie e morti.

I dati pubblicati dall'OMS (21 marzo 2023) ci dicono che, dall'inizio della pandemia, sono stati segnalati a livello globale oltre 759 milioni di casi confermati e oltre 6,8 milioni di decessi ufficiali<sup>6</sup>. Solo in Italia le vittime – ufficiali – sono state oltre 160.000.

Fin dall'inizio si è ipotizzato che il virus provenisse dal mercato del pesce di Wuhan, dove, come spesso accade nei mercati cinesi, vengono venduti anche animali selvatici. Si è supposto che l'ospite originario fosse il pipistrello, sulla scorta delle ricerche e degli studi che, in occasione delle epidemie di SARS e di MERS, avevano trovato strette connessioni tra alcune specie di pipistrelli e i coronavirus ai quali sono dovute tutte queste patologie. Il collegamento con il mercato ittico di Wuhan, in realtà, è rimasta una ipotesi non verificata. L'unica certezza sull'origine del Sars-cov-2<sup>7</sup> è che, come la maggior parte dei coronavirus, sia un virus di origine animale e che il Covid-19 sia una malattia zoonotica. L'animale portatore, nel caso specifico, non è stato con certezza individuato. La questione ha una importanza relativa. Ciò che invece ci sembra di fondamentale rilievo è sapere che la maggior parte delle malattie emergenti, più o meno note, a partire da Ebola, dalla SARS, dalla MERS, dall'influenza aviaria e l'influenza suina, fino a molte altre che dalla metà degli anni '60 del XX secolo si sono manifestate nei più disparati angoli del pianeta, possono considerarsi conse-

---

regione più colpita è stata fin dall'inizio la Lombardia), vengono individuate in vari fattori, economici, demografici, ambientali: i rapporti economici con la Cina e la conseguenza contiguità di scambi di merci e persone; l'alto affollamento e la presenza di moltissime case di riposo; l'inquinamento ambientale. Più nello specifico, il dramma di Bergamo si ritiene possa essere connesso ad un evento *superdiffusore*, la partita di calcio dell'Atalanta, la squadra locale, con il Valencia, (F.M. SNOWDEN, *Storia delle epidemie*, cit., 549).

<sup>6</sup> (Health Emergency Dashboard, 21 marzo 2023 ore 6.06 pm). Ma sempre l'OMS ha di recente dichiarato che i numeri delle vittime sono sottostimati: le morti in eccesso, infatti, negli anni 2020-2021 sarebbero circa 15.000.000.

<sup>7</sup> Così denominato perché successivo al Sars-cov che aveva dato causa al diffondersi della SARS.

guenze delle azioni dell'uomo che sta progressivamente creando nuove e più frequenti occasioni di contatto con i patogeni<sup>8</sup>.

\*\*\*

L'oggetto principale di questo lavoro è lo studio del reato di epidemia.

Fattispecie introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento dal legislatore del 1930, punisce a titolo di dolo e a titolo di colpa, chiunque mediante la diffusione di germi patogeni cagioni una epidemia. Mai applicata, sarebbe stata destinata probabilmente all'oblio definitivo se l'esplosione del Covid-19 non l'avesse fatta improvvisamente assurgere agli onori delle cronache, nel senso letterale del termine. Chiamata, infatti, in causa dalla legislazione emergenziale<sup>9</sup>, è stata quotidianamente l'ipotesi di reato maggiormente evocata dai titoli dei giornali per i fatti più disparati<sup>10</sup>.

La diffusione incontrollata del coronavirus è stata, di certo, all'origine della scelta di scrivere in tema di epidemia e il contesto fenomenologico dell'emergenza pandemica ha inevitabilmente accompagnato, e in parte condizionato, pensieri e riflessioni; tuttavia, scopo di questo lavoro non è scrivere di Covid, ma analizzare ed approfondire i risvolti penali dell'epidemia in genere.

La lettura di saggi di storia delle epidemie, o di storia della medicina; di articoli e volumi sulle epidemie recenti o ancora diffuse in qualche parte del mondo, ha avvalorato la convinzione che ci sia una stretta analogia tra le epidemie e la maggior parte degli altri disastri.

L'assunzione di questa associazione – epidemia e disastro – ha reso necessario confrontarsi con la nozione di disastro, che è nozione trasversale, che non appartiene solo al linguaggio giuridico-penale ma, anzi, è uno di quei concetti che mostrano particolarmente forte l'appartenenza ad «altre scienze ed altri settori di esperienza» e che solo «nel momento in cui vengono inclusi in fattispecie legali diventano concetti giuridici e oggetto d'interpretazione giuridica»<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Sul punto, v. *infra*, cap. I.

<sup>9</sup> L'art. 4, commi 6 e 7, del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, nel prevedere la fattispecie contravvenzionale di violazione dell'obbligo di quarantena, fa salva l'applicazione del delitto di epidemia colposa, mediante rinvio all'art. 452 c.p.: «Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7».

<sup>10</sup> Al momento, peraltro, l'unica indagine, in Italia, che non è culminata con una richiesta di archiviazione, di cui si ha notizia, è quella promossa dalla Procura di Bergamo.

<sup>11</sup> D. PULITANÒ, *Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 799.

Occuparsi delle implicazioni penali dell'epidemia richiede, quindi, più che mai, un'opera di integrazione – forse anche reciproca e bidirezionale – del linguaggio giuridico e dei linguaggi scientifici diversi; impone di passare per un sapere esterno, di cui il diritto deve prendere atto, pur nella consapevolezza che metodi e scopi originari delle scienze – scienze dure ma anche scienze empirico-sociali – divergono profondamente; implica, infine, di aprirsi a «quelle ibridazioni che derivano dal mescolarsi e stratificarsi di significati scientifici e giuridici»<sup>12</sup> e che producono nuove forme di sapere: una cooperazione che oggi è divenuta sempre più imprescindibile<sup>13</sup>.

Che il giurista debba aprirsi al sapere delle altre discipline e non sia più il tempo di concepire la scienza penale come scienza autonoma e autosufficiente, che non necessita di confronti, è una acquisizione ormai consolidata da tempo<sup>14</sup>. E, certo, l'importanza di questa prospettiva è ancora più evidente quando ci si misura con temi in qualche modo connessi alla modernità e alle nuove dimensioni dei pericoli che la modernità comporta<sup>15</sup>. Ecco perché, prima di affrontare il tema dal punto di vista più strettamente penalistico, ci si è voluti confrontare

---

<sup>12</sup> M. TALLACCHINI, *Giudici, esperti, cittadini: scienza e diritto tra validità metodologica e credibilità civile*, in *Politeia*, XIX, 70, 2003, 83 ss.

<sup>13</sup> G. FIANDACA, *I presupposti della responsabilità penale tra dogmatica e scienze sociali*, in *La giustizia penale e la fluidità del sapere: ragionamento sul metodo*, a cura di L. DE CATALDO NEUBURGER, Padova, 1988, 29 ss.; di *co-produzione*, parla M. TALLACCHINI, (*Scienza e diritto. Prospettive di co-produzione*, in *Riv. fil. dir.*, 2012, 2, 316) che al contrario del separatismo, «muove oltre la separazione tra scienza e diritto, non necessariamente come negazione della distinzione concettuale tra descrizioni e prescrizioni, ma per dare evidenza alla continuità delle interazioni quando i loro linguaggi si incontrano (invece di fermarsi alle loro forme di validazione astratta); ed estende la democrazia e le sue garanzie anche alla scienza».

<sup>14</sup> M. BERTOLINO, *Diritto penale e scienze empirico sociali*, in *Psicologia e problemi giuridici*, a cura di QUADRIO, Milano, 1991, 79 ss.; C.E. PALIERO, *La funzione delle scienze sociali nella recente evoluzione del diritto penale*, in *Critica e giustificazione del diritto penale nel cambio di secolo. L'Analisi critica della Scuola di Francoforte*. Atti del convegno di Toledo, 15-13 aprile 2000, a cura di L. FOFFANI, L. STORTONI, Milano, 2004, 239 ss.

<sup>15</sup> Così D. PULITANÒ, *Il diritto penale fra vincoli di realtà*, cit., 797: «Una separazione fra mondo della vita quotidiana e mondo delle scienze della natura sarebbe oggi anacronistica. La scienza del diritto non può più accontentarsi di un'immagine del mondo in cui le scienze della natura stiano solo sullo sfondo. In una riflessione sul diritto della modernità, è ben naturale che il rapporto con il mondo della scienza sia divenuto cruciale»; l'orientamento del diritto penale alle scienze sociali è stato un motivo da sempre caratterizzante la c.d. scuola di Francoforte, a partire da W. HASSEMER (*Theorie und Soziologie des Verbrechens*, Frankfurt a.M., 1973, 103 ss.); in Italia, fondamentale in questa direzione l'opera di F. STELLA, la cui filosofia è dall'autore esplicitata nella *Prefazione* alla prima edizione di *Giustizia e modernità*: «ecco il contesto unitario in cui si snoda l'indagine, in una prospettiva in cui il diritto è visto come sistema di idee e di valori che si evolve con le idee e i valori che animano le altre discipline, insieme con la vita e la storia dell'uomo» (*Giustizia e modernità*, Milano, 2002, *Prefazione alla prima edizione*).

con “il mondo dei disastri” da un punto di vista multidisciplinare, extra-giuridico, principalmente della sociologia e della antropologia. A questa prospettiva è improntato il primo capitolo del libro: quello che è emerso ci sembra possa contribuire a far luce sulle ragioni della inconsistenza ed ineffettività di un certo tipo di intervento penale, in presenza di eventi catastrofici, consolidando il percorso argomentativo che, nei capitoli successivi, affronta il tema dei disastri – e nello specifico del disastro “epidemia” – dal punto di vista del diritto penale.

Nel secondo capitolo, si cercherà, quindi, di definire la portata ed il significato della nozione di epidemia, con particolare riferimento al bene giuridico oggetto di tutela, la salute pubblica, ed ai risvolti che le diverse accezioni che ne sono state date hanno avuto sulla interpretazione degli elementi di fattispecie.

Il terzo e il quarto capitolo sono dedicati, rispettivamente, alla ricostruzione degli elementi oggettivi e di quelli soggettivi del reato. La prospettiva momentaneamente prescelta è quella *de lege lata*: pur nella consapevolezza della necessità di un superamento dell’attuale assetto normativo, si vuole proporre una interpretazione del dato positivo che consenta di conferire al reato di epidemia, sia nella sua forma dolosa, sia nella sua forma colposa, una qualche effettività e ragionevolezza.

Infine, nell’ultimo capitolo, premesso uno sguardo alla normativa di altri ordinamenti, si indicherà una possibile prospettiva di riforma che sia improntata alla ricerca di un punto di equilibrio tra il soddisfacimento delle istanze di difesa sociale e il rispetto del canone dell’*extrema ratio*, facendo tesoro, anche, della esperienza tragica del Covid-19.



## Capitolo I

# L'epidemia come disastro. Qualche considerazione oltre il diritto

Sommario: 1. Il disastro come fenomeno sociale. – 1.1. L'uomo e il disastro: "l'innaturalità dei disastri naturali". – 1.1.1. Un esempio della stretta relazione tra l'azione dell'uomo sull'ambiente e le epidemie: Ebola. – 2. «*It is the time to close the book of infectious diseases*». Dall'illusione eradicazionista alla nuova emergenza. – 3. La percezione del rischio come fattore della vulnerabilità sociale. – 4. Disastri e attribuzione della colpa. Il capro espiatorio. – 4.1. L'attribuzione della colpa e le epidemie: la teoria della "peste manifatta". – 5. La difficile relazione tra i disastri e il diritto penale (rinvio). – 5.1. La "spersonalizzazione" del diritto penale del rischio e l'ipotesi del disastro come *state crime*. – 6. Conclusioni.

### 1. Il disastro come fenomeno sociale

Non c'è alcun dubbio che una epidemia possa essere considerata un disastro. Bisogna però intendersi sul significato del termine. Cosa niente affatto semplice, in quanto non esiste un'unica definizione di disastro, ma molte, diverse, che mettono in evidenza differenti aspetti del fenomeno in funzione della disciplina di studio e delle finalità che quella particolare disciplina si propone di raggiungere, ma anche in funzione delle diverse «narrazioni e rappresentazioni elaborate da soggettività diverse, politici, giornalisti, tecnici, l'opinione pubblica»<sup>16</sup>. Il fatto, poi, che il termine sia utilizzato in maniera così diffusa nel linguaggio comune rappresenta una ulteriore ragione della difficoltà di raggiungere un consenso sul significato di *disastro*<sup>17</sup>. Si è scritto che «la parola disastro esibisce

---

<sup>16</sup>R. CASTORINA, S. PITZALIS, *Comprendere i disastri. Linee teoriche e applicazioni metodologiche della socio-antropologia nei terremoti de L'Aquila e dell'Emilia*, in *Argomenti*, 12/2019, 7 ss.

<sup>17</sup>A. OLIVER-SMITH, *What is a disaster? Anthropological perspectives on a persistent question*, in A. OLIVER-SMITH, S. HOFFMAN, *The angry earth*, New York-London, 1999, 19.

pertanto le caratteristiche di una *sponge word* una parola spugnosa, porosa, che assorbe esperienze molteplici, complesse»<sup>18</sup>. E, in effetti, una nozione scientifica di disastro non può che essere multidimensionale ed integrata; deve necessariamente guardare alle indicazioni provenienti dalle diverse prospettive di indagine, che, nel corso del tempo, si sono avvicinate allo studio e alla comprensione di questa realtà arricchendo la nozione, per così dire, originaria e più tradizionale – la nozione “tecnocentrica” – proposta dalle c.d. scienze dure, che vede nel disastro un fenomeno prettamente fisico e concentra di conseguenza l’attenzione sull’agente scatenante, naturalistico o tecnologico che sia, o sull’impatto fisico che ne deriva, in termini di danni alle cose o alle persone<sup>19</sup>.

La grande trasformazione del modo di concepire l’essenza del *disastro* si ha con l’avvicinamento al tema delle scienze sociali – geografia, sociologia, psicologia, storia, scienza politica e antropologia – che, soprattutto a partire dalla metà del XX secolo, contribuiscono alla ricostruzione dei disastri non più solo come fenomeni fisico-naturali, ma anche come fenomeni sociali. La dimensione – integrata e poliedrica – che ne deriva è fondamentale per una più completa conoscenza e, correlativamente, per una più efficace strategia della prevenzione. Fisici, sismologi, geologi, ingegneri si concentrano, infatti, sull’apprestamento o sul miglioramento degli strumenti tecnologici, dei modelli geofisici o informatici, rivolti alla prevenzione del rischio o alla riduzione del danno. Questo approccio è senza dubbio di fondamentale importanza ma verifiche empiriche e osservazioni sul campo hanno evidentemente dimostrato che non è sufficiente e che, per vedere implementata la sua efficacia, deve essere calato nella specificità della struttura sociale di riferimento e fare i conti con essa<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> E.L. QUARANTELLI, *Disasters: Theory and research*, Sages publications, University of California, 1978.

<sup>19</sup> Vedi, tra gli altri, E.L. QUARANTELLI, *What is disaster? The need for clarification in definition and conceptualization in research*, in *Disasters and Mental Health Selected Contemporary Perspectives*, ed. by Barbara Sowder, Washington, D.C., 1985, 43, che distingue molteplici accezioni del termine disastro, «1. Physical agent; 2. The physical impact of such physical agents; 3. An assessment of physical impacts; 4. The social disruption resulting from an event with physical impacts; 5. The social construction of reality in perceived crisis situations which may or may not involve physical impacts, 6. The political definition of certain crisis situations; 7. An imbalance in the demand-capability ratio in a crisis occasion». La differenza tra approccio “tecnocentrico”, proprio delle scienze dure, ed approccio invece tipico delle scienze sociali, è illustrata nel dettaglio da G. LIGI, nel suo *Antropologia dei disastri*, Bari, 2009, 9 ss.

<sup>20</sup> Sul punto si rinvia agli esempi illustrati da G. LIGI, *Antropologia dei disastri*, cit., 12 ss.: il terremoto di Kobe, in Giappone, ha causato la morte di circa 7.000 persone, nonostante la città sia una delle più avanzate dal punto di vista tecnologico; a Hilo, nelle Hawaii, è presente fin dal 1948 un importante centro di rilevazione e allertamento del pericolo *tsunami*: nel 1960 il centro lanciò un allarme, ma una bassissima percentuale di persone rispose ai segnali.

In particolare, un ruolo di grande impatto sull'efficacia delle strategie di prevenzione – ma anche dei modelli di intervento *ex post* – viene rivestito dalla condizione culturale della popolazione di riferimento: si pensi a quanto rilevato dagli studi di psicologia dinamica sulla capacità di comprensione della situazione critica, che, a dispetto di sofisticati mezzi di preallarme, porta spesso ad una sottovalutazione del rischio e ad ignorare tutti gli avvertimenti. Esempificativo il caso del Giappone, uno dei paesi più all'avanguardia nel fronteggiare ogni tipologia di disastro, in particolare terremoti e tsunami. Proprio in riferimento a questi ultimi sono stati inventati i “sistemi di allertamento” in grado di prevedere l'onda in anticipo rispetto al suo verificarsi. Ciononostante, è stato verificato che non più del 2,3 per cento della popolazione risponde ai segnali. La maggior parte aspetta di vedere l'onda prima di attivarsi; molti rifiutano l'evacuazione o addirittura si recano appositamente ad assistere nel luogo dove si presume l'onda si verificherà<sup>21</sup>.

Il problema, evidentemente, non è solo di carattere professionale o tecnico ma investe (anche) un profilo relazionale, di relazione culturale, ed è proprio questo particolare aspetto che consente di comprendere (o anche di pre-comprendere) al meglio l'origine e l'esatta dimensione di un evento catastrofico<sup>22</sup>.

Dal punto di vista etimologico, il termine disastro proviene dal latino *dis-astrum*. Le due voci congiunte significano letteralmente “rottura di una stella”, e dunque “oscurità”. L'etimologia non ci dà indicazioni esaustive su cosa sia un disastro, ma mette in evidenza un aspetto che rappresenta il punto forse centrale intorno al quale si distende l'approccio, pur variegato, delle scienze sociali alla materia, ed in particolare l'approccio socio-antropologico: disastro è «il tipo e il grado di disgregazione sociale che segue l'impatto di un agente distruttivo su di una comunità umana»<sup>23</sup>.

Un primo filone di studi sociologici metteva in effetti l'accento sulla rottura dell'ordine sociale; il disastro veniva inteso essenzialmente come “crisi”, con tutti gli effetti sia disgregativi che riaggregativi tipici delle crisi<sup>24</sup>: i disastri so-

---

<sup>21</sup> Il riferimento è al caso di Hilo nelle isole Hawaii, riportato da G. LIGI, *Antropologia dei disastri*, cit., 12. In generale si parla di “paradossi delle emergenze”.

<sup>22</sup> Così M. LOMBARDI, *Sociologia delle emergenze. Aspetti e problematiche recenti*, in G. BOTTA (a cura di) *Eventi naturali oggi. La geografia e le altre discipline*, Milano, 1993, 133 ss.

<sup>23</sup> G. LIGI, *Antropologia dei disastri*, cit., 16.

<sup>24</sup> S.H. PRINCE *Catastrophe and social Change, based upon a Sociological Study of the Halifax Disaster*, New York 1920, *passim*. In questo senso, il disastro provoca una trasformazione profonda nell'organizzazione sociale e fisico-spaziale della comunità colpita che attraversa inevitabilmente una fase di dis-integrazione per poi riorganizzarsi in un nuovo ordine e in una nuova normalità. Ancora più estesa la ricerca di P.A. SOROKIN, *Man and society in calamity*, New York, Dutton, 1942. Sul punto, e per una lunga serie di esempi evidenti di questi processi di mutamento sociale, cfr. G. LIGI, *Antropologia dei disastri*, cit., 17 ss.

no, secondo questa visione, l'impatto di una forza esterna capace di interrompere l'ordine normale delle cose<sup>25</sup>. Le prime ricerche sociologiche si sono concentrate quindi prevalentemente sull'analisi e sulla ricostruzione delle trasformazioni – talvolta profonde ed irreversibili – determinate dalle catastrofi<sup>26</sup> sulle persone e sulle comunità stesse; le dinamiche di mutamento della stessa struttura sociale sono talvolta radicali, come nei casi in cui sfociano in rivolte, anche in grado di ribaltare assetti politici costituiti<sup>27</sup>.

«Una catastrofe può, dunque, essere un fattore di stimolo determinante per il mutamento sociale, in forme dirette o indirette: predisponendo le condizioni ambientali al cambiamento, alterando o arrestando temporaneamente il flusso delle consuetudini normali, riconfigurando le istituzioni, esasperando o rendendo manifeste tensioni latenti, conflitti economici e sociali o dissensi politici»<sup>28</sup>.

In questo senso hanno senz'altro operato le più gravi epidemie della storia, comportando alterazioni dei comportamenti umani, sia nel breve periodo, durante il corso dell'epidemia, sia nel medio e lungo periodo. Queste ultime sono state spesso definitive.

La peste, la malattia epidemica per eccellenza, che probabilmente condizionò nel modo più profondo i comportamenti umani, ha trasformato le modalità di gestione dei patrimoni e delle eredità, ha alterato i livelli di concentrazione delle ricchezze e trasformato in maniera importante gli stessi modelli economici<sup>29</sup>; ha inoltre causato durature crisi spirituali che hanno cambiato le pratiche religiose<sup>30</sup>;

---

<sup>25</sup> E.L. QUARANTELLI, R. DYNES, *Response to social crisis and disaster*, in *Ann. Rev. Sociol.* 1977, 23; in tema cfr. M. BENADUSI, *Antropologia dei disastri. Ricerca, Attivismo, Applicazione. Un'introduzione*, in *Antropologia Pubblica*, 1 (1/2) 2015, 1 ss.

<sup>26</sup> Il termine "catastrofe" viene utilizzato in questa sede come sinonimo di "disastro", secondo "l'uso comune", ma anche secondo l'accezione seguita dalla maggior parte dei contributi sociologici e antropologici.

<sup>27</sup> Già S.H. PRINCE, *Catastrophe and social Change*, cit., *passim*, occupandosi nel dettaglio del disastro di Halifax, nel 1920, pone come cruciale la questione del rapporto tra catastrofe e mutamento. Cfr. altresì R. FIRTH, *Social change in Tikopia. Re-study of a Polynesian community after a Generation*, London, 1959, che analizza i cambiamenti socio-economici determinatisi a Tikopia dopo l'uragano del 1952. Emblematica, inoltre, la vicenda con cui il Bangladesh conquistò l'indipendenza in seguito alla guerra civile scatenatasi dopo il ciclone tropicale (sul punto le considerazioni di LIGI, *Antropologia dei disastri*, cit., 24).

<sup>28</sup> Così LIGI, *Antropologia dei disastri*, cit., 25.

<sup>29</sup> Ad esempio, favorendo l'incremento degli strumenti giuridici volti a preservare la integrità dei patrimoni come il fidecommesso (cfr. G. ALFANI, A. MELEGARO, *Pandemie d'Italia*, Milano, 2010, 19).

<sup>30</sup> Si pensi all'incremento di donazioni alla Chiesa, al rafforzamento del movimento dei flagellanti, alle persecuzioni nei confronti delle comunità ebraiche, alla diffusione del culto di San Rocco, protettore degli appestati (G. ALFANI, A. MELEGARO, *Pandemie d'Italia*, cit., 22).

ha inciso fortemente sulle forme di espressione artistica; ha dato inizio a trasformazioni istituzionali che progressivamente hanno portato ad una implementazione di un sistema sanitario che si ritiene abbia avuto origine, nell'Italia settentrionale, proprio negli anni 1347-51, con la creazione dell'Istituto di sanità<sup>31</sup>.

Ancora: il colera è stato, da un lato, un fattore di amplificazione delle lotte sociali, dall'altro, un evento determinante nella presa di coscienza della importanza dell'igiene pubblica.

L'AIDS ha modificato permanentemente i comportamenti sessuali delle persone<sup>32</sup>. Sono solo citazioni in via esemplificativa, naturalmente.

Le trasformazioni innescate dalle catastrofi non incidono solo sugli assetti politici ed economici, ma anche sulla vita affettiva ed emozionale e sui comportamenti tipici dei singoli individui. Particolarmente rappresentativo è ciò che scrive Sorokin riguardo ai cambiamenti che la maggior parte delle grandi epidemie hanno comportato e comportano sulla vita e sulla stessa personalità degli individui che, direttamente o indirettamente, ne sono stati coinvolti: alterazione delle relazioni sociali; isolamento, o autoisolamento; rifiuto dei rapporti umani, degli interessi di sempre, del lavoro. La solitudine psicosociale arriva ad essere di tale intensità da condurre talvolta al suicidio<sup>33</sup>.

Sono drammatiche le testimonianze sugli effetti immediati che le epidemie nel passato hanno avuto sul comportamento delle persone, effetti prevalentemente connessi alla paura del contagio e della malattia: rottura dei rapporti sociali e anche familiari<sup>34</sup>, psicosi collettive sfocianti nella caccia all'untore, che ci sono state tramandate, tra l'altro, da pagine memorabili della nostra letteratura, e su cui avremo occasione di tornare<sup>35</sup>.

Studi e ricerche hanno evidenziato delle costanti e consentito alcune generalizzazioni. Non è più possibile ritenere che ogni catastrofe sia qualcosa di unico: «negli ultimi decenni ci siamo progressivamente accorti che molti disastri e

<sup>31</sup> C.M. CIPOLLA, *Contro un nemico invisibile*, Bologna, 1985, 13 ss.

<sup>32</sup> G. ALFANI, A. MELEGARO, *Pandemie d'Italia*, cit., 6; F.M. SNOWDEN, *Storia delle epidemie*, cit., 272 ss.

<sup>33</sup> P. SOROKIN, *Man and Society*, cit., 22.

<sup>34</sup> «E lasciamo stare che l'un cittadino l'altro schifasse, e quasi niun vicino avesse dell'altro cura, ed i parenti insieme rade volte o non mai si visitassero e di lontano; era con un sì fatto spavento questa tribolazione entrata ne' petti degli uomini e delle donne, che l'un fratello l'altro abbandonava, ed il zio il nepote, e la sorella il fratello, e spesse volte la donna il suo marito, e (che maggior cosa è e quasi non credibile) li padri e le madri i figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e di servire schifavano» BOCCACCIO, *Decameron*, Milano, 2001, 11-13.

<sup>35</sup> Cfr. P. PRETO, *Epidemia, paura e politica nell'Italia Moderna*, Bari, 1987; G. ALFANI, A. MELEGARO, *Pandemie d'Italia*, cit., 6 ss.; F.M. SNOWDEN, *Storia delle Epidemie*, cit., 82.

molti incidenti di grandi dimensioni presentano caratteristiche simili»<sup>36</sup>; questa rappresentazione dei disastri non si riferisce solo alle dinamiche di cambiamento sopra evidenziate, agli effetti sulle società e sugli individui.

Ancora più rilevante è poter affermare che sono rinvenibili delle costanti negli stessi meccanismi di produzione delle catastrofi, cosicché difficilmente esse possono essere oggi interpretate nel segno della fatalità ineluttabile, come eventi sempre repentini ed imprevedibili. Così scrivono Turner e Pidgeon: «L'assunto che noi, e con noi le nostre società e le nostre attività industriali, siamo coinvolti nei disastri solo in quanto vittime casuali ed involontarie, è oggi più che mai discutibile»<sup>37</sup>. In quanto eventi sociali, i disastri non possono essere considerati come «subiti dalle soggettività coinvolte ma agiti, costruiti grazie all'ausilio di pratiche e processi di interazione sociale che si manifestano su scala individuale e collettiva e su molteplici livelli simbolici»<sup>38</sup>.

Nella maggior parte dei casi essi sono processi: sono preceduti da un periodo di incubazione, durante il quale si accumulano, senza essere percepiti, i fattori che, connettendosi, daranno luogo al disastro. La acquisizione di questa consapevolezza può agevolare l'individuazione delle precondizioni, che – se comprese – possono essere contrastate; di quei segnali d'allarme, che – se colti al momento opportuno – forniscono all'interprete strumenti utili per la prevenzione di eventi catastrofici futuri, ma che, nella maggior parte dei casi, non vengono intercettati<sup>39</sup>.

«Un disastro non è qualcosa che *semplicemente accade*, ma è una situazione estremamente critica che si produce quando un agente – potenzialmente distruttivo – di origine naturale o tecnologica impatta su una popolazione che viene colta in condizione di vulnerabilità fisicamente e socialmente prodotta. La circostanza disastrosa si presenta quando le sfere ambientale, sociale, e tecnologica interagiscono fra loro in una specifica modalità, innescando un processo di connessione casuale tra eventi che si verificano a catena»<sup>40</sup>.

---

<sup>36</sup> B.A. TURNER, F. PIDGEON, *Disastri. Dinamiche organizzative e responsabilità umane*, Torino, 2001.

<sup>37</sup> B.A. TURNER, F. PIDGEON, *Disastri*, cit., 3 ss.

<sup>38</sup> R. CASTORINA, S. PITZALIS, *Comprendere i disastri*, cit., 13.

<sup>39</sup> In argomento vedi ampiamente, F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici*, Milano, 2004, 13. Seppure i maggiori e più noti studi in argomento non facciano espresso riferimento alle epidemie, tali riflessioni si adattano perfettamente anche a questa peculiare tipologia di disastri. Emblematica la riflessione di uno dei maggiori storici del nostro tempo, C.M. CIPOLLA che nella prefazione al suo *Contro un nemico invisibile*, cit., scrive: «Fattori ambientali di carattere sociale, economico ed ecologico giocarono e giocano ruoli preminenti nell'eziologia e incidenza delle malattie. Per cui le malattie come la salute vanno viste come fenomeni sociali oltre che biologici».

<sup>40</sup> Così G. LIGI, *Antropologia dei disastri*, cit., 5.

La grande intuizione della ricerca socio-antropologica che si sviluppa sul finire degli anni Settanta è proprio legata al concetto di vulnerabilità<sup>41</sup>: ogni sistema sociale ha una sua specifica quota di vulnerabilità per ogni evento specifico, che costituisce una sorta di variabile che, combinandosi con l'impatto di un agente fisico, naturale o tecnologico, definisce il disastro ( $D = I \cdot V$ ).

Il nucleo del problema non è più esclusivamente "interno" all'evento ma è anche "esterno"; la forma e la dimensione della catastrofe si plasmano – anche – in funzione delle diverse caratteristiche del sistema sociale: questo spiega perché analoghi agenti causali distruttivi, a parità di intensità di impatto, possono determinare danni talvolta enormemente differenti.

Secondo questo punto di vista, gli effetti disastrosi di una crisi sono in parte già potenzialmente presenti nel sistema sociale colpito, «nascosti come pericolosi nemici invisibili in particolari aspetti di una data struttura sociale»<sup>42</sup>.

Le condizioni di vulnerabilità di una popolazione/società/ o di un territorio sono, secondo questa prospettiva, l'elemento chiave per comprendere un disastro, prevederne la forma e la dimensione, predisporre le giuste contromisure, mitigare i danni post-impatto. L'essenza fisica e sociale del disastro si fondono; secondo Oliver-Smith, esso è quel fenomeno che si verifica nel punto di connessione tra società, tecnologia e ambiente. È il risultato della interazione tra queste tre variabili<sup>43</sup>.

Con la nascita del modello teorico che affianca alla vulnerabilità fisica (studiata dalle scienze dure) una vulnerabilità sociale, le scienze sociali hanno così impresso una svolta importantissima alle – tradizionali – ricerche tecnocentriche in argomento, che tendevano a identificare il disastro con l'agente, fisico o artificiale, scatenante e che riservavano esclusivamente al miglioramento delle tecnologie il ruolo principe nella strategia della prevenzione, miglioramento certo importante ma non esaustivo e non risolutivo.

Alle variabili fisiche devono aggiungersi variabili sociali, economiche, politiche e culturali che, in misura talvolta determinante, sono in grado di elevare o abbassare, o anche annullare, la pericolosità fisica dell'evento, o l'intensità e gravità del danno<sup>44</sup>. «La vulnerabilità è un amplificatore di danno. A pari intensità, la variazione di danno dipende esclusivamente dalla vulnerabilità. Mentre in un sistema molto vulnerabile possono determinarsi danni disastrosi, se la vulnerabilità è bassa il sistema esce indenne da una prova di uguale intensità. La

---

<sup>41</sup> W. TORRY, *Anthropology and disaster research*, in *Disasters*, 1979, n. 3, 43 ss.; K. HEWITT (a cura di), *Interpretations of Calamity*, in *The Risk & Hazards Series*, 1, Boston, 1983, *passim*.

<sup>42</sup> G. LIGI, *Antropologia dei disastri*, cit., 18.

<sup>43</sup> OLIVER-SMITH A., *What is a disaster*, in *Anthropological perspective*, cit., 24.

<sup>44</sup> G. LIGI, *Antropologia dei disastri*, cit., 76.

vulnerabilità può essere ridotta introducendo nel sistema misure di prevenzione (P) e, pertanto, la relazione fondamentale può essere scritta come  $D = i \cdot V/P$ <sup>45</sup>.

### 1.1. *L'uomo e il disastro: "l'innaturalità dei disastri naturali"*

Il punto di vista delle teorie sociali dei disastri è – evidentemente – antropocentrico: si afferma una correlazione necessaria tra disastro e uomo, sotto vari punti vista.

In primo luogo, il disastro diventa tale solo quando vengono coinvolti degli esseri umani o ambienti creati dagli esseri umani; è «un evento traumatico per il quale entità sociali di diversi livelli subiscono uno sconvolgimento delle loro attività quotidiane, sia per il risultato di un impatto effettivo sulle strutture e le gerarchie che le consentono, sia per la percezione (più o meno fondata) dell'esistenza della possibilità di ulteriori eventi dovuti ad agenti incontrollabili»<sup>46</sup>.

Sembra perdere di senso, così, l'idea di un disastro esclusivamente naturale. Ogni disastro è sempre sociale, esso consiste nell'effetto che un agente fisico o tecnologico produce, in modo più o meno diretto, su esseri viventi. La relazione tra disastro e vittime umane è esplicitamente rinvenibile nel *Draft articles on the protection of persons in the event of disasters*, adottato dalla ILC (*International Law Commission*) nel 2016, che all'art. 3, lettera a, definisce il disastro come «evento o serie di eventi calamitosi che provochino una diffusa perdita di vite, grande sofferenza e afflizione umana, evacuazioni di massa o danno all'ambiente di vasta portata in tal modo impedendo il regolare funzionamento della società»<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> Così L. DI SOPRA, *La vulnerabilità sistemica come dimensione generatrice del rischio. Approccio di scienza del territorio*, in *Teoria della vulnerabilità*, a cura di L. DI SOPRA, C. PELANDA, Milano, 1984, 24.

<sup>46</sup> E.L. QUARANTELLI, M. WENGER, Voce *Disastro*, in *Nuovo Dizionario di sociologia*, a cura di F. DE MARCHI, A. ELLENA, B. CATARINUSI, Milano, 1987, 675.

<sup>47</sup> Cfr. le considerazioni di E. MAZZANTI, *Violazione dei diritti umani e responsabilità dello Stato. La prevenzione dei disastri come "alternativa" al diritto penale*, in *Criminalia*, 2016, 454; cfr. anche G. BARTOLINI, *La definizione di disastro nel Progetto di articoli della Commissione internazionale*, in *Riv. it. dir. int.*, 2015, I, 162; S. NEGRI, *Emergenze sanitarie e diritto internazionale: il paradigma salute e diritti umani e la strategia globale di lotta alle pandemie e al bioterrorismo*, in *Studi in onore di Vincenzo Starace*, 2008, I, 571 ss.; B. NICOLETTI, *The prevention of natural and man-made disaster: what duties for State?* in *International disaster response law*, a cura di A. DE GUTTRY, M. GESTRI, G. VENTURINI, The Hague, 2012, 187 ss.; G. VENTURINI, *International disaster response law in relation to other branches of International law*, ivi, 48 ss.

Sembra opportuno anticipare che il profilo della lesione effettiva della vita o della integrità fisica delle persone non è invece incluso nella accezione più strettamente penalistica di disastro,

Ma, e in secondo luogo, la centralità dell'uomo nella rappresentazione dei disastri si manifesta anche da una angolazione differente: abbiamo visto, infatti, come il disastro sia sempre e comunque correlato, in maniera stringente, con le condizioni di *vulnerabilità sociale* specifiche del contesto.

Infine, la storia dell'uomo è un processo attraverso cui gli uomini, opponendosi alla natura per dominarla, la cambiano e cambiano sé stessi<sup>48</sup>. La nostra epoca geologica, a partire dalla rivoluzione industriale è stata definita Antropocene: un'epoca in cui, per la prima volta, non è la natura a dominare e plasmare il destino dell'uomo ma è l'uomo che determina gli equilibri della natura<sup>49</sup>: non ha così più senso distinguere tra disastri naturali e disastri prodotti dall'attività umana. La stessa, tradizionale, distinzione tra disastri naturali e disastri non naturali diventa errata e fuorviante: le stesse cause – gli agenti impattanti – sono sempre più, oggi, influenzati dall'azione dell'uomo sull'ambiente<sup>50</sup>.

L'affermazione è talmente condivisa da essere ormai autoevidente: basti pensare all'aumento dei fenomeni meteorologici estremi in tutto il mondo conseguenza del surriscaldamento globale determinato dalle emissioni di gas serra.

Un approfondimento sarebbe superfluo e ci porterebbe troppo lontano rispetto all'oggetto di questo studio. Di specifico interesse è, tuttavia, fare un cenno alla relazione che intercorre tra le manipolazioni della natura da parte dell'uomo – caratteristiche dell'era dell'Antropocene – la globalizzazione, e le epidemie<sup>51</sup>.

---

come ricostruita e proposta dalla migliore dottrina e dalla stessa Corte Costituzionale con riferimento ai reati previsti dal titolo VI del codice penale. Il punto sarà approfondito nel seguito del lavoro, dove sarà peraltro messo in evidenza come il reato di epidemia si differenzi proprio sotto questo specifico aspetto dalle altre fattispecie penalistiche di disastro, in quanto inclusivo, già nel tipo, della malattia e dunque del danno alla incolumità individuale di più persone.

<sup>48</sup> Le stesse conseguenze dei cambiamenti climatici su taluni processi naturali non sono altro che uno degli aspetti più noti e dibattuti di quanto è da tempo alla attenzione di esperti e studiosi delle scienze sociali e naturali che si occupano delle calamità c.d. antropogeniche. M. TIRABOSCHI, *Prevenzione e gestione dei disastri naturali (e ambientali): sistemi di welfare, tutele del lavoro, relazioni industriali*, [www.bollettinoadapt.it](http://www.bollettinoadapt.it), 2014; R. SIBILIO *Alcuni aspetti sociologici dei rischi ambientali: il caso Vesuvio in Quaderni di sociologia*, 2021.

<sup>49</sup> P.J. CRUTZEN, *Benvenuti nell'Antropocene*, Milano, 2005; P.J. CRUTZEN, E.F. STOERMER, *The "Anthropocene"*, in *International Geosphere-Biosphere Programme Newsletter*, 2000, 41, 17 ss.; P.J. CRUTZEN, *Geology of Mankind. The Anthropocene*, in *Nature*, 2002, 23 ss., (ora in P.J. CRUTZEN, H.G. BRAUCH (a cura di), *P.J. Crutzen: A Pioneer on Atmospheric Chemistry and Climate Change in the Anthropocene*, 2016, 211 ss). Critico, sotto questo profilo, G. VISCONTI, *Anthropocene: another academic invention?*, in *Rend. Fis. Acc. Lincei*, 2014, 381 ss.

<sup>50</sup> P. VINEIS, *Salute senza confini. Le epidemie della globalizzazione*, Torino, 2020; si parla, a questo proposito, di calamità naturali antropogeniche.

<sup>51</sup> L. SPINNEY, 1918. *L'influenza spagnola, La pandemia che cambiò il mondo*, Padova, 2019; cfr., altresì, P. VINEIS, *Salute senza confini*, cit., 40 ss., che evidenzia le connessioni tra cambiamento climatico, condizioni delle acque, e malattie trasmissibili.

### 1.1.1. *Un esempio della stretta relazione tra l'azione dell'uomo sull'ambiente e le epidemie: Ebola*

«Nel dicembre 2013 il piccolo Emile Ouamouno, che viveva in un villaggio nelle foreste della Guinea sud-orientale, morì di Ebola. La sua casa si trovava nel bacino del fiume Mano, dove si incrociano i confini di tre Paesi dell'Africa occidentale: Guinea, Liberia e Sierra Leone. Quando il caso venne denunciato, alcuni mesi dopo, il luogo della morte di Emile sconcertò la comunità internazionale. Nonostante vi fossero stati una lunga serie di piccoli episodi della malattia fin dal 1976, tutti si erano verificati nell'Africa centrale».

Così racconta l'inizio dell'epidemia di Ebola Frank M. Snowden, nel suo *Storia delle epidemie*, mettendo poi in evidenza come i sistemi di monitoraggio internazionale, concentrati prevalentemente sull'Africa centrale, furono colti alla sprovvista ed Ebola si diffuse rapidamente diventando una grave epidemia internazionale. La sorpresa fu per lo più legata alla diversa collocazione geografica del nuovo episodio e dei nuovi focolai.

Oggi è universalmente riconosciuto dagli studi su Ebola lo stretto legame tra la sua diffusione e la deforestazione.

Si sa infatti che è una malattia zoonotica e che l'ospite-serbatoio è il pipistrello della frutta. Il salto di specie, dall'animale all'uomo, evento in sé molto raro, è stato favorito dalla deforestazione e dalla conseguente maggiore contiguità dell'uomo con la specie. Nel caso specifico, le tre nazioni colpite da Ebola negli anni duemila furono al centro di una esasperata deforestazione legata alla sempre maggiore richiesta di risorse da parte delle industrie mineraria, del legname ma, soprattutto, dell'olio di palma. Sono oggi note, e oggetto di diffuse denunce da parte di molteplici associazioni ambientaliste, le conseguenze sociali, economiche e ambientali delle nuove coltivazioni di palma da olio<sup>52</sup>.

Con specifico riferimento ad Ebola, la frammentazione delle foreste ha alterato l'habitat dei pipistrelli della frutta che hanno cominciato sempre più a cercare cibo più vicino agli uomini, negli orti e nei giardini delle loro case e nei villaggi. Emile giocava infatti nei pressi della propria casa, nella cavità di un albero da frutto che ospitava una colonia di pipistrelli<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Solo in via esemplificativa: perdita della biodiversità, effetto serra, riscaldamento globale, migrazione delle popolazioni, bassi salari e dure condizioni di lavoro nelle piantagioni (<https://www.focus.it/ambiente/natura/olio-di-palma-impatto-ambientale>).

<sup>53</sup> Per la ricostruzione delle origini della diffusione della più vasta e nota epidemia di Ebola ci riferiamo a F.M. SNOWDEN, *Storia delle epidemie*, cit., 510. Sulla relazione tra Ebola e deforestazione, cfr. M.C. RULLI *et al.*, *The nexus between forest fragmentation in Africa and Ebola virus disease outbreaks*, in *Nature. Sci. Rep.*, 7, 2017. Sulle diverse e precedenti, meno conosciute, manifestazioni di Ebola, a partire dal 1976, cfr. le interessanti e dettagliate pagine di D. QUAMMAN, *Spillover*, Milano, 2012, in particolare da 54.

## 2. «It is the time to close the book of infectious diseases». *Dall'illusione eradicazionista alla nuova emergenza*

Evidenti connessioni sono state rilevate tra il manifestarsi di nuove malattie infettive, o il ri-presentarsi di malattie già note, e i cambiamenti climatici in genere. Ad esempio, l'aumento delle temperature dei mari e delle acque e la progressiva riduzione delle disponibilità di acqua dovuta ai processi di desertificazione<sup>54</sup> sono fattori che facilitano la ricomparsa e la diversa distribuzione geografica di alcune delle malattie infettive “tramesse dall'acqua”, come il colera. Ancora, la ridotta disponibilità di acqua per lavarsi aumenta il rischio delle malattie c.d. “lavate dall'acqua” e quindi strettamente connesse alla carenza di igiene. Infine, le malattie c.d. “correlate all'acqua”, come la malaria, evolvono diffondendosi al di fuori delle aree in cui sono ormai considerate endemiche<sup>55</sup>. Ulteriori fattori di rischio tipici della nostra epoca sono la sempre maggiore urbanizzazione e l'inquinamento atmosferico<sup>56</sup>. Si è osservato che i maggiori rischi legati alla diffusione di malattie infettive emergenti sono presenti nelle aree caratterizzate da un'alta densità di popolazione, da un crescente sfruttamento del territorio, oltre che, come abbiamo visto a proposito di Ebola, da una accentuata deforestazione (accompagnata da una perdita della biodiversità originaria)<sup>57</sup>, e dalla progressiva occupazione del territorio da parte di pratiche agricole e di allevamento. Soprattutto questi ultimi fattori, deforestazione, agricoltura, allevamenti, hanno un ruolo determinante sulla diffusione delle malattie zoonotiche – di quelle malattie, cioè, che possono trasmettersi dall'animale all'uomo – in quanto fattori che favoriscono lo *spillover*, il salto di specie<sup>58</sup>.

La maggior parte delle malattie emergenti più o meno note, Ebola, SARS,

---

<sup>54</sup> «Si stima che rispetto alla disponibilità attuale, ogni aumento di un grado della temperatura provocherà il calo del 20 per cento delle fonti idriche rinnovabili. Inoltre, l'aumento della temperatura farà crescere i sedimenti nelle sorgenti, la siccità provocherà una ridotta diluizione dei contenimenti chimici e le inondazioni porteranno ad un collasso ciclico dei sistemi di smaltimento dei rifiuti» (P. VINEIS, *Salute senza confini*, cit., 38).

<sup>55</sup> P. VINEIS, *Salute senza confini*, cit., 40 ss.; S. DASGUPTA *Burden of climate change on malaria mortality*, in *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, 2018.

<sup>56</sup> Interessante la correlazione verificata rispetto al Covid-19: urbanizzazione e inquinamento sarebbero alcuni dei fattori che spiegano la grande diffusione e la particolare virulenza del Sars Cov-2 in Lombardia durante la prima ondata (F.M. SNOWDEN, *Storia delle epidemie*, cit., 547 ss.).

<sup>57</sup> P. VINEIS, *Salute senza confini*, cit., 128; sulla stretta connessione tra Ebola e deforestazione, ancora, F.M. SNOWDEN, *Storia delle epidemie*, cit., 510 ss.

<sup>58</sup> Si sostiene che più del 25% delle malattie infettive e più del 50% delle malattie zoonotiche nell'uomo derivino da allevamenti o pratiche agricole. Per queste considerazioni e questi dati, P. VINEIS, *Salute senza confini*, cit., 129. Cfr. anche D. QUAMMEN, *Spillover*, cit., 528 ss.

MERS, l'influenza aviaria e l'influenza suina, e molte altre che dalla metà degli anni '60 del XX secolo si sono manifestate nei più disparati angoli del pianeta, in modo più o meno diffuso e in modo più o meno grave, sono originate da uno *spillover*. Così come lo è stata in origine l'AIDS, proveniente da un virus delle scimmie. Così come lo è Covid-19.

Dopo la Seconda guerra mondiale, la nostra epoca è stata caratterizzata da un numero sempre crescente di malattie emergenti. Nessuna di queste può essere considerata un imprevisto casuale<sup>59</sup>. Esse sono conseguenze in qualche modo prevedibili delle azioni dell'uomo sull'ambiente, che creano nuove e più frequenti occasioni di contatto con i patogeni. David Quammen, facendo riferimento alle risultanze della migliore letteratura scientifica di quegli anni, scriveva nel 2012: «non c'è alcun motivo di credere che l'AIDS rimarrà l'unico disastro globale della nostra epoca causato da uno strano microbo saltato fuori da un animale. Qualche Cassandra ben informata parla addirittura del *Next big one*, il prossimo grande evento, come di un fatto inevitabile»<sup>60</sup>; nel 2015, in un discorso per TED (*Technology Entertainment Design*)<sup>61</sup>, divenuto poi famosissimo, e che seguì la preoccupante diffusione dell'Ebola avvenuta appena un anno prima, Bill Gates suggeriva di investire più denaro nei vaccini e nell'addestramento del personale sanitario poiché, a suo avviso, il mondo non sarebbe stato pronto ad affrontare una futura epidemia; e ancora, nel 2016, la Banca Mondiale definiva l'eventualità di pandemie «uno dei maggiori rischi inassicurati ad alta probabilità di accadimento nel mondo di oggi», stimando molto verosimile, «in un orizzonte temporale tra i 10 e 15 anni, il rischio di sperimentare un evento pandemico globale capace di destabilizzare economie e società»<sup>62</sup>. Nel 2018 l'OMS ipotizzò il possibile avvento di una malattia da patogeno sconosciuto, capace di produrre milioni di morti, *desease X*, che fu inserita nella lista, conti-

---

<sup>59</sup> Tra il 1940 e il 2004 sembra si siano palesate svariate centinaia di patologie infettive, con una netta maggioranza (60,3%) di infezioni di origine zoonotica (determinate da un passaggio di specie del microrganismo patogeno), il 71,8% delle quali originate in aree selvatiche; così, M. TALLACCHINI, "Preparedness" e coinvolgimento dei cittadini ai tempi dell'emergenza. Per un diritto collaborativo alla salute, in *Epidemiologia e prevenzione*, 2020, 114 ss., richiamando K.E. JONES et al. *Global trends in emerging infectious diseases*, pubblicato in *Nature* 451, 990-93 (2008).

<sup>60</sup> D. QUAMMEN, *Spillover*, cit., 43; ma sulla prevedibilità, almeno nelle sue linee generali dell'epidemia da Covid-19, anche, dello stesso autore, *Perché non eravamo pronti*, Milano, 2020; cfr. inoltre F.M. SNOWDEN, *Storia delle epidemie*, cit., 11.

<sup>61</sup> Conferenze, chiamate anche TED talks, gestite dall'organizzazione privata non-profit statunitense *Sapling Foundation*.

<sup>62</sup> M. IANNUCCI, *Come una crisi infettiva epidemica può trasformarsi in una apocalisse*, in *DPU*, 17. 06. 2020.

nuamente aggiornata, delle malattie più pericolose suscettibili di assumere dimensioni epidemiche (*List of Blueprint Priority Diseases*)<sup>63</sup>.

Sono solo degli esempi tra le numerose ipotesi di predizione di una terribile epidemia, basate sulla corretta lettura di dati a disposizione e sulla adeguata valutazione dei segnali d'allarme, primi tra tutti, ma non gli unici, le epidemie di Ebola e di SARS.

Viene dunque smentita tragicamente l'euforia eradicazionistica diffusasi nella metà del XX secolo, che proclamava la definitiva vittoria dell'uomo sui microbi, rafforzata ed ufficializzata in quegli anni dalla gran parte delle principali autorità mediche e politiche<sup>64</sup>. La convinzione che la medicina possedesse, ormai, gli strumenti adeguati a debellare in modo definitivo le malattie infettive dalla Terra fu portata avanti, inizialmente, dai malariologi ma si diffuse anche tra i massimi epidemiologi e virologi del tempo con riferimento, non solo alla malaria, ma a tutte le malattie trasmissibili. L'ottimismo era in parte giustificato dal progressivo ritrarsi di molte delle malattie epidemiche del passato, grazie al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, alle scoperte scientifiche e allo sviluppo dei vaccini.

Negli anni Duemila, tuttavia, il messaggio proprio degli eradicazionisti viene stravolto: il mondo si trova, in questa epoca, esposto – come mai prima – al rischio di malattie epidemiche. Tra le molteplici e variegati ragioni della nuova situazione di vulnerabilità è senz'altro da annoverare quella stessa convinzione, tipica degli anni Novanta, di una definitiva sconfitta delle malattie infettive, sostenuta con forza, almeno fino alla comparsa del flagello AIDS: per molto tempo, infatti, i paesi industrializzati, sull'onda di questa illusione, hanno abbandonato i programmi sanitari riguardanti le malattie trasmissibili e tagliato i fondi per la ricerca, sottovalutando o addirittura disconoscendo i rischi connessi alle trasformazioni delle nostre società, innescatesi dopo la seconda guerra mondiale<sup>65</sup>.

---

<sup>63</sup> Si ritiene che probabilmente Covid-19 sia la malattia cui faceva riferimento l'Organizzazione mondiale della sanità. Ma tutti sono concordi nel ritenere che non sarà l'ultima: cfr. M.D. VAN KERKHOVE ET AL., *Preparing for "Disease X"*, in *Science*, 13 oct. 2021: «*The past 30 years have exposed the global public health and economic threats posed by the emergence of infectious pathogens with epidemic and pandemic potential. Severe acute respiratory syndrome (SARS), middle east respiratory syndrome (MERS), influenza, Ebola, Marburg, Lassa, Nipah, Zika, and now SARS coronavirus 2 (SARS-CoV-2) each have been the "Disease X" of their time. The risk of future emergence is driven by multiple forces, including climate change, ecosystem changes, and increasing urbanization. The next Disease X could appear at any time, and the world needs to be better prepared*».

<sup>64</sup> F.M. SNOWDEN, *Storia delle epidemie*, cit., 476.

<sup>65</sup> Cfr. M. TALLACCHINI, *"Preparedness" e coinvolgimento dei cittadini ai tempi dell'emergenza*, cit., 114 ss. L'autrice mette in evidenza come, nonostante le sollecitazioni di volta in volta messe in campo dall'OMS e dalla National Academy of Science americana, «a fronte di un qua-

Si pensi all'impatto della globalizzazione e dei rapidi spostamenti di massa; dei grandi flussi migratori; della esponenziale crescita demografica.

I nuovi eventi epidemici hanno, di fatto, trovato i governi del tutto impreparati e solo elementi contingenti, nella maggior parte dei casi connessi alle peculiari caratteristiche dei virus e delle malattie, come ad esempio la scarsa contagiosità nel caso della SARS, o la scarsa virulenza dell'Influenza suina A/H1N1, hanno probabilmente preservato il mondo da ulteriori immani tragedie<sup>66</sup>.

Fino all'arrivo del Covid-19.

Il tema della *preparedness*, dell'esigenza, cioè, di prevedere situazioni di emergenza sanitaria in cui poter agire in base a piani già predisposti, è uno dei grandi temi connessi alle pandemie. La mancanza di preparazione è, d'altro canto, una delle grandi costanti, insieme alla tendenza alla negazione del rischio o alla sottovalutazione dello stesso da parte dei cittadini e delle autorità politiche. Così, ad esempio, accadde per il colera, che penetrato nella Russia europea nel 1829, si diffuse negli anni seguenti progressivamente nei paesi confinanti avanzando da Nord verso Sud fino ad entrare in Francia, Olanda, Belgio, Irlanda e Portogallo: nonostante le commissioni, inviate all'estero da alcuni Stati della penisola italiana al fine di monitorare la situazione, avessero inviato relazioni in cui si manifestava grave preoccupazione sulla probabile propagazione dell'epidemia, «nessuno riusciva a credere davvero che il colera sarebbe arrivato, per ragioni climatiche e cosmico-telluriche»<sup>67</sup> o per altre motivazioni, come per esempio la superiorità igienico sanitaria, di cui l'Italia avrebbe goduto rispetto ad altre parti dell'Europa. A proposito della peste, che nel 1630 si diffuse nel Nord Italia e poi a Milano, così scrive Manzoni, «*ma ciò che fa nascere un'altra e più forte meraviglia, è la condotta della popolazione medesima, di quella, voglio dire, che, non tocca ancora dal contagio, aveva tanta ragion di temerlo. All'arrivo di quelle nuove de' paesi che n'erano così malamente imbrattati, di paesi che formano intorno alla città quasi un semicircolo, in alcuni punti distante da essa non più di diciotto o venti miglia; chi non crederebbe che vi si suscitasse un movimento generale, un desiderio di precauzioni bene o male intese, almeno una sterile inquietudine? Eppure, se in qualche cosa le memorie di*

---

dro certo sulle future, inevitabili sfide pandemiche, non solo in molti Paesi (tra cui il nostro) la predisposizione e implementazione di piani proattivi ed efficaci non ha avuto luogo, ma la stessa riflessione teorica sugli strumenti etico-giuridici è rimasta confinata in nicchie disciplinari».

<sup>66</sup> Complessivamente, e nonostante la implementazione degli strumenti a livello sovranazionale, si assiste ad una diminuzione del livello di allerta. Cfr. la puntuale ricostruzione di G. DODARO, *Riflessioni penalistiche su strategie di gestione del rischio pandemico e responsabilità dei governanti*, in *DPU*, 30 settembre 2020.

<sup>67</sup> E. TOGNOTTI, *Il mostro asiatico. Storia del colera in Italia*, Bari, 2000, 27; cfr. altresì G. ALFANI, A. MELEGARO, *Pandemie d'Italia*, cit., 46 ss.

*quel tempo vanno d'accordo, è nell'attestare che non ne fu nulla. La penuria dell'anno antecedente, le angherie della soldatesca, le afflizioni d'animo, parvero più che bastanti a render ragione della mortalità: sulle piazze, nelle botteghe, nelle case, chi buttasse là una parola del pericolo, chi motivasse peste, veniva accolto con beffe incredule, con disprezzo iracondo. La medesima miscredenza, la medesima, per dir meglio, cecità e fissazione prevaleva nel senato, nel Consiglio de' decurioni, in ogni magistrato»<sup>68</sup>.*

Per tornare a epoche storiche più recenti, abbiamo già accennato alla impreparazione degli organismi internazionali di fronte ai casi di Ebola in Africa Occidentale<sup>69</sup>; analogamente, uno dei fattori che hanno consentito il dilagare dell'AIDS in Sudafrica fu senza dubbio il fatto che la salute pubblica non fosse affatto una priorità nell'azione politica del governo del tempo<sup>70</sup>.

Emblematico, infine, quanto accaduto in occasione della diffusione del virus Sars Cov-2 in Italia (ma non solo in Italia): la devastante circolazione del virus e soprattutto lo straordinario numero di decessi ha inevitabilmente sollevato la questione di una eventuale responsabilità, non solo politica, dei decisori<sup>71</sup>.

Gli organismi istituzionali di cui si serve il Governo italiano per le funzioni di indirizzo sanitario, i Centri nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), l'Istituto superiore di sanità (ISS), insieme al Ministero della Salute – si è sostenuto da più parti – «avrebbero dovuto predisporre, e quindi emanare, disposizioni precise a tutti gli organismi periferici (i Servizi sanitari regionali che, fra l'altro, fanno parte del CCM) per contrastare efficacemente la diffusione epidemica di infezioni pericolose, in particolare della infezione da Sars-cov-2. Sembra che questo non sia stato fatto e non sia stato fatto tempestivamente»<sup>72</sup>. È emerso, tra l'altro, che l'Italia ha adottato il Piano nazionale di

---

<sup>68</sup> A. MANZONI, *I promessi sposi*, cap. XXXI, 460 (dell'edizione curata da C.F. Goffis, Zanichelli, Bologna, 1968).

<sup>69</sup> Anche se non si possono sottovalutare altri fattori, come, ad esempio, la profonda diffidenza da parte delle popolazioni nei confronti dei medici stranieri inviati sul posto (R. PRESTON, *The hot zone. Area di contagio*, Milano, 2015, 125-141).

<sup>70</sup> Lo stesso accadde nella prima epidemia di AIDS in America, sotto la presidenza Reagan, che, nei primi sei anni scelse di ignorare la crisi sanitaria ormai in atto e di tagliare i fondi federali (cfr. per queste considerazioni F.M. SNOWDEN *Storia delle epidemie*, cit., 456 ss.).

<sup>71</sup> cfr. R. BARTOLI, *La responsabilità colposa medica e organizzativa al tempo del coronavirus. Fra la "trincea" del personale sanitario e il "da remoto" dei vertici politico-amministrativi*, in *Sist. Pen.*, 7, 2020, 95 ss. e 104 ss.; A. BERNARDI, *Il diritto penale alla prova della COVID-19*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, n. 4, 441; G. DODARO, *Riflessioni penalistiche*, cit., *passim*; A. GARGANI, *La gestione dell'emergenza covid-19: il "rischio penale" in ambito sanitario*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, n. 4, 887. Sul punto v. anche *infra*, cap. III, par. 2.

<sup>72</sup> M. IANNUCCI, G. CEDRONE, *Avvisi ignorati, zero scorte di dpi, scarsa sorveglianza epidemiologica: il flop del Piano pandemico fermo a dieci anni fa*, in *Sanità Informazione*, 1° aprile 2020.

preparazione e risposta a una pandemia influenzale (Pnpi) nel 2006, secondo le linee guida OMS del 2005 e non ha poi provveduto agli aggiornamenti necessari alla stregua degli importanti cambiamenti apportati al modello di prevenzione di sanità pubblica internazionale nel 2013<sup>73</sup>.

«L'esperienza della vicenda Covid-19 ha reso evidenti le enormi carenze strutturali, organizzative e strategiche esistenti a tutti i livelli del sistema nazionale di prevenzione, lasciando emergere una gigantesca ipotesi di colpa d'organizzazione, che avrebbe compromesso efficacia e rapidità degli interventi di contenimento della pandemia. Tali carenze trovano origine nella mancata implementazione del modello di gestione della pandemia progettato dall'Oms, di cui il mancato aggiornamento dei piani anti-pandemici da parte dello Stato e delle Regioni rappresenta la dimostrazione più evidente. È fuori discussione la responsabilità politica dei governi che si sono succeduti dal 2005 per aver ommesso di mantenere efficiente il sistema»<sup>74</sup>. Ma la situazione italiana non è peculiare: essa rispecchia un atteggiamento generalizzato che tende ad ignorare o comunque a sottovalutare i segnali di allerta e a dimenticare in fretta<sup>75</sup>.

### 3. La percezione del rischio come fattore della vulnerabilità sociale

Abbiamo già messo in evidenza la centralità che le scienze sociali, a partire soprattutto dalla metà del XX secolo, attribuiscono al concetto di “vulnerabilità”, nella definizione e nello studio dei disastri, e la complessità di questo con-

---

<sup>73</sup> Probabilmente una delle cause più evidenti della inadeguata predisposizione di misure di prevenzione. Oltre a ciò, si è altresì evidenziata una sottovalutazione del rischio da parte dell'Italia, insieme ad una mancata o non sufficiente conoscenza da parte dello Stato del quadro epidemiologico interno.

<sup>74</sup> Così ancora, G. DODARO, *Riflessioni penalistiche*, cit., 26. Le carenze in questione sono alla base dell'inchiesta della Procura di Bergamo, l'unica, al momento e in base alle informazioni in nostro possesso, a non essersi chiusa con una richiesta di archiviazione (più in dettaglio *infra*, cap. V).

<sup>75</sup> Scrive D. QUAMMAN, (*Perché non eravamo pronti?*, cit., 22): «La risposta disastrosamente tardiva, inadeguata, confusa, e (per molti cittadini) disorientante del governo federale al Covid-19 dipende da troppi fattori perché li si possa elencare tutti in questa sede, ma ne menzionerò due: l'incapacità di cogliere gli avvertimenti dati da SARS e MERS, provocate entrambe da altri coronavirus; e il fatto che negli ultimi anni, nelle alte sfere del governo, si sia persa la capacità di comprendere la gravità della minaccia pandemica». Sulla generale mancanza di preparazione della Comunità internazionale, «impreparata e sorpresa malgrado la recente e drammatica esperienza della grave epidemia di Ebola in Africa occidentale», di fronte ad un evento certo eccezionale, ma non impreveduto, C.M. PONTECORVO, *Il diritto internazionale ai tempi del (nuovo) Coronavirus. Prime considerazioni sulla recente epidemia di COVID-19*, in *Dir. umani. e dir. inter.*, 2020, 1, 213 ss.

petto: la vulnerabilità di un determinato contesto rispetto ad uno specifico evento disastroso dipende da molteplici condizioni e diversi fattori, di origine fisica, senz'altro, ma altresì di origine sociale, economica, politica e culturale. La *pre-conoscenza* di tali fattori e la presa in carico della loro rilevanza consente di superare definitivamente la visione del disastro come fatalità ineluttabile e, conseguentemente, consente di avvicinarsi al problema non solo in funzione di un intervento successivo, *ex post*, ma anche in termini predittivi, per interrompere il processo di formazione del disastro o comunque ridurre rischio e dimensioni. Un approccio di questo tenore apre, altresì, ad una idea dei disastri come fenomeni, seppure solo in parte, prevedibili e prevenibili, presupposto irrinunciabile per ipotizzare un plausibile percorso di *blaming*, di attribuzione cioè, di responsabilità<sup>76</sup>.

Un aspetto che assume particolare rilevanza nella ricostruzione della "vulnerabilità" è la percezione del rischio, sia da parte dei singoli, sia da parte dell'organizzazione a cui i singoli appartengono: tutte le fonti di rischio, siano esse naturali o prodotte dall'uomo, sono percepite, infatti, in maniera disuguale da ciascuno di noi e la differenziata valutazione dei rischi è alla base della assunzione (o della mancata assunzione) di determinati comportamenti e strategie<sup>77</sup>. La complessità e la vastità del tema e degli studi in argomento non consentono una trattazione esaustiva in questa sede<sup>78</sup>. Ci limiteremo quindi ad alcuni essenziali riferimenti che riteniamo siano funzionali ad una più completa comprensione della natura multidimensionale dei disastri e all'abbandono della visione fatalistica degli stessi.

La inclusione sistematica del rischio tra gli argomenti di studio delle scienze sociali può indicativamente essere datata intorno agli anni Sessanta del secolo scorso: in questa fase storica, il rischio viene infatti inteso come momento chiave per la comprensione della società moderna<sup>79</sup>. Prima di allora, tuttavia, il rischio era stato già preso in considerazione da altre discipline, quali l'epidemiologia, l'ingegneria, l'economia, che vi si avvicinavano in termini strettamente oggettivi, matematici, su base statistico-probabilistica.

---

<sup>76</sup> L. SAVADORI, R. RUMIATI, *Nuovi rischi, vecchie paure*, Bologna, 2005, 25.

<sup>77</sup> L. SAVADORI, R. RUMIATI, *Nuovi rischi, vecchie paure*, cit., 42.

<sup>78</sup> Per una ricostruzione delle principali teorie sulla percezione del rischio, v. C. PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano, 2010, 192 ss.

<sup>79</sup> Anche se è a partire dagli anni '80 che si comincia a parlare di vera e propria società del rischio, con U. BECK, *Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Frankfurt a. M., 1986; cfr., altresì, A. GIDDENS, *Risk and responsibility*, in *The Modern Law Review*, 1999, v. 62, n. 1, 1 ss.; N. LUHMANN, *Soziologie des Risikos*, Berlin, 1991 (trad. it., *Sociologia del rischio*, Milano, 1996); nonché già H. JONAS, *Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation*, Frankfurt/M, 1979 (trad. it., *Il principio di responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, 1990).

A partire dagli anni Ottanta, soprattutto, viene introdotto nelle scienze sociali il riferimento alla percezione del rischio. Da questo momento viene messa in discussione la validità dell'approccio tecnico-oggettivo; i risultati basati esclusivamente su stime probabilistiche si dimostrano, infatti, parziali e non sufficienti allo scopo operativo proprio di quell'approccio: minimizzazione delle perdite, ottimizzazione dei benefici. Le stime necessitano di aggregarsi ai dati – soggettivi – della percezione del rischio da parte degli individui che possono accrescerne o ridurne l'intensità effettiva, incidere sulla efficacia delle strategie, fornire indicazioni su quali siano gli interventi più opportuni da approntare<sup>80</sup>. Solo in via esemplificativa, gli studi di psicologia cognitiva hanno evidenziato che a parità di rischio oggettivo, calcolato su base statistico-probabilistica, le persone temono di più i rischi che hanno una bassa probabilità di verificarsi anche se con elevate conseguenze in termini di danni, rispetto ai rischi più probabili ma con presumibili minori conseguenze. «I rischi abbondano ovunque. Ma non tutti i rischi interessano alla gente: l'attenzione selettiva si concentra su pericoli specifici, trascurandone altri»<sup>81</sup>.

Gli psicologi del rischio hanno individuato ben 47 fattori in grado di incidere sulla sua percezione sociale<sup>82</sup>, alcuni dei quali in linea di massima passibili di una solida generalizzazione. Ad esempio: le persone tendono a preoccuparsi maggiormente degli eventi concentrati spazio-temporalmente (un incidente aereo) piuttosto che di eventi *diluiti*, anche dove questi ultimi presentino danni molto più ingenti (es. le conseguenze del fumo); preoccupano di più i rischi meno familiari (ad esempio il buco nell'ozono) anziché quelli più scontati (come gli incidenti domestici); ancora, le persone sono più impaurite se i potenziali

---

<sup>80</sup> M. BUCCHI, *La salute e il rischio*, in M. BUCCHI, F. NERESINI, (a cura di), *Sociologia della salute*, Roma, 2001, 181 ss.; A. MARINELLI, *La costruzione del rischio. Modelli e paradigmi interpretativi nelle scienze sociali*, Milano, 1993.

<sup>81</sup> Così M. DOUGLAS, *Come percepiamo il pericolo. Antropologia del Rischio*, Milano, 1991, 8. Sull'importanza della percezione del rischio e la sua connessione con la cultura, anche U. BECK, *La società del rischio, Verso una seconda modernità*, Roma, 2021, 337; cfr. inoltre A. WILDAVSKY, K. DAKE, *Theories of Risk Perception: Who Fears What and Why?*, in *Daedalus, Special Issue on Risk*, 1990, 41 ss.; P. SLOVIC, *Perception of Risk*, in *Science*, 236, 1987, 280; di recente, con riferimento al Covid-19, K.M. VIEIRA *et al.*, *A pandemic risk perception scale*, in *Risk Analysis*, 42, 1, 2022, 69 ss.

<sup>82</sup> F. BEATO, *La valutazione dell'impatto ambientale. Un approccio integrato*, Milano, 1995; U. BECK, *La società del rischio*, cit., 336; A. GIDDENS, *Risk and responsibility*, cit., 4 ss., S. LASH, *Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order*, Polity Press, Cambridge, 1990; V.T., COVELLO *Effective Risk Communication*, Plenum Press, New York, 1989; R. SIBILIO *Alcuni aspetti sociologici dei rischi ambientali*, cit., 10 ss.; per una rassegna sull'approccio psicologico al rischio, S.T. VERSKY *ET AL.*, *Judgement Under Uncertainty*, Cambridge University Press, Cambridge, 1982.

danni derivano da dinamiche di cui non conoscono il funzionamento (ad esempio esposizione a campi elettromagnetici); i timori sono inversamente proporzionali alle conoscenze scientifiche in materia (fattore dell'*incertezza scientifica*); gli individui temono di più gli eventi su cui hanno scarso o nullo controllo, rispetto a quelli largamente controllati (o illusoriamente controllati) da loro stessi.

L'approccio della psicologia cognitiva al rischio arriva, quindi, a contrapporre ad una nozione oggettivo-matematica, una nozione soggettiva del rischio; in quest'ottica il rischio non esisterebbe al di fuori della percezione del singolo, la quale è condizionata da emozioni che si formano nella sfera intima dell'individuo: gran parte dei fattori che influenzano i comportamenti talvolta contraddittori nei confronti dei rischi riguardano, infatti, il funzionamento della psiche di ognuno<sup>83</sup>. Gli studi sulla percezione del rischio si completano, tuttavia, e perfezionano solo grazie all'apporto di una ulteriore prospettiva di analisi che esalta il ruolo dei modelli culturali di appartenenza rispetto ai processi cognitivi ed esperienziali dei singoli individui, i quali, dunque, non sono più considerati come soggetti isolati, avulsi dalla specificità culturale di riferimento.

I rischi, secondo questo punto di vista, non sono vissuti ovunque con la medesima intensità, in quanto il livello di allerta, che si produce davanti alla possibile verifica di un evento infausto, è strettamente connesso all'orientamento valoriale di una collettività.

Il processo percettivo del rischio non dipende cioè esclusivamente da fattori cognitivi, ma passa attraverso filtri culturali che setacciano i pericoli, selezionando i rischi degni di attenzione. La percezione di ciò che viene temuto, la percezione sociale della crisi, è dunque mediata dai sistemi di credenze condivisi col gruppo di appartenenza, ovvero dalla cultura<sup>84</sup>. Essa influenza sia «le azioni che amplificano il rischio», che le «misure sia strutturali sia non strutturali prese in favore della sua riduzione», diventando, quindi, una componente centrale, appunto, della vulnerabilità sociale rispetto ad un disastro<sup>85</sup>.

---

<sup>83</sup> L. SAVADORI, R. RUMIATI, *Nuovi rischi, vecchie paure*, cit., 16.

<sup>84</sup> R. CASTORINA, S. PITZALIS, *Comprendere i disastri*, cit., 17 ss. Nell'ambito dei fattori culturali considerati determinanti nella percezione del rischio rispetto alla verifica di disastri, assume anche un ruolo fondamentale il luogo. Cfr. le considerazioni di G. GUGG, *Rischio e post-sviluppo vesuviano. Un'antropologia della "catastrofe annunciata"*, in *Antropologia Pubblica*, 1 (1/2) 2015, 109 ss. La conurbazione vesuviana, ma in generale tutti i contesti ambientali a rischio di catastrofi vulcaniche, sono ambiti privilegiati degli studi antropologici e sociologici sulla vulnerabilità e sulla componente culturale della stessa. Cfr. G. LIGI, *Antropologia di disastri*, cit., 100.

<sup>85</sup> D. ALEXANDER, *Il tempo e lo spazio nello studio dei disastri*, in G. BOTTA, (a cura di) *Eventi naturali oggi. La geografia e le altre discipline*, Milano, 1993, 23 ss.

#### 4. *Disastri e attribuzione della colpa. Il capro espiatorio*

La c.d. “teoria culturale del rischio” assume una importanza fondamentale anche nel momento in cui mette in luce la stretta connessione tra i meccanismi che incidono sulla selezione dei rischi percepiti, da parte dell’individuo e della organizzazione di appartenenza, ed i processi di attribuzione delle responsabilità. Secondo una delle sue più autorevoli sostenitrici, la inevitabile incompletezza della conoscenza delle possibili cause di eventi dannosi induce l’uomo ad interpretare ed utilizzare il rischio come strumento, politico, di stabilizzazione dell’ordine sociale, attraverso la predisposizione di meccanismi di *blaming* – di attribuzione della colpa – che si differenziano a seconda della organizzazione sociale e politica di riferimento<sup>86</sup>. Questo punto di vista viene ritenuto valido non solo per le società “primitive”, inclini a spiegare l’origine delle disgrazie attraverso il ricorso alle credenze e ai tabù, ma, anche per le società moderne, nonostante, grazie alla scienza, sembrerebbero possedere gli strumenti per una spiegazione razionale dei fenomeni e per sganciare, quindi, il pericolo dalla ideologia e dalla politica<sup>87</sup>.

Oggi, tuttavia, è impossibile il controllo razionale e scientifico della totalità dei meccanismi di produzione di tutti gli eventi che l’uomo e le società riconducono alla nozione di “male”, per cui si può affermare che «in ogni luogo e in ogni tempo l’universo viene interpretato in termini di etica e di politica. Ai disastri che inquinano l’aria e la terra e avvelenano le acque vengono generalmente attribuite valenze politiche: a qualcuno che è già poco popolare verrà data la colpa di ciò che è successo»<sup>88</sup>.

D’altro canto, davanti a fenomeni classificati come “male”, nasce immediatamente e urgentemente l’esigenza di «un conferimento di senso. Difficilmente una società può sopportare che esista il male, che si verifichi “e basta”, che colpisca i suoi componenti, senza provvedere a fornire una qualche spiegazione<sup>89</sup>». Ogni società cerca quindi necessariamente, per superare il male eccessivo che sarebbe generato da un “male senza senso”, motivi e ragioni, e poi rimedi e soluzioni. L’attribuzione della colpa è un rimedio vitale per la comunità in un momento di crisi. In tutte le culture – primitive, premoderne, moderne – davanti

---

<sup>86</sup> M. DOUGLAS, *Purezza e pericolo. Un’analisi dei concetti di contaminazione e tabù*, Bologna, 2014, *passim*.

<sup>87</sup> M. DOUGLAS, *Purezza e pericolo* cit., 8 ss.

<sup>88</sup> M. DOUGLAS, *Purezza e pericolo*, cit., 9, che riconduce questo pensiero alla c.d. teoria giudiziaria del pericolo.

<sup>89</sup> Così F. REMOTTI, *Maleficio*, in *I concetti del male*, a cura di P. PORTINARO, Torino, 2002, 146.

alla verifica di un disastro la prima domanda che viene posta è perché? Qual è la causa? Chi è il colpevole?

La ricerca delle cause si traduce in un processo di attribuzione delle responsabilità e della colpa, a cui consegue poi, coerentemente, l'individuazione della reazione<sup>90</sup>.

È vero, dunque, che l'uomo «per placare l'ansia derivante dalla paura del male, ha fatto sempre ricorso al meccanismo dell'imputazione del male a un soggetto "responsabile": il che consente di coltivare la convinzione che sia in qualche modo possibile signoreggiare il male, senza essere ineluttabilmente alla sua mercé»<sup>91</sup>.

Connesso, evidentemente, a questo meccanismo psicologico di rassicurazione, che presuppone a sua volta una esigenza del controllo dell'ignoto, è il rischio di accogliere la logica del capro espiatorio, laddove la ricerca o la individuazione del responsabile assuma solo un significato "politico" e non risponda a canoni di razionalità o di plausibilità scientifica o, per quanto di nostro specifico interesse, giuridica.

D'altro canto, come abbiamo accennato, le comunità utilizzano da sempre i processi di attribuzione delle responsabilità per rafforzare la tenuta della comunità stessa, per riaffermarne i valori, per incanalare rabbia e violenza diffuse, per disinnescare le situazioni di conflittualità generate da una crisi. I colpevoli, a seconda delle istituzioni sociali dominanti, saranno le stesse vittime, o qualche nemico interno alla comunità o i nemici esterni. In una società individualistica, i deboli saranno responsabili della propria condizione e dei problemi che pongo-

---

<sup>90</sup> Nella sua opera la Douglas individua diverse forme di attribuzione della colpa in connessione alle diverse culture e strutture sociali di riferimento, che solo in parte differenziano le società primitive da quelle moderne. In particolare, tre sarebbero le tipologie di *blaming* osservabili in maniera costante nelle diverse culture. Ogni tipologia è comunque funzionale ad un uso politico del male e porta ad una diversa reazione sociale: in primo luogo, si attribuisce la colpa del male alla vittima stessa: in questo caso la reazione è diretta alla espiazione e purificazione; l'effetto che ne deriva è quello di consolidare i valori condivisi. In secondo luogo, si attribuisce la colpa ad un nemico interno alla stessa comunità (diverso dalla vittima); infine ad un nemico esterno: in questo caso la reazione è la lotta contro il nemico, per il consolidamento dei confini e dell'identità culturale e politica della società di riferimento.

<sup>91</sup> F.C. PALAZZO, *Pandemia e responsabilità colposa*, in *Sist. pen.*, 26 aprile 2020; cfr. anche le riflessioni di G. FORTI, *Coronavirus, la tentazione del capro espiatorio e le lezioni della storia*, in *DPU*, 10 giugno 2020; ID., *Introduzione. Un'attesa di luce, dalla carità*, in AA.VV., *Le regole e la vita. Del buon uso di una crisi, tra letteratura e diritto*, Milano, 2020, 28 ss. Così già in MANZONI: «*Gli animi, sempre più amareggiati dalla presenza dei mali, irritati dall'insistenze del pericolo, abbracciavano più volentieri quella credenza: ché la collera aspira a punire: e, come osservò acutamente, a questo proposito un uomo di ingegno, le piace più attribuire i mali ad una perversità umana, contro cui possa far le sue vendette, che di riconoscerli ad una causa, con la quale non ci sia altro da fare che rassegnarsi*» (Cap. XXXII).

no alla società; in una società gerarchica lo saranno i devianti; in una società chiusa gli stranieri<sup>92</sup>.

In ogni caso, la soluzione di una crisi richiede l'attribuzione di una colpa che talvolta segue percorsi inaccettabili per il diritto, anche se sono spiegabili – e sono stati adeguatamente spiegati – in seno ad altre scienze sociali: psicologia e psicanalisi, sociologia, antropologia, filosofia.

In psicoanalisi è ormai appurato che il senso di frustrazione determinato dalla impossibilità di trovare una soluzione al problema, l'impotenza, la paura o l'ansia trovano un naturale sbocco nella tendenza a dirigerle verso una terza persona o un gruppo.

In questo modo si minimizzano i sensi di colpa per la responsabilità di un risultato negativo, si mantiene il controllo ottenendo una chiara spiegazione di un risultato negativo che altrimenti sembrerebbe inspiegabile.

Responsabilizzare qualcuno rispetto a sventure, problemi, calamità sociali o naturali, rafforza la nostra sensazione di potere e giustizia, sfuma la colpa e la vergogna di non fare: la responsabilità non è nostra.

Ma la prospettiva, antropologico-filosofica, forse più rappresentativa, è quella proposta dagli studi di René Girard, che, analizzando i comportamenti umani durante una situazione di crisi collettiva, in grado di minare la solidità o la stessa sopravvivenza di un gruppo, arriva a concludere che essi si ispirano ad una precisa tipologia di risoluzione del problema: le singole rivalità tra gli uomini degenerano velocemente dando vita ad un desiderio unanime e indifferenziato di vendetta; la folla contagiata sceglie una singola vittima contro cui polarizzare tutto l'odio generatosi, il sacrificio della vittima porterà alla ricomposizione della situazione conflittuale. Il capro espiatorio è dunque “il meccanismo” che consente di scaricare l'odio accumulato dalla società su un unico soggetto, che viene scelto a prescindere dalla sua colpevolezza o innocenza: «il rapporto fra vittima potenziale e vittima attuale non è da definirsi in termini di colpevolezza e di innocenza. Non c'è nulla da “espiare”. La società cerca di sviare in direzione di una vittima relativamente indifferente, una vittima ‘sacrificabile’, una violenza che rischia di colpire i suoi stessi membri, coloro che intende proteggere a tutti i costi»<sup>93</sup>.

Le vittime privilegiate sono, in primo luogo, le minoranze etniche e religiose, che tendono sempre a polarizzare contro di sé la maggioranza. Questo criterio di selezione delle vittime è transculturale: probabilmente non vi è società che non sottometta le proprie minoranze, i propri gruppi poco integrati o anche

---

<sup>92</sup> A. DAL LAGO, *Presentazione* a M. DOUGLAS, *Rischio e colpa*, Bologna, 1992, 12.

<sup>93</sup> R. GIRARD, *La violenza e il sacro*, Milano, 1992, 6.

semplicemente distinti, a determinate forme di discriminazione se non di persecuzione. Accanto ai criteri culturali e religiosi, poi, ve ne sono altri, puramente fisici: la malattia, la follia, le deformità genetiche, le mutilazioni accidentali e perfino le infermità in generale tendono a polarizzare i persecutori. Ma anche la anormalità sociale: più ci si allontana dallo statuto sociale maggiormente diffuso, e più aumentano i rischi di persecuzione<sup>94</sup>.

#### 4.1. *L'attribuzione della colpa e le epidemie: la teoria della "peste manifatta"*

Un breve sguardo alla storia delle epidemie conferma come ansia, paura, sensazione di sbandamento e senso di impotenza davanti ad una crisi hanno da sempre cercato e trovato sollievo mediante la individuazione di colpevoli.

Emblematica, ma tutt'altro che unica, è la teoria della "peste manifatta", diffusa cioè dagli uomini "con malizia". Essa compare in maniera esplicita nella trattatistica medica, teologica e politica del secolo sedicesimo, trova riconoscimento "politico" ufficiale, a Milano, nell'agosto del 1630, dopo il processo della "Colonna infame", ma in modo sporadico è presente anche in tempi molto precedenti, nel mondo classico e medievale<sup>95</sup>.

La stessa peste di Atene, narrata da Tucidide, fu attribuita ai veleni versati dai peloponnesi nelle cisterne del Pireo; la grande peste del 1348 sembra sia stata diffusa dai Mongoli che durante l'assedio di Caffa catapultarono corpi infetti all'interno delle mura della città<sup>96</sup>; ma anche prima, le cronache riportano episodi di diffusioni di malattie per fini politici e militari tramite avvelenamenti di fontane o canali. Ancora, nel quattordicesimo e nel quindicesimo secolo si dif-

---

<sup>94</sup> R. GIRARD, *Il capro espiatorio*, Milano, 1999, 29 ss. Sulle pagine e l'opera di R. Girard, v. di recente, i contributi contenuti nel volume collettaneo *L'ombra delle colonne infami. La letteratura e l'ingiustizia del capro espiatorio*, a cura di G. FORTI, C. MAZZUCATO, A. PROVERA, A. VISCONTI, Milano, 2022, ed in particolare, L. EUSEBI, *Il mimetismo inverso: l'approdo alternativo di R. Girard alla violenza sacrificale*, 171 ss.; M. PAPA, *Superare il capro espiatorio? Dal sacrificio dell'innocente alla salvezza dei colpevoli*, 265 ss.; S. PETROSINO, *Logiche folle. Sacrificio umano e capro espiatorio*, 155 ss.; F.G. SEREGNI, *Le dinamiche del capro espiatorio nelle (tardo) moderne politiche criminali securitarie: meccanismi di sostituzione semplificata dell'altro da sé*, 185 ss.

<sup>95</sup> P. PRETO, *Epidemia, paura*, cit., 5 ss.

<sup>96</sup> Scrivono G. ALFANI, A. MELEGARO, (*Pandemie d'Italia*, cit., 13) richiamando il cronista piacentino Gabriele De Mussi, che molte persone per sfuggire al contagio cercarono scampo via mare, imbarcandosi ed infettando così Costantinopoli e a seguire la Sicilia, la Calabria, la Sardegna, la Corsica e probabilmente anche Genova e Marsiglia.

fuse dovunque la convinzione che la peste fosse opera degli ebrei – talvolta in accordo con il diavolo – e dei lebbrosi, che furono così sanguinosamente perseguitati: essi venivano accusati di avvelenare fontane e pozzi per sterminare i cristiani.

Comincia in questo periodo la “favola” degli untori, identificati quasi dovunque, appunto, con gli ebrei.

Molti elementi di queste accuse ricompariranno successivamente in forma analoga durante la grande paura delle “unzioni” – e la grande caccia agli untori che ne conseguirà – nell’estate del 1630, a Milano, ben rappresentata nel c.d. Processo della Colonna Infame a Piazza e Mora ma, anche, ulteriormente fomentata da quello stesso processo<sup>97</sup>.

Per avvelenare – si tramanda – si utilizzavano sacchetti di sostanze venefiche contenenti sangue umano, erbe segrete, polveri di ostia o zampe di rospo, e, ancora, capelli di donna o teste di serpente, che venivano gettate nei pozzi o nelle fontane. Dai veleni poi si passa agli unguenti “di qualità pestifera”, confezionati, anch’essi, con erbe venefiche mescolate generalmente con sostanze di origine umana, e molto altro.<sup>98</sup>

Nel Seicento, a Milano, «si ungono porte, mura, serrature, cancelli, panche, acque sante, e immagini delle chiese, dolci, companatico, e denaro per i poveri, vesti, staffe, selle, stivali, mantelli; si unge in macelleria, in cancelleria, al mercato, ai posti di guardia»<sup>99</sup>. Ma chi erano questi untori? E perché ungevano? Nella maggior parte dei casi si pensava che i mandanti fossero dei signori, principi che volevano annientare la città per motivi politici; ma oltre ai nemici politici venivano sospettati anche quelli religiosi: gli eretici.

Se, tuttavia, l’epidemia di peste del Seicento è quella in cui in maniera più eclatante ci è pervenuta notizia della tendenza ad una caccia ai colpevoli (agli untori), nella logica “gerardiana” del capro espiatorio, le pagine degli storici ci rivelano reazioni analoghe, forse meno note, ma comunque molto diffuse, anche in epoche storico-culturali diverse. Paura e senso di impotenza, condizioni emotive ricorrenti ad ogni avvento di una epidemia, imboccano quasi costantemente la strada privilegiata della attribuzione di una colpa e della individuazione di

---

<sup>97</sup> Un ruolo fondamentale, dopo il processo, sembra l’abbia avuto la grida del 7 agosto che avrebbe decretato l’accettazione ufficiale della tesi della peste manufatta, scatenando una gigantesca caccia all’uomo. Così P. PRETO, *Epidemia, paura*, cit., 39. V. altresì, P. FRARE, *Fermare il contagio mimetico, Gasparo Migliavacca nella «Storia della colonna infame»*, in AA.VV., *L’ombra delle colonne infami*, cit., 3 ss.; G. FORTI, *Il fracasso e l’urto delle passioni in cuori che rimangono nella notte. La critica del giudizio penale nella «Storia della colonna infame»*, ivi, 21 ss.; A. PROVERA, *Le passioni perverse dell’atroce giudizio*, ivi, 57 ss.

<sup>98</sup> P. PETRO, *Epidemia, paura*, cit., 12.

<sup>99</sup> P. PETRO, *Epidemia, paura*, cit., 41, che cita i maggiori storici della peste (nota 31).

vittime sacrificali. Basti pensare a quali furono le reazioni popolari che nell'800, il secolo dei lumi, si verificarono in risposta alla diffusione del colera, la cui causa venne individuata, ancora una volta, nell'avvelenamento dei pozzi e delle fontane. La – almeno iniziale – concentrazione del contagio tra le classi più povere dovuta, poi si scoprirà, alla carenza di misure igieniche, se portò, come sempre accadeva, a ritenere veicoli di contagio i poveri e i marginali, generò poi la convinzione che all'origine della diffusione della malattia ci fossero la borghesia, le classi agiate in genere, il governo. I medici stessi furono presi di mira, accusati di portare il colera in quei luoghi in cui si recavano per diagnosticarlo, in quanto, si diceva, erano al soldo del governo, pagati per eliminare i poveri<sup>100</sup>.

Le tesi complottiste trovano nuovamente grandissimo riscontro durante quella che si può considerare la prima grande pandemia influenzale, «la più grande ondata di morte dai tempi della peste nera», l'epidemia di spagnola, che, tra il 1918 e il 1922, ha causato circa 50 milioni di decessi, pari a quelli della Seconda guerra mondiale e a cinque volte quelli della Prima guerra mondiale<sup>101</sup>.

Molti, in quel particolare contesto, caratterizzato dallo stato di guerra, infatti, sospettarono un intervento dell'uomo, un programma segreto di guerra biologica da parte dell'una o dell'altra delle nazioni in guerra.

Il proliferare degli studi di microbiologia e la particolare connotazione della Grande guerra, lunga e di posizione, d'altro canto, favorirono certamente l'uso delle armi batteriologiche, tanto che la Grande guerra è stata definita anche «la guerra dei chimici»<sup>102</sup>. Abbastanza naturale, quindi, fu anche il fiorire di teorie

<sup>100</sup> F.M. SNOWDEN, *Storia delle epidemie*, cit., 272.

<sup>101</sup> «La mattina del 4 marzo 1918 il ranciere Albert Gitchell si presentò nell'infermeria di Camp Fuston, in Kansas, con mal di gola, febbre e mal di testa. All'ora di pranzo l'infermeria si trovò a gestire più di cento casi simili, e nelle settimane successive il numero dei malati crebbe a tal punto che il capo ufficiale medico del campo dovette requisire un hangar per sistemarli tutti» Così L. SPINNEY (1918. *L'influenza spagnola*, cit.), riferisce di quello che solo convenzionalmente è stato ritenuto il primo caso di influenza spagnola. Probabilmente la malattia era già iniziata da tempo. Sulla epidemia di spagnola, Cfr., oltre al volume di L. SPINNEY, G. ALFANI, *L'influenza spagnola e COVID-19: analogie, differenze e insegnamenti dal passato*, in AA.VV., *Contagio globale, impatto diseguale. Influenza spagnola e COVID-19 a confronto*, Milano, 2021, 38; F. CUTOLO, *L'influenza spagnola del 1918-1919*, Pistoia, 2020; E. TOGNOTTI, *La "spagnola" in Italia. Storia dell'influenza che fece temere la fine del mondo (1918-1919)*, Milano, 2015; S. SABBATANI, S. FIORINO, *La pandemia influenzale "spagnola"*, in *Le Infezioni in Medicina*, 2007, 4, 272 ss.; S. VINCI, *L'influenza spagnola e le scelte emergenziali del governo italiano*, in *Scelte Tragiche. Atti del III convegno "Medicina e diritto penale"*, a cura di G. LOSAPPIO, Bari, 2021, 138 ss. (a cui si rinvia anche per l'ulteriore letteratura in argomento).

<sup>102</sup> Convenzionalmente si colloca l'inizio della "guerra chimica" nel 1915 con la battaglia di Ypres, località belga dove i tedeschi utilizzarono per la prima volta il di(2-cloroetil) solfuro sprigionato da grosse bombole; la spessa nube color giallo-verdastro causò circa 5.000 morti fra le truppe delle fazioni opposte (A. GUALTIERI, [www.lagrandeguerra.net](http://www.lagrandeguerra.net)).

“complotte” con riferimento all’origine della influenza spagnola: si ipotizzò così che la casa farmaceutica Bayer avesse nascosto i germi della malattia nelle aspirine; che spie tedesche spargessero i germi nei cinema o avvelenassero i pozzi; si accusavano i sommergibili tedeschi di trasportare gli stessi germi nei porti degli stati nemici<sup>103</sup>.

Tali teorie persero di forza quando ci si rese conto che i morti appartenevano a tutti i paesi belligeranti. E tornarono così in auge le antiche credenze che consideravano alla origine delle malattie “mani divine” e vedevano nelle epidemie sciagure mandate da Dio, per condotte peccaminose o immorali di qualche comunità o gruppo, credenze, peraltro, mai definitivamente scomparse: si pensi che ancora nel 1987 il 43% degli americani considerava l’AIDS una punizione divina per un comportamento sessuale immorale<sup>104</sup>.

### 5. La difficile relazione tra i disastri e il diritto penale (rinvio)

La tendenza o – forse più propriamente – la necessità di trovare un colpevole a cui attribuire le responsabilità del “male”, che le tragedie collettive connesse agli eventi disastrosi generano, è dunque da sempre presente nella relazione dell’individuo con il male stesso. La progressiva presa di coscienza, tuttavia, della multidimensionalità degli eventi disastrosi e della complessità della loro eziologia, spesso in gran parte correlata a ragioni insite nella stessa cultura o comunque nelle caratteristiche strutturali dell’organizzazione di riferimento<sup>105</sup>, rende, nella maggior parte dei casi, il processo di attribuzione della colpa velleitario e, in definitiva, funzionale alla creazione di meri capri espiatori<sup>106</sup>. L’inconsistenza, oltre che la insostenibilità, di tale esito sono emerse in modo evidente quando il tema dei disastri è diventato centrale anche per il diritto penale, e la richie-

---

<sup>103</sup> L. SPINNEY, 1918. *L’influenza spagnola*, cit., 79; F. CUTOLO, *L’influenza spagnola del 1918-1919*, cit., E. TOGNOTTI, *La “spagnola” in Italia*, cit.

<sup>104</sup> L. SPINNEY, 1918. *L’influenza spagnola*, cit., 80. Il dato è preso da una indagine condotta dal Pew Research Center nel 2007.

<sup>105</sup> C.E. PALIERO, *La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la “Parte Generale di un Codice penale dell’Unione Europea*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 481 ss.; altresì M. CATTINO, *IL capro espiatorio nelle organizzazioni complesse*, in AA.VV., *L’ombra delle colonne infami*, cit., 251 ss.; F. CENTONZE, *La normalità*, cit., 202.

<sup>106</sup> Nota come i rischi di strumentalizzazione, che si possono addirittura concretizzare nella punizione di un soggetto innocente – vero e proprio capro espiatorio – sono insiti nelle logiche repressive, accentuandosi in corrispondenza di fatti colposi R. BARTOLI, *La responsabilità colposa medica ed organizzativa al tempo del coronavirus*, cit., 86. Sul punto v. anche *infra*, cap. III.

sta di generica attribuzione delle responsabilità si è trasformata in richiesta di attribuzione di una responsabilità penale e dunque di pena<sup>107</sup>.

Sull'argomento si tornerà nel seguito del lavoro.

A chiusura, tuttavia, di questa parte preliminare della trattazione, e anche quale *trait d'union* rispetto alle considerazioni più strettamente penalistiche sull'epidemia, che seguiranno, è certo opportuno evidenziare come, che si tratti di calamità "naturali", di incidenti industriali o tecnologici, di gravi inquinamenti ambientali, tutti questi fenomeni sono evidentemente restii ad essere governati attraverso lo strumento penale a meno di una distorsione delle categorie che gli sono proprie e degli stessi principi di garanzia che lo informano.

La problematicità del ricorso al diritto penale come soluzione alla inevitabile domanda sul *chi è stato e di chi è la colpa*, che abbiamo visto essere "connaturata" alle situazioni in cui si sia in presenza di eventi potenzialmente atti ad offendere massivamente beni fondamentali degli individui, è stata negli ultimi anni amplificata, nel dibattito giuridico italiano, da alcune tragiche vicende dall'alto valore simbolico e dal notevolissimo risvolto mediatico. Ci si vuole riferire in primo luogo alla nota vicenda relativa alle morti per esposizioni ad amianto oggetto del processo Eternit. In quel caso la inadeguatezza del diritto penale fu denunciata sotto l'aspetto della incapacità di garantire la giustizia<sup>108</sup>. È noto come la scelta di abbandonare il ricorso alle fattispecie di danno – omicidio e lesioni – a favore di quelle di pericolo, accompagnata dalla distorsione dei confini del tipo dell'art. 434 c.p., fu determinata dalla necessità di eludere la mancanza di conoscenze scientifiche sulla etiopatogenesi dei mesoteliomi, ostacolo pressoché insormontabile alla prova della causalità individuale<sup>109</sup>. Come mette in evidenza con la consueta incisività Tullio Padovani, nel criticare una tenden-

---

<sup>107</sup> F. CENTONZE, *La normalità*, cit., 283 ss.; E. MAZZANTI, *Violazione dei diritti umani e responsabilità dello Stato*, cit., 447; F. STELLA, *Giustizia e modernità*, cit., 221 ss.

<sup>108</sup> Così conclude, evidenziando la dialettica possibile tra diritto e giustizia, il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione al termine della sua requisitoria, (sulla requisitoria, v. le considerazioni di G.L. GATTA, *Il diritto e la giustizia davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, in *Dir. pen. cont.*, 24.11.2014; L. SANTA MARIA, *Il diritto non giusto non è diritto, ma il suo contrario. Appunti brevissimi sulla sentenza di Cassazione sul caso Eternit*, in *Dir. pen. cont.*, 9 marzo 2015).

<sup>109</sup> Sul caso Eternit, senza pretesa di completezza, A. AIMI, *Decorso del tempo e disastri ambientali. Riflessioni sulla prescrizione del reato a partire dal caso Eternit*, in *Quest. giust.*, 1, 2017, 27 ss.; D. CASTRONUOVO, *Il caso Eternit: omissione di cautele antinfortunistiche e disastro ambientale dolosi*, in L. FOFFANI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *Casi di diritto penale dell'economia*, Bologna, 2015, 107 ss.; ID., *Il caso Eternit. Un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche?*, in *Leg. pen.*, 2015, 1 ss.; S. ZIRULIA, *Processo Eternit: a che punto siamo?*, in *Dir. pen. cont.*, 12 novembre 2013; ID., *Il caso Eternit: profili generali in tema di amianto e responsabilità penale*, in L. FOFFANI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *Casi di diritto penale dell'economia*, cit., 73 ss.

za prettamente italiana<sup>110</sup> all'uso del diritto penale per far fronte alle tragedie collettive, «L'ossimoro è tuttavia vistoso: se la tragedia è collettiva, lo è non solo per la vastità della sua portata, ma anche, e prima di tutto, per la corallità della colpa, se di colpa si tratta». E ancora: «alla colpa corale corrisponde l'espiazione individuale secondo una 'logica' antica: quella del capro espiatorio, chiamato a purificare, con il proprio sacrificio, la collettività che non ha visto, non ha saputo, non ha voluto. Dove nessuno è davvero innocente, proprio lì bisogna trovare "un" colpevole. La logica premoderna fa così da sfondo magico a diatribe metodologiche, insanabili contrasti d'opinione, pretese di scienza e rivendicazioni di dubbio, sentenze che proclamano leggi scientifiche, sentenze che ne negano l'esistenza, secondo quella commistione di arcaico e di futuribile che da noi – pare – è la radice della follia»<sup>111</sup>.

Senza voler sottovalutare gli elementi di specificità propri delle varie, diver-

---

<sup>110</sup> La prerogativa dell'ordinamento italiano all'uso *esclusivo* dello strumento penale, come risposta ai rischi connessi allo sviluppo delle società post-moderne, emerge anche nella relazione dell'VIII gruppo di ricerca dell'AIPDP avente ad oggetto "La riforma dei reati contro la persona": l'VIII gruppo, coordinato da M. Donini e composto da D. Castronuovo, M. Gambardella, A. Gargani, L. Masera, D. Pulitanò, C. Ruga Riva, S. Zirulia, nell'occuparsi specificamente dei "Reati contro la salute privata e pubblica e contro l'incolumità privata e pubblica", mette in evidenza come l'esistenza di un *trend* di fondo verso il potenziamento della risposta penale in seno a tutti gli ordinamenti esaminati ai fini della ricerca (Stati Uniti, regno Unito, Francia, Germania, Spagna) si affianca tuttavia, e a differenza di quanto accade nel contesto italiano, ad efficaci e solidi strumenti di tutela a carattere extrapenale, «tanto sul piano sanzionatorio (sanzioni civili e amministrative); quanto e soprattutto sul fronte della tutela offerta alle vittime» (La relazione è disponibile sul sito dell'AIPDP, sez. Documenti).

<sup>111</sup> T. PADOVANI, *La tragedia collettiva delle morti da amianto e la ricerca di capri espiatori*, in *Riv. it. med. leg.*, 2, 2015, 383. Un'altra vicenda giudiziaria nota che dimostra come in presenza di catastrofi, e di offese gravi e diffuse, di fronte alle aspettative sociali rispetto a risposte concrete che soddisfino le domande di sicurezza, si arrivi a fare un uso distorto del diritto penale, è quella relativa al Terremoto de L'Aquila: particolarmente emblematica la pronuncia del Tribunale (22 ottobre 2012 n. 380); in argomento, tra i tanti, A. AMATO, *La difesa dai terremoti in Italia dopo le tragedie de L'Aquila e di Amatrice*, in *Criminalia*, 2006, 96 ss.; D. AMATO, *Comunicazione del rischio e responsabilità penale. Riflessioni a margine della sentenza della Cassazione sul caso "grandi rischi"*, *ivi*, 107 ss.; R. CALCINARI, *Il fondamento della colpa nella sentenza "grandi rischi": pronosticabilità degli eventi sismici tra profezie di sventura e delicati sistemi di allerta informativa*, *ivi*, 124 ss.; D. NOTARO, *Scienza, rischio e precauzione. L'accertamento del nesso causale colposo all'interno di dinamiche incerte e complesse. Spunti critici dal processo per il terremoto de L'Aquila*, in AA.VV., *Disastri, protezione civile e diritto: nuove prospettive nell'unione europea in ambito penale*, a cura di M. GESTRI, Milano 2016, 241 ss.; G. FORNASARI, *Un processo alla scienza? Il penalista di fronte alle questioni dogmatiche e agli spunti di novità della vicenda giudiziaria aquilana*, in AA.VV., *Processo alla scienza, Atti del convegno di Studi. Padova 28 maggio 2015*, a cura di BORSARI, Padova, 2016, 65 ss.; V. MILITELLO, *Diritto penale del rischio e rischi del diritto penale, tra scienza e modernità*, *ivi*, 135 ss.

se, tipologie di “disastri”, è certo che tutte sono accomunate dal fattore “complessità”. I macroeventi di dimensioni catastrofiche non sono mai riferibili ad una singola condotta di singoli individui, ma, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, sono l'esito di complicati processi che – in quanto non interrotti – sfociano nella tragedia collettiva finale; processi che possono essere, tra l'altro, caratterizzati da anni o decenni di deficienze operative, inefficienza di controlli, indifferenza o connivenza dei pubblici amministratori, e, ancora, da variabili sociali, organizzative, culturali<sup>112</sup>.

L'imputazione penale, tuttavia, è deputata precipuamente alla ricostruzione di una responsabilità legata a singole condotte<sup>113</sup>; «causalità e colpevolezza dovrebbero infatti servire a stabilire che è “proprio l'imputato” il responsabile dell'evento dannoso (responsabilità per fatto proprio), e che è “proprio l'imputato” che deve essere punito perché quell'evento è stato da lui voluto o poteva da lui essere evitato usando la diligenza richiesta (personalità della responsabilità penale). Ma è chiaro che l'obiettivo di punire “proprio” chi ha colpevolmente causato l'evento non può essere raggiunto se causalità e colpevolezza non sono state provate al di là del ragionevole dubbio: finché sussiste un dubbio ragionevole sarà impossibile asserire che è “proprio l'imputato” il responsabile dell'accaduto, e si dovrà perciò prendere atto che le norme sulla causalità e sulla colpevolezza non possono essere a lui applicate per il mancato raggiungimento del loro scopo»<sup>114</sup>.

La causalità – come espressione della relazione tendenzialmente binaria, tra due eventi<sup>115</sup> – e la colpa sono le categorie penalistiche che maggiormente scontano la distanza rispetto alla “complessità” e che, proprio per questo, maggiormente sono oggetto di un discutibile processo di adattamento forzato alla soluzione di quella stessa complessità<sup>116</sup>. Il fatto che gli sviluppi che portano alla

---

<sup>112</sup> F. FORZATI, *Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti, e legislazione emergenziale. I casi Eternit, Ilva e rifiuti in Campania. Lo Stato di eccezione e lo Stato di diritto*, in *Dir. pen. cont.*, 11.3.2015, 5 ss.; A. GARGANI, *Profili di responsabilità penale degli operatori della protezione civile: la problematica delimitazione delle posizioni di garanzia*, in *Disastri, protezione civile e diritto*, cit., 230, ss.; E. MAZZANTI, *Violazione dei diritti umani*, cit., 451.

<sup>113</sup> V. TORRE, voce *Organizzazioni complesse e reati colposi*, in *Enc. dir., I tematici, Reato colposo*, dir. da M. DONINI, Milano, 2021, 888 ss.

<sup>114</sup> F. STELLA, *Giustizia e modernità*, cit., 222.

<sup>115</sup> Sulla insufficienza della logica causale con riferimento alle dinamiche complesse, concernenti una molteplicità di eventi, cfr. S. ALEO, *Causalità, complessità e funzione penale*, Milano, 2009, 59; ID., *Pensiero causale e pensare complesso. Contributo di un penalista*, Pisa, 2020, *passim*; E. MEZZETTI, *Autore del reato e divieto di «regresso» nella società del rischio*, Napoli, 2021, 24 ss.

<sup>116</sup> La flessibilizzazione della causalità si manifesta ad esempio con la sostituzione del criterio condizionalistico con quello del mero aumento del rischio o con la svalutazione della causalità

causazione di eventi catastrofici, coinvolgono inevitabilmente una pluralità di soggetti e di condotte, che questi soggetti operino generalmente all'interno di "organizzazioni complesse", di mega-apparati, rende sempre più distante il disvalore delle singole trasgressioni dalla macro-dimensione delle conseguenze e comporta una spersonalizzazione degli illeciti; inoltre «il potere decisionale fuoriesce dal dominio del singolo individuo» e conduce ad una *segmentazione* del processo formativo della volontà<sup>117</sup>: l'individuo, quindi, può al più padroneggiare singoli frammenti di quel processo<sup>118</sup>, il suo agire è condizionato dalla rappresentazione del rischio secondo quanto appreso e comunicato nell'organizzazione di riferimento; le stesse alternative di azione di contrasto al rischio sono etero-definite: al singolo è consentita solo la scelta tra azioni predeterminate. «Avvolto da un "velo cognitivo", l'agire individuale perde di razionalità e conseguentemente di un coefficiente soggettivo meritevole di apprezzamento da un punto di vista penalistico. Questo, se non è sufficiente per escludere la capacità di autodeterminarsi, è comunque rilevante per imporre una valutazione della reale efficacia motivante di una norma penale, che, nel caso dell'illecito colposo, è costruita su di un parametro preventivo-cautelare (la regola cautelare, appunto) spesso neanche accessibile dal singolo»<sup>119</sup>. Coloro che vengono additati

---

individuale; la colpa si disperde nel principio di precauzione o nelle problematiche dinamiche del "senno di poi". Su tutti questi temi si tornerà più in dettaglio in seguito. Non sfugge, peraltro, ai processi distorsivi anche la responsabilità omissiva, attraverso una sostanziale semplificazione della ricostruzione delle posizioni di garanzia, e un abuso dell'istituto della cooperazione colposa (A. GARGANI, *Impedimento plurisoggettivo dell'offesa. Profili sistematici del concorso omissivo nelle organizzazioni complesse*, Pisa, 2022, 140 ss.).

<sup>117</sup> In questi termini, C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto, e responsabilità penale*, Milano, 2004, 302 ss.

<sup>118</sup> C.E. PALIERO, voce *Colpa di organizzazione e persone giuridiche*, voce in *Enc. dir., I tematici, Reato colposo*, cit. 66; v. altresì dello stesso Autore, *L'autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione del diritto penale dei codici?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 1242 e *La fabbrica del Golem*, cit., 481 ss.; in argomento, anche S. ALEO, *Il fatto, la legge, e le nozioni dell'organizzazione nella teoria della responsabilità*, in *Studi in onore di Lucio Monaco*, a cura di A. BONDI *et al.*, Urbino, 2020, 51 ss.; M. CATINO, *IL capro espiatorio nelle organizzazioni complesse*, cit., 251 ss.; L. CORNACCHIA, *Competenze ripartite: il contributo dei criteri normativi alla individuazione dei soggetti penalmente responsabili*, in *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, a cura di, A. CASTALDO, V. DE FRANCESCO, M. DEL TUFO, S. MANACORDA, L. MONACO, Napoli, 2013, 521; A. NISCO, *Controlli sul mercato finanziario. Posizioni di garanzia e tutela del mercato*, Bologna, 2009, 207.

<sup>119</sup> In questi termini V. TORRE, voce *Organizzazioni complesse*, cit., 912; v. anche F. CENTONZE, *La normalità*, cit., 36; M. CATINO, *Errori e disastri nei sistemi complessi*, in *DPU*, 5.02.2020. Inevitabile il richiamo alla *Normal Accidents Theory* di C. PERROW (*Normal accidents. Living with Hight – Risk Technologies*, New York, 1984) e alla tesi degli *organizational accidents*, secondo cui gli errori causa dei disastri sono sistematicamente prodotti dalle strutture sociali; v. altresì D. VAUGHAN, *Rational choice, situated action, and social control of organisations*, in *Law and*

come colpevoli, che si sono trovati ad operare in tali contesti, sono nient'altro che capri espiatori che – in linea con quanto emerge dalla migliore consolidata letteratura – hanno l'unica funzione di rassicurazione sociale, con buona pace del principio di personalità della responsabilità penale, del canone della colpevolezza e del significato più profondo del punire.

Il tema della legittimazione e del ruolo del diritto penale nella società del rischio, nelle sue molteplici sfaccettature, di certo non è nuovo<sup>120</sup>. Le voci favorevoli al ricorso allo strumento penale per fare fronte ai grandi rischi, non attri-

---

*Society Review*, 1998, n. 32, 491. Sugli effetti negativi dell'“approccio alla persona di tipo accusatorio”, che «cerca colpe, ovvero persone, e si ferma quando le ha trovate», rispetto all'“approccio organizzativo di tipo funzionale”, che «cerca fattori critici latenti», M. CATINO, *Errori e disastri*, cit., 9 ss.; e più diffusamente, *Individual Blame vs. Organizational Function Logic in Accident Analysis*, in *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 16, 2008, 53 ss.; in tema v. anche, di recente, le considerazioni di S. ALEO, *Il fatto, la legge*, cit., 56 ss.

<sup>120</sup> La letteratura che si è occupata della relazione tra rischio e sistema penale è vastissima. Nel pensiero scientifico si deve peraltro distinguere un approccio di tipo endosistemico, che colloca il rischio all'interno della struttura stessa della norma penale (in Italia, su tutti, F. BRICOLA, *Aspetti problematici del rischio consentito nei reati colposi*, in *Bollettino dell'Università di Pavia*, a.a. 1960-61, 89 ss., ora in *Scritti di diritto penale*, a cura di S. CANESTRARI, A. MELCHIONDA, I, *Dottrine generali, Teoria del reato*, tomo I, Milano, 1997, 67 ss.; e V. MILITELLO, *Rischio e responsabilità penale*, Milano, 1988) e un approccio esosistemico, che assume il rischio quale elemento esterno, pre-giuridico, che qualifica il contesto sociale, ponendosi come fattore di discontinuità rispetto al passato e che, dunque, stimola un processo di mutazione del sistema penale. (Sulla distinzione tra posizioni endosistemiche ed esosistemiche di considerazione del rischio, v. diffusamente C. PERINI, *Il concetto di rischio* cit., 166 ss.). Tra gli autori italiani che affrontano il tema della relazione tra rischio, come connotato del contesto sociale e diritto penale, con diverse impostazioni, F. CENTONZE, *La normalità*, cit., *passim*; F. D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti soglia. Le promesse non mantenute nel diritto penale*, Milano, 2012; M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale*, Milano, 2004; C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit.; C.E. PALIERO, *Il principio di effettività del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 539; F. STELLA, *Giustizia e modernità*, cit., *passim*. Nella dottrina tedesca, con punti di vista talvolta anche opposti, tra i tanti, F. HERZOG, *Gesellschaftliche Unsicherheit und strafrechtliche Daseinsvorsorge. Studien zur Vorverlegung des Strafrechtsschutzes in den Gefährdungsbereich*, Heidelberg, 1991; ID., *Società del rischio, diritto penale del rischio, regolazione del rischio. Prospettive al di là del diritto penale*, in *Critica e giustificazione*, cit., 359 ss.; W. HASSEMER, *Perspektive einer neuen Kriminalpolitik*, in *StV*, 1995, 483 ss.; ID., *Kennzeichen und Krisen des Modernen Strafrechts*, in *ZRP*, 1992, 378 ss.; U. KINDHÄUSER, *Gefährdung als Straftat*, Frankfurt a. M., 1989; L. KUHLEN, *Zum Strafrecht der Risikogesellschaft*, in *GA*, 1994, 347 ss.; C. PRITZWITZ, *Strafrecht und Risiko*, Frankfurt a. M., 1993; ID., *Società del rischio e diritto penale*, in *Critica e giustificazione*, cit., 373; B. SCHÜNEMANN, *Moderne Tendenzen in der Dogmatik der Fahrlässigkeit und Gefährdungsdelikte*, in *JA*, 1975, 798; G. STRATENWHERT, *Zukunftssicherung mit dem Mittel des Strafrechts?*, in *ZStW*, 1993, 679 ss.; J. WOLTER, *Objective und personale Zurechnung von Verhalten, Gefährd. und Verletzung in einem funktionalen Straftatsystem*, Berlin, 1981; v. inoltre la fondamentale opera di J. SILVA SANCEZ, *La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en la sociedad postindustriales*, Madrid, 2001.

buibili individualmente, hanno per lo più indicato la strada di una valorizzazione dei reati di pericolo astratto, proponendo strategie di vario tenore per consentire di superare o almeno controbilanciare le problematiche che essi pongono con riferimento alla colpevolezza e alla offensività, problematiche che tuttavia in gran parte permangono<sup>121</sup>. Ma sempre più pressanti si fanno le voci di chi considera il diritto penale un'arma spuntata, proprio per la sua vocazione personalistica, inadeguata davanti a rischi complessi – ma anche ormai sempre più globali – a meno di non volerne snaturare le prerogative garantiste<sup>122</sup>.

Le minacce globali «mettono in discussione gli schemi di sicurezza tradizionali; i danni perdono la loro limitazione spazio-temporale– essi sono globali e duraturi –e possono essere sempre meno attribuiti a responsabilità determinate; il principio della individuazione dei responsabili perde la sua capacità di operare distinzioni precise»<sup>123</sup>.

La relazione difficile tra società del rischio e diritto penale sembra quindi implicare una scelta – netta – tra due alternative: ricorrere ancora al diritto penale, ma fletterne, talvolta oltre i limiti di tolleranza, i presupposti o rinunciavi a favore di altre strategie di intervento.

---

<sup>121</sup> Più estremo il riferimento ad un diritto penale del comportamento, svincolato definitivamente dall'idea del bene giuridico e destinato al controllo del comportamento in funzione del superamento di limiti soglia. La tesi è sostenuta diffusamente da G. STRATENWERTH, *Zukunftsicherung mit dem Mittel des Strafrecht?*, cit., 679. Per una ricostruzione critica, cfr. F. STELLA, *Giustizia e modernità*, cit., 518 ss.

<sup>122</sup> Contrari ad un diritto penale del comportamento, ma anche, pur con accenti diversi, al modello dei reati di pericolo astratto, W. HASSEMER, *Perspektive einer neuen Kriminalpolitik*, cit., 483 ss.; ID., *Kennzeichen und Krisen*, cit., 378; F. HERZOG, *Gesellschaftliche Unsicherheit*, cit., 60; C. PRITTWITZ, *Strafrecht und Risiko*, cit., 27 ss. Nella letteratura italiana, favorevoli alla utilizzazione di strumenti alternativi al diritto penale, F. CENTONZE, *La normalità*, cit., 42 e 375; F. STELLA, *Giustizia e modernità*, cit., 515 ss.; scettico sull'uso del diritto penale, anche L. STORTONI, che nota come «Quando si è preteso di combattere “grandi pericoli” con lo strumento penale e, quindi, di risolvere con esso problemi epocali, si è sempre registrato l'insuccesso e – parallelamente – si sono provocate lesioni ai diritti di libertà e arrecati dolori ai singoli». L'Autore ipotizza tuttavia uno spazio ai reati di mera condotta, a pericolo presunto, incentrati su violazioni di prescrizioni, tassative, di natura amministrativa (*Angoscia tecnologica ed esorcismo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 81; meno radicale, V. MILITELLO, secondo cui si tratta di verificare di volta in volta, in relazione ai singoli beni giuridici implicati, la «legittimazione dell'intervento penalistico che si spinge a prevenire anche i pericoli», nell'ottica del rispetto dei criteri di razionalità politico-criminale e altresì dei principi costituzionali di garanzia (*Diritto penale del rischio e rischi del diritto penale*, cit., 145); dello stesso Autore, v. altresì le riflessioni contenute in *Dogmatica penale e politica criminale in prospettiva europea*, in *Critica e giustificazione*, cit., 72 ss.

<sup>123</sup> U. BECK, *Che cos'è la globalizzazione*, Roma, 1999, 61.

### 5.1. La “spersonalizzazione” del diritto penale del rischio e l’ipotesi del disastro come state crime

Se davanti a rischi globali e via via più complessi, è sempre più difficile ipotizzare una capacità di controllo e di intervento del singolo individuo che, con la sua condotta, potrà al più mettere in essere una delle molteplici condizioni del disastro, lo Stato, invece, assume sempre di più il ruolo di un *risk manager collettivo*, collettore di obblighi e di responsabilità in ordine alla tutela dei diritti fondamentali delle persone.

L’esigenza, così, di individuare un soggetto, diverso dai privati, nei cui confronti indirizzare il processo di *blaming* legato alla verifica dei disastri, ha portato ad una progressiva affermazione di un modello nuovo di responsabilità, che indica nello Stato nella sua interezza – a prescindere e indipendentemente dalle responsabilità dei singoli suoi rappresentanti – il garante della prevenzione, il soggetto su cui grava l’obbligo di attivarsi rispetto agli eventi, potenzialmente, gravemente impattanti sulla incolumità dei cittadini<sup>124</sup>.

Secondo questa prospettiva il disastro, con la violazione massiva di diritti umani ad esso connessa, potrebbe assumere la conformazione di un vero e proprio *state crime*, in tutti quei casi in cui sia riconducibile ad una «devianza organizzativa dello Stato»<sup>125</sup>. La tesi presenta analogie con la teoria dell’errore organizzativo: «un errore umano attiva un incidente ma quest’errore si innesta su fattori critici latenti che rendono possibile il disastro. È, dunque, ai fattori latenti di natura organizzativa che occorre guardare per capire la genesi di un incidente e per migliorare la resilienza di un sistema: tanto più un sistema contiene fattori critici latenti tanto più è possibile che un errore umano attivi un incidente»<sup>126</sup>.

Sulla stessa linea si pongono quelle proposte che vedono il diritto del rischio come un diritto che necessita di essere “spersonalizzato”, improntato ad una ricostruzione delle responsabilità intorno ad «organizzazioni sociali di produttori di rischio»<sup>127</sup>, nell’ottica in definitiva, di una sostituzione di un “modello accu-

<sup>124</sup> E. MAZZANTI, *Violazione dei diritti umani*, cit., 452.

<sup>125</sup> Il riferimento è alla tesi di P. GREEN, *Disaster by design. Corruption, Construction and Catastrophe*, in *British Journal of Criminology* 2005, n. 45, 528.

<sup>126</sup> M. CATINO, *Errori e disastri*, cit., 5 ss.; nonché, dello stesso autore, *Da Chernobyl a Linate. Incidenti tecnologici o errori organizzativi?* Milano, 2006; *Individual Blame vs. Organizational Function Logic in Accident Analysis*, cit., 53 ss.

<sup>127</sup> U. BECK, *Che cos’è la globalizzazione*, cit., 151; R. WOLF, *Zur Antiquiertheit des Rechts in der Risikogesellschaft*, in *Leviathan*, 1987, 357 ss. Su questa impostazione, cfr. STELLA, *Giustizia e modernità*, cit., 539 ss.

satorio” basato su una concezione della responsabilità individuale, con un approccio “organizzativo di tipo funzionale”<sup>128</sup>.

La matrice sociologica di questa ricostruzione e la stretta connessione con il sistema dei principi di diritto internazionale non ne precludono, per ciò solo, una possibile valorizzazione come alternativa idonea a mediare efficacemente tra quelle aspettative di tutela inevitabilmente sottese alle tragedie collettive e la irriducibilità di queste tragedie a singole responsabilità individuali.

Spunti utili in questo senso possono trarsi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e dal percorso negli ultimi anni intrapreso con riferimento alla tutela del diritto alla vita *ex art. 2* della Convenzione. A partire, infatti, dal 2004, con la pronuncia della Grande Camera *Öneriyildiz c. Turchia*<sup>129</sup>, la Corte ha riconosciuto la esistenza di obblighi di tutela penale – di tipo sostanziale e procedurale – anche con riferimento a violazioni del diritto alla vita di tipo gravemente colposo, evolvendo in senso estensivo, quindi, la precedente sua giurisprudenza che limitava il riscontro di obblighi di tutela penale solo rispetto alle violazioni volontarie.

La sentenza è espressione di una “presa di posizione” della Corte europea nei confronti del dibattito sul ruolo del diritto penale di fronte alle offese tipiche della società del rischio. Alla domanda: «*la società del rischio ha bisogno davvero di un diritto penale del rischio?*»<sup>130</sup>, la Corte, infatti, risponde che la tutela penale resta un rimedio irrinunciabile, non sostituibile con misure di intervento di tipo risarcitorio e/o disciplinare<sup>131</sup>, seppure con i distinguo del caso: a condizione, cioè, che gli eventi lesivi siano riconducibili alla responsabilità delle autorità pubbliche e che si tratti di una colpa grave, rappresentata dalla consapevolezza del pericolo per la vita e dalla inosservanza delle misure necessarie a contrastarlo<sup>132</sup>.

---

<sup>128</sup> Cfr. Ancora M. CATINO, *Errori e disastri*, cit., 9.

<sup>129</sup> Cfr. V. MANCA, *La tutela delle vittime da reato ambientale nel sistema Cedu: il caso Ilva*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2018,1, 259 ss.; V. ESPOSITO, *Diritto ambientale e diritti umani*, in *Dir. pen. cont.*, 12 novembre 2012, 3 ss., A. SIRONI, *La tutela della persona in conseguenza di danni all’ambiente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. Tra diritto al rispetto della vita privata e diritto alla vita*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, vol. 5, 2011, n. 1, 5 ss.; A. SCARCELLA, *Giurisprudenza C.e.d.u. e diritto dell’ambiente: i principali “filoni” della Corte di Strasburgo*, in *Ambiente&Sviluppo*, 2/2013, 129.

<sup>130</sup> Così V. MILITELLO, *Diritto penale del rischio*, cit., 143.

<sup>131</sup> Sul punto, S. ZIRULIA, *Diritti umani e responsabilità colposa*, voce in *Enc. dir., I tematici*, cit., 400 ss.

<sup>132</sup> Sono poi seguite altre pronunce di grande interesse: nel 2008 la sentenza *Boudaïeva e altri c. Russia*, relativa ad un disastro idrogeologico, nella quale la Corte ha condannato la Russia in quanto le autorità, pur essendo a conoscenza della situazione di rischio della frana, non avevano

Come emblematica conferma di quanto emerso nella pronuncia *Öneryildiz*, e con specifico riferimento all'ambito dei disastri ambientali, non possono non richiamarsi il caso *Di Sarno e altri. c. Italia*, relativo alla emergenza rifiuti in Campania<sup>133</sup>, e ancora il caso *Smaltini c. Italia*: del 24 marzo 2015, in cui, al di là della dichiarazione di irricevibilità, emerge una presa di posizione da parte della Corte di Strasburgo in merito alla riconducibilità di una forma di responsabilità in capo allo Stato per violazione del diritto alla vita, sotto il profilo sostanziale, nei casi di mancata adozione di misure di prevenzione<sup>134</sup>.

Infine, un cenno è doveroso alla recente sentenza *Cordella c. Italia* (24 gennaio 2019) con la quale la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia, per violazione dell'art. 8 Cedu (diritto alla vita privata), in ragione dell'omessa adozione di misure idonee a proteggere l'ambiente dalle emissioni inquinanti dello stabilimento Ilva di Taranto; lo Stato italiano non avrebbe, così, protetto il "benessere" degli abitanti nelle zone limitrofe all'acciaieria. Di grande interesse appare l'affermazione secondo la quale il nodo della questione era stabilire se lo Stato avesse o meno individuato un *corretto equilibrio tra gli interessi facenti capo ai singoli, minacciati dall'attività inquinante, e quelli della società nel suo insieme*. La Corte, chiamata a verificare se fosse stata predisposta una regolamentazione adeguata con particolare riferimento alla prevenzione dei rischi inerenti alla attività in questione, ha concluso nel senso che *lo Stato italiano non è stato finora in grado di garantire un giusto equilibrio tra l'interesse dei ricorrenti a non subire le offese ambientali suscettibili di ripercuotersi sul loro benessere e l'interesse della società complessivamente intesa*<sup>135</sup>.

---

adottato nessuna misura preventiva; e nel 2012 la pronuncia *Kolyadenko ed altri c. Russia*, avente ad oggetto la inondazione di un villaggio dovuta alla fuoriuscita di acque provenienti da un canale di scolo costruito per prevenire la rottura di una diga in caso di piogge abbondanti (v. S. ZIRULIA, voce *Diritti umani e responsabilità colposa*, cit., 393).

<sup>133</sup> Su cui, V. CARDINALE, *Il caso di Sarno e a. contro Italia: riflessioni sul rapporto tra tutela dell'ambiente, diritto alla salute e gestione dei rifiuti*, in *www.federalismi.it*, 15 febbraio 2013, 4 ss.; F. FORZATI, *Irrilevanza penale del disastro ambientale*, cit., 5 ss. E. MAZZANTI, *Violazione dei diritti umani*, cit., 467 ss.

<sup>134</sup> Cfr., V. MANCA, *La tutela delle vittime*, cit., 266; D. VOZZA, *Obblighi di tutela penale del diritto alla vita ed accertamento del nesso causale. Riflessioni a margine della decisione della Corte europea dei diritti umani sul caso "Smaltini c. Italia"*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2016, 2, 51.

<sup>135</sup> La Corte ha altresì ravvisato la violazione del diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 Cedu), avendo constatato l'assenza di vie di ricorso interne attraverso le quali gli stessi abitanti avrebbero potuto lamentare l'incompiuta attuazione del piano di risanamento ambientale ed ottenere misure volte alla bonifica delle aree contaminate. Sulla sentenza, cfr. S. ZIRULIA, *Ambiente e diritti umani nella sentenza della Corte di Strasburgo sul caso ILVA*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 3, 154 ss.; D. VOZZA, *Oltre la giustizia penale: la Corte Edu condanna lo Stato italiano nel caso dell'Ilva di Taranto per violazione del diritto al rispetto della vita privata e del diritto ad un ricorso effettivo*, in *Riv. it. med. leg.*, 2019, 717.

## 6. Conclusioni

Una epidemia, cioè una manifestazione collettiva d'una malattia che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto, è certamente un evento catastrofico riconducibile alla più generale categoria dei disastri. Al tema dei disastri ci si può approcciare dal punto di vista delle scienze naturali (o delle c.d. scienze dure), fisica, geofisica, ingegneria, ingegneria antisismica, biochimica; o dal punto di vista delle scienze "sociali", storia, sociologia, sociologia delle organizzazioni, psicologia di massa. Infine, i disastri possono essere letti con la lente del giurista e più specificamente del penalista. Ognuna di queste prospettive apporta degli elementi di conoscenza che, seppure finalizzati agli obiettivi specifici propri di ogni disciplina, hanno un ruolo fondamentale per una esatta e completa comprensione del fenomeno.

L'analisi svolta in questo primo capitolo ha consentito di mettere in evidenza alcuni caratteri "tipici" dei disastri che costituiscono la ragione principale delle difficoltà che incontra il penalista che si confronta con queste realtà.

In estrema sintesi, è emersa la natura necessariamente multidimensionale e poliedrica dei disastri e la loro ineludibile "umanità".

Essi, infatti, si verificano quando le sfere ambientale, sociale e talvolta tecnologica «interagiscono fra loro in una specifica modalità, innescando un processo» che, se non viene scoperto e interrotto in tempo, «raggiunge rapidamente o anche nell'arco di mesi o di anni, un punto culminante che dà luogo alla catastrofe»<sup>136</sup>.

Le condizioni di vulnerabilità del territorio e/o della popolazione, non solo di tipo fisico e geografico ma anche sociale e politico<sup>137</sup>, sono l'elemento chiave su cui si gioca una effettiva strategia di prevenzione degli eventi disastrosi, in funzione di una riduzione dei rischi alla fonte, e, *ex post*, di diminuzione delle conseguenze dell'impatto. In una fenomenologia così complessa si inserisce la questione delle responsabilità individuali, che, abbiamo visto, è connaturata allo stesso rapporto dell'uomo con il male. E la necessità di attribuire una responsa-

---

Riferimenti importanti si ritrovano altresì nella pronuncia relativa al caso *Le Mailloux c. Francia* del 5 novembre 2020, in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha desunto dagli artt. 2 e 8 della Cedu obblighi dello Stato di attivarsi per la riduzione dei rischi di diffusione del contagio di malattie trasmissibili (v. *infra*, cap. V, par. 4).

<sup>136</sup> G. LIGI, *Antropologia dei disastri*, cit., 6.

<sup>137</sup> La "teoria culturale" del rischio evidenzia come le scelte politiche, oltre che economiche e sociali, su cui si basano i concreti interventi di prevenzione dei disastri, dipendono in gran parte dalle concezioni e dalla valutazione del rischio proprie della cultura di riferimento (v. soprattutto, M. DOUGLAS, *Purezza e pericolo*, cit.; ID., *colpa e pericolo*, cit.).

bilità per *il male* chiama in causa, da sempre, il diritto penale. A dispetto della sua “lontananza” dalla “complessità”.

Il nostro codice penale prevede, come noto, un apposito titolo dedicato ai “disastri”, il titolo VI “*Dei delitti contro l'incolumità pubblica*”<sup>138</sup>, in cui viene descritta, con particolare minuziosità, una notevole molteplicità, non sempre del tutto omogenea, di fatti, accomunati dalla potenziale offensività nei confronti dell'incolumità di una pluralità indeterminata di persone<sup>139</sup>. Tra questi fatti, all'art. 438 c.p., il legislatore prevede anche la cagionata epidemia. Su questa specifica ipotesi di reato si concentreranno le pagine che seguono. Si indagherà, dapprima (cap. II), la prospettiva di tutela sottesa alla fattispecie, alla luce della tecnica utilizzata dal legislatore, per verificare la adeguatezza del modello prescelto, tenuto conto anche di quanto emerso dall'indagine fin qui svolta; si proseguirà poi (cap. III e IV), penetrando più a fondo nell'analisi ed interpretazione dei singoli elementi del tipo.

---

<sup>138</sup> Dopo l'inserimento del titolo VI bis *Dei delitti contro l'ambiente*, ad opera della legge n. 68/2015, si è aggiunta un'altra ipotesi di disastro, il *Disastro ambientale*, descritto nell'art. 452 *quater* c.p.

<sup>139</sup> In argomento, per tutti, A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, Torino, 2005.



## Capitolo II

# L'epidemia tra scienza e diritto

Sommario: 1. La nozione di «epidemia»: profili semantici. – 2. Il significato di epidemia nella dottrina e nella giurisprudenza penale. – 2.1. *Segue*. Il comune pericolo come chiave di lettura della fattispecie. – 3. Il bene giuridico protetto. – 3.1. Incolumità pubblica quale bene giuridico di categoria del titolo VI. – 3.2. *Segue*. Incolumità pubblica e comune pericolo. – 4. La dimensione della salute da prevenzione pubblicistica del rischio sanitario a diritto della persona. – 4.1. La definizione di salute, tra l'assenza di malattia e lo stato di benessere fisico morale e sociale. – 4.2. La salute e il delitto di epidemia: il concetto di malattia. – 5. L'epidemia tra danno e pericolo. – 5.1. L'epidemia come reato di danno concreto. – 5.2. L'epidemia tra pericolo presunto e pericolo concreto. – 5.3. Il reato di epidemia come fattispecie di pericolo (comune) astratto. – 6. Conclusioni.

### 1. La nozione di «epidemia»: profili semantici

Una delle caratteristiche di maggior evidenza che emerge da una lettura delle rubriche legislative che compongono il titolo VI del libro II del codice penale, dedicato dal legislatore del 1930 ai delitti contro l'incolumità pubblica, è, senza dubbio, la particolare pregnanza semantica dei termini utilizzati nella descrizione del tipo. Fatta eccezione, infatti, per alcune eclatanti fattispecie atipiche, o innominate – la cui formulazione (aperta) da parte del legislatore, che riteneva fosse necessario disporre di strumenti di chiusura adattabili alla evoluzione delle esigenze di tutela, è stata peraltro intenzionale – il linguaggio utilizzato evoca generalmente significati denotati da una importante direzione lesiva rispetto alla incolumità pubblica, bene giuridico di categoria. Questa considerazione vale senz'altro con riferimento al capo I del titolo VI, i reati di comune pericolo mediante violenza, ma altresì, pur con accenti differenti, con riferimento al capo II, dedicato ai delitti di comune pericolo mediante frode.

In effetti, scorrendo, anche solo in ordine casuale, le numerose rubriche legislative, troviamo per lo più termini che lasciano poche incertezze in ordine alla drammaticità delle implicazioni che evocano.

Strage, incendio, valanga, inondazione, disastro aviatorio e disastro ferroviario; ma anche epidemia e avvelenamento.

L'individuazione dei fatti tipici tramite espressioni dotate di una così forte pregnanza semantica avrebbe dovuto in qualche modo compensare il ricorso alla presunzione di pericolosità, riducendo il potenziale scarto tra tipicità e offensività reale del fatto. Come da tempo messo bene in luce dai più autorevoli studi in argomento, tuttavia, questa compensazione poteva trovare senz'altro una sua plausibilità ed effettività in un modello, quello operante ancora durante la vigenza del codice Zanardelli, incentrato sulla salvaguardia della proprietà e del patrimonio, quali oggetti di tutela delle fattispecie citate<sup>140</sup>: è difficilmente contestabile, infatti, la normale corrispondenza tra fatti quali un incendio, o una sommersione e un danno di carattere patrimoniale. Nel momento, tuttavia, in cui lo spettro di tutela di quei fatti, con il codice Rocco, si è spostato nella direzione – esclusiva – dell'incolumità della persona, la presunzione di pericolosità non trova più alcuna base empirica e criminologica solida in grado di attenuarne lo scarto, sul piano costituzionale, con l'offensività<sup>141</sup>. La sola descrizione legislativa risulta insufficiente allo scopo e necessita quindi di essere integrata da ulteriori elementi che consentano di adeguare la struttura delle fattispecie alla nuova proiezione offensiva: l'incolumità personale. Di questa opera di integrazione e correzione si è progressivamente fatta carico la giurisprudenza<sup>142</sup>.

Come emerge dalla stessa Relazione ministeriale, i concetti utilizzati e richiamati nella descrizione del tipo vengono assunti nel loro significato comune, considerato sufficientemente univoco e quindi sufficientemente orientativo. Il linguaggio comune, così come in misura variabile ogni linguaggio, ha tuttavia in sé un margine ineliminabile di "vaghezza" che non sempre consente una delimitazione esatta del significato della singola parola<sup>143</sup>.

---

<sup>140</sup> Per tutti A. GARGANI, *Il danno*, cit., 51 ss.

<sup>141</sup> Sulla evoluzione che il riferimento alla pubblica incolumità ha avuto nel passaggio dal codice Zanardelli al codice Rocco, vedi *infra*, par. 2.1.

<sup>142</sup> A. GARGANI, *Il danno* cit., 121.

<sup>143</sup> In argomento, tra gli altri, E.R. BELFIORE, *Contributo alla teoria dell'errore in diritto penale*, Torino, 1997, 196 ss.; C. DE MAGLIE, *La lingua nel diritto penale*, in *Criminalia*, 2018, 114 ss., ID., *Linguaggio del diritto penale e principio di effettività: spunti di riflessione*, in *DisCrimen*, 31 marzo 2023; C. LUZZATI, *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*, Milano, 1990, *passim*; G. MANNOZZI, *Le parole nel diritto penale: un percorso ricostruttivo tra linguaggio per immagini e lingua giuridica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 14031 ss.; D. MANTOVANI, *Lingua e diritto, prospettive di ricerca tra sociolinguistica e pragmatica*, in *Studi in onore di Remo Martini*, Milano, 2009, 679 ss.; F. MODUGNO, *Interpretazione giuridica*, Padova, 2009, specialmente 121 ss.; G. TRACUZZI, *Brevi note sul linguaggio nel diritto penale tra suggestioni letterarie e soluzioni di teoria generale*, in *Leg. pen.*, 2 novembre 2018, 6.

In questi casi talora il legislatore supplisce con definizioni stipulative: consapevole della inevitabile genericità del lessico corrente, definisce esplicitamente il concetto ai fini del diritto o del diritto penale, sovrapponendo al significato comune un significato specialistico, in quanto tale prevalente.

Talvolta di una sorta di definizione “stipulativa” si è fatta carico la Corte costituzionale: questo è in un certo senso l'esito a cui è giunta in tutti quei, numerosi, casi, nei quali, nel rigettare le questioni di legittimità di norme incriminatrici in relazione ai principi di tassatività e determinatezza, ha tuttavia fornito elementi utili per la ricostruzione ermeneutica del significato dei termini. Per restare nel settore di interesse, la mente va rapidamente alla pronuncia in tema di disastro innominato: vera e propria definizione del significato penalistico del termine disastro, elaborata in conformità con la dottrina, con la giurisprudenza di legittimità, con le indicazioni contenute nei lavori preparatori al codice penale. Nello specifico, la Consulta individua «una nozione unitaria di “disastro”, i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare – in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la «pubblica incolumità») – un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti»<sup>144</sup>.

Sul punto si avrà occasione di tornare. È però interessante fin da ora notare come la nozione penalistica di disastro, tracciata in questa pronuncia, in linea, altresì, con la prevalente dottrina e giurisprudenza in argomento, si differenzia sia dal significato comune, sia anche dalle varie accezioni di matrice sociologica e antropologica che abbiamo avuto modo di ricostruire nella prima parte del presente lavoro, sia, infine, dalla definizione rinvenibile nel diritto internazionale. In particolare, l'elemento di difformità che salta all'occhio è la diversa rilevanza attribuita alla morte o lesione di una o più persone, elemento non necessario nel *disastro penale*, dato invece caratterizzante *i disastri* per le altre prospettive di studio<sup>145</sup>.

La volontà legislativa di ricorrere a termini con grande capacità evocativa di

---

<sup>144</sup> C. cost. 1° agosto 2008, n. 327, in *Giur. cost.*, 2008, 3534.

<sup>145</sup> Vedi *retro*, cap I. Un cambiamento di prospettiva sembra essere rinvenibile nel disegno di legge governativo di riordino del sistema delle norme in materia di sicurezza alimentare e di tutela della salute pubblica ed in particolare nell'ipotesi di *disastro sanitario*, su cui, più in dettaglio v. *infra*, cap. III, par. 3.3.

fenomeni ontologicamente, in sé, espressivi di un comune pericolo, emerge chiaramente anche nella descrizione della fattispecie di epidemia. Qui il legislatore aggiunge una connotazione esplicativa ulteriore: è punito, infatti, chi cagiona un'epidemia «mediante la diffusione di germi patogeni».

Con questa precisazione si è voluto circoscrivere il significato, e quindi la portata, del fatto tipico; la descrizione più puntuale della condotta contribuisce a delimitare, indirettamente, così, l'evento (l'epidemia)<sup>146</sup>.

Il significato corrente del termine, ma anche in qualche misura il significato medico-scientifico, non erano, in questo caso, sufficientemente univoci, tanto da giustificare la collocazione della fattispecie nel titolo VI, come reato di comune pericolo; la corrispondenza tra fatto tipico e tutela del bene giuridico – incolumità pubblica – necessitava di un'ulteriore specificazione sul piano della descrizione astratta<sup>147</sup>.

Ma andiamo con ordine. Il reato di epidemia, sconosciuto nella precedente legislazione italiana, viene introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con il codice Rocco<sup>148</sup> e punisce – nella forma dolosa con l'ergastolo, nella forma colposa con la reclusione da uno a cinque anni – «Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni».

La necessità di una sua previsione, si legge nella Relazione ministeriale, è dovuta «all'enorme importanza che ha ormai acquistato la possibilità di venire in possesso di germi, capaci di cagionare un'epidemia, e di diffonderli»<sup>149</sup>. Il riferimento, nonostante l'assenza di una esplicitazione in tal senso, è con evidenza connesso alle esperienze dell'uso di armi batteriologiche nella Prima guerra mondiale, e quindi ai timori di abuso della tecnologia militare<sup>150</sup>. Come abbiamo già visto, il proliferare degli studi di microbiologia e la particolare connotazione della Grande guerra favorirono certamente la diffusione delle armi batteriologiche: scienza e biotecnologia, probabilmente per la prima volta, vennero

---

<sup>146</sup> Sulle implicazioni dell'inciso “mediante la diffusione di germi patogeni” in ordine alla ricostruzione degli elementi costitutivi del tipo, v. diffusamente, *infra*, cap. III.

<sup>147</sup> S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, II. *I delitti di comune pericolo mediante frode*, in *Trattato di diritto penale*, pt. s., diretto da G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Padova, 2014, 84.

<sup>148</sup> Rileva Ardiszone come, «pur trattandosi di una nuova figura criminosa, è possibile individuarne almeno due poli di riferimento storico, rispettivamente nel reato di avvelenamento ed in quegli illeciti costituiti dalla inosservanza di norme preventive per salvaguardare la collettività dal contagio di malattie infettive»: S. ARDIZZONE, *Epidemia*, in *Dig. disc. pen.*, IV, 1990, 255 ss.

<sup>149</sup> *Relazione ministeriale sul progetto definitivo di codice penale*, pt. II, 1929, 229.

<sup>150</sup> S. ARDIZZONE, *Epidemia*, cit. 255; A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, II. *I reati di comune pericolo mediante frode*, in *Trattato di diritto penale* diretto da C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, pt. s., IX, Milano, 2013, 204.

trasformate intenzionalmente in armi di distruzione di massa, al punto da suggerirne la definizione quale «la guerra dei chimici»<sup>151</sup>.

La stretta – probabile – connessione del nuovo reato con il contesto storico evocato ha inevitabilmente condizionato, non solo la scelta legislativa di introdurre la nuova fattispecie incriminatrice, ma anche – vedremo – le successive linee ermeneutiche ed applicative.

Dal punto di vista etimologico, il termine epidemia deriva dal greco επιδημιος, che significa letteralmente “diffuso nel popolo”; dalla etimologia si trae uno degli elementi chiave del significato di epidemia, sia secondo la prospettiva medico-scientifica, sia secondo la prospettiva giuridica (non sempre del tutto coincidenti): il necessario coinvolgimento di una “popolazione” e, di riflesso, la connotazione della malattia epidemica come malattia con capacità diffusiva.

Secondo la scienza medica, un'epidemia consiste nel verificarsi in una comunità o in una regione di un numero di casi di una malattia *inaspettatamente* elevato o comunque *inatteso* per quella località o per quel periodo. Sempre secondo la scienza medica, si è in presenza di una epidemia quando si verificano più casi di una data malattia, nella stessa popolazione o nello stesso gruppo di individui *entro un breve lasso di tempo*<sup>152</sup>. La definizione tecnico-scientifica, dunque, di epidemia non richiede un numero elevato di contagi in assoluto, ma pone l'accento sul superamento del livello medio di frequenza; inoltre, ma il dato è controverso, non richiede esplicitamente che si sia in presenza di una malattia infettiva, né che sia particolarmente contagiosa, anche se la circostanza che l'aumento dei casi – rispetto all'atteso – avvenga in un lasso di tempo circoscritto, di fatto limita il novero delle malattie epidemiche a quelle che presentano un'alta capacità diffusiva<sup>153</sup>.

La lettura dell'art. 438 c.p. suscita subito una riflessione: il significato di epidemia a cui fa riferimento il codice penale potrebbe dunque non essere del tutto coincidente con quello proprio della scienza medica.

---

<sup>151</sup> Cfr. *retro*, cap. I.

<sup>152</sup> R. BEAGLEHOLE, R. BONITA, T. KJELLSTRÖM, *Epidemiologia di base*, ed. it. a cura di G. AGGAZZOTTI, Alessandria, 1997, 115 ss. L'identificazione della presenza di un'epidemia dipende anche da quale è la normale frequenza di quella malattia in quell'area, tra quella specifica popolazione, durante la stessa stagione dell'anno. Nello stesso senso, G. REZZA, *Epidemie. I perché di una minaccia globale*, Roma, 2020; ancora, secondo la definizione del *Center for disease control* (CDC) di Atlanta, «*the occurrence of more cases of disease, injury, or other health condition than expected in a given area or among a specific group of persons during a particular period*».

<sup>153</sup> Un numero molto basso di casi di una malattia non precedentemente riconosciuta come presente in un'area, associati nel tempo e nello spazio, può essere sufficiente a costituire una epidemia (R. BEAGLEHOLE, R. BONITA, T. KJELLSTRÖM, *Epidemiologia di base*, cit., 116).

L'epidemia che assume rilievo, infatti, ai sensi dell'art. 438 è solo quella cagionata mediante la "diffusione di germi patogeni", cioè l'epidemia di malattie infettive. Le malattie infettive sono quelle causate dalla trasmissione di un agente infettivo specifico o dei suoi prodotti tossici da una persona o da un animale infetto a un ospite suscettibile, in via diretta o indiretta<sup>154</sup>. La caratteristica fondamentale delle malattie infettive – e questo è senz'altro un dato di rilievo anche ai fini della ricostruzione dell'evento tipico della fattispecie di cui all'art. 438 c.p. – è la loro trasmissibilità orizzontale<sup>155</sup>: la capacità, cioè, di trasmettersi attraverso il passaggio, in via diretta o in via indiretta, del germe patogeno da un ospite all'altro<sup>156</sup>. Questo normalmente comporta, altresì, una loro facilità di diffusione rapida, anche se la stessa non è elemento connaturato necessariamente alla malattia infettiva, né, come detto, alla definizione medica di epidemia.

In sintesi, sembra potersi evincere, da parte del legislatore, la volontà di superare il lessico comune e il lessico scientifico a favore di un significato penalistico più selettivo.

## 2. Il significato di epidemia nella dottrina e nella giurisprudenza penale

Secondo la dottrina l'epidemia è «l'improvvisa e collettiva manifestazione di una malattia infettiva umana, che si diffonde rapidamente in uno stesso contesto di tempo e in un dato territorio, colpendo un numero rilevante di persone»<sup>157</sup>; o ancora «la manifestazione collettiva di una malattia che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto e si estingue dopo una durata più o meno lunga»<sup>158</sup>. In aggiunta, si precisa

<sup>154</sup> R. BEAGLEHOLE, R. BONITA, T. KJELLSTRÖM, *loc. ult. cit.*

<sup>155</sup> S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, II, cit., 84.

<sup>156</sup> Così si legge sul portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica, a cura dell'Istituto superiore della sanità ([www.epicentro.iss.it/infettive](http://www.epicentro.iss.it/infettive)): «le malattie infettive contagiose sono causate da agenti patogeni che, in modo diretto o indiretto, vengono trasmesse ad altri soggetti recettivi. Nelle malattie infettive non contagiose, invece, la trasmissione richiede l'intervento di appositi vettori o di particolari circostanze».

<sup>157</sup> Così, ad esempio, A. LAI, *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, in *Enc. giur.*, XVI, 1989, 14 ss.; cf. altresì, A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, II, cit., 203.

<sup>158</sup> E. BATTAGLINI, B. BRUNO, *Incolumità pubblica (Delitti contro la)*, in *Noviss. Dig. It.*, VIII, 1962 559; A. NAPPI, *I delitti contro la salute pubblica*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto penale* diretta da F. BRICOLA, G. ZAGREBELSKY, IV, Utet, Torino, 1996, 650; così anche S. ARDIZZONE, *Epidemia*, cit. 255; A. BONFIGLIOLI, *Epidemia (art. 438)*, in *Trattato di diritto penale a*

da parte di taluno che l'epidemia presuppone «la facilità di propagazione dei suoi germi in modo da colpire nel medesimo luogo e nel medesimo tempo una moltitudine di persone» e che «elementi caratteristici dell'epidemia sono quindi il notevole numero di persone affette da morbo e la contemporaneità dell'insorgere dei casi di malattia»<sup>159</sup>.

Elementi chiave, dunque, della epidemia rilevante ai fini penali risultano essere, secondo la ricostruzione più comune: la manifestazione in un numero rilevante di persone di una malattia infettiva; il ristretto lasso di tempo entro il quale la manifestazione morbosa collettiva si verifica; un preciso ambito territoriale della manifestazione; la facilità di propagazione<sup>160</sup>.

Sulla stessa linea si è attestata la giurisprudenza, nei pochi casi in cui – fino ad ora – si è pronunciata sul delitto in questione, con esiti, peraltro, sempre assolutori.

Di particolare interesse, per la ricostruzione della portata semantica del termine, e dunque per la delimitazione dell'ambito applicativo della fattispecie, è una delle prime pronunce, concernente un caso di salmonellosi, in cui il tribunale ha elencato i requisiti oggettivi necessari del tipo: il carattere contagioso del morbo; la rapidità della diffusione, l'ambito temporale circoscritto del fenomeno; il numero elevato delle persone colpite con correlativo ulteriore pericolo per un numero indeterminato di individui; l'estensione territoriale<sup>161</sup>.

La vicenda: quarantotto persone alloggiate presso due pensioni di Castelrotto, gestite dai due imputati, vennero ricoverate presso l'ospedale di Bolzano perché affette da salmonellosi. I due albergatori vennero rinviati a giudizio per il reato di epidemia colposa. Il Tribunale si pronunciò per l'assoluzione, ritenendo che difettassero gli elementi costitutivi del reato, in quanto «le persone riscontrate affette da salmonellosi appartenevano tutte a due ristrettissime comunità»; non poteva quindi «parlarsi né di regione né di popolazione, e mancò ogni propagazione al di fuori di quel ristretto ambiente»<sup>162</sup>.

---

cura di A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, pt. s., IV. *I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Torino, 2010, 386.

<sup>159</sup> C. ERRA, *Epidemia (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, 46.

<sup>160</sup> La rilevanza dell'ultimo degli elementi citati viene contestata da S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, II, cit., 87. Secondo l'Autore, infatti, nessun riferimento normativo richiamerebbe questo requisito che sarebbe frutto di una confusione concettuale e dell'errata equiparazione tra malattia infettiva e malattia contagiosa.

<sup>161</sup> Per una esaustiva disamina delle pronunce della giurisprudenza ed una sintesi delle motivazioni, S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, II, cit., 88 ss.

<sup>162</sup> Cfr. Trib. Bolzano 13 marzo 1979, in *Giur. merito*, 1979, n. 3, 947. Così ancora il Tribunale «La stessa perizia d'ufficio, del resto, pur concludendo piuttosto contraddittoriamente, per il vero, per la sussistenza dell'epidemia, riconosce, in conformità con la terminologia tecnica, che sotto il profilo biologico, si trattò non già di epidemia *stricto sensu*, bensì di focolaio epidemico e

La tendenza, pressoché univoca, a identificare l'epidemia con una situazione che presenti tutti i requisiti sopra elencati ha portato la giurisprudenza ad escludere il reato, nella maggior parte dei casi, già sotto il profilo oggettivo del fatto tipico: o per l'ambito troppo circoscritto e l'avvenuto immediato contenimento della diffusione; o per la mancanza del requisito della facile trasmissibilità; o per il limitato numero di persone interessate dal morbo<sup>163</sup>.

Emblematiche, in questo senso, altre due vicende, sempre concernenti contagio da salmonellosi. In uno dei due casi, in seguito al decesso di due anziani ospiti di una casa di riposo, furono effettuati dei controlli su tutti i pazienti e sul personale, da cui emerse che complessivamente venti persone erano portatrici sane di alcune forme di salmonelle minori. Il giudice istruttore dichiarò il non doversi procedere per la insussistenza del fatto (epidemia colposa), adducendo, da un lato, che le salmonelle riscontrate appartenevano a gruppi diversi e non potevano, dunque ricondursi ad un unitario fenomeno eziologico; dall'altro che non potesse esservi epidemia in presenza di portatori sani; infine che «le salmonelle minori, per loro natura, per la loro generale presenza nell'ambiente umano, per il fatto che si attivano in presenza di particolari condizioni fisiche individuali, non presentano la caratteristica di cagionare epidemie nel senso voluto dalla legge»<sup>164</sup>.

In un altro caso, la salmonellosi si era diffusa in un reparto di ostetricia, determinando la morte di tre neonati e il contagio di altri ventiquattro: il Tribunale riscontrò la mancanza degli elementi del tipo ed in particolare «la diffusione, la diffusibilità, la incontrollabilità del diffondersi in un dato territorio e su di un numero indeterminato o indeterminabile di persone»; l'insorgere della malattia, infatti, ed il suo sviluppo si erano esauriti all'interno dell'ambito ospedaliero e non vi fu diffusione nella comunità esterna agli ospedali<sup>165</sup>.

Più di recente, la Corte di Cassazione ha escluso la configurazione del delitto di epidemia dolosa, per mancanza dell'evento tipico, in un caso di contagio plurimo da virus Hiv, conseguente a rapporti sessuali non protetti tra l'imputato e le vittime. La Suprema Corte – sulla cui pronuncia avremo modo di tornare in quanto contiene spunti interessanti anche con riferimento ad altre questioni rile-

---

cioè di una manifestazione localizzata assimilabile a quelle infezioni che colpiscono comunità familiari». Su altri profili di interesse della sentenza, v. anche *infra*, par. 2.

<sup>163</sup> Trib. Bolzano 13 marzo 1979, cit., 945.

<sup>164</sup> Trib. Bolzano 2 marzo 1979, in *Giur. merito*, 1979, 951.

<sup>165</sup> Trib. Bolzano 20 giugno 1978, *ivi*, 953 (sulla pronuncia v. anche *infra*, par. 5.2.); sulla base delle stesse considerazioni si è pronunciato, più recentemente, il Tribunale di Savona, sempre in un caso di contagio da salmonella, in una mensa (Trib. Savona 6 febbraio 2008, in *Riv. pen.*, 2008).

vanti nella interpretazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 438 c.p. – ha definito l'epidemia come «una malattia contagiosa che, per la sua spiccata diffusività, si presenta in grado di infettare, nel medesimo tempo e nello stesso luogo, una moltitudine di destinatari, recando con sé, in ragione della capacità di ulteriore espansione e di agevole propagazione, il pericolo di contaminare una porzione ancor più vasta di popolazione»<sup>166</sup>. Ha quindi escluso che nella vicenda oggetto del giudizio si fosse configurato l'evento epidemia, per mancanza del dato quantitativo (le persone contagiate furono complessivamente 34), e l'ampiezza del dato temporale in cui si era verificato il contagio (9 anni). L'imputato, motiva la Corte, «contagiò un numero di persone per quanto cospicuo certo non ingente e ciò fece in un tempo molto ampio, in un arco di ben nove anni: entrambi gli aspetti rendono il fatto estraneo alla descrizione tipizzante appena illustrata»<sup>167</sup>.

Allo stato, dunque, questa è l'epidemia “giuridica” secondo la interpretazione più seguita, recepita altresì dai più recenti contributi della dottrina che è tornata ad occuparsi di una fattispecie da sempre ai margini dell'interesse, ma tristemente divenuta di attualità per l'emergenza sanitaria da Covid-19<sup>168</sup>.

---

<sup>166</sup> Cass., sez. I, 30 ottobre 2019, n. 48014. La sentenza è annotata da F. LAZZERI, *Prova della causalità individuale e configurabilità del delitto di epidemia in un caso di contagi plurimi da HIV tramite rapporti sessuali non protetti*, in *Sist. pen.*, 19 dicembre 2019.

Infine, evidenzia la centralità dell'elemento della spiccata capacità diffusiva, ancora, Cass., sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 9133, con commento di S. FELICIONI, *Un'interessante pronuncia della Cassazione su epidemia, avvelenamento e adulterazione di acque destinate all'alimentazione*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2018, n. 6, 292 ss. Secondo la Cassazione è epidemia «ogni malattia infettiva o contagiosa suscettibile, per la propagazione dei suoi germi patogeni, di una rapida ed imponente manifestazione in un medesimo contesto e in un dato territorio colpendo un numero di persone tale da destare un notevole allarme sociale e un correlativo pericolo per un numero indeterminato di individui». Su questa pronuncia vedi *infra*, par. 5.2.

<sup>167</sup> Cass., sez. I, 30 ottobre 2019, n. 48014, cit., 11.

<sup>168</sup> Numerosissimi sono stati i contributi che si sono occupati dei profili penali del contagio da Covid-19 anche con riferimento al delitto di epidemia: senza pretesa di completezza, L. AGOSTINI, *Pandemia e “penademia”: sull'applicabilità della fattispecie di epidemia colposa alla diffusione del covid-19 da parte degli infetti*, in *Sist. pen.*, 2020, n. 4, 229; G. BATTARINO, A. NATALE, *Reati dell'epidemia e reati nell'epidemia*, in *Questione giustizia*, 2/2020, 37 ss.; A.H. BELL, *Il reato di epidemia nel contrasto della pandemia da covid-19. Problemi ermeneutici e rapporti con le fattispecie di omicidio*, in *Sist. Pen.* 24 ottobre 2022; A. BERNARDI, *Il diritto penale alla prova della COVID-19*, cit.; D. CASTRONUOVO, *I limiti sostanziali del potere punitivo nell'emergenza pandemica: modelli causali vs. modelli precauzionali*, in *Leg. pen.*, 10 maggio 2020; M.F. CARRIERO, *L'(in)adeguatezza funzionale del delitto di epidemia al cospetto del COVID-19*, in *Arch. pen.*, web, 2020, n. 3; G. DODARO, *Riflessioni penalistiche su strategie del rischio pandemico e responsabilità dei governanti*, cit.; A. GARGANI, *La gestione dell'emergenza covid-19*, cit., 887; ID., *Epidemia colposa e “COVID-19”: interpretazioni ‘emergenziali’ e principi di garanzia*, in *Studi*

La ricostruzione in termini così selettivi del significato di epidemia, adottata da dottrina e giurisprudenza, trova giustificazione, oltre che tramite il richiamato criterio “storico”, sulla base altresì di altri due canoni ermeneutici fondamentali: il criterio teleologico e il criterio logico-sistematico<sup>169</sup>.

### 2.1. Segue. *Il comune pericolo come chiave di lettura della fattispecie*

La fattispecie di epidemia è collocata tra i delitti contro la pubblica incolumità, in apertura del capo II, dedicato ai *Delitti di comune pericolo mediante frode*. La particolare conformazione dell’oggetto di tutela (criterio teleologico) quale bene giuridico superindividuale<sup>170</sup>, da un lato, e il comune pericolo quale elemento caratterizzante il titolo VI, dall’altro, premono verso una ricostruzione del significato di epidemia centrato sulla idoneità a creare un pericolo diffusivo nei confronti della salute di una collettività indeterminata di persone; un fatto la cui essenza è nella «potenza grande di largo danno»<sup>171</sup>. L’idea che alcuni fatti, lesivi di beni specifici, dovessero essere soggetti ad una disciplina differenziata in quanto in grado di creare oltre al danno particolare un pericolo per una pluralità di ulteriori – indeterminati – beni personali o patrimoniali, ha origini antiche: la prima embrionale elaborazione viene infatti fatta risalire alla esperienza

---

senesi, 2022, 1, 35; M. GRIMALDI, *COVID-19: la tutela penale dal contagio*, in *Giur. pen. web*, 2020, n. 4; M. PELLISSERO, *Covid-19 e diritto penale pandemico. Delitti contro la fede pubblica, epidemia e delitti contro la persona alla prova dell'emergenza sanitaria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 503; E. PERROTTA, *Verso una nuova dimensione del delitto di epidemia (art. 438 c.p.) alla luce della globalizzazione delle malattie infettive: la responsabilità individuale da contagio nel sistema di common but differentiated responsibility*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 179; P. PIRAS, *Sulla configurabilità della epidemia colposa omissiva*, in *Sist. pen.*, 8 luglio 2020; S. RAFFAELE, *Delitto di epidemia: l'affaire coronavirus*, in *DPU*, 3 giugno 2020; S. TORDINI CAGLI, *Epidemia colposa*, in *Enc. dir., Reato colposo*, cit., 464 ss.; V. VALENTINI, *Profili penali della veicolazione virale: una prima mappatura*, in *Arch. pen. web*, 1/2020; S. ZIRULIA, *Nesso di causalità e contagio da COVID*, in *Sist. pen.*, 8 aprile 2022.

<sup>169</sup> In argomento, cfr. R. BARTOLI, *Lettera, precedente, scopo. Tre paradigmi interpretativi a confronto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1769; O. DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale. Tra creatività e vincolo alla legge*, Milano, 2006, *passim*; A. PAGLIARO, *Testo ed interpretazione nel diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 433 ss.; C. F. PALAZZO, *Testo, contesto e sistema nell'interpretazione penalistica*, in *Studi in onore di G. Marinucci*, a cura di E. DOLCINI e C.E. PALIERO, vol. I, Milano, 2006, 515 ss.; D. PULITANÒ, *Sull'interpretazione e gli interpreti della legge penale*, *ivi*, 656.

<sup>170</sup> Sulla controversa natura del bene giuridico “pubblica incolumità”, v. *infra*.

<sup>171</sup> Così E. PESSINA con riguardo ai delitti di comune pericolo (*Elementi di diritto penale*, II, pt. sp., Napoli, 1882, 397).

giuridica tedesca del tardo diritto comune<sup>172</sup>. Il primo riferimento normativo compare con il codice prussiano del 1794, in cui si prevede per la prima volta una classe di reati contraddistinti dalla pericolosità comune nei confronti di interessi personali o patrimoniali di una pluralità di persone, come conseguenza di taluni specifici fatti di danneggiamento (tra cui la corruzione di alimenti, l'avvelenamento di pascoli comuni, l'incendio, l'inondazione e la diffusione di epizoozie)<sup>173</sup>. Il fondamento del differente, e più gravoso, trattamento sanzionatorio veniva individuato nella proiezione offensiva di questi fatti nei confronti della collettività, nella prospettiva – sovraindividuale – di una tutela anticipata della sicurezza e dell'ordine pubblico. La nozione di “pericolo comune”, pur mantenendo per molto tempo alcuni elementi di ambiguità, si affina progressivamente e comincia ad essere recepita dalle codificazioni tedesche del XIX secolo.

Solo col tempo – in Italia solo con il codice Rocco – la rilevanza del comune pericolo, agganciandosi ad una interpretazione restrittiva del riferimento alla pubblica incolumità, vede circoscritta la propria proiezione offensiva: non più indifferentemente nei confronti degli interessi di natura patrimoniale, o personale, ma solo nei confronti della vita e l'incolumità fisica delle persone.

Così si legge nella Relazione ministeriale al progetto di codice del 1929: «Nel progetto la nozione di incolumità è assunta nel suo preciso significato filologico, ossia come un bene che riguarda la vita e l'integrità fisica delle persone, e, perciò, solo i fatti che possono esporre a pericolo un numero indeterminato di persone sono presi in considerazione in questo titolo. Del danno o del pericolo alle cose si tiene conto solo in quanto da esso possa sorgere un pericolo per la vita o per l'integrità delle persone»<sup>174</sup>.

Il codice Zanardelli, infatti, pur avendo avuto il pregio di riunire per la prima volta sotto un unico titolo, fattispecie di reato fino ad allora «ambiguamente vaganti, con collocazioni approssimative, in settori diversi dell'ordinamento penale positivo»<sup>175</sup>, dando così vita al titolo dei *Delitti contro la pubblica incolumità*, accorpava fatti denotati da indeterminatezza del pericolo e delle vittime potenziali e diffusività del danno, non solo nella prospettiva di tutela della incolumità (pubblica) personale, ma altresì della incolumità (pubblica)

<sup>172</sup> Cfr. M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990, 252 ss.; A. GARGANI, *Il danno*, cit., 4 ss.

<sup>173</sup> S. ARDIZZONE, *Comune pericolo (delitti colposi di)*, in *Dig. disc. pen.*, II, Torino, 1988, 393; A. GARGANI, *Il danno*, cit., 8.

<sup>174</sup> *Relazione ministeriale sul progetto definitivo del codice penale*, 1929, II, 212; sul punto vedi le considerazioni di F. DEAN, *L' Incolumità pubblica nel diritto penale*, Milano, 1973, 16, che parla di un avanzamento qualitativo del concetto di incolumità pubblica.

<sup>175</sup> Così F. DEAN, *Incolumità pubblica*, cit., 6.

patrimoniale<sup>176</sup>, sovrapponendo le due nozioni di *comune pericolo*, come derivante dalla elaborazione dottrinale tedesca, e di *pubblica incolumità* ed appiattendolo, di fatto, i contenuti del bene giuridico sulla tecnica di tutela dello stesso<sup>177</sup>.

La persistente ambiguità dei connotati tipici del comune pericolo e delle fattispecie di reato su di esso incentrate – e convogliate con il codice unitario in un titolo apposito – è ancora evidente nelle affermazioni di Arturo Rocco che, nel 1913, descrive la pubblica incolumità come «la sicurezza di tutti i cittadini in genere senza determinazione e limitazione di persone (collettività di cittadini, società, pubblico) contro i danni fisici personali (alla vita, alla salute) e patrimoniali derivanti dallo scatenamento ad opera dell'uomo delle forze naturali, dall'alterato funzionamento dei mezzi di trasporto e di comunicazione, dalla alterazione di sostanze alimentari e medicinali destinate al pubblico, ecc.»<sup>178</sup>. «Bisogna attendere fino al 1929 perché si chiarisse in modo esplicito che il comune pericolo indica il pericolo per la vita e la incolumità delle persone e che del pericolo e del danno alle cose si tiene conto in quanto da esso possa sorgere pericolo per la vita e la incolumità delle persone»<sup>179</sup>.

Lo stretto intreccio tra elaborazione dogmatica della categoria, di matrice germanica, del comune pericolo, e definizione dei contenuti della pubblica incolumità, quale oggetto giuridico delle fattispecie del titolo VII, nel codice Zanardelli e del titolo VI nel codice Rocco, si riflette sulla persistenza di alcune incertezze interpretative che ancora oggi, seppure in maniera ridotta, continuano ad interessare alcuni dei reati che vi sono inclusi<sup>180</sup>. In ogni caso, e seguendo le in-

---

<sup>176</sup> F. DEAN, *Incolumità pubblica*, cit., 18 ss.; Cfr. altresì l'accurata ricostruzione storica di A. GARGANI, *Il danno*, cit., 73 ss.

<sup>177</sup> F. DEAN, *Incolumità pubblica*, cit., 17 ss.: «Il rilievo che induce i compilatori del codice Zanardelli alla formazione della nuova classe di reati tiene conto esclusivamente della potenza espansiva insita nella condotta illecita; onde, per questo profilo, la legislazione del 1889 sostanzialmente si limita ad aderire, modificata l'etichetta, alla introduzione del raggruppamento autonomo di reati ancora sulla base dell'antico criterio del comune pericolo».

Così la Relazione al Re sul progetto 1889, XCVIII: «il concetto generale che domina nelle disposizioni concernenti i delitti preveduti in questo titolo e che ne spiega il raggruppamento, sta nella potenza espansiva del nocimento che è loro insito, sicché gli effetti che ne sogliano o ne possono conseguire assumono le proporzioni di un disastro, di una calamità, di un infortunio pubblico; e perciò sono anche detti, con frase tolta alla giurisprudenza tedesca, *delitti di comune pericolo*».

<sup>178</sup> A. ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, Torino, 1913, 599.

<sup>179</sup> S. ARDIZZONE, *Comune pericolo*, cit., 394 ss.; vedi anche la *Relazione ministeriale sul progetto definitivo del codice penale*, cit., 209.

<sup>180</sup> Ci riferiamo in particolare alla esatta portata della indeterminatezza del pericolo e alla natura dello stesso, quale pericolo presunto, astratto o concreto.

dicazioni ricavabili dalla Relazione ministeriale al progetto di codice, si può affermare che connotati tipici del pericolo comune, “cifra” dei fatti ricompresi nel titolo VI del codice Rocco, sono «la potenza espansiva del nocumento» e la «diffusibilità del danno ad un numero indeterminato di persone»<sup>181</sup>.

Così come configurato, esso va a plasmare la portata semantica degli elementi del tipo<sup>182</sup>.

Coerenza logica impone di affermare, dunque, che l'epidemia deve essere necessariamente un fenomeno che crea un pericolo comune: e dunque consistere nella diffusione di una malattia infettiva, facilmente e rapidamente trasmissibile e che il numero elevato di persone colpite dalla malattia, richiesto generalmente come elemento essenziale della tipicità, rilevi non in sé, ma «in quanto segno di capacità di diffusione incontenibile del danno»<sup>183</sup>. I singoli beni individuali offesi sarebbero così dei meri “rappresentanti”, nel tipo, del bene collettivo, vero oggetto di tutela della fattispecie<sup>184</sup>.

### 3. *Il bene giuridico protetto*

Introducendo il reato di epidemia, il codice Rocco ha integrato le tradizionali figure criminose già collocate nel codice Zanardelli, nel titolo VII, tra i reati contro la pubblica incolumità<sup>185</sup>. La fattispecie, come anticipato, apre il capo II, intitolato «Dei delitti di comune pericolo mediante frode», denominazione da

---

<sup>181</sup> Così *Relazione ministeriale sul progetto definitivo del codice penale*, cit., 219; S. ARDIZZONE, *Incolunità pubblica (delitti e contravvenzioni contro la)*, in *Dig. disc. pen.*, VI, 1992, 361; ID., *Comune pericolo*, cit., 392 ss.

<sup>182</sup> Sul punto v. meglio *infra*. Per tutti, A. GARGANI, *Il danno*, cit., 160, cui si rinvia anche per le citazioni di letteratura.

<sup>183</sup> Cfr. A. NAPPI, *I delitti contro la salute pubblica*, cit., 650.

<sup>184</sup> Così M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica*, in *La riforma dei reati contro la sicurezza pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti* a cura di M. DONINI e D. CASTRONUOVO, Padova, 2007, 275. Su significato e portata del bene giuridico salute pubblica, v. il prossimo paragrafo.

<sup>185</sup> Per una ricostruzione storica del titolo VI del libro II c.p., si rinvia a S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, I. *I delitti di comune pericolo mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale*, pt. s., diretto da G. MARINUCCI, D. DOLCINI, cit., 2003, 1 ss.; A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, I. *Reati di comune pericolo mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale* diretto da GROSSO, PADOVANI, PAGLIARO, pt. s., IX, cit., 2008, 41 ss.; ID., *Incolunità pubblica (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, Annali, VIII, Milano, 2015, 571 ss.; G. SAMMARCO, *Incolunità pubblica (reati contro la)*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, 28 ss.

sempre contestata in quanto ritenuta eccessivamente rigida, di scarsa capacità delimitativa, inadeguata rispetto alle esigenze di tutela<sup>186</sup>. Il criterio delimitativo utilizzato dal codice penale, che riproduce la tradizionale suddivisione propria dei reati contro il patrimonio, è stato oggetto di varie interpretazioni volte a smussarne la rigidità, attribuendo alle categorie richiamate significati maggiormente elastici e sfumati. La violenza si è così emancipata dal significato di forza eccessiva, ed è divenuta sinonimo di semplice *vis*, energia fisica, e, in negativo, di assenza di frode; ma anche il termine frode viene inteso in senso più sfumato, rispetto alla visione tradizionale: scompare progressivamente il riferimento all'*animus*, all'intenzione fraudolenta dell'autore. La frode, come intesa nei delitti di cui al capo II del titolo VI, viene per contro riferita alla insidiosità della sostanza, alla sua capacità di ingannare il soggetto passivo in quanto densa di un pericolo occulto, subdolo, non riconoscibile e non percepibile<sup>187</sup>. Così interpretata, la modalità fraudolenta, svincolata dall'atteggiarsi soggettivo dell'agente, diviene, tra l'altro, compatibile con la colpa, e restituisce effettività alla previsione di cui all'art. 452 c.p. (Delitti colposi contro la salute pubblica)<sup>188</sup>.

Un ulteriore approccio, volto a relativizzare ulteriormente la portata del parametro distintivo codicistico, ha concentrato l'attenzione sulla diversa specificità dell'oggetto di tutela. Secondo questa prospettiva, nel capo I sarebbero riuniti i delitti contro la vita e l'integrità fisica, sotto il capo II i delitti contro la salute; ovvero, secondo una angolazione ancora diversa, il capo I sarebbe destinato alla tutela della incolumità pubblica in genere e il capo II della salute pubblica, in particolare.

Inevitabile allora chiedersi in quale relazione siano incolumità (in senso stretto) e salute: se siano beni diversi, autonomi l'uno rispetto all'altro e coinvolgenti aspetti differenti della dimensione della persona, o se invece siano solo le modalità delle rispettive aggressioni tipizzate a differenziarsi, rispetto a beni giuridici sostanzialmente coincidenti. La soluzione della questione, che passa necessariamente attraverso una ricostruzione del concetto di incolumità pubblica e di salute, e richiama il più generale dibattuto tema del rapporto tra salute ed integrità fisica, non può non tenere conto delle implicazioni conseguenti all'entrata in vigore della Costituzione e della portata, per certi versi dirompente, dell'art. 32 Cost.

---

<sup>186</sup> Già V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VI, Torino, 1962, 225 ss.

<sup>187</sup> F. BRICOLA, *Tipologia delle frodi nella normativa penale sugli alimenti* (1971), ora in ID., *Scritti di diritto penale* a cura di S. CANESTRARI, A. MELCHIONDA, II, Milano, 1997, 2420 ss.; A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, II, cit., 174 ss.; R. PICCININO, *I delitti contro la salute pubblica*, Milano, 1968, 25.

<sup>188</sup> F. BRICOLA, *Tipologia delle frodi*, cit., 2422.

### 3.1. *L'incolumità pubblica quale bene giuridico di categoria del titolo VI*

La pubblica incolumità, nel disegno codicistico del 1930, si atteggia quale bene giuridico super individuale, e si inserisce perfettamente nella prospettiva pubblicistica della tutela penale post-liberale e pre-costituzionale. Su di una linea di perfetta coerenza con la organizzazione discendente propria del codice Rocco, specchio di una specifica ideologia politica rivolta alla massima valorizzazione dello Stato, a scapito della società civile e della persona, anche la incolumità pubblica si vede attribuire nel codice del '30 una connotazione spiccatamente pubblicistica, che ne va a delinearne contenuti e limiti. Le prime interpretazioni del significato e della portata della pubblica incolumità, quale oggetto di tutela dei reati previsti dal titolo VI c.p., sono infatti rivolte ad amplificarne la valenza istituzionale, svalutandone, di conseguenza, qualunque eventuale relazione rispetto ai beni personali, di integrità e vita.

L'incolumità pubblica viene intesa, così, come sinonimo di sicurezza pubblica: l'insieme delle condizioni, garantite e necessarie per la sicurezza della vita, dell'integrità personale e della sanità, come beni di tutti e di ciascuno, indipendentemente dal loro riferimento a determinate persone<sup>189</sup>.

Questa impostazione separa drasticamente la prospettiva di tutela pubblicistica del bene incolumità pubblica rispetto alla prospettiva più marcatamente personale, dei diritti dei singoli individui alla protezione della vita e della integrità fisica. La *ratio* della protezione penale viene identificata con l'interesse della comunità sociale – intesa come *aliud* specifico rispetto a una mera plurisoggettività in senso quantitativo – alla sicurezza della propria vita, a prescindere dalle persone coinvolte, le cui prerogative verrebbero tutelate solo nella loro proiezione comunitaria<sup>190</sup>. Sotto il profilo del suo contenuto, il bene della pubblica incolumità sarebbe sostanzialmente diverso e differenziato rispetto a quello della incolumità individuale<sup>191</sup>, «un'entità obiettiva ed indeterminata e cioè come un bene di tutti e di ciascuno tutelato in quanto tale nella sua essenza e

---

<sup>189</sup> E. BATTAGLINI, B. BRUNO, *Incolumità pubblica*, cit., 542; V. MANZINI, *Trattato*, cit., 243; P. ZAGNONI, *Notazioni sul concetto di salute e sua tutela ex artt. 439 e seguenti codice penale*, in *Resp. civ. prev.*, 1980, 36. In argomento, per la confutazione della identificazione della incolumità pubblica con la sicurezza collettiva, v. S. RIONDATO, *Titolo VI. Dei delitti contro l'incolumità pubblica. Nota introduttiva*, in *Commentario breve al codice penale* a cura di A. CRESPI, F. STELLA, G. ZUCCALÀ, Padova, 2007, 1364 ss.

<sup>190</sup> Per una ricostruzione del dibattito, S. CANESTRARI e L. CORNACCHIA, *Lineamenti generali del concetto di incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale* a cura di A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, pt. s., IV, cit., 3 ss.; S. RIONDATO, *Nota introduttiva*, cit., 1364 ss.

<sup>191</sup> S. ARDIZZONE, *Incolumità pubblica*, cit., 369.

dimensione collettivistica»<sup>192</sup>. La tesi che sostiene una autonomia concettuale, quasi ontologica, delle due prospettive di tutela è ribadita anche da elaborazioni più recenti: la pubblica incolumità sarebbe un vero e proprio diritto sociale o collettivo appartenente a un gruppo, a una collettività<sup>193</sup>; i reati contro la pubblica incolumità dovrebbero essere dunque inclusi tra quelli che aggrediscono interessi ancora indivisibili; a titolarità diffusa «adespoti e non personalizzabili»<sup>194</sup>; i precetti sarebbero infatti «del tutto autonomi da quelli posti a salvaguardia di interessi dei singoli, riguardando situazioni strumentali e prodromiche, attinenti alla sicurezza che presiede e governa la protezione dei beni individuali finali»<sup>195</sup>.

Da un punto di vista differente, in una prospettiva volta a valorizzare la rivoluzione approntata nella gerarchia di valori dall'avvento della Costituzione, «specchio e sintesi dei giudizi di valore» propri di una società, si pone invece chi intende i beni collettivi come beni di natura strumentale, finalizzati alla tutela dei singoli individui. In linea con la ispirazione personalistica della nostra Carta costituzionale<sup>196</sup>, arricchita ed integrata dal principio solidaristico, si propone una mediazione tra privilegio del pubblico e privilegio dell'individuo (entrambi altrettanto estranei – se esclusivi – alla visione costituzionale)<sup>197</sup>.

In questo percorso si inserisce anche la impostazione di chi intende i delitti del titolo VI come fattispecie plurioffensive, in quanto incidenti sia sul bene pubblicistico della sicurezza pubblica, sia sull'interesse individuale dei singoli soggetti lesi o messi in pericolo<sup>198</sup>. Ma ancora, e maggiormente, espressione di quella linea di pensiero che vede nella Costituzione il punto di riferimento centrale, il fondamento stesso, del diritto penale, è la posizione di chi arriva a ricostruire i beni giuridici della incolumità pubblica e della salute pubblica come riflesso della incolumità e salute dei singoli individui: coerentemente, si arriva così a negare autonomia concettuale al bene pubblica incolumità, la cui tutela concretizzerebbe, in realtà, null'altro che una protezione anticipata della vita e

---

<sup>192</sup> G. SAMMARCO, *Incolunità pubblica*, cit., 46.

<sup>193</sup> Così, con specifico riferimento al bene salute pubblica, M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore*, cit., 205.

<sup>194</sup> A. DE VITA, *I reati a soggetto passivo indeterminato. Oggetto dell'offesa e tutela processuale*, Napoli, 1999, 5; A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, II, cit., 51.

<sup>195</sup> M. DONINI, *op. loc. ult. cit.*

<sup>196</sup> F.C. PALAZZO, *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 473.

<sup>197</sup> G. FIANDACA, *Il bene giuridico come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in AA.VV., *Bene giuridico e riforma della parte speciale*, a cura di A. STILE, Napoli, 1985, 43.

<sup>198</sup> F. ANTOLISEI, *Diritto penale*, pt. s., II, Milano, 1997, 4 ss.

della integrità dei singoli<sup>199</sup>. La negazione di una differenza qualitativa tra incolumità pubblica e incolumità individuale sfocia nella considerazione della prima quale vero e proprio «espedito concettuale» per consentire una tutela anticipata dei beni concreti dei singoli titolari<sup>200</sup>, in modo da salvaguardarli prima che «siano il bersaglio delle condotte pericolose penalmente sanzionate. In forza di tale indicazione, si ritiene che la tutela penale sia accordata alla vita, all'integrità, alla salute come beni pertinenti alle singole persone, ma anteriormente o comunque a prescindere dal loro individualizzarsi in uno o più soggetti determinati»<sup>201</sup>. L'orientamento, che risponde all'esigenza di concretizzazione dei beni giuridici, per valorizzarne la funzione, critica, di garanzia, sembra oggi non facilmente compatibile con le proporzioni e le forme di manifestazione di una realtà empirico-criminologica in continua evoluzione, in una società, quale quella contemporanea, in cui globalizzazione dei mercati, e dunque libera e rapida circolazione delle merci, dei servizi e delle persone, determinano una crescita esponenziale del rischio sanitario nella sua dimensione sociale e collettiva, che assume connotazioni diverse, non solo quantitativamente, ma anche talora qualitativamente dagli specifici rischi individuali<sup>202</sup>.

Il fenomeno epidemico costituisce una conferma emblematica della peculiarità propria del rischio sanitario: questi, nel momento in cui si scrive, i numeri

---

<sup>199</sup> G. FIANDACA, *Il bene giuridico*, cit., 44. Sul tema dei rapporti complessi tra interessi superindividuali e interessi individuali, cfr. F.C. PALAZZO, *I confini della tutela penale*, cit., 474 ss. Secondo l'Autore, «gli interessi diffusi e collettivi sono caratterizzati dall'alto e talvolta indeterminato numero di posizioni individuali mediatamente coinvolte, ciò significa che essi costituiscono, di regola lo strumento concettuale per una anticipazione della tutela».

<sup>200</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. s., I, Bologna, 2021, 536; S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, I, cit., 15 ss.

<sup>201</sup> S. ARDIZZONE, *Incolumità pubblica*, cit., 370; F. ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983, 104; S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica* I, cit., 17.

<sup>202</sup> Secondo una ulteriore prospettiva, mediana tra opposti estremi, le fattispecie contenute nel titolo VI del codice penale sarebbero rivolte alla tutela della incolumità dei soggetti, indipendentemente dalla loro individualità: della pluralità come tale. Il bene superindividuale, quindi, assumerebbe un valore trascendente rispetto ai singoli beni individuali, e non potrebbe essere relegato a mero strumento di protezione – anticipata – del bene incolumità individuale, in quanto sarebbe esso stesso un bene finale, fatto oggetto di tutela tramite la protezione diretta della pluralità di persone. D'altro canto, però l'autonomia non sarebbe assoluta: esso, infatti, manterrebbe uno stretto collegamento con i beni individuali quanto a «contenuto materiale tra le offese alla incolumità pubblica e la pluralità di offese alla incolumità individuale: si tratta, in sostanza di un fascio di aggressioni a singoli individui, ciò che implica un accertamento dello stesso genere in entrambi i casi, pur in presenza di diversi gradi di anticipazione di tutela». Così S. RIONATO, *Nota introduttiva*, cit., 1366. Valorizza la parziale autonomia dei beni giuridici superindividuali, anche F.C. PALAZZO, *I confini della tutela penale*, cit., 474.

(ancora in continuo aggiornamento) dei contagi (accertati) da Covid-19 nel mondo: più di 600 milioni di contagiati, con oltre 6 milioni di vittime, 200 Stati coinvolti<sup>203</sup>. Certo, in gran parte questa dimensione del fenomeno è dovuta alla facilità diffusiva propria della malattia. Ma non solo. La globalizzazione, il sostanziale venir meno dei confini, la complessità del contesto, economico e sociale, tipici delle nostre società, oggi, ne sono concause di pari spessore. Con la enormità dimensionale del rischio sanitario, si intrecciano offese, potenziali ed effettive a ulteriori interessi: economia pubblica, occupazione, ordine pubblico interno e internazionale, solo per citarne alcuni<sup>204</sup>.

Queste considerazioni inducono ad anticipare in questa sede una questione su cui si avrà modo di tornare in modo più approfondito nel seguito del lavoro: una fattispecie di reato di epidemia, strutturata nei termini di cui all'art. 438 c.p., ha oggi una sua plausibilità ed effettività empirico-criminologica? O, invece, si legittima solo per una valenza essenzialmente simbolica, di assicurazione sociale, ondeggiando, così, tra il rischio di una reazione penale sproporzionata (ma inefficace) nei confronti di situazioni marginali – o addirittura nei confronti di veri e propri capri espiatori – e il rischio di una disapplicazione radicale?

L'interrogativo è particolarmente realistico con riguardo alla ipotesi colposa; in effetti ci troviamo di fronte ad una fattispecie in cui dolo e colpa assumono un ruolo particolarmente pregnante nella definizione dei caratteri della tipicità: qui l'agire doloso è "strutturalmente altro" da quello colposo, tanto da richiedere una diversa descrizione della fattispecie legale, risultando inadeguata la tipizzazione della fattispecie colposa sulla base di un mero rinvio (così invece l'art. 452 c.p.) al tipo doloso.

### 3.2. Segue. *Incolumità pubblica e comune pericolo*

Quale che sia l'impostazione scelta – bene autonomo o proiezione dell'incolumità dei singoli individui? – la protezione della incolumità pubblica richiede una anticipazione della soglia dell'intervento che si incentra sull'idea del pericolo comune, caratterizzato, come già accennato, dalla diffusività del danno o del pericolo, dalla difficoltà di controllo e di difesa, dalla pluralità e indetermi-

<sup>203</sup> I dati sono pubblicati in tempo reale su [www.statistichecoronavirus.it](http://www.statistichecoronavirus.it).

<sup>204</sup> Cfr. E. PERROTTA, *Verso una nuova dimensione del delitto di epidemia*, cit., 279 ss.; il coinvolgimento di molteplici interessi è, pur con dimensioni molto diverse, dato ricorrente nella storia delle grandi epidemie. Si veda R. FERRARA, *Diritto alla salute: principi costituzionali*, in *Trattato di biodiritto* diretto da S. RODOTÀ, P. ZATTI, *Salute e sanità* a cura di R. FERRARA, Milano, 2010, 3 ss.; A. PASTORE, *Le regole dei corpi*, Bologna, 2006, 40 ss.

natezza (qualitativa e/o quantitativa) delle vittime potenziali, che vengono, inoltre, considerate in una valutazione «unitaria e massificata»<sup>205</sup>.

Anzi, la particolare natura degli interessi protetti impone, in ampia misura, il ricorso alla tecnica del pericolo<sup>206</sup> e, nel giudizio prognostico sul pericolo, a profili specifici di astrazione<sup>207</sup>, dato, questo, che ha spianato la strada anche alla prospettazione di un possibile ricorso a un modello di spiegazione causale “semplificato”, che si “accontenti” delle leggi epidemiologiche, e dunque, del livello della causalità generale<sup>208</sup>.

---

<sup>205</sup> Così L. CORNACCHIA, in S. CANESTRARI E L. CORNACCHIA, *Lineamenti generali del concetto di incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale*, cit. 8; sulle implicazioni che possono derivare da questa caratteristica peculiare sui profili di accertamento della causalità, cfr. *infra* cap. III, par. 3.2. ss.

<sup>206</sup> Sulla necessità del ricorso alle fattispecie di pericolo e, a particolari condizioni, del pericolo astratto per le politiche di protezione di determinate categorie di beni, il consenso è diffuso. Tra gli altri, S. CANESTRARI, *Reati di pericolo*, in *Enc. giur.*, XXVI, Roma, 1991, 7; G. FIANDACA, *La tipizzazione del pericolo*, in *Beni e tecniche della tutela penale*, Milano, 1987, 61; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. g., Bologna, 2019, 216; M. GALLO, *I reati di pericolo*, cit., 8 ss.; E. GALLO, *Attentato (Delitti di)* in *Dig. pen.*, I, Torino, 1987, 340; A. GARGANI, *I reati contro l'incolumità pubblica*, II, cit., 132 ss.; V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale*, Torino, 2005, 293 ss.; F. MANTOVANI, *Il principio di offensività del reato nella Costituzione*, in *Scritti in onore di C. Mortati*, Milano, 1977, IV, 470 ss.; G. MARINUCCI, *Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 1216; N. MAZZACUVA, *IL disvalore di evento nell'illecito penale*, Milano 1983, 173 ss.; D. PULITANÒ, *Bene giuridico e giustizia costituzionale*, in *Bene giuridico e riforma della parte speciale*, a cura di A. STILE, Napoli, 1985, 170 ss.; ID., *La formulazione della fattispecie di reato, oggetto e tecniche*, in *Beni e tecniche della tutela penale*, cit., 38 ss.; M. ZINCANI, *Reati di pericolo*, in *Il Diritto, Enc. giur. del sole 24 ore*, diretto da PATTI, 2007, XII, 668. V. altresì M. DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento. Nesso di rischio e responsabilità per fatto proprio*, Torino, 2006, 86. Secondo l'Autore, nei casi, molto attuali, di danni o eventi a distanza, caratterizzati «da interazioni complesse di concause e posizioni di garanzia, meccanismi eziologici multifattoriali e di rilevanza spesso statistica» si deve tenere in considerazione come regola generale che «le possibilità di costruire processi penali capaci di verificare un nesso eziologico su eventi a distanza sono molto più esigue delle possibilità di individuare e accertare un illecito di condotta (attiva od omissiva). Quanto più si sperimenta la difficoltà o l'insensatezza di attendere la prova di una causalità fortuita, e si capisce che la sua aleatorietà non serve a giustificare il fondamento della pena, tanto più emerge l'esigenza di ritagliare reati di pericolo criminologicamente definiti».

<sup>207</sup> Vedi in dettaglio quanto approfondito nei paragrafi seguenti.

<sup>208</sup> Come vedremo meglio in seguito (cap. III, par. 3.2. e 3.3.), è proprio con riferimento ai reati di pericolo a tutela di interessi superindividuali che si riscontrano aperture rispetto alla utilizzazione, anche in via esclusiva, delle leggi epidemiologiche nella prova della causalità. Assolutamente dominante, invece, la chiusura rispetto all'ingresso della causalità epidemiologica nell'accertamento causale nei reati di omicidio e lesioni, secondo quanto prospettato da L. MASERA, (*Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica*, cit. *passim*; ID., *Evidenza epidemiologica di un aumento di mortalità e responsabilità penale*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2014, n. 3-4, 343 ss.); in senso parzialmente analogo a quanto prospettato da L. Masera, v. anche M.F. CARRIERO,

In effetti, nessuno dei tipi descritti nel titolo VI del codice penale richiede tra gli elementi costitutivi la lesione effettiva di singoli soggetti passivi, che, al più – e soltanto in talune ipotesi – è considerata ai fini dell’aggravamento della pena. La stessa Corte costituzionale, con la pronuncia n. 327 del 1988, d’altro canto, con riferimento al “disastro innominato”, ha avuto modo di ribadire questo aspetto, precisando, come visto sopra, che non è richiesta per la configurazione del reato, «l’effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti»<sup>209</sup>.

È vero che nella normalità dei casi, ai disastri si accompagnano vittime effettive; abbiamo già avuto modo di evidenziare, d’altro canto, come la nozione comune, così come la nozione sociologica, ma anche la nozione emergente dal diritto internazionale includano la lesione effettiva della incolumità di singoli individui come elemento connaturato al disastro<sup>210</sup>. Si è scritto, a questo proposito, che, nell’ambito dei reati a tutela della incolumità “in senso stretto”, in cui si presuppongono rilevanti danni alle cose, il mancato verificarsi di danni a persone è solo *casuale*; i disastri “tipizzati” nel capo I del titolo VI del codice, infatti, per il solo fatto di esistere veramente, implicano danni rilevanti a cose o territori popolati, abitati, occupati. Ne consegue che, se pure tecnicamente nessuno di questi eventi esige la verifica di lesioni personali o di morti, tuttavia la loro assenza non può che essere dovuta a pura casualità<sup>211</sup>.

Seppure statisticamente frequente, quindi, l’offesa effettiva alla integrità fisica, alla vita, alla salute di singoli individui non costituisce elemento – nemmeno implicito – del tipo, nelle fattispecie di disastro, che presuppongono, invece e sempre, un danneggiamento di particolare gravità alle cose: in questo senso integrano reati di danno (alle cose) qualificato dal pericolo<sup>212</sup>.

La accezione penalistica, quindi, di disastro, si conferma differente dalle altre già richiamate.

Se il pericolo comune conferisce dei connotati ben definiti al “*disastro penale*”, e se il pericolo comune permea tutto il titolo VI del codice, in linea con le stesse rubriche legislative – *Dei delitti di comune pericolo mediante violenza*;

---

*Lo statuto scientifico delle leggi di copertura. Un catalogo di criteri tra causalità ed epidemiologia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 1087 ss.; S. ZIRULIA, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, Milano, 2018, 275 ss.

<sup>209</sup> C. cost. 1° agosto 2008, n. 327, cit. Sulla estraneità del danno alla salute di individui determinati con riferimento ai reati di comune pericolo mediante frode, cfr. anche A. GARGANI, *Reati contro l’incolumità pubblica*, II, cit., 132 ss.

<sup>210</sup> Vedi *retro*, cap. I, par. 1.2.

<sup>211</sup> M. DONINI *Modelli di illecito penale minore*, cit., 215 ss.

<sup>212</sup> Per tutti A. GARGANI, *Il danno*, cit., *passim*.

*Dei delitti di comune pericolo mediante frode; Dei delitti colposi di comune pericolo* – si dovrebbe arrivare alla conclusione che tutte le fattispecie di reato inserite in questo titolo siano delle fattispecie di disastro (o di pericolo di disastro), sia quelle contenute nel capo I, sia quelle contenute nel capo II.

In questo senso si è espressa autorevole dottrina che, pur riconoscendo l'esistenza di molteplici peculiarità nelle singole ipotesi di reato contenute nel capo II, e una differenza strutturale evidente tra queste e le fattispecie previste nel capo I, ritiene tuttavia che sia individuabile una caratterizzazione comune che consente di includere anche i "Delitti di comune pericolo mediante frode", nella categoria dei disastri, e in particolare nella sottocategoria dei "disastri sanitari"<sup>213</sup>.

La considerazione riguarda le fattispecie di cui agli artt. 440 e ss. del codice penale: mancherebbe qui l'elemento del macro-danneggiamento alle cose, tipico dei disastri tipizzati nel capo I; non rileverebbe cioè la modalità di lesione, quanto invece la particolare connotazione dell'oggetto della condotta illecita.

La pericolosità comune sarebbe infatti insita nella stessa destinazione delle cose – medicinali, sostanze alimentari, acque – ad essere attinte ed utilizzate da una pluralità indeterminata di persone. Non è quindi il profilo quantitativo del danneggiamento ad assumere priorità, come invece accade nei "*disastri mediante violenza*" di cui al capo I, ma «la direzione teleologica degli oggetti materiali della condotta che, in quanto destinati ad essere prima posti in commercio o somministrati e poi consumati da una pluralità indeterminata di persone, sono espressivi dei due requisiti che fondano, in generale, il pericolo comune e che sono sottesi alla nozione astratta di disastro: la diffusibilità del pericolo e l'indeterminatezza delle potenziali vittime»<sup>214</sup>.

Opinione diversa quella che, invece, accentuando l'elemento differenziale, annovera solo i reati di epidemia e di avvelenamento tra i disastri: solo queste due ipotesi, infatti, avrebbero i connotati di gravità necessari; connotati che invece mancherebbero a tutte le altre fattispecie, previste dagli artt. 440 e ss. del codice penale<sup>215</sup>.

Che si segua l'uno o l'altro dei due punti di vista, il "*disastro*" epidemia presenta caratteri suoi propri, sia rispetto alle fattispecie di cui al capo I, sia rispetto alle altre fattispecie di cui al capo II.

È il solo caso, infatti, in cui la lesione individuale (anzi una molteplicità di lesioni individuali) è richiesta quale elemento del tipo: l'avvenuto contagio di più persone (di un numero rilevante di persone secondo l'interpretazione mag-

<sup>213</sup> Così A. GARGANI, *Il danno*, cit., 423 ss.

<sup>214</sup> Così A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, II, cit., 175.

<sup>215</sup> Così M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore*, cit., 217.

gioritaria) è, infatti, richiesto quale evento del reato che, come abbiamo visto sopra, consiste nella manifestazione collettiva di una malattia (infettiva). Questa peculiarità della fattispecie di epidemia, che non richiede un danneggiamento – qualificato dal pericolo – di cose ma una lesione – qualificata dal pericolo – di beni personali, in qualche modo la colloca in una sorta di zona di confine rispetto sia alle fattispecie volte a tutelare la pubblica incolumità in senso stretto (Capo I), sia quelle destinate alla protezione della salute pubblica (capo II) ed è, tra l'altro, alla base del contrasto interpretativo avente ad oggetto la natura di reato di danno o di pericolo della fattispecie.

Si inserisce, così, un elemento “di disturbo” rispetto alla conformazione del pericolo comune, caratteristica costante dei reati in oggetto<sup>216</sup>.

In effetti, la valorizzazione della finalità di tutela di un bene super individuale non sembra del tutto compatibile con l'individuazione di singoli soggetti passivi, lesi o messi in pericolo<sup>217</sup>; a meno di intendere il bene collettivo come mera somma dei singoli interessi individuali<sup>218</sup> o, all'opposto, a meno che le singole effettive lesioni individuali restino prive di valore autonomo e vengano invece assunte come mero “sintomo” del pericolo comune. Adottando questo secondo punto di vista, peraltro, si potrebbe anche aprire la strada di una semplificazione probatoria, rinunciando all'identificazione *ex post* delle singole vittime e dunque all'accertamento dei singoli nessi causali, sulla linea di quanto prospettato da alcune elaborazioni dottrinali (con riferimento ai reati contro la persona)<sup>219</sup>. Ma su questo si tornerà in seguito.

#### 4. *La dimensione della salute da prevenzione pubblicistica del rischio sanitario a diritto della persona*

Sebbene generalmente la salute pubblica, in coerenza con la sistematica del codice Rocco, venga considerata un aspetto della incolumità pubblica (o una sua specie), tuttavia le due oggettività giuridiche presentano senz'altro elementi di-

<sup>216</sup> Conforme, M.F. CARRIERO, *L'(in)adeguatezza funzionale del delitto di epidemia*, cit., 18.

<sup>217</sup> Sul punto v. le considerazioni di M. DONINI (*Modelli di illecito penale minore*, cit., 226 ss.). V. altresì, M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 251 ss.; A. GARGANI, *Il danno*, cit., 442.

<sup>218</sup> Come in effetti sostenuto da taluno. Questa posizione conduce ad una interpretazione del reato di epidemia come reato di danno concreto in cui le lesioni individuali plurime integrano già di per sé la lesione alla salute pubblica. Vedi più approfonditamente, *infra*, par. 5.1.

<sup>219</sup> Il riferimento è in particolare alla tesi di L. MASERA (*Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale*, cit., *passim*) e S. ZIRULIA, (*Esposizione a sostanze tossiche*, cit., 275), su cui v. più in dettaglio, *infra*, cap. III, parr. 3.2 ss.

stintivi di un certo tenore, che rendono opportuna una trattazione almeno in parte diversificata<sup>220</sup>.

La disciplina giuridica del diritto alla salute, oggi, deriva dalla enunciazione dell'art. 32 Cost., che include la salute tra i diritti fondamentali della persona<sup>221</sup>, e rappresenta una svolta rispetto all'idea di salute che aveva caratterizzato il precedente contesto storico, politico e culturale. Nello Stato di diritto dei Paesi di cultura liberale, infatti, la salute era fundamentalmente sentita come questione di ordine pubblico, interno ed internazionale<sup>222</sup>. Gli strumenti di tutela della salute si esaurivano in misure di prevenzione e contenimento di fenomeni epidemici e, in definitiva, in politiche di controllo del territorio: «almeno nella esperienza politica e sociale dello Stato ottocentesco, il profilo che unicamente risaltava era la necessaria messa a punto di strumenti e percorsi di protezione dell'ordine pubblico interno (oppure internazionale, nel caso di misure di profilassi internazionale alle frontiere attivate dalle autorità pubbliche nazionali) a nulla rilevando la salute (*rectius* il diritto alla salute) come situazione giuridica soggettiva della persona»<sup>223</sup>.

La svolta avviene con l'introduzione dell'art. 32 Cost., pur considerata a lungo norma programmatica e dunque non a pieno valorizzata nella sua forza dirompente<sup>224</sup>, che colloca la salute tra i diritti soggettivi, in correlazione con l'assetto personalistico che connota la Costituzione nella sua interezza, senza tuttavia obliterare del tutto la dimensione oggettiva e istituzionale della stessa. La dimensione – duplice – della salute è infatti valorizzata dalla qualificazione che la norma ne dà (anche) in termini di interesse della collettività. In questo

---

<sup>220</sup> Questa è effettivamente la posizione che sembra potersi ricavare dalla sistematica del titolo VI del libro II c.p. In realtà il rapporto tra salute e integrità fisica è spesso inteso in maniera opposta: la salute è concetto più ampio, che ricomprende la integrità fisica ma la trascende e non la esaurisce; v. S. D'ARRIGO, *Salute (diritto alla)* in *Enc. dir.*, Aggiornamento, V, 2001, 1009.

<sup>221</sup> S. RIONDATO, *Introduzione ai profili penalistici della responsabilità in ambito medico-sanitario*, in *Trattato di biodiritto* diretto da S. RODOTÀ, P. ZATTI, cit., *La responsabilità in medicina* a cura di A. BELVEDERE, S. RIONDATO, 2011, 29.

<sup>222</sup> Ma non solo: illuminante il riferimento di S. D'ARRIGO (*Salute*, cit., 1009) alla dea *Salus*: per i Romani era la divinità che garantiva il benessere e la felicità della comunità in pace e in guerra; il suo culto aveva quindi un significato e un'importanza innanzitutto sociali e solo di riflesso proteggeva la buona salute dei cittadini.

<sup>223</sup> Così R. FERRARA, *Diritto alla salute*, cit., 5, a cui si rinvia anche per la interessante ed approfondita ricostruzione storica.

<sup>224</sup> *Ex multis*, R. FERRARA, *Diritto alla salute*, cit., 22; C. MORTATI, *La tutela della salute nella Costituzione italiana* (1961), ora in *Id.*, *Raccolta scritti*, III, Milano, 1972, 433 ss.; S. D'ARRIGO, *Salute*, cit., 1009 ss.; M. LUCIANI, *Il diritto costituzionale alla salute*, in *Dir. soc.*, 1980, n. 4, 769 ss.; L. MONTUSCHI, *Commento all'art. 32, primo comma, Cost.*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA Bologna, 1976, 147.

senso, protezione dell'ordine pubblico e tutela della salute dei cittadini (in gran parte e per molto tempo concentrata su misure di contenimento e contrasto del rischio sanitario connesso alla diffusione delle epidemie) si intersecano fino a sovrapporsi. In effetti la dimensione della salute, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione e nel percorso espansivo che l'art. 32 ha avuto nel corso degli anni, ha progressivamente ricompreso in sé le implicazioni connesse al rischio sanitario, rischio sempre più evidentemente connaturato – quasi endemico – alle società contemporanee. Il rischio sanitario, quindi, nella prospettiva sia individuale sia collettiva, risulta essere una «costante sistemica che conforma trasversalmente i diversi momenti e passaggi dell'organizzazione sociale e politica, soprattutto nel corso degli ultimi secoli, per assumere una connotazione più piena e suggestiva nell'ambito delle contemporanee società del rischio»<sup>225</sup>.

Salute individuale e salute pubblica, dunque, sono strettamente connesse tanto che la nozione di salute si dilata e, dal piano strettamente biologico, progressivamente si apre a «quello sociale e relazionale, fino a coinvolgere la salubrità dell'ambiente e dei luoghi di lavoro», profili che ne mettono in evidenza, anche, la dimensione super-individuale, collettiva<sup>226</sup>.

L'attuale assetto penalistico della tutela della salute sembra, tuttavia, riflettere una visione diversa, di maggiore autonomia delle due dimensioni. I due piani di tutela, connaturati alla più generale protezione della salute, e che si mostrano strettamente intrecciati sul piano più prettamente pubblicistico e delle politiche pubbliche sanitarie, si scindono, tanto che nella prospettiva della tutela penale della salute sono stati individuati due diversi ed autonomi livelli di disvalore: il pericolo comune mediante frode, da un lato, riferito alle fattispecie delittuose di cui agli art. 438 ss. c.p., e «il pericolo per le persone avente portata singolare e circoscritta», dall'altro, riconducibile alle fattispecie contravvenzionali contenute nella legislazione complementare<sup>227</sup>, oltre, naturalmente alla ulteriore prospettiva del danno concreto nei delitti di evento contro la incolumità fisica e la vita.

«Bipolarità teleologica», dunque, a cui corrisponde una duplice strategia di intervento e una differenza di trattamento sanzionatorio, ma che presuppone altresì una diversità non solo quantitativa, ma anche qualitativa, strutturale, degli interessi sottesi: salute pubblica non come somma di una pluralità di interessi di singoli, ma come interesse diffuso riferibile impersonalmente alla collettività<sup>228</sup>.

---

<sup>225</sup> R. FERRARA, *Diritto alla salute*, cit., 42.

<sup>226</sup> R. FERRARA, *ivi*.

<sup>227</sup> Per questa distinzione, A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, II, cit., 296.

<sup>228</sup> A. GARGANI, *op. ult. cit.*, 301; sull'autonomia, altresì M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore*, cit. 207; *contra*, S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, I, cit., 17.

#### 4.1. *La definizione di salute, tra l'assenza di malattia e lo stato di benessere fisico morale e sociale*

Ma cosa si deve intendere per salute? Secondo l'approccio cosiddetto naturalistico, esiste una continuità tra l'idea di salute e l'idea di normalità: l'uomo in salute è colui i cui parametri biologici risultano "normali" rispetto ad un prototipo ideale di tipo statistico», per cui lo stato di salute sarebbe costituito «dalla normalità strutturale e dalla funzionalità fisiologica di ogni apparato e organo, con equilibrio globale dell'organismo»<sup>229</sup>.

Questa prospettiva, identificata la portata contenutistica della salute con quella di integrità fisica, individua entrambe nella corrispondenza dell'organismo a parametri biologici, indicativi di un corretto funzionamento e oggettivamente accertabili dagli operatori medici. In negativo: integrità fisica, ma anche salute, significano assenza di malattia. Più di recente, seppure in modo non del tutto uniforme, si è fatta strada una interpretazione diversa, che possiamo definire "dinamica", di salute che ne emancipa il contenuto rispetto alla integrità fisica in senso stretto. La salute si arricchisce così di ulteriori sfumature, inerenti ai rapporti interindividuali e sociali, e transita da una dimensione "monadica" ad una "relativizzata". Essa finisce col comprendere, in sintesi, non soltanto funzioni biologiche in senso stretto, ma anche capacità logiche, affettive e relazionali.

La salute coincide quindi con il «più completo sviluppo della personalità umana» ed assume carattere relativo, in quanto diversa e variabile da soggetto a soggetto e in relazione al grado di sviluppo della società, escludendo che il diritto alla salute si esaurisca nella pretesa alla integrità fisica, ma estendendo lo stesso alla sfera esterna in cui l'individuo vive ed opera<sup>230</sup>.

---

<sup>229</sup> S. D'ARRIGO, *Salute*, cit., 1011; V. DURANTE, *La salute come diritto della persona*, in *Trattato di biodiritto* diretto da S. RODOTÀ e P. ZATTI, cit., *Il governo del corpo* a cura di S. CANESTRARI et al., I, 2011, 579 ss.

<sup>230</sup> Sulla concezione ampia e dinamica di salute, v. C. CHERUBINI, *Tutela della salute e i c.d. atti di disposizione del proprio corpo*, in *Tutela della salute e diritto privato*, a cura di F. BUSNELLI, U. BRECCIA, Milano, 1978, 77; A. DE CUPIS, *Integrità fisica (diritto alla)*, in *Enc. giur.*, XVII, 1989, 2 ss.; E. PALERMO FABRIS, *Diritto alla salute e trattamenti sanitari nel sistema penale*, Padova, 2000, 4 ss.; B. PEZZINI, *Soggetti, contenuto e responsabilità della scelta terapeutica nel Servizio Sanitario*, in *Il diritto alla salute alle soglie del terzo millennio*, a cura di L. CHIEFFI, Torino, 2003, 51 ss.; R. ROMBOLI, *Art. 5 c.c.*, in *Commentario al codice civile*, a cura di C. SCIALOJA, G. BRANCA, Bologna-Roma, 1988, 235; in relazione al settore degli alimenti e bevande, D. PETRINI, *Reati di pericolo e tutela della salute dei consumatori*, Milano, 1990, 23 ss. Con riferimento più specifico alla tutela della salute dei lavoratori rispetto ai c.d. rischi psico-sociali, v. F. CURI, *Profili penali dello stress lavoro-correlato. L'homo faber nelle organizzazioni complesse*, Bologna, 2013, 49 ss.

È già evocativa di questo significato dinamico e relativo di salute la definizione contenuta nel Preambolo della Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, che riconosce il diritto fondamentale al godimento del «più alto standard di salute» e la descrive come «uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale». Le critiche a tale accezione, dinamica, di salute si incentrano primariamente sulla carenza di tassatività, data la mancanza di un univoco criterio selettivo, che sarebbe invece almeno in parte garantito dal richiamo alla “malattia”. Si vedrà a breve come, tuttavia, la “tassatività” del richiamo alla “assenza di malattia” sia tutt'altro che scontata. In effetti, la dottrina tende a ritenere che il diritto penale abbia adottato una accezione ristretta di salute, quale assenza di malattia: ad esempio, il pericolo per la salute pubblica, richiesto quale elemento del tipo nella maggior parte delle fattispecie del capo II del titolo VI, sarebbe da equiparare al pericolo di insorgenza di una malattia, nosograficamente classificabile.

Il tema dei contenuti del diritto alla salute, nella prospettiva della pubblica salute come oggetto della tutela penale, è stato per lo più trattato e discusso con riferimento ai reati alimentari (art. 439 ss. c.p.), la maggior parte dei quali include come elemento espresso della tipicità il pericolo per la salute pubblica e non contiene, d'altro canto, alcun riferimento alla malattia. Gli argomenti e gli esiti del dibattito, dunque, non possono essere trasferiti in modo acritico alla prospettiva finalistica del reato di epidemia che è invece incentrato in maniera pregnante sulla causazione di una malattia, nella prospettiva sia dell'evento di danno sia della qualificazione del comune pericolo. A prescindere, dunque, dalla accezione di salute ricostruibile dal complesso della normativa, nazionale e sovranazionale, che senza dubbio non è più oggi vincolabile al punto di vista “naturalistico”, ciò che diviene fondamentale per l'esatto inquadramento della fattispecie di epidemia è – in ogni caso – disporre di una definizione giuridica di malattia sufficientemente tassativa.

#### 4.2. *La salute e il delitto di epidemia: il concetto di malattia*

Il significato e la portata del riferimento alla malattia nel diritto penale sono stati approfonditi in relazione all'art. 582 c.p.; la fattispecie di lesioni personali, infatti, richiede la causazione di un evento, la lesione personale, «dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente». In mancanza di una definizione normativa della malattia, si sono sviluppati vari orientamenti interpretativi, riconducibili, come noto, principalmente a due filoni: quello che postula una accezione cosiddetta “tecnico-giuridica” della malattia, e quello che invece muove da un modello, per così dire, “medico-legale”.

Secondo la prima delle due prospettive, che trova fondamento nella Relazione ministeriale al codice penale e che è accolta in maniera diffusa dalla giurisprudenza, è malattia una qualsiasi alterazione anche meramente anatomica dell'organismo; la seconda delle due prospettive, invece, riconduce correttamente la malattia ad un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determini una apprezzabile menomazione funzionale, fisica o psichica, dell'organismo.

È stato rilevato come il legislatore penale abbia impiegato il termine in modo "improprio", facendovi rientrare non soltanto la malattia in senso medico (vale a dire un processo patologico *in fieri*) ma anche gli eventuali postumi irreversibili (che possono essere eziologicamente riconducibili alla malattia ma non si identificano con la stessa); ed altresì che la accezione giuridica di malattia si differenzia dalla nozione medica in quanto sembra prescindere dalla circostanza che l'affezione si sia esteriorizzata in disturbi, sintomi o altre manifestazioni.

Quest'ultimo aspetto può acquisire uno specifico rilievo sul piano penale anche con riferimento al delitto di epidemia: come considerare quei casi in cui la trasmissione di una malattia virale non manifesti necessariamente all'esterno i segni dell'infezione, o manifesti dei sintomi particolarmente lievi? Tutte le volte in cui, cioè, il soggetto contagiato risulti portatore asintomatico, o paucisintomatico del virus?

La questione è stata oggetto di dibattito e ha acquisito particolare rilievo con riferimento alla trasmissione del virus Hiv che, come noto, durante una fase iniziale temporalmente variabile rimane in uno stato di latenza e quindi non sviluppa alcuna patologia. Ci si è chiesti, dunque, se il semplice ingresso del virus nell'organismo e dunque la modifica cellulare che non sia accompagnata da manifestazioni patologiche integri o meno una malattia rilevante ai fini della eventuale configurabilità della fattispecie di lesioni personali<sup>231</sup>.

---

<sup>231</sup> In senso negativo la giurisprudenza dominante; la dottrina sul punto appare invece divisa. In argomento, A. BONFIGLIOLI, *La responsabilità penale per contagio da HIV: profili oggettivi*, in *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona* a cura di S. CANESTRARI, G. FORNASARI, Bologna, 2001, 54; A. CASTALDO, *Aids e diritto penale: tra dommatica e politica criminale*, in *St. urb.*, 1988-89/1989-1990, 31; L. CORNACCHIA, *Delitti contro l'incolumità individuale*, in AA.VV., *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Milano, 2016, 564; K. SUMMERER, *Aids e diritto penale. La responsabilità per contagio da HIV*, in *I reati contro la persona. Trattato* diretto da A. CADOPPI, S. CANESTRARI, M. PAPA, I. *I reati contro la vita e l'incolumità individuale* a cura di S. CANESTRARI, Torino, 2006, 431. La questione è stata oggetto di grande interesse anche nel dibattito spagnolo. La tesi maggioritaria ha ricondotto i fatti di contagio alle fattispecie di lesioni personali (art. 147 c.p.), ritenendola integrata già con l'infezione, senza che fosse necessaria la manifestazione della malattia. Si deve tuttavia considerare che la descrizione del reato di lesioni personali ex art. 147 c.p. non richiama la nozione di malattia, ma più genericamente, *una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental*; v. in

Ma il problema si può riproporre in tutti quei casi in cui il contagio abbia ad oggetto un virus che non necessariamente si manifesta in sintomi visibili o percepibili, situazione tutt'altro che rara. Si pensi al recente contesto di emergenza epidemica: una altissima percentuale di individui, risultati positivi al Covid-19, sono stati totalmente asintomatici o hanno presentato sintomi quasi irrilevanti. Una condizione che si è manifestata con maggiore evidenza con la diffusione delle c.d. varianti del virus, caratterizzate da una sempre più alta contagiosità a fronte, tuttavia, di una minore virulenza. In una situazione di incertezza scientifica, non ancora del tutto risolta, gli epidemiologi hanno più volte affermato che non si potesse escludere che gli asintomatici fossero portatori di una carica virale (anche) pari a quella dei soggetti sintomatici e che la loro minore contagiosità fosse legata a circostanze non direttamente correlate all'intensità della infezione, quanto piuttosto al fatto che i sintomi più comuni, tra cui la tosse in particolare, era anche uno dei principali e più efficaci veicoli di trasmissione del virus<sup>232</sup>: anche il soggetto asintomatico è stato, dunque, considerato parimenti possibile veicolo di infezione e – coerentemente – è stato obbligato a sottoporsi ad una quarantena, o ad un autoisolamento, così come colui che invece manifestava sintomi evidenti.

Ipotizziamo, quindi, rimanendo sempre nel contesto del Covid-19, che sia possibile provare il nesso causale tra la condotta di Tizio, che febbricitante e con tosse insistente, abbia partecipato ad una festa di compleanno e il contagio che ne sia derivato a Caio, anch'egli alla festa, risultato poi positivo ma asintomatico: si potrebbe chiamare Tizio a rispondere di lesioni personali (colpose)? Il contagio di Caio è identificabile come *malattia*? E, correlativamente, se oltre a Caio fossero stati contagiati altri dieci partecipanti alla festa, che, asintomatici, fossero entrati in contatto con altre persone, con alta probabilità di diffusione ulteriore del virus, si potrebbe arrivare ad ipotizzare a carico di Tizio l'epidemia colposa?

Dare una definizione di malattia soddisfacente e sufficientemente univoca è molto difficile, se non impossibile.

---

argomento, C. ROMEO CASABONA, *Problemas del tratamiento jurídico del SIDA*, in *Cuadernos de Derecho Judicial*, Madrid, 1995, 71; D.M. LUZÓN PEÑA, *Problemas de la transmisión y prevención del sida en el derecho penal español*, in *Problemas Jurídico Penales del SIDA*, a cura di MIR PUIG, Barcelona, 1993, 21; L. ARROYO ZAPATERO, *La supresión del delito de propagación maliciosa de enfermedades y el debate sobre la posible incriminación de las conductas que comportan riesgo de transmisión de SIDA*, in *Derecho y Salud*, v. 4, n. 1, 1996, 5. Con riferimento anche al Covid, F.J. MUÑOZ CUESTA, *Delito de lesiones por contagio de VIH y COVID-19*, in *Revista Aranzadi Doctrinal*, 6/2020.

<sup>232</sup> Così G. REZZA, *Epidemiologia di COVID-19 in Italia*, Relazione al Festival della scienza medica 2020.

Nella maggior parte dei casi le definizioni date si raccordano a concetti a loro volta estremamente indeterminati e privi di un referente oggettivo, (si pensi al riferimento alla malattia come assenza di normalità). Ma soprattutto la stretta, necessaria, correlazione tra malattia e salute ha fatto sì che l'evoluzione conosciuta dalla dimensione contenutistica della salute si sia riflessa sulla dimensione contenutistica della malattia che ha subito un percorso di trasformazione – in senso espansivo – molto evidente ed analogo. Da dato prettamente naturalistico, biologico, a fenomeno molto più ampio: se accettiamo che la salute coincida con *lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale*, nel definire la malattia non si può prescindere, ad esempio, dal riferimento alle «ferite dell'anima», sofferenze psicologiche o esistenziali, o ancora alla malattia sociale, realtà che in nessun modo sono riconducibili a rassicuranti parametri fisico-chimici o biologici<sup>233</sup>.

Ma non solo: l'evoluzione ermeneutica della salute verso una dimensione sempre più soggettiva, il cui contenuto viene così plasmato sulla base della percezione individuale del singolo<sup>234</sup>, modifica ulteriormente e rende ancora più fluido il significato di malattia. Così, «salute e malattia sono dunque semplicemente dei rivestimenti terminologici privi di un contenuto definito: si tratta di concetti di natura categoriale che da prospettive diverse, legate a una determinata epoca storica e a un determinato contesto sociale, si riempiono di contenuti di volta in volta diversi»<sup>235</sup>.

D'altro canto, è stato correttamente messo in evidenza, «i termini che nelle diverse lingue vengono usati per indicare la malattia appartengono, per la loro etimologia, a più campi semantici: essi rinviano sia alla mancanza di adattamento ai compiti della vita quotidiana, alla debolezza e alla perdita delle capacità lavorative, sia alla deformità e alla bruttezza, sia ancora alla sensazione di un disturbo fisico, e infine alla sofferenza psichica e al dolore»<sup>236</sup>.

Tutto ciò premesso, nella consapevolezza, quindi, della fluidità del riferimento, e per tornare all'interrogativo di cui sopra, l'infezione totalmente priva di sintomi non sembra potersi considerare malattia dal punto di vista medico.

---

<sup>233</sup> M.D. GRMEK, voce *Malattie*, in *Enc. delle scienze sociali*, Treccani, Roma, 1996. Il riferimento alle ferite dell'anima è preso "in prestito" da S. CANESTRARI, *Ferite dell'anima e corpi prigionieri*, Bologna, 2021.

<sup>234</sup> M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. RESCIGNO, *Delle persone e della famiglia*, II, t. 1, Torino, 1982, 87; P. ZATTI, *Il diritto a scegliere la propria salute (in margine al caso S. Raffaele)*, in *Nuova giur. civ. commentata*, 2000, I, pt. II, 1 ss. e, volendo, S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del trattamento medico-chirurgico in assenza di consenso*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 5, 1059 ss., ID., *Il caso Huscher. Intervento medico seguito da morte del paziente e omicidio preterintenzionale. Una relazione problematica ma ancora attuale*, in *La Corte d'assise*, 2013, 2/3, 311 ss.

<sup>235</sup> A. LABISH, *Medicina e società*, in *enciclopedia delle scienze sociali*, VII, 1997, 573 ss.

<sup>236</sup> *Ibidem*.

Come si legge nel portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica, a proposito delle malattie infettive, infatti, «il tempo che intercorre tra il contatto di un microbo con il corpo umano fino all'apparire dei sintomi viene chiamato “periodo di incubazione”, che è diverso a seconda della malattia infettiva e dipende dai rapporti che si instaurano tra il germe e l'ospite. Durante il periodo di incubazione si parla anche di “infezione”, ovvero della presenza di agenti microbici che si riproducono all'interno dell'organismo. L'infezione può decorrere senza sintomi e in quel caso si parla di “infezione asintomatica”. Se invece compaiono dei sintomi, si instaura una “malattia”»<sup>237</sup>.

Ma, ancora una volta, il significato giuridico non deve coincidere necessariamente con quello tecnico-scientifico: il diritto, infatti, valuta i fatti alla luce della propria precipua finalità<sup>238</sup>; anche se con riferimento a certi contesti non dovrebbe nemmeno totalmente prescindere. E se di fondamentale ausilio potrà essere la volontà, esplicita o implicita del legislatore, e con essa il criterio storico, il significato di un termine deve essere letto anche in una prospettiva evolutiva che garantisca alla norma la sua effettività funzionale<sup>239</sup>.

Con riferimento al reato di lesioni, si legge nella Relazione ministeriale: «ho usato l'espressione, correttamente scientifica, di malattia, anziché quella di danno nel corpo o perturbazione nella mente, giacché una malattia è indistintamente qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali». La lettera della Relazione sembrerebbe includere nella malattia anche la infezione senza sintomi.

Ad esito opposto, invece, se si aderisce alla tesi c.d. medico-legale: perché l'ingresso del virus nell'organismo comporti una malattia deve altresì innescarsi un processo patologico<sup>240</sup>.

---

<sup>237</sup> [www.epicentro.iss.it/infettive](http://www.epicentro.iss.it/infettive).

<sup>238</sup> Con riferimento specifico alla interpretazione del significato di malattia come evento del delitto di lesioni personali, cfr. A. CASTALDO, *AIDS e diritto penale*, cit., 27. Cfr. per tutti C. ROXIN, *Politica criminale e sistema del diritto penale*, Napoli, 1998.

<sup>239</sup> A. CASTALDO, *AIDS e diritto penale*, cit., 28.

<sup>240</sup> La giurisprudenza, nel primo caso in cui si è trovata ad occuparsi della questione, in via implicita, sembra effettivamente seguire questa linea interpretativa (Pret. Torino 22 marzo 1989, in *Foro it.*, 1990, II, 59 ss., con nota di G. FIANDACA, *Omissione di misure anti-Aids e contagio di un'infermiera in un reparto professionale*, ivi, 60 ss.) Il caso riguardava un'infermiera professionale in servizio presso il reparto di rianimazione investita da un getto di sangue contaminato dal virus Hiv; durante le operazioni di rimozione dell'apparecchiatura collegata al ricoverato, per un errore di esecuzione, era fuoriuscito del sangue infetto che aveva attinto l'infermiera. Le perizie indicavano come punto d'ingresso del virus le mani, in quanto la vittima era affetta da eczema. Il Pretore ha condannato per lesioni colpose gravi il primario della rianimazione e l'amministratore unico della ditta fornitrice del macchinario per aver omesso di adottare e, rispettivamente, di indi-

La questione è complessa: la soluzione richiede un delicato bilanciamento tra una eccessiva dilatazione del significato di malattia, che, pur plausibile secondo una impostazione extragiuridica, ed extra-penale, rischierebbe tuttavia di apparire ingiustificata alla luce del fondamento stesso delle incriminazioni – la tutela della salute individuale, o ancora di più della salute pubblica – e critica sul piano della tassatività, da un lato, ed una interpretazione così restrittiva da svalutare il significato – nuovo – del diritto alla salute appiattendolo sul diritto alla integrità corporale, dall'altro<sup>241</sup>.

La complessità si arricchisce ulteriormente quando dalla interpretazione dell'evento malattia nel reato di lesioni, si passa alla ricostruzione dell'evento malattia nel reato di epidemia.

Qui, infatti, la malattia non rileva in quanto tale, ma in quanto fonte di probabile pregiudizio per la salute pubblica. La relazione non si pone, dunque, tra malattia e lesione effettiva della salute individuale, per cui, secondo una corretta prospettiva teleologica, il significato della prima dovrebbe calibrarsi in funzione della capacità di offesa reale alla seconda. La connessione deve invece essere instaurata tra malattia e pericolo per la salute pubblica; è questo scopo di tutela che dovrebbe incidere sulla ricostruzione del significato della malattia: se anche il contagio senza sintomi può essere fonte di pericolo per la salute pubblica, allora ci sembra che si possa concludere che anche questo può integrare l'evento tipico dell'art. 438 c.p.

## 5. *L'epidemia tra danno e pericolo*

Il dibattito sulla natura del reato di epidemia e sulla caratterizzazione dell'offesa è da sempre particolarmente vivace.

La collocazione della fattispecie tra i reati di comune pericolo, lo stretto legame con il delitto di avvelenamento, di cui all'art. 439 c.p., esplicitamente sottolineato dal Guardasigilli nella Relazione al codice penale<sup>242</sup>, la configurazione del reato come reato ad evento naturalistico, la controversa dimensione del bene giuridico, la salute pubblica che, abbiamo visto, è talora inteso quale bene superindividuale, distinto, autonomo, strutturalmente differente rispetto ai singoli

---

care misure precauzionali volte a prevenire rischi derivanti dall'uso improprio. Sulla scorta della perizia medica, il Pretore distingueva tra «infezione da virus Hiv» e «malattia», lasciando intendere il riconoscimento di una fase iniziale non identificabile come malattia. Sulla pronuncia, v. A. CASTALDO, *op. ult. cit.*, 37 ss.

<sup>241</sup> S. D'ARRIGO, *Salute*, cit., *passim*.

<sup>242</sup> V. *Relazione ministeriale sul progetto definitivo del codice penale*, cit., 229.

beni individuali e non mera somma degli stessi (salute integrità fisica, vita dei soggetti individualmente identificati e identificabili), ed è invece talaltra qualificato quale mero strumento concettuale di astrazione degli interessi dei singoli, funzionale ad una anticipazione della protezione<sup>243</sup>; tutti, sono elementi che giocano a favore di una complessità della fattispecie che sembra stare in equilibrio instabile tra i due poli del reato di danno e di pericolo e tra l'offesa individuale ed il pericolo comune.

In effetti, una schematica ricostruzione delle posizioni, che si sono succedute nel corso del tempo, porta ad individuare almeno tre punti di vista differenti: l'epidemia come reato di danno concreto; l'epidemia come reato di pericolo; l'epidemia come reato di danno qualificato dal pericolo.

La complessità si accresce quando si tratta di selezionare, tra le molteplici tipologie di pericolo elaborate dalla dottrina penalistica a partire dagli inizi del secolo scorso, quella che il legislatore avrebbe adottato nella descrizione del tipo; disputa che è ulteriormente complicata dal fatto che il pericolo – a differenza di quanto è dato riscontrare nella maggior parte dei delitti di cui al capo II del titolo VI – non è qui esplicitamente menzionato<sup>244</sup>.

### 5.1. *L'epidemia come reato di danno concreto*

Secondo una, oggi minoritaria, posizione, il reato di epidemia sarebbe da considerare un reato di danno (concreto)<sup>245</sup>.

<sup>243</sup> Vedi *retro*, par. 3.1.

<sup>244</sup> La letteratura sui reati di pericolo è sterminata. Senza pretesa di completezza e solo per rinviare alle opere più rappresentative, nella dottrina italiana, S. ALEO, *Il danno e il pericolo nel reato*, Catania, 1983; F. ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, cit., 108 ss.; ID., *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale*, Milano, 1994; G. AZZALI, *Osservazioni sui reati di pericolo*, in *Studi in onore di G. Marinucci*, a cura di E. DOLCINI, C.E. PALIERO, Milano, 2006, v. I, 1335 ss.; M. CATENACCI, *I reati di pericolo presunto fra diritto e processo penale*, *ivi*, 1351 ss.; S. CANESTRARI, voce *Reato di pericolo*, cit.; M. DONINI, *Teoria del reato*, cit., 182 ss.; ID., *Teoria del reato*, in *Dig. disc. pen.* Torino, 1999, 245 ss.; G. FIANDACA, *Note sui reati di pericolo*, in *Il Tommaso Natale*, 1977, 173 ss.; ID., *La tipizzazione del pericolo*, cit., 50 ss.; E. GALLO, *Riflessioni sui reati di pericolo*, Padova, 1970; M. GALLO, *I reati di pericolo*, in *Foro pen.*, 1969, 1 ss. G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 689 ss.; A. MANNA, *I reati di pericolo astratto e presunto e i modelli di diritto penale*, in AA.VV., *Diritto penale minimo*, a cura di U. CURI e G. PALOMBARINI, Roma, 2002, 35 ss.; M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, cit.; V. PATALANO, *Significato e limiti della dogmatica sul reato di pericolo*, Napoli, 1975; M. ZINCANI, voce *Reati di pericolo*, in *Il Diritto. Enc. giur. del sole 24 ore* diretto da S. PATTI, 2007, XII, 659 ss.

<sup>245</sup> A. LAI, *Incolunità pubblica (reati contro la)*, cit., 14; V. PATALANO, *Significato e limiti*, cit., 194; N. STOLFI, *Brevi note sul reato di epidemia*, in *Cass. pen.*, 2003, 3949; nello stesso sen-

Tale punto di vista si fonda, tra l'altro, su di una valorizzazione dell'accezione scientifico-naturalistica del significato di epidemia e del fenomeno epidemico, criticando, correlativamente, la sostenibilità di una prospettiva esclusivamente e astrattamente "giuridica", che non terrebbe conto degli approdi scientifici in materia<sup>246</sup>.

Questi evidenzerebbero, infatti, che il pericolo di ulteriore diffusione di una malattia infettiva, che si sia già manifestata in un numero rilevante di casi, è un dato assolutamente eventuale e non è quindi caratteristica costante del fenomeno epidemico in quanto tale. Esisterebbero infatti «episodi epidemici in cui, raggiunto un certo grado di sviluppo, la malattia si arresta senza alcun possibile rischio di ulteriore propagazione ad altre persone»<sup>247</sup>. Gli esempi riportati a suffragio di questa affermazione sono quelli relativi all'aspergilloso, o all'infezione da antrace, o al morbo cosiddetto della mucca pazza, o alla influenza suina. In tutti questi casi, la integrazione della dimensione quantitativa, massiva e talvolta sincronica della diffusione del morbo – generalmente molto rapida – e, quindi, l'avvenuto contagio di un numero rilevante di persone realizzerebbe già il danno alla pubblica salute, con conseguente consumazione del reato di epidemia, senza che sia dovuto un peculiare accertamento in ordine all'esistenza di un pericolo di ulteriore propagazione<sup>248</sup>.

La tesi riconosce che la natura infettiva del morbo non può che presupporre il pericolo di diffusione, momento necessariamente correlato all'espandersi della malattia<sup>249</sup>. Esso, tuttavia, è un elemento che, accompagnando l'espansione, è inevitabilmente incluso nel processo e ne rappresenta una fase intermedia, ma, si afferma, viene meno quando la eccezionale progressione del morbo ha raggiunto l'acme e quindi inizia a scemare.

Qualora, poi, il contagio non si verifichi, o mantenga una dimensione quantitativamente limitata, il pericolo di diffusione potrà eventualmente rilevare per la configurabilità del tentativo<sup>250</sup>. Il carattere diffusivo della malattia implica, dunque, di certo, la probabilità che la stessa si trasmetta e contagi una quantità indeterminata di persone; ma, in quanto connotato discriminante dell'evento epidemia, la probabilità di diffusione non necessita di un ulteriore e separato accertamento: coincide con l'evento di danno, il contagio, cioè, di un numero rilevante di persone.

---

so D. PROVOLO, *sub art. 438*, in G. FORTI, S. SEMINARA, G. ZUCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2017, 1299.

<sup>246</sup> Per questa precisazione, in particolare N. STOLFI, *Brevi note*, cit., 3949.

<sup>247</sup> N. STOLFI, *ivi*.

<sup>248</sup> N. STOLFI, *Brevi note*, cit., 3952.

<sup>249</sup> Così D. PROVOLO, *sub Art. 439*, cit., 1299.

<sup>250</sup> *Ibidem*.

Una epidemia, quindi, cioè la diffusione di una malattia infettiva di dimensione massiva o comunque quantitativamente straordinaria, non può in quanto tale che essere pericolosa per la salute pubblica, ma è la stessa diffusione massiva e quantitativamente straordinaria che ne comporta già la lesione<sup>251</sup>. Il danno e il pericolo, dunque, cadono insieme e non richiedono una verifica separata. Richiedere, per l'integrazione del reato, che il contagio "massivo" comporti altresì il pericolo di una ulteriore propagazione della malattia, da accertarsi come elemento distinto e separato dall'evento di danno, contrasterebbe, infatti, con i risultati della scienza che evidenziano come tale (ulteriore) pericolo sia un elemento solo eventuale e non necessario del fenomeno epidemico.

La tesi non trova accoglimento nella giurisprudenza maggioritaria che, in modo più o meno univoco, coglie nella fattispecie di epidemia una natura mista, di reato di danno e di pericolo al contempo.

La valorizzazione del pericolo come elemento del tipo permea anche la maggior parte delle impostazioni dottrinali, che tuttavia, lungi dall'essere inquadrabili in una prospettiva unitaria, come si vedrà, si caratterizzano per una molteplicità di sfumature peraltro non sempre di facile demarcazione; le diversità interpretative riscontrate con riferimento al reato di epidemia, oltre ad essere giustificate dalla particolare struttura del reato, e dal diverso approccio ermeneutico nei confronti del bene giuridico protetto, risentono con evidenza anche della complessità, conosciuta negli anni, dalla evoluzione dogmatica della categoria del pericolo nel diritto penale.

L'aspetto di maggiore criticità riscontrabile – e riscontrato – nella posizione di chi esaurisce la connotazione offensiva del reato di epidemia nel danno concreto alla salute di una pluralità di persone, è legato alla svalutazione che ne consegue di quel profilo qualitativo – tipico del pericolo comune – rinvenibile nell'incontrollabilità del diffondersi del morbo e nella indeterminatezza delle vittime potenziali<sup>252</sup>. Così si pone in dubbio la coerenza sistematica sottesa alla collocazione codicistica: è infatti proprio questa caratterizzazione che giustifica, come già rilevato, la inclusione della fattispecie tra i reati di pericolo comune e, altresì, la sua riconduzione alla categoria dei "disastri".

La valorizzazione esaustiva – seppure sul presupposto della natura infettiva del morbo – del dato quantitativo nella configurazione del tipo (numero elevato di persone colpite dalla malattia) si concilia, inoltre, solo con una visione della pubblica salute come somma dei molteplici interessi individuali, con conseguente negazione di una qualsiasi dimensione autonoma del bene: di fatto l'offesa della salute di un numero straordinario o comunque particolarmente rile-

---

<sup>251</sup> Così anche V. MANZINI, *Trattato*, cit., 396.

<sup>252</sup> A. GARGANI, *Il danno*, cit., 346.

vante di persone integra di per sé lesione alla pubblica salute<sup>253</sup>.

Ma così viene meno ogni distinzione tra il piano della tutela della incolumità individuale e quello della protezione della incolumità collettiva; mentre infatti la prima prospettiva di tutela (incolumità individuale) presuppone una lesione effettiva ad una o più vittime determinate, la seconda (incolumità collettiva) si incentra sulla fondamentale discriminante della capacità diffusiva del fatto e della conseguente indeterminatezza delle vittime, carattere, dunque, imprescindibile della epidemia penale<sup>254</sup>.

È, infatti, vero che tra i due diversi piani di tutela non si possa ragionare in termini di separazione radicale; la incolumità pubblica mantiene in ogni caso un collegamento con i beni individuali, fondato in particolare sull'identità di contenuto – «si tratta, in sostanza di un fascio di aggressioni a singoli individui, ciò che implica un accertamento dello stesso genere in entrambi i casi, pur in presenza di diversi gradi di anticipazione di tutela»<sup>255</sup> – tuttavia, essa è assunta e fatta oggetto di protezione da parte dell'ordinamento in una dimensione “compatta”, in cui i singoli interessi sono considerati unitariamente.

Le fattispecie contenute nel titolo VI del codice penale sono rivolte, sì, alla tutela della incolumità delle persone, ma indipendentemente dalla loro individualità; sono cioè destinate alla protezione della pluralità come tale.

Il bene superindividuale, quindi, viene assunto in maniera trascendente rispetto ai singoli beni individuali, assumendo una relativa autonomia: bene finale fatto oggetto di tutela tramite la protezione diretta della *pluralità* di persone in quanto tale. «Per quanto numerose possano risultare le vittime contagiate, fino a quando non sussista il rischio di ricaduta e di estensione dei danni sulla collettività, saremo sempre di fronte ad un'offesa a persone determinate, a soggetti passivi individuali e definiti»<sup>256</sup>.

## 5.2. L'epidemia tra pericolo presunto e pericolo concreto

Secondo una diffusa, ma ormai risalente, impostazione, il reato di epidemia sarebbe un reato di danno e di pericolo allo stesso tempo. Il fatto dannoso, infatti, sarebbe da intendere come fonte possibile di danni ulteriori, come pericolo per chi non è ancora colpito dal male.

Nell'ambito di tale qualificazione il delitto andrebbe annoverato tra i reati di

---

<sup>253</sup> Sulle varie accezioni della salute pubblica e del rapporto rispetto ai singoli diritti individuali, cfr. quanto già schematizzato *retro*.

<sup>254</sup> F.C. PALAZZO, *Persona (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 295.

<sup>255</sup> S. RIONDATO, *Nota introduttiva*, cit., 1366.

<sup>256</sup> A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 355 in nota.

pericolo presunto: il legislatore opererebbe una presunzione *iuris et de iure* della pericolosità del fatto nei confronti del bene giuridico tutelato, la salute pubblica<sup>257</sup>. Tale soluzione trova fondamento testuale nella mancanza di un riferimento espresso al pericolo nella descrizione della fattispecie tipica e si colloca, quindi, in quella tradizionale linea interpretativa che distingueva, appunto, i reati di pericolo presunto da quelli di pericolo concreto in base alla menzione, espressa o meno, del pericolo nella descrizione del tipo.

La categoria del pericolo presunto<sup>258</sup> è stata a lungo associata ad una responsabilità per mera disubbidienza, che, con l'avvento della Costituzione è divenuta inammissibile in quanto in radicale contrasto con il principio di offensività<sup>259</sup>.

Nel corso degli anni, il ricorso a questo stadio di anticipazione della tutela è stato sempre più diffusamente rivalutato quale strategia di intervento efficace, o forse quale *unica* strategia di intervento efficace, in particolari contesti caratterizzati dal rischio diffuso nei confronti di beni giuridici superindividuali. Questa nuova legittimazione viene, tuttavia, condizionata alla presenza di alcuni specifici requisiti che possano limitarne le note criticità sul piano del rispetto dei principi costituzionali: uno tra tutti la descrizione pregnante del fatto tipico e la conseguente riduzione dello scarto rispetto alla inoffensività in concreto del fatto. Si è così arrivati a sostenere che un tale modello «non pare contraddire la struttura oggettiva dell'illecito, a condizione che sia presente nella fattispecie il richiamo ad una sottostante e vincolante tipologia empirico-criminologica, indice dell'offesa del reato e termine di riferimento essenziale per la volontà colpevole del soggetto»<sup>260</sup>.

---

<sup>257</sup> Cfr. V. MANZINI, *Trattato*, cit., 396; in senso critico D. PETRINI, *Reati di pericolo*, cit. 39 ss.; di pericolo presunto parla anche C. ERRA, *Epidemia*, cit., 47, che lo considera tuttavia un mero effetto del reato già verificatosi.

<sup>258</sup> O, secondo taluno, astratto. È noto, infatti come tali aggettivi siano spesso utilizzati come sinonimi.

<sup>259</sup> Per tutti, F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. it.*, XIX, Torino, 1973, 86 ss. (oggi anche in *Scritti di diritto penale*, cit., v. I, Tomo I, 784 ss.): anche la strada di una eventuale operazione ermeneutica da parte del giudice tesa a convertire un reato di pericolo presunto in reato di pericolo concreto, sarebbe, secondo Bricola, particolarmente difficoltosa, essendo percorribile solo se nella misura in cui «non alteri il tipo descrittivo dell'illecito e non sia tale da compromettere il carattere eccezionale dello scarto tra conformità al tipo e offensività del fatto».

<sup>260</sup> Così S. CANESTRARI, *Reati di pericolo*, cit., 7; v. altresì, F. ANGIONI, *Contenuto e funzioni*, cit., 108; G. FIANDACA, *La tipizzazione del pericolo*, cit.; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. g., cit., 216; C. FIORE, S. FIORE, *Diritto penale*, pt. g., VI ed. Torino, 2020, 196; M. GALLO, *I reati di pericolo*, cit., 8 ss.; E. GALLO, *Attentato (Delitti di)*, in *Dig. pen.*, I, Torino, 1987, 340; V. MANES, *Il principio di offensività*, cit., 293; G. MARINUCCI, *Fatto e scriminanti*, cit., 1216; N. MAZZACUVA, *Il disvalore di evento*, cit., 173; D. PULITANÒ, *Bene giuridico e giustizia costituzionale*, cit., 173.

La particolare connotazione in termini di pregnanza (quanto a pericolosità del tipo) fonderebbe, secondo una diversa prospettiva, una ulteriore distinzione tra reati di pericolo presunto e reati di pericolo astratto<sup>261</sup>; secondo un altro punto di vista, invece, sarebbe all'origine di una nuova sottocategoria: i reati di pericolo astratto-concreto o apparentemente astratto<sup>262</sup>, implicando talora una trasformazione ermeneutica delle fattispecie in reati di pericolo concreto in senso stretto, (implicito)<sup>263</sup>.

Con specifico riguardo alla fattispecie di cui all'art. 438 c.p., la "densità" semantica del termine utilizzato dal legislatore porterebbe – appunto – ad escludere

---

nale, cit., 131; ID., *La formulazione della fattispecie di reato, oggetto e tecniche*, in *Beni e tecniche della tutela penale*, cit., 38 ss.; M. ZINCANI, *Reati di pericolo*, cit., 668. In senso difforme, con specifico riferimento alla tutela della salute pubblica, D. PETRINI, *Reati di pericolo*, cit. 91 ss.

<sup>261</sup> Cfr. M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 159: «l'astrazione è propriamente un processo conoscitivo, mediante il quale si ricava, dall'analisi di un oggetto, una sua proprietà o qualità, prescindendo dalle altre che possiede: il giudizio astratto non è necessariamente falso, è soltanto parziale. Esso può corrispondere al giudizio concreto, se le qualità o circostanze che non sono state considerate non erano dotate di rilevanza decisiva, ovvero può non coincidere con quello, se i dati non tenuti in conto erano capaci di modificar radicalmente le conclusioni. Il concetto di presunzione è invece diverso: questa consiste nella educazione di un fatto ignoto da un altro noto, fatta sulla base dell'esperienza comune. Se la presunzione è assoluta, essa impone che la equivalenza convenzionale permanga anche nel caso di totale difformità fra il fatto presunto e la realtà» E ancora, (pagine 282, 283) «Il punto in cui i due processi, apparentemente simili, dimostrano la loro irriducibile diversità è dato dal momento della verifica: nella presunzione assoluta non si dà affatto alcuna verifica, nella astrazione la verifica non è esclusa, anzi entro certi limiti è fisiologicamente prevista».

La autonomia della categoria è riconosciuta anche da T. PADOVANI, *Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 638; ID., *Diritto penale*, XII ed., Milano, 2019, 173. Vedi altresì M. DONINI, *Teoria del reato*, voce, cit., 248: «Oggi, con la distinzione fra pericolo – concreto e astratto – presunto si esprime una valutazione critica: l'idea è quella della problematicità, sino all'illegittimità costituzionale, del pericolo assolutamente presunto, là dove la presunzione di pericolosità insita nella corrispondenza formale al tipo sia irragionevole, oppure espressiva solo di una disobbedienza, di una pericolosità soggettiva, a causa della possibilità che un pericolo ex ante e in concreto non sussista, e sussista esclusivamente la formale inosservanza di un precetto».

<sup>262</sup> S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, I, cit., 28. La categoria del reato astratto-concreto nasce, con contenuti parzialmente diversi, in seno alla dottrina tedesca con riferimento a quelle fattispecie in cui è lo stesso legislatore a circoscrivere la base del giudizio di pericolosità a determinati elementi prestabiliti, e alle incriminazioni ad oggetto giuridico indefinito, in cui il giudice deve limitarsi a valutare l'attitudine dell'azione tipica a produrre eventi dannosi (così F. C. SCHRÖDER, *Die Gefährungsdelikte*, in *Deutsche strafrechtliche Landesreferate zum XI internationalen Kongress für Rechtsvergleichung*, in *ZSt.R.*, 1987, § 7, su cui S. CANESTRARI, *Reato di pericolo*, cit., 4); in argomento, cfr. F. ANGIONI, *Contenuto e funzioni*, cit., 108; ID., *Il pericolo concreto* cit., 87 ss.; S. CANESTRARI, *Reati di pericolo*, cit., 3 ss.; G. FIANDACA, *Note sui reati di pericolo*, cit., 182 ss.; M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo* cit., 159 ss.).

<sup>263</sup> Così anche D. PETRINI, *Reati di pericolo*, cit., 40 e 113.

che si possa trattare di presunzione di pericolosità: «se l'epidemia richiede la diffusività della malattia, ciò vuol dire che senza pericolo non vi è epidemia: non di presunzione si tratta ma di implicazione logica di un concetto nell'altro»<sup>264</sup>.

Il pericolo, dunque, sarebbe solo “apparentemente astratto” e il reato sarebbe da includere tra le fattispecie di pericolo concreto, pur implicito nella descrizione del tipo<sup>265</sup>.

Così come accade con riferimento ad altre analoghe fattispecie caratterizzate dalla suddetta “pregnanza semantica”, come ad esempio il delitto di avvelenamento, (ma anche, grazie al contributo ermeneutico della giurisprudenza, il delitto di incendio, o di frana o di valanga), il pericolo, pur non menzionato esplicitamente, sarebbe da considerare elemento di fattispecie, e come tale dovrebbe essere accertato<sup>266</sup>, in concreto e con riferimento al contesto del fatto<sup>267</sup>.

La differenza, rispetto ai reati di pericolo concreto espresso sarebbe solo «la modalità di descrizione del pericolo all'interno della fattispecie incriminatrice: in un caso avviene in maniera espressa, nell'altro mediante l'impiego di termini particolarmente carichi di significato offensivo, in cui il pericolo è necessariamente racchiuso; in entrambi i casi, tuttavia, il giudice è tenuto ad accertare in concreto se sia o meno sorto il pericolo per l'incolumità pubblica»<sup>268</sup>. Secondo questa linea interpretativa, la base del giudizio dovrebbe tenere in considerazione tutte le condizioni presenti, contestualizzando al massimo la verifica (giudizio su base totale). Anche la questione più controversa che si pone da sempre con riferimento all'accertamento del pericolo per la pubblica incolumità, in sede di definizione della base del giudizio nell'accertamento del pericolo concreto, e cioè se sia o meno necessario accertare la effettiva presenza di un numero indeterminato di persone nel raggio di azione della situazione pericolosa, viene risolta in senso positivo<sup>269</sup>. Perché si possa ritenere integrata la fattispecie di epi-

<sup>264</sup> Così A. NAPPI, *I delitti contro la salute pubblica*, cit., 651.

<sup>265</sup> S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, II, cit., 12; S. ARDIZZONE, *Incolumità pubblica*, cit., 254; D. PETRINI, *Reati di pericolo*, cit.; L. AGOSTINI, *Pandemia e “penademia”*, cit., 238. In argomento, ancora, M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 246.

<sup>266</sup> Sulla natura di reato di pericolo concreto del delitto di avvelenamento, in giurisprudenza, tra le altre, Cass., sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 9133, cit., secondo la quale «È comunque indubbio che il concetto di “avvelenamento” ha connotato in sé un intrinseco coefficiente di offensività, tant'è che il concreto pericolo per la salute pubblica deve ritenersi implicitamente ricompreso nella stessa tipologia di condotta di cui è chiaramente percepibile il disvalore» (punto 5.2 delle motivazioni in diritto).

<sup>267</sup> A. NAPPI, *I delitti contro la salute pubblica*, cit., 579.

<sup>268</sup> S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, II, cit., 35.

<sup>269</sup> S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, II, cit., 44; *contra*, F. ANGIANI, *Il pericolo concreto*, cit., 219 ss.; M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 264; A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, II, cit., 152.

demia, quindi, il giudice dovrà accertare non solo l'avvenuta diffusione in un «ampia cerchia di persone» di una malattia infettiva, ma anche che il contagio si sarebbe, in concreto, potuto estendere ad un numero indeterminato di ulteriori soggetti, tenendo escludendo, ad esempio, che siano state approntate misure efficaci che abbiano impedito la ulteriore propagazione<sup>270</sup>.

In questa direzione sembra, in effetti, essersi da sempre attestata la giurisprudenza in materia. Seppure, infatti, i casi oggetto di giudizio non abbiano talvolta nemmeno integrato il profilo quantitativo/dimensionale del danno, ritenuto necessario ai fini della configurazione del reato, tuttavia, le pronunce assolutorie hanno motivato per lo più sulla base della insussistenza del pericolo di ulteriore diffusione della malattia, (seppure spesso in assenza di una esplicita presa di posizione sulla tipologia del pericolo). Così, ad esempio, nelle pronunce, già richiamate sopra, del Tribunale di Bolzano aventi ad oggetto i due episodi di salmonellosi verificatisi rispettivamente a danno di ventisette neonati all'interno degli ospedali di Brunico e di Bolzano, e di quarantotto ospiti di due pensioni a Castelrotto<sup>271</sup>.

Nel primo dei due casi, il Tribunale ha ritenuto che il reato di epidemia fosse da intendersi come reato di pericolo consistente nella «incontrollata ed incontrollabile diffusione o diffusibilità del male nella comunità umana». Il reato è stato ritenuto quindi insussistente in quanto «l'insorgere della malattia ed il suo sviluppo si esaurirono nell'ambito ospedaliero, la sua diffusione fu sempre controllata dalle autorità sanitarie e sempre nello stesso ambito fu curata prima e fermata nella sua diffusione poi [...] non vi fu diffusione fra la comunità umana esterna agli ospedali»<sup>272</sup>.

Nel secondo caso non ne sono stati ritenuti integrati gli estremi, in quanto «le persone riscontrate affette da salmonellosi appartenevano tutte a due ristrettissime comunità [...] e mancò ogni propagazione al di fuori di quel ristretto ambiente»<sup>273</sup>.

In senso analogo, la, già citata, pronuncia della Corte di Cassazione che ha confermato la assoluzione per il reato di epidemia dell'imputato nel caso di contagio di virus Hiv a seguito di rapporti sessuali non protetti. Oltre alla mancanza del dato quantitativo-dimensionale del danno (numero di persone contagiate) «l'ampiezza del dato temporale in cui si è verificato il contagio, in uno col fatto che un altrettanto cospicuo numero di donne, che pure ebbero rapporti sessuali

---

<sup>270</sup> S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, II, cit., 95 ss.

<sup>271</sup> Delle vicende oggetto dei due processi, abbiamo già detto *retro*, cap. II, par. 2.

<sup>272</sup> Trib. Bolzano 20 giugno 1978, cit., 955.

<sup>273</sup> Trib. Bolzano 13 marzo 1979, cit., 947.

non protetti con l'imputato, non furono infettate, militano nel senso della carenza, nella vicenda in esame, della connotazione fondamentale del fenomeno epidemico, che giova a qualificare la fattispecie in termini di reato di pericolo concreto per l'incolumità pubblica, ossia la facile trasmissibilità della malattia ad una cerchia ancora più ampia di persone»<sup>274</sup>.

### 5.3. *Il reato di epidemia come fattispecie di pericolo (comune) astratto*

Abbiamo visto come l'aspetto di maggiore criticità riscontrabile nella posizione di chi esaurisce la connotazione offensiva del reato di epidemia nel danno concreto alla salute di un rilevante numero di persone, sia legato alla svalutazione che ne consegue di quel profilo qualitativo – tipico del pericolo comune – rinvenibile nell'incontrollabilità del diffondersi del morbo e nella indeterminatezza delle vittime potenziali<sup>275</sup>. È proprio questa caratterizzazione che giustifica, come già rilevato, la collocazione della fattispecie tra i reati di pericolo comune e, altresì, la sua inclusione nella categoria dei “disastri”, qualificandolo come il più grave dei disastri sanitari.

La particolarità, più volte segnalata, del “disastro” epidemia rispetto agli altri descritti nel titolo VI del capo I del codice, si riscontra nella diversità del referente materiale: non macro-danno alle cose, ma malattie di una pluralità di persone.

Al di là di questa differenza, tuttavia, possono comunque riscontrarsi delle omogeneità strutturali che rendono senz'altro condivisibile la ricostruzione dell'epidemia quale reato di danno qualificato dal pericolo comune, per la cui sussistenza, quindi, l'evento costituito dal danno alla salute di un notevole numero di vittime determinate deve essere provato – quale conseguenza della condotta – e deve altresì qualificarsi in virtù di una pericolosità comune, sulla quale, in definitiva, si incentra il fondamento della incriminazione. Escluso, quindi, che la idoneità offensiva del reato epidemia possa considerarsi esaurita con il danno ai singoli beni individuali – che non rileva dunque in sé ma in quanto indice di diffusione incontrollabile della malattia – si tratta di stabilire in presenza di quali condizioni può ritenersi integrato l'ulteriore e centrale elemento della pericolosità comune e, quindi, il grado di anticipazione della tutela del bene protetto.

La particolare pregnanza semantica che connota la descrizione del tipo, sia nell'uso del termine epidemia, sia nella ulteriore specificazione voluta dal legi-

---

<sup>274</sup> Cass., sez. I, 30 ottobre 2019, n. 48014, cit., con commento di F. LAZZERI *Prova della causalità individuale*, cit. 1 ss. La ricostruzione del reato di epidemia come reato sia di danno che di pericolo è riscontrabile anche in Cass., sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 9133, cit.; cfr. altresì la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari di Trento 12 luglio 2002, in *Cass. pen.*, 2003, 3940.

<sup>275</sup> A. GARGANI, *Il danno*, cit., 346.

slatore, “mediante la diffusione di germi patogeni”, consente – abbiamo visto – di escludere che la pericolosità comune sia presunta *iuris et iure*<sup>276</sup>.

Correttamente, dunque, nel reato di epidemia il pericolo (comune) è stato definito solo “apparentemente presunto”, in quanto la descrizione del tipo impone di limitare la rilevanza penale a fatti realmente pericolosi<sup>277</sup>.

D’altro canto, le caratteristiche del bene incolumità pubblica, indeterminata e diffusività, impongono l’uso di criteri di accertamento generalizzanti del pericolo rendendo inadeguata la tecnica del pericolo concreto<sup>278</sup> che si presta, invece meglio, alla protezione di beni individuali e afferrabili.

La concretizzazione dell’accertamento del pericolo sulla base di tutte le circostanze che contestualizzano l’accadimento, infatti, qui come nella maggior parte delle figure contenute nel titolo VI, «significherebbe perdere di vista la prospettiva volutamente indeterminata e generica sottesa alle incriminazione del pericolo pluripersonale»<sup>279</sup>.

Per questo, autorevole e condivisibile dottrina ha ritenuto che la tipologia «più consentanea – strutturalmente – alle fattispecie delittuose in esame appare quella del c.d. pericolo astratto»<sup>280</sup>. Tale categoria, intesa come autonoma e distinta rispetto al pericolo presunto, e rappresentativa di uno stadio di tutela anti-

<sup>276</sup> Vedi quanto già rilevato nel paragrafo precedente.

<sup>277</sup> F. ANGIONI, *Contenuto e funzioni del bene giuridico*, cit., 108 ss.; A. GARGANI, *Reati contro l’incolumità pubblica*, II, cit. 133; C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, cit., 259.

<sup>278</sup> Sulla sostanziale incompatibilità del pericolo comune con il pericolo concreto in senso stretto, pur nella diversità delle sfumature, M. DONINI, *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2023, 4/2013, 13; ID., *Teoria del reato*, voce, cit., 270; G. GRASSO, *L’anticipazione della tutela penale*, cit., 698 ss.; G. FIANDACA, *Note sui reati di pericolo*, cit., 185 ss.; ID., *La tipizzazione*, cit., 56 ss.; ID., *Il «bene giuridico» come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in *Bene giuridico e riforma della parte speciale*, cit., 53 ss.; A. GARGANI, *Reati contro l’incolumità pubblica*, II, cit., 137; V. MANES., *Il Principio di offensività*, cit., 291; F. MANTOVANI, *Il principio di offensività del reato nella Costituzione*, cit., 470 ss.; G. MARINUCCI, *Relazione di sintesi*, in *Bene giuridico e riforma della parte speciale*, cit., 340; D. PULITANÒ, *La formulazione delle fattispecie di reato: oggetto e tecniche*, in *Beni e tecniche della tutela penale*, cit., 38 ss.; ID., *Obblighi costituzionali di tutela penale?* In *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 1260; ID., *Bene giuridico e giustizia costituzionale*, cit., 131; M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 264. In disaccordo, D. PETRINI, *Reati di pericolo*, cit., 71 ss.

<sup>279</sup> A. GARGANI, *Reati contro l’incolumità pubblica*, II, cit. 135. Una delle questioni di maggior rilievo emersa nella definizione del corretto livello di concretizzazione della base di giudizio da seguire con riguardo ai delitti di comune pericolo concerne la inclusione o meno della presenza di persone nel raggio di azione delle fonti del pericolo.

<sup>280</sup> A. GARGANI, *Reati contro l’incolumità pubblica*, II, cit., 142. O, secondo ulteriori definizioni, reati di pericolo di attitudine lesiva o di pericolo potenziale (v. M. DONINI, *Modelli di illecito minore*, cit., 272).

cipata mediano tra quest'ultimo e il pericolo concreto, rappresenta il giusto punto di equilibrio tra le istanze di garanzia imposte dal principio di offensività e le esigenze di protezione della collettività e di difesa sociale<sup>281</sup>.

La contiguità funzionale rispetto alla tecnica del pericolo presunto consente, inoltre, un'opera ermeneutica di trasformazione del tipo che scongiura il rischio di legittimare l'incriminazione di un pericolo del tutto immaginario, senza per questo snaturare del tutto l'originaria logica presuntiva.

La valorizzazione della concreta pericolosità, infatti, può «filtrare attraverso un'ermeneutica attenta della tipicità legale», cosicché il principio di offensività attribuisce una identità – di tipo teleologico – al fatto, senza giungere ad una modificazione dello stesso che rischierebbe di porsi *contra legem*<sup>282</sup>.

Nel reato di pericolo astratto, il legislatore descrive «una astratta, tipica forma di manifestazione del pericolo per la salute pubblica, senza menzionare espressamente la parola “pericolo”. Il giudice, in sede di accertamento, non dovrà solo verificare la astratta conformità tra fatto concreto e modello legale, ma controllare che il fatto tipico presenti quelle generali caratteristiche di pericolosità che la legge indica»<sup>283</sup>, tenendo conto certo anche di alcuni dati contestuali e di alcuni caratteri concreti, ma non della loro totalità<sup>284</sup>.

## 6. Conclusioni

Volendo trarre alcune prime conclusioni rispetto al quadro di informazioni finora raccolto, le indicazioni emergenti possono essere così sintetizzate.

Come visto, la collocazione sistematica del reato di epidemia tra i reati di comune pericolo riversa in maniera determinante i suoi effetti sulla ricostruzione della prospettiva di tutela della fattispecie e sulla sua stessa struttura. Nonostante, infatti, in maniera del tutto peculiare rispetto alle altre ipotesi di *disastro nominato*, contenute nel titolo VI del codice penale, la tipicità dell'epidemia sia costruita sulla causazione di un danno effettivo alla salute di singoli individui, tuttavia questo evento di danno non può essere considerato come esaustivo della

---

<sup>281</sup> Scrive M. DONINI, «E come pensare alla legittimità del solo pericolo concreto quale attributo di un evento (e quindi con larghi momenti di valutazione più ex post o a base quasi «totale») quando la sua praticabilità processuale e probatoria è chiaramente deficitaria e inefficiente in termini di difesa sociale?», in *Teoria del reato*, voce cit., 270.

<sup>282</sup> DONINI, *Teoria del reato*, voce, cit., 271.

<sup>283</sup> Per questa definizione di pericolo astratto, cfr. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 285.

<sup>284</sup> Ad esempio, con riferimento ai delitti di cui agli artt. 440 ss., non dovranno assumere rilievo le condizioni di salute delle singole vittime potenziali.

prospettiva teleologica del reato che richiede, invece, l'ulteriore qualificazione della diffusività del pericolo in *incertae ac plurimas personas*.

La assimilazione della fattispecie di cui all'art. 438 c.p. ai reati di disastro, intesi come reati di danno qualificato dal pericolo diffusivo, trova ulteriore conferma nella stessa descrizione degli elementi del tipo attraverso termini particolarmente pregnanti sul piano dell'offesa ("epidemia" e "diffusione di germi patogeni"). Questi termini disegnano, infatti, un evento (manifestazione collettiva di malattie infettive e dunque trasmissibili) che si proietta necessariamente oltre le lesioni dei singoli beni personali, per attingere l'interesse superindividuale, scopo finale della tutela.

La struttura "composita" del reato richiede una duplice verifica: in primo luogo dovrà essere provata la necessaria rilevanza causale della condotta, rispetto all'evento di danno concreto, integrato dalle plurime malattie di vittime determinate<sup>285</sup>.

In secondo luogo, dovrà accertarsi l'ulteriore profilo della pericolosità comune: non è infatti sufficiente che vengano cagionate una pluralità di malattie (infettive), ma è altresì necessario che permanga una probabilità di ulteriore propagazione dei germi in modo incontrollabile e diffusivo.

Rispetto a questo secondo profilo, che rappresenta la reale essenza offensiva della fattispecie, si pone il problema della definizione dei criteri di giudizio e, quindi, in definitiva, del livello di anticipazione dell'intervento in vista della protezione dell'interesse finale, la salute pubblica.

Abbiamo visto come le opinioni sul punto siano molto diversificate.

Così come accade per la gran parte delle ipotesi di disastri tipici, anche l'art. 438 c.p. non contiene alcun riferimento espresso al pericolo. Per questa ragione si è ritenuto che la fattispecie fosse da annoverare tra i reati di danno qualificato da un pericolo presunto, categoria, come noto, foriera di possibili lacerazioni del principio di offensività e, dunque, sempre più diffusamente avversata.

La necessità di ricondurre le ipotesi di reato originariamente improntate al pericolo presunto nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare offensività e colpevolezza, ha portato ad una progressiva trasformazione ermeneutica di quelle incriminazioni. In presenza di descrizioni del tipo sufficientemente pregnanti, si è infatti arrivati a convertire fattispecie di reato di pericolo presunto in fattispecie di pericolo concreto (implicito): la pericolosità diffusiva dell'evento di danno deve, secondo questa prospettiva, essere accertata sulla base di un giudizio *ex ante* che tenga conto di tutte le circostanze concrete nel contesto dato.

L'operazione, tuttavia, suscita qualche perplessità: da un lato sembra forzare i limiti della fattispecie legale; dall'altro, rischia di svalutare quella prospettiva, vo-

---

<sup>285</sup> Il tema dell'accertamento causale rispetto all'evento di danno concreto, nel reato di epidemia, è denso di profili problematici e sarà oggetto di specifica trattazione nel cap. III.

lutamente indeterminata e generica, connotato tipico delle incriminazioni del pericolo comune. Proprio le caratteristiche, infatti, del bene protetto, – indeterminatezza e diffusività – rendono problematico il ricorso al pericolo concreto, e richiamano, invece, criteri di accertamento della pericolosità maggiormente “generalizzanti”.

Tenuto conto di quanto brevemente sintetizzato, il reato di epidemia, così come la maggior parte dei reati di disastro, dovrebbe quindi essere correttamente inquadrato tra le ipotesi di (danno qualificato dal) pericolo *astratto*, inteso quale categoria intermedia tra il pericolo presunto e il pericolo concreto.

Ferma, la necessaria rilevanza causale rispetto al verificarsi dell’evento tipico di danno, ed escluso che l’ulteriore pericolo di diffusione in *incertis ac plurimas personas* della malattia possa ritenersi desumibile in via presuntiva come connaturato alla stessa manifestazione collettiva morbosa, il pericolo comune dovrà, cioè, essere valutato sulla base di un giudizio prognostico che, tuttavia, risulti coerente con il carattere generico e super individuale del bene oggetto di tutela e quindi sia svincolato dai criteri che presiedono alla verifica della concreta pericolosità del fatto.

In sostanza, l’autonomia della salute pubblica, rispetto ai singoli diritti individuali, implica che il pericolo comune «non può essere inteso come probabile danno di uno o più interessi concretamente determinati», ma come generale attitudine lesiva del fatto<sup>286</sup>, ricostruita sulla base della miglior scienza ed esperienza disponibile.

La struttura composita del reato di epidemia, quale reato a doppio evento, che sembra assemblare diverse prospettive di tutela, costituisce senz’altro la ragione di ulteriori profili di problematicità che, più direttamente, emergono addentrandosi nella esegesi dei singoli elementi di fattispecie: condotta, soggetti attivi, evento, nesso causale; e ancora dolo e colpa.

Nei capitoli che seguiranno, si cercherà di sciogliere i maggiori nodi problematici, amplificati dal confronto con il contesto fenomenologico della epidemia di Covid, nel tentativo di conciliare le istanze, apparentemente molto lontane, della effettività della fattispecie e del rispetto della legalità.

---

<sup>286</sup> Così T. PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 173.

## Capitolo III

# Il reato di epidemia: gli elementi oggettivi del tipo

Sommario: 1. Significato e portata del riferimento alla «diffusione di germi patogeni». La configurabilità dell'epidemia omissiva. – 1.1. Cagionare una epidemia mediante omissione: tra mancato impedimento dell'evento e inosservanza delle regole cautelari. – 2. Ancora sulla diffusione dei germi patogeni: chi è l'untore? – 2.1. *Segue*. Il dibattito sull'autore del reato di epidemia (colposa) al tempo del Covid. – 2.2. Oltre l'untore: il soggetto attivo del reato di epidemia come garante della salute pubblica. – 3. Ancora sulla tipicità del reato di epidemia: il nesso causale. – 3.1. La impossibilità di provare il rapporto di causalità: la vicenda avente ad oggetto i casi di contagio da virus Hbv, Hcv e Hiv tra i malati di emofilia. – 3.2. Il ruolo della scienza epidemiologica nella prova della causalità penale. – 3.3. Evidenza epidemiologica, nesso causale ed evento collettivo nella fattispecie di epidemia. – 3.4. Causalità e Covid.

### 1. Significato e portata del riferimento alla «diffusione di germi patogeni». La configurabilità dell'epidemia omissiva

Secondo l'art. 438 c.p., il delitto consiste nel cagionare una epidemia *mediante la diffusione di germi patogeni*.

L'inciso “mediante la diffusione di germi patogeni” assume, nelle indagini ricostruttive del tipo, un rilievo da sempre centrale. Su tale inciso, infatti, si fonda la prospettiva interpretativa, tradizionalmente dominante in dottrina e giurisprudenza e ancora oggi con rinnovate argomentazioni autorevolmente sostenuta, che include la fattispecie tra i reati a condotta vincolata; inoltre, sul ricorso al verbo “diffondere”, si incentra quell'approccio ermeneutico che restringe il novero dei possibili soggetti attivi del reato, richiedendo che l'agente abbia il previo possesso dei germi patogeni ed escludendo, dunque, la configurabilità del fatto nel caso in cui sia lo stesso contagiato a diventare veicolo dell'infezione<sup>287</sup>.

---

<sup>287</sup> Già il Governatorato di Roma (in Lavori preparatori del codice penale e codice di procedura penale, III. Osservazioni e proposta su progetto preliminare di un nuovo codice penale, pt. III,

Entrambi i profili – natura vincolata o libera della fattispecie e riconoscibilità della qualifica di soggetto attivo in capo alla persona contagiata – sono al centro di un dibattito interpretativo che ha acquisito nuovo vigore in seguito al manifestarsi dell’epidemia di Covid; seppure le tesi espressive delle prospettive tradizionali, sopra richiamate, restino maggioritarie, si assiste tuttavia ad un progressivo incremento di posizioni che propongono punti di vista diversi.

In sintesi, l’attuale stato della discussione, in ordine agli elementi costitutivi della tipicità nel reato di epidemia, vede, da un lato, un orientamento più restrittivo che, pur con rilevanti e differenti caratterizzazioni interne, considera l’art. 438 c.p. un reato a condotta vincolata (escludendone quindi la configurabilità mediante omissione) e a “soggettività ristretta”; dall’altro, un indirizzo più estensivo che ritiene, invece, che sia un reato a forma libera e che sia realizzabile anche dal soggetto infetto.

Le questioni oggetto di confronto sono divenute oggi di importanza fondamentale in vista della riconducibilità alla fattispecie di cagionata epidemia di fatti legati all’emergenza pandemica recente; in effetti, le conclusioni a cui perviene l’orientamento più restrittivo – soprattutto in ordine alla esclusione della rilevanza delle condotte omissive – se non precludono, certo limitano grandemente la possibilità di una applicazione degli artt. 438 e 452 c.p., anche a prescindere dalle ulteriori criticità che in ogni caso si porrebbero nell’accertamento delle responsabilità penali, sul piano della verifica del nesso causale e della colpevolezza.

Non si può, infatti, negare che, come vedremo più in dettaglio, la maggioranza – se non la totalità – dei comportamenti potenzialmente causativi di una epidemia sono oggi caratterizzati da una forte e ineludibile componente omissiva: affermare che il reato di epidemia non possa trovare applicazione in presenza di condotte omissive potrebbe incidere significativamente sulla effettività della fattispecie di reato, vale a dire sulla sua capacità di assolvere alla funzione di tutela della salute pubblica, in coerenza con la collocazione sistematica che il legislatore le ha assegnato.

Ma le questioni interpretative hanno un rilievo di carattere generale che supera il contesto situazionale contingente<sup>288</sup>.

---

Roma, 1928, 303) rilevava la mancanza di chiarezza della norma, osservando come «la dizione dell’articolo sembra perseguire esclusivamente il delinquente, che compie il reato, utilizzando i germi di malattie infettive in colture: mentre sarebbe forse meglio che si dichiarasse chiaramente e esplicitamente perseguibile anche colui, che diffonde, se non se non proprio i germi ottenuti in laboratorio, anche i prodotti patologici di malati capaci di infettare, e forse più degli stessi stipiti ottenuti culturalmente». Sul punto v. più diffusamente *infra*.

<sup>288</sup> Così anche A. GARGANI, *Epidemia colposa e Covid-19*, cit., 39. L’Autore evidenzia come si tratti «di aspetti problematici che trascendono la dimensione contingente e settoriale dei fenomeni in esame, rivelandosi emblematici del carattere ‘generale’ e del rilievo sistematico delle

Anche se, quindi, la tragedia connessa alla diffusione del Sars-cov-2 ha avuto un ruolo chiave nel mettere in luce la problematicità dell'assetto normativo esistente e nel sollecitare approcci ermeneutici volti a ridurre la distanza tra il diritto positivo e la fenomenologia odierna dell'evento epidemico, sarebbe certamente criticabile una interpretazione del dato positivo che venga condizionata in via esclusiva dal contesto del momento.

Posta questa premessa, la rilevanza delle problematiche evidenziate richiede un approfondimento degli orientamenti interpretativi sopra richiamati e del significato della locuzione “mediante la diffusione di germi patogeni” alla quale il legislatore del 1930 ha fatto ricorso nella descrizione del tipo.

Ci occuperemo, in primo luogo, del profilo inerente alla interpretazione del reato come illecito di modalità di lesione ovvero come casuale puro, per poi soffermarci, nei prossimi paragrafi, sulla ulteriore questione concernente la delimitazione dei possibili soggetti attivi.

Come già anticipato, l'espressione “mediante la diffusione di germi patogeni” è stata, generalmente, intesa in un'ottica di selezione delle condotte rilevanti: il reato viene così ricostruito – dai più – in termini di reato a forma vincolata, con conseguente esclusione di una sua configurabilità in forma omissiva<sup>289</sup>, in ossequio alla tesi secondo la quale l'art. 40 cpv. è applicabile ai soli reati causali puri<sup>290</sup>. Secondo questo orientamento, militerebbe a favore di tale conclusione

---

questioni ermeneutiche implicate e, al contempo, indicativi del ruolo marginale e recessivo al quale la tipicità penale tende ad essere relegata, non solo nel diritto vivente».

<sup>289</sup> S. ARDIZZONE, *Epidemia*, cit., 255; R. BARTOLI, *La responsabilità colposa medica*, cit., 89 ss.; A.H. BELL., *Il reato di epidemia*, cit., A. BONFIGLIOLI, *Epidemia*, cit., 388; G. DE FRANCESCO, *Emergenza sanitaria e categorie penalistiche*, cit., 989 ss.; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. s., cit., 537; A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, II, cit., 213.; ID., *Epidemia colposa e COVID-19*, cit., 53 ss.; M. GRIMALDI, *COVID-19: la tutela penale*, cit., 26. N. STOLFI, *Brevi note sul reato di epidemia*, cit., 3949. *Contra*, S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, II, cit., 67, secondo il quale si tratterebbe di un reato a forma libera e a mezzo vincolato; C. ERRA, *Epidemia*, cit., 46; V. MANZINI, *Trattato*, cit., 398; nella dottrina più recente, L. AGOSTINI, *Pandemia e “penademia”*, cit., 233; G. BATTARINO, A. NATALE, *Reati dell'epidemia*, cit., 15; M. PELLISERO, *COVID e diritto penale pandemico*, cit., 8; E. PERROTTA, *Verso una nuova dimensione del delitto di epidemia*, cit., 779 ss.; P. PIRAS, *Sulla configurabilità dell'epidemia*, cit.; S. ZIRULIA, *Nesso causale*, cit. 10.

<sup>290</sup> Per ragioni di completezza, si deve dare conto, peraltro, di una prospettiva interpretativa, seppure minoritaria, che ipotizza il possibile utilizzo della clausola ex art. 40 cpv. c.p. anche ai reati a forma vincolata, a condizione che le modalità di condotta previste ex lege non siano incompatibili con forme omissive (cfr. sul punto, G. MARINUCCI, E. DOLCINI E G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale*, pt. g., XI ed., Milano, 2022, 291; S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, *Manuale di diritto penale*, pt. g., Bologna, , 2017, 400; S. ZIRULIA, *Nesso di causalità*, cit., 10. Per una ricostruzione sintetica della giurisprudenza, F. CRIMI, *sub art. 640*, in *Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza* a cura di A. CADOPPI, S. CANESTRARI, P. VENEZIANI, Torino, 2018, 2806; G. ARIOLLI, E. PIVIDORI, *sub art. 640* in *Codice penale* a cura di T. PADOVA-

la centralità che l'espressione assume nella descrizione del fatto, cosicché la eventuale interpretazione della fattispecie come reato a forma libera non terrebbe conto del carattere di tipicità dell'illecito penale: «il richiamo espresso alla “diffusione” del fattore patogeno – per non apparire del tutto pleonastico nell'economia della fattispecie – sembra dover inerire, ancor prima, alla stessa dimensione strutturale della condotta “mediante” la quale si viene a cagionare il fenomeno epidemico»<sup>291</sup>.

Anche la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che «la norma evoca, all'evidenza, una condotta commissiva a forma vincolata di per sé incompatibile con il disposto dell'art. 40, comma 2, cod. pen., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera, ovvero a quelle la cui realizzazione prescinde dalla necessità che la condotta presenti determinati requisiti modali»<sup>292</sup>.

---

NI, II, Milano, 2019, 4625). Seguendo questa prospettiva, anche volendo intendere “la diffusione di germi patogeni” come indicativa di una modalità di lesione e non, come a nostro parere preferibile, come locuzione atta a descrivere l'evento del reato, si potrebbe comunque arrivare ad una esegesi della fattispecie che ricomprenda anche le modalità omissive.

Il termine “diffondere” è infatti espressione dal significato molto ampio, che può ricomprendere le forme più diverse, non necessariamente implicanti un agire naturalistico positivo: si può diffondere anche lasciando che si diffonda (conforme P. PIRAS, *Sulla configurabilità della epidemia*, cit., 3 ss.; in senso contrario A.H. BELL, *IL reato di epidemia*, cit. 6). L'irrelevanza del “modo” della diffusione dei germi patogeni è, d'altro canto, messa in evidenza da sempre in sede di commento della fattispecie: «potrà perciò trattarsi tanto di spargimento di germi in terra, in acqua, in sostanze alimentari, in ambienti, quanto di messa in circolazione di portatori di germi (persone o animali infetti, indumenti o altre cose provenienti da malati)» (così, ad es., C. ERRA, *Epidemia*, cit., 46); spesso sono richiamate esplicitamente anche modalità omissive, come il mancato controllo di animali infetti, ma, più in generale, «il lasciar libera la causa che determina la diffusione dei germi patogeni» (V. MANZINI, *Trattato*, cit., 398). Anche la più recente giurisprudenza di legittimità, nel caso, più volte richiamato relativo ai plurimi contagi da Hiv, ha osservato che «la norma incriminatrice non seleziona le condotte diffusive rilevanti e richiede con espressione quanto mai ampia che il soggetto agente procuri un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni senza individuare in che modo debba avvenire questa diffusione» (Cass., sez. I, 30 ottobre 2019, n. 48014, cit.).

<sup>291</sup> Così G. DE FRANCESCO, *Emergenza sanitaria e categorie penalistiche*, cit., 989 ss.; conforme anche A. GARGANI, *Epidemia colposa e COVID-19*, cit. 53.

<sup>292</sup> Così Cass., sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 9133, cit., annotata da S. FELICIONI, *Un'interessante pronuncia della Cassazione su epidemia*, cit. 292 ss. Sulla sentenza, cfr. anche le considerazioni critiche di P. PIRAS, *Sulla configurabilità*, cit., 2 ss.; più di recente, con riferimento alla epidemia di Covid-19, nel senso della non configurabilità della epidemia mediante omissione, cfr. l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Catania, il 18 giugno-30 luglio 2020 che ha annullato il decreto di sequestro preventivo (e di convalida del sequestro di urgenza adottato dal P.M. il 12 maggio 2020) di una casa di riposo emesso il 14-15 maggio 2020 dal G.i.p. del Tribunale di Caltagirone nei confronti del legale rappresentante, indagato per epidemia colposa (artt. 438-452 c.p.). I contenuti della motivazione del Tribunale sono richiamati da Cass., sez. IV, 4 marzo 2021, n. 20416, (su cui vedi anche *infra*, cap. III, par. 3.4) in *Riv. it. med. leg.*, 4, 2021/1129, con nota di D. AMATO, *Emergenza pandemica e diritto penale: quali spazi applicativi per il reato di epidemia?*. Sulla pronuncia, v., altresì, M. TEBALDI, *Il delitto di epidemia colposa nell'attuale contesto*

Diversamente, altro orientamento attribuisce all'inciso una funzione, non di delimitazione della condotta, ma di descrizione selettiva dell'evento, nel senso di circoscriverne la rilevanza penale solo in quelle ipotesi in cui si sia in presenza di una manifestazione collettiva di malattie infettive: sono soltanto queste, infatti, che si propagano, orizzontalmente, attraverso la "diffusione di germi patogeni"<sup>293</sup>.

Si arriva così alla conclusione che il reato debba essere inquadrato tra gli illeciti causali puri, cosicché nulla osterebbe alla operatività della clausola di equivalenza *ex art. 40 cpv.*: non impedire una epidemia equivale a cagionarla, naturalmente in presenza di obbligo giuridico di impedimento.

Questa prospettiva rappresenta un condivisibile punto di equilibrio tra una lettura evolutiva della fattispecie, che consenta di riconoscerle un adeguato margine di effettività, riducendo lo scarto rispetto ad una realtà empirico-criminologica più attuale, e il rispetto dei principi ineludibili di garanzia, legalità, frammentarietà, *extrema ratio*.

Con l'espressione "germi patogeni" – sul punto il consenso è generale – si sono voluti indicare tutti i microrganismi capaci di produrre malattie infettive, con la conseguenza di escludere che si possa causare una epidemia con altre modalità, come ad esempio la diffusione di sostanze tossiche o di parassiti<sup>294</sup>.

In effetti, l'acquisizione della corrispondenza epidemia-malattia infettiva non sembra oggi poter essere messa in dubbio. Con riferimento, ad esempio, all'aumento della morbilità rispetto a malattie oncologiche, che è stato accertato nei territori di Taranto o di Casale Monferrato, si può utilizzare il termine "epidemia" (ad esempio epidemia di mesoteliomi) solo se ci si pone al di fuori del punto di vista giuridico-penale: non si tratta, infatti, di malattie infettive, cioè caratterizzate da trasmissibilità orizzontale; non si è in presenza di una diffusione di "germi patogeni", secondo l'espressione utilizzata dal legislatore del 1930<sup>295</sup>.

---

*pandemico: tra clausola di equivalenza e tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro*, in *penaledp.it*, 26 gennaio 2022.

<sup>293</sup> Sul punto S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, II, cit., 67, secondo il quale si tratterebbe di un reato a forma libera e a mezzo vincolato; conformi P. PIRAS, *Sulla configurabilità dell'epidemia*, cit., S. RIONDATO, *sub art. 438*, in *Commentario breve al codice penale*, a cura di CRESPI, STELLA, ZUCCALÀ, 2003, 1097.

<sup>294</sup> Originariamente era prevista una locuzione meno sintetica, che fu poi modificata in sede di progetto definitivo; così la *Relazione ministeriale sul progetto definitivo di codice penale*, cit., 229: «Mi è stata suggerita solamente una modificazione di forma, facendomi notare che la locuzione "bacilli o germi o altri microrganismi patogeni" poteva essere sostituita con la semplice indicazione di "germi patogeni". Ho accettata la proposta (articolo 444), perché effettivamente nel linguaggio scientifico la parola "germi patogeni" è comprensiva di tutti gli esseri capaci di produrre malattie infettive».

<sup>295</sup> Cfr. BATTAGLINI, BRUNO, *Incolunità pubblica*, cit., 559; C. ERRA, *Epidemia*, cit., 46.

In quest'ottica, quindi, l'inciso consente di differenziare l'accezione "giuridica" o "giuridico-penale" di epidemia, da quella "scientifica", più ampia e svincolata dalla natura infettiva della malattia, e di restringere l'ambito di operatività della fattispecie, calibrandola sulla tutela della pubblica salute quale bene giuridico super individuale, connotato da quei caratteri di indeterminatezza e diffusività alla cui protezione sono dedicate le fattispecie di comune pericolo<sup>296</sup>. Sotto altro profilo, contribuisce, altresì, a rafforzare la descrizione dell'evento epidemico come "manifestazione collettiva di malattie infettive", attraverso l'esplicitazione dell'unico modo possibile di trasmissione di una malattia infettiva e dunque di causazione di una epidemia<sup>297</sup>.

A queste considerazioni se ne può aggiungere anche una ulteriore: dal riferimento alla nozione di diffusione non sembra potersi trarre una univoca *voluntas legis*, nel senso di limitare la rilevanza a condotte naturalisticamente positive; la stessa nozione di diffusione ha, infatti, portata semantica molto ampia: il solo elemento realmente caratterizzante è rappresentato dalla proiezione – anche solo mediamente – massiva della condotta<sup>298</sup>.

La lettera della legge non sembra, dunque, precludere una ricostruzione della tipicità aperta anche alla forma omissiva: in quest'ottica, la centralità del riferimento alla diffusione di germi patogeni non verrebbe svalutata, in quanto connotato della stessa tipicità, che manterrebbe una fondamentale funzione di descrizione selettiva dell'evento, accentuandone il disvalore sotto il profilo della peculiare prospettiva di tutela.

D'altro canto, non essendoci altro modo possibile, per trasmettere una malattia infettiva, che tramite la diffusione dei germi patogeni, anche le ragioni sottese alla scelta di descrivere il tipo nell'ottica della modalità di lesione, e cioè, in definitiva, l'esigenza di garantire la frammentarietà, appaiono, in un caso come questo, molto sfumate. Essendo, in sostanza, "naturalisticamente" obbligato il percorso eziologico di causazione del risultato, la frammentarietà è già garantita dalla selettività e pregnanza dell'evento tipico.

---

<sup>296</sup> Vedi quanto approfondito *retro, sub cap. II*.

<sup>297</sup> Si chiede D. CASTRINUOVO, «*L'epidemia è davvero un illecito di modalità di lesione? Ma allora, con quali altre e diverse modalità si potrebbe cagionare l'evento epidemico?*», in *I limiti sostanziali*, cit., 12; in senso sostanzialmente analogo, P. PIRAS, *Sulla configurabilità*, cit., secondo il quale «l'epidemia non è un reato a forma vincolata, perché il legislatore non ha selezionato una modalità di commissione, ma ha solo preso atto dell'unica modalità di commissione. È un reato a forma naturalisticamente vincolata, non giuridicamente»: l'inciso ha cioè una funzione meramente chiarificatrice.

<sup>298</sup> Diversamente, nel senso del «carattere immediatamente diffusivo dei fattori potenzialmente causali intrinseco *nello stesso tipo di comportamento* richiesto dalla norma», G. DE FRANCESCO, *Emergenza sanitaria e categorie penalistiche*, cit., 989.

### 1.1. *Cagionare una epidemia mediante omissione: tra mancato impedimento dell'evento e inosservanza delle regole cautelari*

La controversia giurisprudenziale e dottrinale sulla natura di reato a forma libera, o a forma vincolata, e sulla configurabilità o meno del reato in forma omissiva, che abbiamo ricostruito nel precedente paragrafo, si lega strettamente alla fenomenologia che aveva ispirato l'introduzione della nuova fattispecie: fatti dolosi, anzi caratterizzati da una «dose d'inconcepibile quantità di perfidia»<sup>299</sup>, quali lo spargimento di germi tramite l'uso di armi batteriologiche o l'uso e dispersione di virus nocivi prodotti in laboratorio... fatti certamente connotati da condotte attive<sup>300</sup>.

I risvolti penali delle epidemie evocano invece fenomenologie anche molto diverse, che richiamano, nella quasi totalità dei casi, la gestione del rischio sanitario e che si relazionano – quasi esclusivamente – a condotte inosservanti, per lo più colpose.

Questa evidenza sposta la prospettiva dalla quale affrontare il problema: la interpretazione del reato di epidemia come reato a forma libera si conferma una scelta che, nel rispetto della lettera della legge, consente di riconoscere alla fattispecie codicistica una capacità inclusiva che va oltre la tipologia criminologica stringente che ne ha originato la previsione, allineandola maggiormente alle più attuali esigenze di tutela.

Nel contesto di una emergenza da disastro epidemico, infatti, le situazioni che assumono una importanza “quantitativa” prevalente sono, per lo più, legate alla mancata predisposizione di presidi atti ad evitare o limitare la diffusione dei germi e dunque della malattia, o alla inosservanza delle cautele necessarie e previste.

Spesso, ma non sempre, si tratta di condotte naturalisticamente positive, accompagnate, tuttavia, da momenti omissivi; gli esempi che affiorano alla mente sono evidentemente condizionati grandemente dalla situazione in cui il mondo si è trovato in questa drammatica fase – la tragica epidemia, anzi pandemia di Covid-19 – senza, peraltro, precludere il riferimento ad altri contesti, pur, certo,

---

<sup>299</sup> Così la Corte d'appello di Ancona, in *Osservazioni e proposte sul progetto preliminare di un nuovo codice penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. III, pt. III, Roma, 1928, 302.

<sup>300</sup> Corte d'Appello di Bologna, in *Osservazioni e proposte sul progetto preliminare di un nuovo codice penale*, cit.: «L'articolo è nuovo; esso risponde ad un imprescindibile bisogno, creato dallo sviluppo ed importanza eccezionali, assunti dalla scienza batteriologica. Oggi la coltivazione di bacilli patogeni è di generale dominio, e perciò la diffusione delittuosa, che se ne faccia, costituisce il maggiore e più tremendo pericolo per la pubblica incolumità».

meno evocativi. Pensiamo a chi organizzi un evento pubblico senza predisporre le misure necessarie a garantire “il distanziamento sociale”, o a chi si rechi in un posto affollato o entri in un mezzo pubblico di trasporto senza la mascherina (consapevole o meno di essere “positivo”). Pensiamo al caso del pronto soccorso di Codogno: semplificando la complessa vicenda, i sanitari “accettano” e ricoverano un paziente affetto da sintomi da polmonite, aggravatosi in brevissimo tempo, senza fare il tampone o comunque senza seguire i protocolli (pur molto generici) già esistenti<sup>301</sup>.

Molte delle ipotesi sopra esemplificate, che hanno assunto con riferimento alla recente epidemia grandissimo rilievo, sono inquadrabili come “semplici” componenti omissive di fatti commissivi colposi.

Lo stesso può dirsi con riguardo al caso oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione sopra richiamata<sup>302</sup>: una *mala gestio* di un acquedotto civico; i soggetti responsabili della società deputata alla gestione dell’acquedotto erano stati ritenuti responsabili, dai giudici di primo e secondo grado, *ex art. 452 c.p.* (epidemia colposa) per «avere cagionato, per colpa, la distribuzione per il consumo di acque per uso potabile pericolose per la salute pubblica in quanto microbiologicamente contaminate da *virus* e batteri così determinando l’insorgere di una epidemia nella popolazione locale». Secondo i giudici di primo grado «la constatata presenza di microrganismi patogeni nelle acque distribuite dall’acquedotto che aveva determinato i descritti casi di infezione era da attribuirsi e da mettere in relazione sia a carenze nella manutenzione dell’acquedotto comunale che all’inosservanza di regole di buona tecnica nel processo di trattamento e potabilizzazione delle acque cui era deputata la Garda Uno s.p.a.». Il fatto potrebbe essere rappresentato quindi agevolmente come commissivo colposo. La Cassazione, invece, lo ha ricostruito in termini omissivi, e, ritenendo il reato di epidemia un illecito di modalità di lesione, ha escluso che fosse configurabile.

Rispetto a questa tipologia di situazioni, in cui l’omissione non assume rilievo autonomo ma integra un elemento strutturale di un fatto commissivo colposo, la questione della natura vincolata o meno della fattispecie di epidemia non ha nessuna reale rilevanza, a meno che non si voglia, altresì, restringere il signi-

---

<sup>301</sup> Ipotesi che, diversamente da quanto è stato talvolta ipotizzato, non sarebbe riconducibile a responsabilità omissiva, *ex art. 40 cpv.*, ma a responsabilità commissiva colposa. Sulla ricostruzione del caso di Codogno, v. M. PANATTONI, *La responsabilità penale dell’operatore sanitario per il reato di epidemia colposa. Il “caso Codogno”*, in *Giur. pen.*, 2020, n. 4; certo anche nel contesto legato alla pandemia da Covid non si possono escludere condotte commissive “pure”: la stessa violazione dell’obbligo di quarantena previsto dalla legislazione “anti-covid” ed in particolare dall’art. di cui all’art. 4, comma 6, d.l. n. 19/2020, conv. con modif. in legge n. 35/2020, è senz’altro da annoverare tra le condotte commissive in senso stretto.

<sup>302</sup> Cass., sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 9133, cit. (nota 166).

ficato del termine “diffusione” riconducendovi solo alcune specifiche modalità diffusive.

Abbiamo visto, però, che l’interpretazione prevalente, non solo in dottrina ma anche in giurisprudenza, esclude – a nostro modo di vedere correttamente – che dalla lettera della legge si possa desumere una selezione delle condotte diffusive rilevanti<sup>303</sup>.

Talvolta, tuttavia, si tratta di omissioni *tout court*, come nel caso in cui si ometta di adottare tempestivamente una misura destinata ad annullare o ridurre il rischio di diffusione: si pensi alla mancata implementazione del piano pandemico, o alla mancata istituzione delle zone rosse nei comuni di Alzano e Nembro, condotte oggetto della indagine da parte della Procura di Bergamo<sup>304</sup>; ma anche la omessa valutazione del rischio, o la mancata informazione sui rischi e sulle misure necessarie per contenere il rischio di trasmissione del virus da parte dei soggetti responsabili nei confronti del personale delle Residenze sanitarie assistenziali<sup>305</sup> o, ancora più genericamente, la omessa segnalazione di casi riscontrati di una malattia per cui è previsto l’obbligo di notifica da parte del sanitario che ne sia venuto a conoscenza<sup>306</sup>.

La confusione tra omissione e azione “inosservante”, o comunque la tendenza ad amplificare il momento omissivo delle violazioni, frequentemente riscontrabile nella giurisprudenza “pre-Franzese”, nell’ambito della responsabilità medico-sanitaria<sup>307</sup>, ha trovato spesso origine nella convinzione che «la “causalità omissiva” sarebbe legittimamente “meno certa” e “più probabilistica”» di quella commissiva<sup>308</sup>. Il giudizio controfattuale, infatti, sul quale si basa l’imputazione dell’evento, si riteneva potesse essere improntato – in quanto giudizio doppiamente ipotetico – a parametri meno rigorosi rispetto alla causalità commissiva, consentendo così di pervenire più agevolmente ad una affermazione

---

<sup>303</sup> Cfr. nota 290.

<sup>304</sup> L’indagine si è conclusa il 20 febbraio 2023 con 17 persone indagate. I reati ipotizzati sarebbero quelli di epidemia colposa, omicidio colposo, omissione in atti d’ufficio e falso.

<sup>305</sup> Cass., sez. IV, 4 marzo 2021, n. 20416, cit.

<sup>306</sup> Per una dettagliata rassegna dei soggetti garanti sui quali, nell’ordinamento italiano, gravano obblighi giuridici di impedire il diffondersi di malattie infettive, e una esemplificazione di condotte omissive, anche concorsuali, che potrebbero integrare il reato, v. S. CORBETTA, *Delitti contro l’incolumità pubblica*, II, cit., 16 ss.

<sup>307</sup> Le stesse Sezioni Unite mettevano in guardia dalla suddetta tendenza a confondere la componente omissiva dell’inosservanza delle regole cautelari, attinente ai profili di ‘colpa’ del garante, con condotte omissive in senso stretto tali da incidere poi sul giudizio di imputazione causale (v. Cass., S.U., 10 luglio 2002, n. 30328., a p. 7 del pdf).

<sup>308</sup> Così M. DONINI, *La causalità omissiva e l’imputazione per aumento del rischio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 46.

della responsabilità. L'importanza dei beni giuridici in gioco, vita, incolumità e salute, suffragava ulteriormente la legittimità di una tale tendenza applicativa (che, come noto, talvolta arrivava a ridurre talmente il grado di probabilità richiesto per l'esito del giudizio controfattuale da snaturarlo, appiattendolo di fatto sul criterio dell'aumento del rischio)<sup>309</sup>. La Cassazione a Sezioni Unite, nella "sentenza Franzese" – è storia nota – ha voluto sgombrare il campo da questo "equivoco", negando le differenze tra causalità omissiva e causalità attiva: in ogni caso il parametro del giudizio deve essere l'alto grado di credibilità razionale. Anzi, diventa certamente molto più complesso l'accertamento della causalità omissiva, in cui devono coesistere due fasi, una prima volta alla verifica della causalità reale, una seconda destinata ad accertare la causalità ipotetica e dunque se l'evento lesivo concretamente verificatosi sarebbe stato evitato se il soggetto garante avesse adottato le cautele doverose omesse; questo secondo passaggio, nella causalità attiva, si "sposta" sul piano dell'accertamento della colpa e segue così un percorso diverso che, a seconda delle diverse linee di pensiero, può essere parametrato, a sua volta, ad un alto grado di credibilità razionale (o addirittura alla certezza nomologica<sup>310</sup>), o "accontentarsi" di un paradigma probabilistico<sup>311</sup>.

---

<sup>309</sup> Cfr., anche per una approfondita disamina della giurisprudenza e della dottrina, sia con riferimento al settore della responsabilità medica, sia con riferimento all'esposizione a sostanze tossiche, P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, II, *I delitti colposi*, in *Trattato di diritto penale*, pt. s., dir. da G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Padova, 2003, rispettivamente 229 ss., e 524 ss.

<sup>310</sup> Così in particolare F. STELLA, *Causalità omissiva, probabilità, giudizi controfattuali. L'attività medico-chirurgica*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, 1911 ss.

<sup>311</sup> Sul tema, tra i tanti, R. BLAIOTTA, *Causalità giuridica*, Torino, 2010, 249 ss.; M. DONINI, *La causalità omissiva*, cit., 38; L. MASERA, *Il modello causale delle sezioni unite e la causalità omissiva*, in *Dir. pen. proc.*, 2006; K. SUMMERER, voce *Evitabilità dell'evento e comportamento alternativo lecito*, in *Enc. dir., Reato colposo*, cit., 498; P. VENEZIANI, *Causalità della colpa e comportamento alternativo lecito*, in *Cass. pen.*, 2013, 1224. Ritiene sufficiente ai fini dell'imputazione dell'evento anche la sola riduzione delle *chances* di verificazione dell'evento lesivo, F. VIGANÒ, *Riflessioni sulla c.d. "causalità omissiva" in materia di responsabilità medica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2009, 1679 ss. Con specifico riferimento all'epidemia di Covid, v. altresì S. ZIRULLA, *Nesso di causalità*, cit., 3 ss. In giurisprudenza, fondamentale richiamare gli enunciati di Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, *Cozzini*, secondo la quale, mentre nei reati omissivi «il problema dell'evitabilità dell'evento è in primo luogo un problema causale, che si carica quindi del connotato di ragionevole certezza proprio della causalità condizionalistica», nei reati commissivi «la collocazione dell'indagine [sull'evitabilità] nell'ambito della colpa attribuisce con ragione e senza difficoltà rilievo ad enunciati probabilistici. L'evitabilità si configura allorché, a seguito del giudizio controfattuale vi è una significativa, non trascurabile probabilità che l'evento sarebbe venuto meno. L'aggettivazione può cambiare: si parla, a seconda delle sfumate opinioni, di tendenziali, serie, concrete, apprezzabili possibilità di evitare l'evento. Ciò che conta però, ai

Negli ultimi anni si è assistito ad un parziale mutamento dell'approccio, soprattutto in seno al diritto vivente: il tema ha acquisito nuova linfa con riferimento all'ambito della responsabilità penale per malattie professionali legate alla esposizione a sostanze tossiche, dove si riscontra una inversione di tendenza nella giurisprudenza che, con sempre maggiore frequenza, qualifica come attive le condotte di coloro che hanno rivestito posizioni apicali in imprese e società, valorizzando l'omessa adozione di misure preventive dal punto di vista della colpa<sup>312</sup>. Dette condotte sarebbero, infatti, incentrate sulla esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto e sarebbero, inoltre, riconducibili a scelte aziendali positive in ordine all'adozione di una certa produzione e all'assegnazione dei lavoratori alle mansioni che ne implicano l'esposizione nociva.

La valenza commissiva delle condotte sarebbe ancora più evidente in quei casi in cui, addirittura, si fosse materialmente in presenza di una fornitura ai lavoratori di strumenti di lavoro contenenti sostanze tossiche (es. Asbestospry) da utilizzare nello svolgimento di attività lavorative (es. lavori di coibentazione)<sup>313</sup>.

La distinzione tra azione ed omissione è questione altamente problematica<sup>314</sup> che presenta conseguenze ancora molto rilevanti, seppure in parte ridotte rispetto al passato.

---

fini del presente giudizio, è che si è comunque ben lontani dalle problematiche riguardanti la certezza propria di un connotato obiettivo dell'illecito quale il nesso casuale tra condotta ed evento». V. altresì, Cass., S.U., 24 aprile 2014, Espenhahn, cit., 97 ss.

<sup>312</sup> Prende senza dubbio espressa posizione in ordine ad una tale qualificazione la sentenza *Cozzini* (Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, cit.). Nello stesso senso, peraltro, il suo estensore, R. BLAIOTTA, in *Causalità giuridica*, cit., 328. In giurisprudenza la qualificazione in termini di causalità commissiva era già riscontrabile nella sentenza della Cassazione nel caso del *Petrolchimico di Porto Marghera* (Cass. pen., sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, in *Foro it.*, 2007, II, 550). Inoltre, Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 2012, n. 33311; Cass. pen., sez. IV, 22 marzo 2012, n. 24997; Cass. pen., sez. IV, 21 dicembre 2011, n. 11197. Cfr. altresì, Cass. pen., sez. IV, 14 marzo 2017, (relativa al processo Montefibre bis), su cui, S. ZIRULIA, *Amianto: la Cassazione annulla le condanne nel processo Montefibre-bis, sulla scia del precedente Cozzini* in *Dir. pen. cont.*, fasc. n. 5/2017, 372 e volendo, S. TORDINI CAGLI, *Esposizione ad amianto, leggi scientifiche ed accertamento del nesso causale: ancora nessuna certezza*, in *Arch. pen. Web*, 2018, n. 1.

Diversamente, Cass. pen., sez. IV, 21 giugno 2013 n. 37762, Battistella e al., e Cass. pen., sez. IV, 21 novembre 2014 Fincantieri. Sul tema specifico, S. ZIRULIA, *Esposizione a sostanze tossiche*, cit., in particolare 244. Critici su tale nuova impostazione, con riferimento ai profili di responsabilità del datore di lavoro per esposizione dei lavoratori all'amianto, M. ROMANO, F. D'ALESSANDRO, *Nesso causale ed esposizione ad amianto. Dall'incertezza scientifica a quella giudiziaria: per un auspicabile chiarimento delle Sezioni Unite*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 1129 ss.

<sup>313</sup> M. DONINI, *La causalità omissiva*, cit., 40.

<sup>314</sup> La questione della distinzione tra omissione e azione è una delle questioni maggiormente affrontate ed approfondite della dogmatica penale, specie di lingua tedesca e non possiamo in questa sede che limitarci a rinviare ai numerosi contributi sul punto. Semplificando in modo estre-

In effetti si è assistito, negli ultimi anni, ad un progressivo processo di ridimensionamento delle diversità strutturali tra responsabilità omissiva e commissiva promosso dalla giurisprudenza di legittimità, e confermato da importanti pronunce a Sezioni Unite. Oltre a quanto già accennato, in riferimento all'accertamento del nesso causale, è opportuno richiamare anche il nuovo – “generalizzante” – significato della nozione di “garante” adottato dalla giurisprudenza e condiviso anche dalla Cassazione a Sezioni Unite, nella “sentenza Thyssen-Krupp”<sup>315</sup>. In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che il riferimento alla posizione di garanzia – che, secondo l'inquadramento classico, esprime in modo condensato la posizione sulla quale si fonda l'obbligo giuridico di impedire l'evento nei reati omissivi impropri – viene oramai ampiamente utilizzato nella prassi anche in presenza di una causalità commissiva. In questo senso, pertanto, garante è colui che è chiamato, *pro quota*, secondo la sua “competenza”, a gestire e ad organizzare specifici fattori di rischio<sup>316</sup>.

Con la opportuna cautela, quindi, dettata dalla contezza di quanto poco risolutive e salde siano le conclusioni a cui il dibattito è, in questo contesto, pervenuto; tenendo, altresì, in considerazione la flessibilità del confine tra omissione in senso stretto e omissione che “accede” ad una condotta commissiva colposa, riteniamo opportuno rilevare come ciò che assume centralità – con riguardo al tema oggetto di questo lavoro – è la presa di coscienza che la mancata o inadeguata ge-

---

mo, uno dei criteri maggiormente utilizzati per operare la demarcazione tra condotta omissiva e condotta attiva fa leva sulla seguente distinzione: l'addebito è commissivo se si può riscontrare l'introduzione da parte del soggetto di un fattore di rischio in precedenza assente, poi sfociato nell'evento lesivo, è invece omissivo «allorché ciò che si imputa al soggetto è di non avere contrastato fattori di rischio già presenti nella situazione concreta, i quali siano effettivamente sfociati nella produzione dell'evento lesivo» così, Cass. pen., sez. IV, 14 marzo, 2017, Bordogna, cit., 36; In dottrina ancora M. DONINI, *La causalità omissiva*, cit., 40 ss.; F. VIGANÒ, *Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla sentenza Franzese*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, n. 3/2013, 384; con riferimento al contagio da Sars-Cov-2, v. S. ZIRULIA, *Nesso di causalità*, cit. 4.

<sup>315</sup> Cfr. Cass., S.U., 24 aprile 2014, Espenhahn, cit., 101-117. Nei paragrafi sulla posizione di garanzia, le Sezioni Unite riprendono quanto già affermato in alcune pronunce di poco precedenti della Sezione Quarta e, in particolare, in Cass., sez. IV, 23 novembre 2012, n. 1678, Lovison. In termini pressoché identici, si era già espresso, in sede dottrinale, il giudice estensore: R. BLAIOTTA, *Causalità giuridica*, cit., 193 ss.; più recentemente, ID., *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., 201 ss.

<sup>316</sup> Cfr., in argomento, specialmente L. CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, Torino, 2004, *passim*; ID., in S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2017<sup>2</sup>, 201 ss.; M. DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento. “Nesso di rischio” e responsabilità per fatto proprio*, Torino, 2006, *passim*; ID., *Imputazione oggettiva dell'evento (diritto penale)*, cit., 635 ss. Con specifico riferimento al contesto della sicurezza sul lavoro, sia consentito altresì il rinvio a S. TORDINI CAGLI, *Sfere di competenza e nuovi garanti: quale ruolo per il lavoratore?*, in *LP*, 2020, 1 ss.

stione del rischio, seguita dalla verifica dell'evento epidemico, non può non essere riconducibile – in linea di principio – al tipo descritto dagli artt. 438 e 452 c.p.: e questo a prescindere dalla natura positiva od omissiva della condotta<sup>317</sup>.

È vero che la questione sulla natura vincolata o libera della fattispecie può talvolta risultare, sul piano delle conseguenze, più teorica che effettiva. Può esserlo, ad esempio, in tutte quelle ipotesi di cattiva gestione del rischio sanitario che, abbiamo visto, si prestano ad essere interpretate come condotte commissive inosservanti; inoltre, talune condotte, “autenticamente” omissive, se inserite in una epidemia già in atto, potrebbero assumere rilievo come concorso omissivo (o compartecipazione colposa omissiva) in un fatto commissivo riconducibile ad altri<sup>318</sup>.

Queste evenienze non rendono, tuttavia, la questione interpretativa sulla natura libera o vincolata della fattispecie tipica meno rilevante. Non si può escludere, infatti, che ci si possa trovare al cospetto di fatti, propriamente omissivi, privi dei requisiti che consentano un ricorso al modello concorsuale: rispetto a questi fatti, è necessaria una precognizione della conformità o meno al tipo penale.

In conclusione, riteniamo opportuno ribadire che la prospettiva interpretativa che intende il reato di cui all'art. 438 c.p. come fattispecie a forma libera risponde all'esigenza di rendere la fattispecie maggiormente in linea rispetto alla connotazione, per lo più colposa, del disastro epidemico, riducendone l'aspettata valenza di stigma di contesti fortemente connotati storicamente e politicamente, senza porsi in contrasto con i principi della legalità e della tipicità dell'illecito penale, ed anzi, favorendo un processo di contenimento di una funzione meramente simbolica della fattispecie, con recupero di una sua più razionale effettività di tutela<sup>319</sup>.

## 2. Ancora sulla diffusione dei germi patogeni: chi è l'untore?

Nonostante l'art. 438 c.p. si rivolga a chiunque, l'interpretazione assolutamente dominante, sia in giurisprudenza, sia in dottrina, ricostruisce il reato in

---

<sup>317</sup> Sulle implicazioni della errata gestione del rischio catastrofico e diffusione della pandemia di Covid, v. le considerazioni di M. BASILI, *L'epidemia di CoVid-19: il principio di precauzione e i fallimenti istituzionali*, in *Mercato concorrenza regole*, 2019, n. 3, 475.

<sup>318</sup> In questo senso, v. ad esempio A.H. BELL, *Il reato di epidemia*, cit., 6 ss., S. ZIRULIA, *Nesso causale*, cit. 10.

<sup>319</sup> Sugli effetti distorsivi della ineffettività, all'origine di una criminalizzazione sporadica e decimatoria, C.E. PALIERO, *Il principio di effettività*, cit., 471. Sul carattere fortemente “connotato” della fattispecie di epidemia, v. anche quanto precisato nei paragrafi che seguono.

termini di soggettività ristretta. Non *chiunque* sarebbe cioè possibile soggetto attivo dell'epidemia, ma solo chi, essendo in possesso di germi patogeni, li diffonde cagionando così l'epidemia. Il possesso e la successiva diffusione, come momenti distinti, implicherebbero, secondo questa lettura, una relazione di alterità, di separazione fisica dell'oggetto materiale, i germi patogeni appunto, rispetto al soggetto attivo del reato che, quindi, per averne il possesso e per poterli diffondere, non deve esserne il vettore, non deve essere il contagiato. La giurisprudenza, così, anche in passato si è trovata ad affermare che «si deve senz'altro escludere – contrariamente alla opinione di un autorevole autore (Manzini) – che debba rispondere di epidemia colui che sapendosi affetto da morbo contagioso anche non gravissimo, poniamo la scarlattina o anche una delle molte influenze stagionali, si mescoli tra la folla pur sapendo che infetterà quasi fatalmente altre persone»<sup>320</sup>. Breve: non può cagionare una epidemia rilevante secondo il codice penale chi, infetto, contagi altre persone.

La tesi, ribadita in giurisprudenza anche di recente<sup>321</sup>, viene generalmente ricavata, attraverso un rigoroso ricorso al criterio storico, dalle parole contenute nella Relazione del Guardasigilli, che sembrano, come detto, voler riferire la *ratio* alla base della introduzione della nuova fattispecie allo «sviluppo della scienza» ed alla conseguente «possibilità delle culture batteriche e virali», destinandola così a reprimere i casi di chi «venga in possesso di germi non essendo il vettore (ad esempio, detenendoli *in vitro* o *in vivo*) e, con una condotta esclusivamente commissiva, deliberatamente ne operi la diffusione al fine di cagionare un'epidemia»<sup>322</sup>. Richiamo evocativo *all'untore*, che diffondeva la peste unguendo con sostanze malefiche cose e persone, e che è impresso nelle nostre menti e nei nostri occhi soprattutto grazie ai tragici affreschi contenuti nelle opere manzoniane, ma che, come lo stesso Manzoni ci precisa, fu «vocabolo comune, solenne, tremendo» per tutto il '500 e '600<sup>323</sup>.

La medesima soluzione interpretativa, l'esclusione del soggetto contagiato

---

<sup>320</sup> Trib. Bolzano 13 marzo 1979, cit., 945 ss. In effetti in dottrina, con una posizione a lungo rimasta minoritaria se non addirittura isolata, così si esprimeva V. MANZINI (*Trattato*, cit., 396): «Lo stesso malato può rendersi diffusore di germi patogeni mescolandosi dolosamente o colposamente alla popolazione immune, come nel caso del lebbroso che dissimuli il suo stato o evada da un luogo di isolamento».

<sup>321</sup> Il riferimento è alla sentenza della Corte d'assise di appello di Roma, 11 dicembre 2018, che ha condannato a ventidue anni di reclusione per lesioni personali gravissime Valentino Talluto. Le motivazioni della Corte d'assise d'Appello sono riportate dalla pronuncia della Corte di Cassazione (sez. I, n. 48014, cit.).

<sup>322</sup> Interpreta in questi termini la *intentio legis*, E. PERROTTA, *Verso una nuova dimensione del delitto di epidemia*, cit., 186.

<sup>323</sup> Cfr. *retro*, cap. I.

dal novero dei soggetti attivi del reato, viene argomentata facendo leva sulla diversità della condotta di “*diffusione*” rispetto a quella di “*contagio*”. La irriducibilità del “contagio” – inteso quale trasmissione del germe da persona a persona – alla “diffusione”, viene fondata tra l’altro sulla esistenza, nel nostro codice, di una specifica fattispecie di «Contagio di sifilide e di blenorragia», prevista all’art. 554 c.p. tra i reati contro l’integrità della stirpe – titolo abrogato dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 – così formulata: «Chiunque, essendo affetto da sifilide e occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di contagio, è punito, se il contagio avviene, con la reclusione da uno a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, essendo affetto da blenorragia e occultando tale suo stato, compie su taluno gli atti preveduti dalla disposizione precedente, se il contagio avviene e da esso deriva una lesione personale gravissima»<sup>324</sup>.

Il fatto che un tempo l’ordinamento prevedesse fattispecie criminose distinte dall’epidemia e connotate, appunto, da condotte diffuse “per contagio umano”, precluderebbe la possibilità di ricondurre quelle condotte alla diffusione di germi patogeni; per integrare, infatti, una condotta di diffusione, occorrerebbe che l’autore abbia il possesso fisico dei germi e «che si renda responsabile non di singole condotte di trasmissione ma dello spargimento degli stessi in un’azione finalizzata a colpire, nel modo più rapido ed incontrollabile, una pluralità indeterminata di soggetti»<sup>325</sup>.

Questa argomentazione non sembra condivisibile. Da un lato, infatti, la scelta di prevedere una specifica ipotesi di reato incentrata sul contagio di sifilide e blenorragia, non fu legata tanto alla modalità di trasmissione (contagio diretto tra persona e persona), quanto agli effetti delle suddette malattie sulla sterilità. Solo da questa prospettiva si giustificano l’inserimento della fattispecie nel titolo dedicato alla tutela dell’integrità della stirpe e la limitazione alle due malattie veneree, con l’esclusione di altre malattie contagiose<sup>326</sup>.

Inoltre, da un punto di vista strutturale, la relazione tra le due ipotesi sembra meglio riconducibile al criterio della specialità, per cui il fatto di compiere su

---

<sup>324</sup> Sulla fattispecie ed in particolare sulla stretta affinità con la fattispecie di epidemia, v. le osservazioni di R. PICCININO, *I delitti contro la salute pubblica*, cit., 46. L’autore arriva a ritenere che *de iure condendo* sarebbe stato opportuno spostare la fattispecie tra i reati contro la salute pubblica.

<sup>325</sup> Così Cass. pen., sez. I, n. 48014/2019, cit., che riporta, confutandolo, il ragionamento della Corte d’assise d’Appello di Roma relativo al già richiamato caso Talluto. L’imputato era accusato – tra l’altro – di epidemia dolosa per aver contagiato con il virus HIV ben trentasette persone, di cui ventisei in via diretta, attraverso rapporti sessuali non protetti, (occultando il proprio stato di sieropositività di cui era a conoscenza).

<sup>326</sup> Come invece era previsto nel progetto preliminare. Cfr. F. CHIAROTTI, voce *Contagio di malattie veneree*, in *Enc. del dir.*, Milano, v. XI, 1961.

taluno «atti tali da procurargli il pericolo di contagio [...]» altro non è che una delle modalità in cui si può concretizzare la condotta più ampia e non meglio altrimenti definita di diffusione<sup>327</sup>. L'avvenuta abrogazione, dunque, della ipotesi speciale, non può che aver comportato la riespansione della portata della ipotesi generale, che sarà integrata in presenza di tutti gli altri requisiti necessari.

D'altro canto – abbiamo già più volte ribadito questo aspetto – nessuna limitazione pone la lettera della legge con riferimento alle modalità di diffusione dei microorganismi patogeni. Anche le indicazioni della scienza medica sono inequivoche nel senso che la stessa trasmissione può assumere forme molto diverse: può essere diretta – per contatto o per via aerea – se il microorganismo penetra direttamente nel soggetto recettore; o indiretta, se invece la trasmissione richiede dei veicoli o vettori. Non sembra, dunque, potersi escludere *a priori* la rilevanza penale ai fini del delitto di epidemia della diffusione di germi patogeni avvenuta mediante trasmissione dal soggetto infetto, per contagio diretto (ad esempio tramite rapporto sessuale) o per contatto o per via aerea, ovvero mediante contagio indiretto (ad esempio tramite il passaggio di un bicchiere infetto ad altro soggetto).

Ciò che assume rilievo dirimente – e che può essere preclusivo nel riconoscere applicabile il reato di epidemia – è che la malattia sia trasmessa in un breve lasso di tempo ad un notevole numero di persone e che persista il pericolo di una ulteriore propagazione (pericolo comune): ma questo non riguarda l'individuazione dei soggetti attivi, ma, come già più volte ripetuto, la particolare qualificazione dell'evento<sup>328</sup>. In mancanza, si potranno eventualmente applicare le fattispecie contro l'incolumità individuale.

---

<sup>327</sup> In questo senso anche Cass., sez. I, 30 ottobre 2019, n. 48014, cit. 10.

<sup>328</sup> Cfr. ancora Cass., sez. I, n. 48014/2019, cit., 11. Così, peraltro, già S. ARDIZZONE, voce *Epidemia*, cit., 256), riferendosi alla relazione tra contagio ed epidemia: «Se storicamente la norma che ne prevedeva la punizione coesisteva con quella che punisce l'epidemia, se ne deve dedurre il diverso ambito di applicabilità, individuato, tra l'altro, nel differente tipo di contagio considerato: determinato nell'un caso, indeterminato nell'altro. *Peraltro, se il contagio è plurimo ed interessa una moltitudine di persone, l'episodio complessivo può acquistare rilevanza per la considerazione dell'aspetto obiettivo del reato di epidemia.* Molto probabilmente ad analoga conclusione deve pervenirsi per il più recente caso della trasmissione del virus indicato con sigla Hiv (Human Immunodeficiency Virus) che produce la malattia denominata AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome). Lo stato delle conoscenze indica una pluralità diversa di modi di contagio. All'ipotesi generale del contagio determinato è possibile assimilare il contagio tra persona e persona. Sembra potersi interpretare il profilo offensivo del fatto alla stregua di un illecito contro la incolumità della persona. Sicché inapplicabile sarà la norma penale sull'epidemia (...) *se il contagio è plurimo ed interessa una moltitudine di persone, l'episodio complessivo potrebbe acquistare rilevanza per la considerazione dell'aspetto obiettivo della cagionata epidemia, salva la verifica della congruenza con il contenuto del volere»* (corsivi nostri).

## 2.1. Segue. *Il dibattito sull'autore del reato di epidemia (colposa) al tempo del Covid*

La tesi che esclude la configurabilità del reato di epidemia in capo al soggetto contagiato, il quale trasmetta a sua volta la malattia ed infetti così altre persone, è stata di recente riproposta con riferimento specifico alla pandemia da Covid-19.

La stessa portata semantica del termine – «diffusione» – implicherebbe necessariamente una dimensione connotata da un «carattere sincronico ed allo stesso tempo necessariamente ‘massivo’»: queste caratteristiche sarebbero incompatibili con il contagio di un virus da persona a persona, salvo che «non possa ipotizzarsi una sorta di inverosimile intesa ‘collettiva’, nella forma di un concorso di persone (per di più sorretto da dolo), volta ad attuare un vasto e coordinato piano di trasmissione di agenti patogeni rivolta contestualmente a danno di una molteplicità di destinatari»<sup>329</sup>.

La tesi, se posta in termini assoluti, non ci sembra possa essere condivisa: è certamente una evenienza rara che il contagio di un virus da persona a persona assuma la connotazione dimensionale (e temporale) necessaria affinché si possa configurare una malattia epidemica; ma non è tuttavia impossibile e non può essere escluso in via di principio.

Anzi, proprio con riferimento a un virus come il Sars-cov-2, il contagio da parte di una persona infetta ha più volte assunto il carattere massivo e sincronico evocato, data la sua altissima contagiosità e la pluralità di modi di trasmissione che lo caratterizzano. Una conferma di una tale evenienza può trarsi da quegli studi di settore, che hanno attribuito un ruolo di grande rilievo, nella diffusione di questo virus, così come accadde nella prima epidemia di SARS, ai cosiddetti “super diffusori”, soggetti che per la coincidenza di un insieme di fattori, soggettivi o logistici, si ipotizza abbiano la capacità di infettare da soli, e in poco tempo, un notevole numero di persone<sup>330</sup>.

Altra autorevole dottrina ripropone l'impostazione secondo la quale il reato di epidemia presupporrebbe necessariamente il dominio dell'agente sui germi patogeni, intendendo il dominio come potere di signoria sull'insorgenza e sullo sviluppo del morbo, per negare che di tale potere possa essere dotato il soggetto contagiato. Questo per lo meno in quei casi in cui sia impossibile dominare il

---

<sup>329</sup> In questo senso G. DE FRANCESCO, *Emergenza sanitaria e categorie penalistiche: nel segno del 'principio di realtà'*, in *Riv. it. med. leg.*, 2020, 989.

<sup>330</sup> Tra i tanti studi, v. R. LAXMINARAYAN et al., *Epidemiology and transmission dynamics of COVID-19 in two Indian states*, in *Science*, 6 novembre 2020, 691; in argomento, da ultimo, PAGLIANI, *A che gioco gioca il virus?*, sul portale *Scienza in rete*, 4 gennaio 2021 (<https://www.scienzainrete.it/articolo/che-gioco-gioca-virus/simonetta-pagliani/2021-01-04>).

contagio e le modalità di trasmissione del virus, come avverrebbe con riferimento al Sars-cov-2<sup>331</sup>. A conclusioni diverse si potrebbe in astratto pervenire con riferimento ai casi in cui il virus «si trasmette in modo specifico da rapporti che si instaurano da persona a persona, come nei casi di infezione da Hiv, AIDS, epatite B e C: ma va da sé che rispetto a questi fatti sono le fattispecie di lesioni/omicidio ad entrare in gioco»<sup>332</sup>. In sostanza, secondo questa prospettiva, le fattispecie di cui agli artt. 438 e 452 c.p., sarebbero applicabili solo in presenza di una attività lecita «in cui si sta “gestendo” e “trattando” il virus e nell’esercizio di tale attività si violano regole cautelari determinando una diffusione di germi patogeni con conseguente infezione di più persone». Si vuole così, attraverso questa interpretazione restrittiva, evitare il rischio di una applicazione indiscriminata della fattispecie e di una trasformazione del reato in una ipotesi di contagio colposo o addirittura in un illecito di pericolo.

La finalità di questa presa di posizione è senz’altro pregevole. Seppure, infatti, il diritto vivente ha dimostrato, fino ad ora, una particolare ritrosia nell’applicare la norma, anche nella sua forma colposa, non si può certo escludere che la drammaticità della emergenza epidemica di questi ultimi anni favorisca una tendenza diversa e magari opposta.

*De iure condendo* è evidente la necessità di ripensare la risposta penale ai fatti colposi di diffusione o contagio di malattie infettive.

Tuttavia, il dato positivo non ci sembra si presti ad una interpretazione così restrittiva come proposta dalla dottrina in esame. Anche con riferimento allo specifico contesto della epidemia di Covid, in realtà, se la mancanza del dominio sul morbo, intesa come incapacità di gestione e controllo del virus – e dunque del rischio di trasmissione dello stesso – era senza dubbio ipotizzabile nelle fasi iniziali, le progressive acquisizioni di conoscenze sulle vie del contagio e la connessa predisposizione delle misure precauzionali di contenimento hanno progressivamente consentito di ricostruire in capo a chi sia infetto, o in sospetto di esserlo, almeno un potere di riduzione del rischio, se non altro in quanto destinatario di generali e specifici obblighi di adeguamento a misure cautelari di vario tenore<sup>333</sup>.

Sempre con riferimento al contesto dell’epidemia di Covid, altra autorevole voce sostiene la cogenza di una signoria sulla insorgenza e sullo sviluppo del morbo epidemico, come preconditione della stessa condotta diffusiva dei germi patogeni, in quanto, diversamente opinando, sarebbero insuperabili le criticità in fase di accertamento della causalità. Secondo questa ulteriore evoluzione della

<sup>331</sup> In questo senso R. BARTOLI, *La responsabilità colposa medica e organizzativa*, cit., 89 ss.

<sup>332</sup> Così R. BARTOLI, *La responsabilità colposa medica e organizzativa*, cit., 90.

<sup>333</sup> Nel senso di una possibile applicazione della fattispecie di epidemia colposa anche in una condizione di epidemia già in atto, anche M. PELLISSERO, *COVID e diritto penale pandemico*, cit., 9.

tradizionale “teoria della *alterità*”, il dominio, o controllo sui germi, condizione necessaria per una condotta diffusiva, non solo non sarebbe rinvenibile nella persona contagiata, ma neanche in tutti coloro che non abbiano un «controllo originario della malattia epidemica». Sarebbero riconducibili, dunque, al tipo descritto nell’art. 438 c.p. (e per rinvio nell’art. 452 c.p.), solo quelle condotte che abbiano una «dimensione causale iniziatrice», mentre ne sarebbero estranee quelle che si inseriscono in una situazione di diffusione del virus già in atto<sup>334</sup>.

La tesi, tuttavia, fonda la ricostruzione ermeneutica degli elementi del reato argomentando a partire da un contesto contingente e concreto; la esasperata ubiquitarietà del virus, e la sua estrema contagiosità, caratteristiche da cui deriva in sostanza la impossibilità di accertare la causalità rispetto a condotte riferibili agli infetti e comunque in un contesto di epidemia già avviato, non sono condizioni che necessariamente si ripropongono in tutti i fenomeni epidemici. I canali di trasmissione delle malattie infettive possono essere, infatti, molteplici e diversificati, così come il tasso di contagiosità di una malattia può essere maggiore o minore. Se, certamente, la estrema contagiosità del Sars-Cov-2 e la grande varietà delle vie di trasmissione, che caratterizzano questo virus, rendono la prova della causalità rispetto a condotte realizzate in una epidemia già avviata una vera *probatio diabolica*, le difficoltà potrebbero essere minori – e la prova causale raggiungibile – in riferimento a contesti epidemici dovuti a virus differenti.

Se, cioè, come abbiamo avuto già modo di precisare, non ci si può esimere, nella lettura del dato positivo, da una particolare attenzione alla specifica situazione legata all’epidemia di Covid-19 e, dunque, alle caratteristiche del Sars-cov-2, l’interpretazione degli elementi di fattispecie non può comunque non essere improntata ad una visione che trascenda le peculiarità dello specifico contesto fenomenico<sup>335</sup>.

In ogni caso, proprio la particolare contagiosità della malattia, e la ubiquitarietà del rischio contagio, che soprattutto nelle fasi acute dell’epidemia si annidava davvero ovunque, ci sembra renda estremamente difficoltoso individuare il soggetto a cui ricondurre il controllo sull’insorgenza dell’epidemia – e la stessa condotta causale iniziatrice – a meno di non volerlo identificare, in via esclusiva, con il – maldestro o malvagio – ricercatore di laboratorio<sup>336</sup>.

Come argomento “a sostegno” o “di rinforzo” della tesi qui sostenuta, è op-

---

<sup>334</sup> Così A. GARGANI, *Epidemia colposa e “COVID-19”*, cit., 46 ss.

<sup>335</sup> Sul punto vedi anche *retro*, par. 1.1. La “eccezionalità” dell’emergenza che il mondo ha vissuto non può, tra l’altro, far dimenticare che i disastri, e in particolare i “disastri epidemici” non sono eventi realmente eccezionali, e che con le epidemie dovremo probabilmente sempre più frequentemente confrontarci (v. *retro*, cap. I).

<sup>336</sup> Vedi anche quanto ulteriormente argomentato *infra*, cap. V, par. 2.

portuno evidenziare che il modello cosiddetto “unitario”, che annovera tra i possibili autori del reato di epidemia anche il soggetto infetto, è stato evidentemente accolto dalla legislazione legata all’emergenza pandemica. L’art. 2, comma 3, d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2020, n. 74, prevede, infatti, che «salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 6<sup>337</sup>, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265». Siamo assolutamente consci della non decisività di un tale argomento; non c’è alcun dubbio che, come è stato sostenuto, la previsione abbia avuto anche una funzione rafforzativa dei divieti, «al fine di far rispettare ai consociati le direttive imposte in tema di misure di contenimento del COVID-19»<sup>338</sup>; tuttavia, la soluzione normativa si giustifica solo muovendo dalla premessa che la fattispecie di epidemia sia ritenuta, dal legislatore dell’emergenza, integrabile anche dal soggetto infettato, quale possibile veicolo di contagio e dunque di diffusione dei germi patogeni<sup>339</sup>.

## 2.2. Oltre l’untore: il soggetto attivo del reato di epidemia come garante della salute pubblica

Il dibattito interpretativo sopra richiamato mostra, ancora una volta, come la fattispecie di epidemia, descritta dagli artt. 438 e 452 c.p., appaia “antiquata”, incapace di stare al passo con le trasformazioni che le epidemie dal punto di vista fenomenologico hanno subito negli anni. Probabilmente è una delle fattispecie che maggiormente mostra il suo ancoramento ad un contesto storico, culturale, politico, ma anche sociale, delineato in maniera particolarmente stringente ed ormai in gran parte superato.

L’arretratezza della fattispecie non ha trovato argini nemmeno nell’opera interpretativa della giurisprudenza, che, invece, tanto spesso, con riferimento ad altre incriminazioni, ha contribuito, talvolta in modo assolutamente discutibile, ad un superamento dei limiti originari del tipo penale<sup>340</sup>. Anche e soprattutto

---

<sup>337</sup> La violazione della cosiddetta “quarantena”, cioè del provvedimento dell’autorità sanitaria che dispone l’obbligo di restare nella propria dimora o abitazione nei confronti delle persone risultate positive al virus «fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata».

<sup>338</sup> Così, M.F. CARRIERO, *L’(in)adeguatezza funzionale*, cit., 13; conforme, A. GARGANI, *Epidemia colposa e “COVID-19”*, cit., 48.

<sup>339</sup> Conf. L. AGOSTINI, *Pandemia e “penademia”*, cit., 229.

<sup>340</sup> V. in argomento, tra i tanti, A. CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio*

nell'ambito dei reati contro la pubblica incolumità: si pensi alla creazione giurisprudenziale della categoria della malattia infortunio, con riferimento all'art. 437 c.p.<sup>341</sup>, o alla riconduzione del disastro ambientale all'interno dell'art. 434 c.p.<sup>342</sup>; o infine all'applicazione della contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p. e riguardante il "getto pericoloso di cose", ad ipotesi di immissioni di onde elettromagnetiche<sup>343</sup>.

Con riferimento alla fattispecie di epidemia, invece, lo scarno diritto vivente ha optato sempre e comunque per la sfumatura più restrittiva, negando l'applicazione della fattispecie in tutti quei, pochi, casi in cui compariva negli atti d'accusa.

Abbiamo visto come un approccio interpretativo restrittivo abbia negato la configurabilità dell'epidemia in forma omissiva; abbiamo visto altresì come, in una prospettiva ugualmente restrittiva, si arrivi a fare dell'epidemia una sorta di reato proprio, riservato all'"untore manzoniano".

---

sulla dimensione in action della legalità, Torino, 1999; ID., *Il reato penale. Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, Napoli, 2022, 230 ss.; M. DONINI, *Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell'illecito interpretativo*, in *Dir. pen. cont.*, 3, 2016, 16 ss.; A. LANZI, *Fra il legislatore apparente e il giudice sovrano*, in *Ind. Pen.*, 2016, 679 ss.; V. MAIELLO, *La legalità della legge nel tempo del diritto dei giudici*, Napoli, 2020; ID., *La legalità della legge e il diritto dei giudici: scossoni, assestamenti e sviluppi*, in *Sist. pen.*, 3/2020 129 ss.; F.C. PALAZZO, *Legalità fra law in the books e law in action*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, fasc. 3, 4 ss.; D. PULITANÒ, *Legalità penale e nomofiliachia*, in *Sist. pen.*, 12/2022, 65; F. SGUBBI, *Il diritto penale totale*, Bologna, 2019; F. VIGANÒ, *Il diritto giurisprudenziale nella prospettiva della Corte costituzionale*, in *Sist. pen.*, 19 gennaio 2021. V. altresì il dibattito: *Il burocrate creativo. La crescente intraprendenza interpretativa della giurisprudenza penale*, in *Criminalia*, 2016, 157 ss. (con interventi di F. GIUNTA, D. MICHELETTI, C. BERNASCONI, D. PULITANÒ, G. TARLI BARBIERI, V. VELLUZZI).

<sup>341</sup> Sull'art. 437 c.p. e sulla tensione espansiva della norma ad opera della giurisprudenza, v. R. ALAGNA, *I reati in tema di sicurezza sul lavoro previsti dal codice penale, in Il diritto penale del lavoro*, a cura di N. MAZZACUVA, E. AMATI, Torino, 2007, 235 ss.; A. ALESSANDRI, *Cautele contro disastri e infortuni sul lavoro (omissione e rimozione)* in *Dig. disc. pen.*, v. II, Torino 1988, 146; D. CASTRONUOVO, *Dispositivi di prevenzione contro disastri o infortuni sul lavoro e mezzi di pubblica difesa o soccorso (artt. 436, 437 e 451 c.p. e normativa complementare)*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (dir.), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, v. IV, *I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Torino, 2010, 328 ss.; S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*. I, cit., 750 ss.; A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, I, cit., 560 ss.; S. TORDINI CAGLI, *I delitti di comune pericolo*, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza del lavoro, profili penali*, cit., 259 ss.

<sup>342</sup> A. GARGANI., *Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni*, in *Cass. pen.*, 2016, 2705; A. GARGANI, *I molti volti del disastro, Nota introduttiva*, in *Criminalia*, 2014, 252; D. BRUNELLI, *Il disastro populistico*, *ivi*, 2014, 263; S. CORBETTA, *Il disastro innominato: una fattispecie liquida in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive*, *ivi*, 278.

<sup>343</sup> Cfr. L. GIZZI, *Inquinamento elettromagnetico e responsabilità penale: la Cassazione sul caso Radio vaticana*, in *Dir. pen. cont.*, 6 luglio, 2011; F. GIUNTA, *Elettrosmog*, in *Studium iuris*, 2002, 778; V. TORRE, *Tutela penale della salute ed elettrosmog*, in *Grandi Temi di diritto penale. La tutela della persona*, a cura di A. CADOPPI, S. CANESTRARI, M. PAPA, Torino, 2006, 927 ss.

Le forme di manifestazione e diffusione delle epidemie richiedono, tuttavia, un approccio rinnovato, pur naturalmente rispettoso dei canoni, fondamentali, della responsabilità penale, che ripudia ogni presunzione: estensione dell'ambito dei possibili soggetti responsabili non significa ascrizione automatica della responsabilità, che dovrà passare in ogni caso per la ricostruzione rigorosa degli altri presupposti fondamentali, in particolare, causalità e colpevolezza, rifuggendo la tentazione di un appiattimento della responsabilità penale sulla posizione di garanzia<sup>344</sup>.

Ancora una volta è la recente emergenza che ha dimostrato come in questi frangenti un numero sempre crescente di persone sia coinvolto nella gestione del rischio<sup>345</sup>. Da un lato non si possono non chiamare in causa i dirigenti delle strutture sanitarie: responsabili dell'organizzazione delle strutture, in relazione ai quali si possono contestare l'omessa o insufficiente adozione di misure funzionali a fronteggiare il dilagare dei contagi «ovvero la mancata predisposizione e attuazione di protocolli atti a contenere la diffusione del virus»<sup>346</sup>. Il pensiero corre veloce al pronto soccorso degli ospedali, trasformati in vere e proprie fucine di contagi epidemici, ma soprattutto alle RSA che per lunghi mesi sono stati i contesti ambientali in cui, non solo in Italia, il virus è dilagato senza freni<sup>347</sup>.

---

<sup>344</sup> M. PELLISSERO, *COVID-19 e diritto penale pandemico*, cit., 11.

<sup>345</sup> Per una carrellata sui garanti, in riferimento al reato di epidemia, già diffusamente S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, II, cit., 18 ss. Con riferimento alla epidemia di Covid-19, A. BERNARDI, *Il diritto penale alla prova del COVID-19*, cit., 441.

<sup>346</sup> A. GARGANI, *La gestione dell'emergenza covid-19*, cit. 887. Per una approfondita ricostruzione dei livelli di responsabilità all'interno delle strutture sanitarie, v. P. PISA, G. LONGO, *La responsabilità penale per carenze strutturali e organizzative* in AA.VV., *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa*, a cura di R. BARTOLI, Firenze, 2010, 167 ss.

<sup>347</sup> Peraltro, è doveroso evidenziare che le numerosissime indagini iniziate nei confronti dei direttori e responsabili legali delle strutture si sono prevalentemente chiuse con richieste di archiviazione da parte della pubblica accusa. Sulle eventuali ipotesi di responsabilità penale degli operatori sanitari o dei vertici delle strutture sanitarie e sociosanitarie, "ai tempi del Covid-19" si sono concentrate le riflessioni della dottrina penalistica: v. L. AGOSTINI, *Pandemia e "penademia"*, cit., 229 ss.; S. ARCIERI, *Sicurezza sul lavoro e pandemia*, in *DPU*, 1 luglio 2020, 5 ss.; R. BARTOLI, *Il diritto penale dell'emergenza*, cit., G. CALETTI, *Emergenza pandemica e responsabilità penali in ambito sanitario. Riflessioni a cavaliere tra "scelte tragiche" e colpa del medico*, in *Dir. pen. cont.*, 5 maggio 2020; S. CANESTRARI, *Riflessioni su come limitare il "rischio penale" dei sanitari al tempo del Covid-19*, in *Future of science and ethics*, 2020, 5 26; M. CAPUTO, *Logiche e modi dell'esenzione da responsabilità penale per chi decide e opera in contesti di emergenza sanitaria*, in *Leg. pen.*, 22 giugno 2020; C. CUPELLI, *Emergenza COVID-19: dalla punizione degli "irresponsabili" alla tutela degli operatori sanitari*, in *Sist. Pen.*, 30 marzo 2020; A. GARGANI, *La gestione dell'emergenza covid-19*, cit. 887; M. GIORDANO, *Colpa ed emergenza: la responsabilità del sanitario. L'epidemia da COVID-19 incide sull'accertamento del nesso causale, sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e sull'esigibilità della condotta?*, in *Diritto e COVID-*

Ma anche in ambiti lavorativi caratterizzati da una minore concentrazione del rischio contagio, pur comunque particolarmente esposti (si pensi ai magazzini di logistica, dove i lavoratori sono costretti a lavorare in condizioni di stretta contiguità a causa della tipologia delle prestazioni)<sup>348</sup>, non si può escludere, in astratto, in capo ai datori di lavoro (o comunque agli altri garanti della sicurezza) un obbligo di predisposizione di misure di prevenzione nei confronti della diffusione della epidemia, o di informazione o di vigilanza in ordine alla adozione delle misure da parte dei prestatori di lavoro. Il tutto al netto delle questioni che, proprio con riferimento al settore disciplinato dal d.lgs. n. 81/2008, hanno avuto ad oggetto l'obbligo di valutazione del rischio e della sua rivalutazione con riferimento al rischio Covid<sup>349</sup>.

---

19, a cura di G.A. CHIESI, M. SANTIS), Torino, 2020, 308 ss.; G. LOSAPPIO, *Responsabilità penale del medico, epidemia da COVID-19 e "scelte tragiche" (nel prisma degli emendamenti alla legge di conversione del d.l. c.d. "Cura Italia")*, in *Giur. pen. web*, 14 aprile 2020; A. NIGRO, *COVID-19 e il diritto delle catastrofi. La legge penale a confronto con i comportamenti della comunità e della professione medica*, in *Diritto e COVID-19*, cit., 267 ss.; D. PAGANI, *Responsabilità penali da rischio di contagio del COVID-19 nelle strutture sanitarie*, in *Arch. pen.*, 2, 2020; A. ROIATI, *Esercizio della professione sanitaria e gestione dell'emergenza COVID-19: note minime per un ampliamento delle fattispecie di esclusione della responsabilità penale*, in *Leg. pen.*, 19 maggio 2020.

<sup>348</sup> O come avveniva nei mattatoi, in Germania: ad esempio, nel grandissimo mattatoio del Nordreno-Westfalia nello stabilimento di Rheda-Wiedenbrück della lavorazione della carne Toennies, si contarono, nei primi mesi del 2020 oltre 1.500 contagi accertati (Corriere della sera, 20 giugno 2020: *Coronavirus, in Germania maxi focolaio nel mattatoio: 1.533 malati, l'allarme di Merkel*).

<sup>349</sup> Sulla responsabilità penale per contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro, E. AMBROSETTI, L. CARRARO, *Emergenza coronavirus e profili penali: «fase 2» e sicurezza sul lavoro*, in *Riv. civ. prev.*, 3/2020, 694 ss.; R. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Torino, 2010, 110; D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *La gestione del rischio COVID-19, in Sicurezza del lavoro. Profili penali*, cit., 384 ss.; C. CUPELLI, *Obblighi datoriali di tutela contro il rischio di contagio da COVID-19: un reale ridimensionamento della colpa penale?*, in *Sist. pen.*, 15 giugno 2020; O. DI GIOVINE, *Coronavirus, diritto penale e responsabilità datoriali*, in *Sist. pen.*, 22 giugno 2020; S. DOVERE, *La sicurezza dei lavoratori in vista della fase 2 dell'emergenza da COVID-19*, in *www.giustiziainsieme.it*, 4 maggio 2020; L. GESTRI, *Il rapporto fra la normativa emergenziale e dei protocolli COVID-19 ed il sistema prevenzionistico e di sicurezza sui luoghi di lavoro: nuovi obblighi ed ipotesi di responsabilità penale per il datore di lavoro?*, in *Sist. pen.*, 6/2020, 271 ss.; V. MONGILLO, *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tempi di pandemia. Profili di responsabilità individuale e dell'ente per contagio da coronavirus*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2/2020, 16; A. ORSINA, *La tutela penale della salute e sicurezza sul lavoro al tempo del COVID-19*, Torino, 2022. Sullo specifico profilo della relazione tra rischio Covid-19 e obbligo di valutazione del rischio, R. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., 105; D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *La gestione del rischio COVID-19*, cit., in particolare il par. 3 (*Valutazione del rischio e covid-19*), a cura di V. TORRE, S. DOVERE, *COVID-19 sicurezza del lavoro e valutazione dei rischi*, in *www.giustiziainsieme.it*, 22 aprile 2020; P. PASCUCCI, *Sistema di prevenzione aziendale, emergenza coronavirus ed effettività*, in *Giustiziacivile.com*, 17 maggio 2020, 4 ss.

Al di fuori poi dei luoghi di lavoro, si pone il problema della eventuale responsabilità penale dei decisori politici e di coloro che hanno una posizione di garanzia in relazione alla tutela della salute della popolazione: Ministro della salute e Presidente del Consiglio dei ministri, governatori delle Regioni e sindaci, solo per citarne alcuni. Ancora una volta escludere già in astratto un possibile coinvolgimento del reato di epidemia (ad esempio sulla base della interpretazione della fattispecie come a condotta vincolata e necessariamente commissiva), non sembra essere l'opzione maggiormente condivisibile.

Non si vogliono di certo disconoscere le – forse insormontabili – difficoltà che si frappongono al riconoscimento di una responsabilità in concreto, nell'effettuare tutti i passaggi richiesti dalle strette e garantistiche maglie del diritto penale<sup>350</sup>. E che, ancora una volta, rafforzano la convinzione della inadeguatezza ed ineffettività della fattispecie incriminatrice vigente rispetto allo scopo.

In questo ambito si deve porre, inoltre – e in via preliminare – la difficile questione della separazione tra responsabilità giuridica (e penale) e responsabilità politica dei vertici amministrativi e politici, nonché il tema dei limiti del controllo del giudice penale sull'uso della discrezionalità nell'esercizio delle funzioni di governo. Il tema è certamente molto delicato. Anche da questo punto di vista non ci sembra, tuttavia, si possano giustificare preclusioni radicali, con l'avvertenza, certo, di non cedere alle attrattive di un facile panpenalismo e di una sterile caccia alle streghe<sup>351</sup>.

---

<sup>350</sup>Nota M. PELLISSERO, *COVID-19 e diritto penale pandemico*, cit., 12, come, «Diventa particolarmente difficile il giudizio controfattuale, quando ci caliamo nell'attuale contesto pandemico che vede impegnati i governi di tutto il mondo in scelte di politica sanitaria differenti tra *lockdown* rigido, *lockdown* flessibile e assenza di *lockdown* e con incidenze talvolta non così significative sui tassi di contagio e di mortalità che dipendono da molteplici fattori che vanno dall'organizzazione sanitaria sul territorio, agli investimenti effettuati sui mezzi e sul personale (anche in relazione a scelte politiche prese in passato, dalla capacità di intercettare i positivi alla concentrazione della popolazione sul territorio e alle forme di organizzazione sociale». V. anche i richiami di G. FORTI, *Introduzione*, cit., 17 («Al momento è difficile sottrarsi all'impressione che tutti gli errori commessi, più che alle colpe di singoli, siano attribuibili non tanto a una imprevisione di fondo a una pandemia di queste proporzioni – che peraltro qualche mente perspicace aveva previsto e rispetto alla quale tanti segni premonitori ci erano giunti – quanto al progresso e protratto sbilanciamento di attenzioni e risorse, pubbliche e private, verso destinazioni non così essenziali al bene comune come invece si stanno rivelando (semmai ce ne fosse bisogno) la sanità (pubblica, nel senso pieno della parola), un solido welfare territoriale, una dotazione di competenze gestionali della pubblica amministrazione e, last but not least, un robusto e costantemente aggiornato patrimonio di conoscenze e ricerche in tutti i campi della scienza e della cultura».

<sup>351</sup>Secondo C. CUPELLI, (intervista a cura di E. ANTONUCCI, *La stolta frontiera del panpenalismo: immaginare responsabilità penali per scelte politiche*, in *Il Foglio*, 12 giugno 2020), la responsabilità politica può sfociare in responsabilità penale solo in tre casi: «Quando c'è uno sviamento di

### 3. Ancora sulla tipicità del reato di epidemia: il nesso causale

La configurazione del reato di epidemia come fattispecie di pericolo comune implica, abbiamo visto, la presenza di un evento di danno qualificato da un pericolo: un pericolo diffusivo, da ricondursi alla categoria del pericolo astratto, nei termini sopra chiariti. Elemento costitutivo essenziale è quindi il nesso di causa tra la condotta e l'evento epidemia, evento che deve presentare quei tratti che ne definiscono la generale attitudine a creare un pericolo – reale – per la salute pubblica. Perché si possa parlare di epidemia, vale la pena ribadirlo, è necessario, secondo l'interpretazione assolutamente dominante, che si sia in presenza di una malattia infettiva che abbia già contagiato un numero rilevante di persone: una pluralità, dunque, di eventi-malattia che assurgono ad “evento-epidemia” (solo) nel momento in cui siano indice, nel loro insieme, di un pericolo per la salute pubblica, potendo il contagio propagarsi ulteriormente nei confronti di vittime indeterminate.

---

potere, e non mi sembra questo il caso, quando c'è un sovvertimento macroscopico dei criteri di ponderazione degli interessi in gioco, ma anche questo non mi sembra sia avvenuto, oppure quando c'è una superficialità e una trascuratezza macroscopica da parte del decisore politico nel valutare i presupposti della decisione, e anche questo non mi sembra sia accaduto perché le decisioni sono state molto sofferte e discusse per molto tempo. Al di là di questi tre casi è difficile poter immaginare una responsabilità di tipo penale»; anche A. GARGANI, (*La gestione del rischio COVID-19*, cit., 893) si pone in senso critico rispetto alla configurazione di una posizione di garanzia e della correlativa responsabilità omissiva «rispetto alle decisioni e alle modalità di “alta” gestione politica del rischio contagio, a carico di sindaci, assessori alla sanità, governatori di regioni e, persino, membri del governo», che, «sul piano giuridico soffrirebbero di un'insanabile genericità ed indeterminatezza, oltre che della mancata considerazione del difetto di concreti e attuali poteri impeditivi». Maggiori aperture, pur con la cautela resa necessaria da un approccio di tipo garantistico e non “vittimologico” ad una sindacabilità in via giudiziaria delle decisioni assunte, anche all'inizio della fase pandemica, dai vertici politici e amministrativi R. BARTOLI, *La responsabilità colposa medica e organizzativa*, cit., 101 ss.; A. BERNARDI, *Il diritto penale alla prova del COVID-19*, in *Diritto penale e processo*, 4, 2020, 447 ss.; G. DODARO, *Riflessioni penalistiche*, cit., 26; F.C. PALAZZO, *Pandemia e responsabilità colposa*, cit. 3, che avverte, tuttavia, che «la istituzionale discrezionalità delle loro scelte non può per principio convertirsi in fonte di responsabilità penale sol perché sarebbe stato possibile scegliere meglio per la tutela più efficace della vita e della salute: l'errore non è per ciò solo sempre e necessariamente colpevole. L'esercizio della discrezionalità genera responsabilità penale solo quando nella decisione sia grossolanamente alterato l'ordine dei valori-scopo per la cui ponderazione è conferito quel potere discrezionale». Secondo D. PULITANÒ, (*Lezioni dell'emergenza e riflessioni sul dopo. Su diritto e giustizia penale*, in *Sist. pen.*, 28 aprile 2020, 3), «vi è uno spazio della politica che non può essere sottoposto a scrutinio diverso da quello politico, della sfera pubblica politica. Dove si collochi il confine, può essere un problema difficile. Ma un confine è necessario, altrimenti si apre la strada a un panpenalismo di principio». V. anche, dello stesso Autore, *L'esperienza della pandemia e i problemi del penale*, in V. MILITELLO (a cura di), *Il dialogo Habermas-Günther riletto dalla cultura giuridica italiana. I penalisti: Vincenzo Militello intervista Massimo Donini, Luciano Eusebi e Domenico Pulitanò*, in *Giustizia insieme*, 18 luglio 2020.

La prova del nesso causale è probabilmente uno degli ostacoli di maggiore entità che si presenta davanti ad un pubblico ministero che voglia contestare il reato di epidemia e di un giudice che debba verificarne la sussistenza e può assumere in talune evenienze le sembianze di una vera e propria *probatio diabolica*. Soprattutto in tutti quei casi in cui si sia in presenza di patogeni nuovi e sconosciuti o della evoluzione impreveduta di un virus noto che tuttavia abbia assunto caratteristiche differenti, ipotesi tutt'altro che astratte se è vero che «durante gli ultimi due decenni del XX secolo, la lista delle malattie nuove non ha fatto che crescere, con una cadenza media di dieci nuove entità patologiche per anno»<sup>352</sup> e che «la variabilità è intrinseca nel concetto di virus. Praticamente non esiste virus che non muti durante il suo percorso nell'ospite che infetta, sia esso uomo, animale, vegetale, batterio»<sup>353</sup>.

Questa eventualità, che ha effetti di grande risonanza anche sul piano della imputazione soggettiva, può infatti determinare difficoltà non facilmente superabili già sul piano della individuazione della legge scientifica di copertura e della stessa causalità generale. In tal caso, infatti, il giudice può trovarsi di fronte a un contrasto insolubile di posizioni rappresentate in giudizio dagli esperti, se non addirittura a una scienza totalmente nuova, non validata né validabile alla stregua del criterio del riconoscimento nella comunità scientifica<sup>354</sup>.

---

<sup>352</sup> Così B. FANTINI, *La storia delle epidemie, le politiche sanitarie e la sfida delle malattie emergenti*, in *L'Idomeneo*, 2014, n. 17, 35.

<sup>353</sup> Intervista a C.F. PERNO, *Ecco come muta un virus*, pubblicata in *Pediatria*, n. 12, dicembre 2020, 14.

<sup>354</sup> Sui criteri di selezione del sapere scientifico attendibile, si rinvia a Cass., sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, (Cozzini), cit., secondo la quale, «Per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L'ampiezza, la rigurosità, l'oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove». Sul rapporto tra scienza e processo penale, v. AA.VV., *Prova scientifica e processo penale*, a cura di G. CANZIO, L. LUPARIA, Padova, 2017, (più specificamente per le prospettive di diritto penale sostanziale, i contributi di R. BARTOLI, *Diritto penale e prova scientifica*, 75 ss. e P. SILVESTRI, *Disastri naturali e prova scientifica*, 875 ss.); AA.VV., *Prova scientifica ragionamento probatorio e decisione giudiziale*, a cura di M. BERTOLINO, G. UBERTIS, Napoli, 2015. Nel caso si sia in presenza di una scienza nuova, v. da ultimo Cass., sez. IV, 12 novembre 2019, n. 45935, secondo la quale, in assenza di una posizione consolidata da parte della comunità scientifica, situazione evidentemente connaturata alle ipotesi in cui si abbia a che fare con sapere scientifico nuovo, il carattere non tassativo dei criteri enunciati dalla sentenza *Cozzini*, consente di «dare ingresso nel processo penale

Ma anche qualora il contesto fosse tale da consentire di disporre di una legge di copertura idonea a suffragare la prova della causalità generale, ad esempio perché la diffusione, magari già osservata in passato, riguardi virus noti e già studiati; o perché pur in assenza di dati scientifici sulle specifiche caratteristiche del virus, siano tuttavia disponibili studi epidemiologici di coorte che attestino l'aumento rilevante del rischio di morbilità in una data popolazione<sup>355</sup>, potrebbe risultare in ogni caso insuperabile lo *step* successivo avente ad oggetto la verifica della causalità individuale "oltre ogni ragionevole dubbio"<sup>356</sup>.

Possono essere infatti sconosciute le modalità di trasmissione, le forme di manifestazione, ma anche i tempi di incubazione, o di latenza; o può in ogni caso trattarsi di un virus il cui rischio contagio sia assolutamente ubiquitario. In questi casi diventa pressoché impossibile l'esclusione di fattori causali alternativi, e, se ci troviamo al cospetto di una condotta omissiva, la verifica sulla idoneità del comportamento alternativo lecito.

### 3.1. *La impossibilità di provare il rapporto di causalità: la vicenda avente ad oggetto i casi di contagio da virus Hbv, Hcv e Hiv tra i malati di emofilia*

La giurisprudenza penale si è trovata più di una volta ad affrontare la questione causale nel reato di epidemia, concludendo sempre, pur nella diversità delle vicende oggetto di giudizio, nel senso della impossibilità di provare la causalità in concreto.

Una delle vicende maggiormente rappresentative è senz'altro quella concernente le ipotizzate epidemie da Hbv, Hcv e Hiv a danno di malati di emofilia risultati contagiati in seguito alla assunzione di farmaci emoderivati prodotti con sangue infetto. Diversamente da quanto accaduto nel giudizio civile nel quale, infine, è stata riconosciuta la responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus Hbv, Hiv e Hcv contratte da soggetti emotrasfusi<sup>357</sup>, nel procedimento penale si è pervenuti ad una pronuncia di assoluzione

---

*ad una teoria che non sia stata sottoposta al vaglio della comunità scientifica quando ciascuna delle assunzioni a base della medesima sia verificabile e sia stata verificata», secondo gli ordinari indici di controllo della attendibilità scientifica di essa e dell'affidabilità dell'esperto.*

<sup>355</sup> Sempreché si convenga che gli studi epidemiologici possano essere fonte della causalità generale. La questione sarà approfondita nel prossimo paragrafo.

<sup>356</sup> Una tale situazione è ben rappresentata dalla epidemia da Covid, sulle cui specifiche problematiche vale la pena soffermarsi nel dettaglio (vedi *infra*).

<sup>357</sup> La prima sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Roma, risale al 1998 (Trib. Roma, 17 novembre 1998, in *Quest. giust.*, 1999, 5548); la Cassazione civile a Sezioni Unite nel 2008 (11 gennaio 2008, n. 576), pur negando la configurazione dei reati di epidemia e di

con la formula “perché il fatto non sussiste”, proprio in virtù della mancanza di prova della causalità (individuale). I termini della vicenda oggetto del processo penale si possono ricostruire attraverso la lettura della pronuncia del G.u.p. presso il Tribunale di Trento e della sentenza dello stesso Tribunale, provvedimenti dai quali si possono trarre anche approfondite informazioni di carattere medico-scientifico in un ambito caratterizzato da una importante evoluzione delle tecniche di trattamento nell’ottica di una riduzione sempre maggiore dei rischi di contagio da Hbv (virus dell’epatite B), Hcv (virus dell’epatite C) e del virus Hiv, insiti nell’uso di emoderivati. Tali rischi, infatti, fino agli anni ‘80 del secolo scorso erano, da quanto è dato ricavare dalle affermazioni riportate nella sentenza, talmente alti da risultare contagiati dal virus Hbv – addirittura – la totalità dei pazienti sottoposti a trasfusioni continuative, e dal virus Hcv la quasi totalità di malati, anche se trasfusi sporadicamente<sup>358</sup>. Il rischio contagio progressivamente diminuì con l’introduzione di nuove tecniche nel 1985 e poi nel 1988, per cui, si legge nel provvedimento del G.u.p., «l’ipotesi che la somministrazione di emoderivati abbia determinato la diffusione ed il conseguente contagio di virus Hiv, Hbv e Hcv appare assai remota per il virus Hiv a far data dal secondo semestre del 1988, per il virus Hbv a far data dal 1991, per il virus Hcv a far data dal 1993, di talché in proposito occorre procedere all’analisi del singolo caso concreto già ai fini della sostenibilità dell’accusa in giudizio»; con riferimento invece ai periodi precedenti, veniva ritenuta «conforme ad un criterio di probabilità logica e di credibilità razionale l’ipotesi – ovviamente da verificarsi sul piano individuale – secondo cui le malattie virali da Hbv, Hiv, o Hcv, delle quali sono portatori coloro che hanno assunto concentrati dei fattori della coagulazione ... si siano sviluppate a seguito dell’infusione da quegli emoderivati»<sup>359</sup>. I dati valutati e considerati dal magistrato provenivano da studi epidemiologici, studi che, quindi, furono considerati sufficienti a suffragare la prova

---

lesioni colpose plurime, riconosce la responsabilità *ex art.* 2043 del Ministero della salute per omesso controllo e omessa vigilanza sulla raccolta e distribuzione del sangue a scopo terapeutico: «poiché il Ministero aveva obblighi di farmaco sorveglianza in materia di produzione, commercializzazione e consumo di sangue umano e dei suoi derivati, sull’intero territorio nazionale, avendo ritenuto il Giudice di appello che il contagio da Hiv sia dovuto ad emotrasfusione di sangue infetto, è irrilevante, ai fini della responsabilità del Ministero se tali trattamenti sanitari siano avvenuti presso strutture della Usl (OMISSIS) di Napoli o presso altre strutture nazionali. In questi termini, quindi, è irrilevante la censura del ricorrente, secondo cui la corte di merito non avrebbe conferito valore probatorio all’accertamento della Commissione medica ospedaliera, che aveva riconosciuto tale nesso eziologico con le trasfusioni effettuate presso l’ospedale (OMISSIS)».

<sup>358</sup> Così G.u.p. Trento, 12 luglio 2002, in *Cass. pen.*, 2003, 3943, con nota di N. STOLFI, *Brevi note sul reato di epidemia*, cit., 3949.

<sup>359</sup> V. G.u.p. Trento, 12 luglio 2002, cit., 3944.

della causalità generale e, nel caso specifico, a giustificare la sostenibilità dell'accusa. Il procedimento penale venne avviato dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Trento nei confronti dei dirigenti ministeriali ed alcuni vertici di industrie farmaceutiche, accusati di aver cagionato più epidemie nei confronti di una pluralità di persone emofiliache<sup>360</sup>.

Risulta di particolare interesse la pronuncia del Tribunale di Trento che si trovò a giudicare dei fatti di epidemia a danno dei malati di emofilia, a seguito di assunzione di farmaci prodotti dalle officine farmaceutiche del gruppo industriale Marcucci, datati successivamente al 1994. Questione centrale fu la verifica di un nesso eziologico tra l'assunzione dei farmaci emoderivati e l'insorgere o l'aggravarsi delle malattie infettive: in particolare si trattava di accertare che i contagi fossero dovuti proprio all'assunzione dei farmaci prodotti dalle officine farmaceutiche degli stabilimenti gestiti dai due imputati a far data dal 1994 e non da emoderivati provenienti da altri produttori. Dai dati epidemiologici disponibili emergeva un evento epidemico di notevoli dimensioni, sia con riferimento alla diffusione di virus Hiv, sia di virus Hcv, sia infine di virus Hbv. Il Tribunale, tuttavia, ritenne non provati i nessi causali: «il richiamo ai dati epidemiologici desumibili dalle pubblicazioni ufficiali è per definizione un elemento meramente indiziario, come tale insufficiente a dimostrare che la diffusione dei virus HbV, Hiv, Hcv sia, anche solo in parte riconducibile all'assunzione degli emoderivati prodotti dalle officine del gruppo Marcucci. Tali dati potrebbero, al più rivelare in via generale un nesso di causalità tra l'uso degli emoderivati e le malattie virali per infezioni dai virus anzidetti. Potrebbe per questa via sostenersi solo l'esistenza generale di un evento epidemia da emoderivati ma non potrebbe dimostrarsi la riferibilità di detto evento ad un produttore piuttosto che a un altro»<sup>361</sup>.

---

<sup>360</sup> Per alcuni fatti fu ritenuta competente la sede di Napoli. Nei confronti di alcune posizioni il G.u.p. dispose il decreto di rinvio a giudizio e per altre ancora emise sentenza di non doversi procedere poi annullata dalla Corte di Appello che dispose il rinvio a giudizio. Sull'andamento del procedimento, cfr. dettagliatamente S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, II, cit., 77.

<sup>361</sup> Trib. Trento 16 luglio 2014, in *Riv. pen.*, 2004, 1234. I dati epidemiologici disponibili consentivano nello specifico di affermare che su di una popolazione di 8.046 persone affette da emofilia, 409 erano decedute per AIDS, 924 avevano contratto il virus Hiv, 1.142 il virus HCV e 443 il virus il virus HBV. Nel caso di specie poi, con riferimento cioè ai fatti successivi al 1994, non erano nemmeno disponibili dati che suffragassero l'esistenza di casi di contagio conseguenti all'uso di emoderivati (così Trib. Trento, cit., 1239). Sulla vicenda v. ampiamente S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, II, cit., 64 ss.; A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, II, cit., 214 ss.

### 3.2. *Il ruolo della scienza epidemiologica nella prova della causalità penale*

Al di là della particolarità della vicenda, ricordata nel precedente paragrafo, essa risulta di interesse in quanto offre lo spunto per richiamare la sempre più attuale questione del ruolo della evidenza epidemiologica nell'accertamento del fatto nel processo penale e, specificamente, nell'accertamento della causalità penale. Come noto, il ragionamento epidemiologico si fonda su un confronto tra dati, al fine di stabilire una relazione eziologica tra due fenomeni di cui non si conoscono i rapporti a livello di causalità individuale.

L'epidemiologia è "scienza di popolazioni": prendendo in considerazione popolazioni di soggetti esposti e di non esposti al contatto con un determinato agente, l'epidemiologo effettua una comparazione sulla incidenza della patologia nell'una e nell'altra popolazione, ricavandone inferenze in ordine alla quota di eventi riconducibili alla esposizione<sup>362</sup>.

È chiaro che la prospettiva in cui si colloca la epidemiologia non è quella della causalità individuale: essa non riesce a spiegare né prevedere eventi singoli; non è in grado di individuare chi tra i soggetti esposti si sarebbe ammalato comunque, anche in assenza della esposizione<sup>363</sup>. L'indagine, la spiegazione, la previsione di eventi singoli non rientrano negli obiettivi della ricerca epidemiologica che, invece, indaga la causalità delle malattie a livello di popolazione<sup>364</sup>.

---

<sup>362</sup> In questi termini L. MASERA, *Accertamento alternativo*, cit., 133, a cui si rinvia anche per una ricostruzione storica sulle origini e sulla evoluzione della disciplina. Fondamentali nella prevenzione a tutti i livelli, le indagini epidemiologiche consentono di conoscere le conseguenze di una esposizione a livello di popolazione, così che l'epidemiologia è divenuta da tempo uno strumento centrale per una efficiente politica sanitaria. Abbiamo visto, nel primo capitolo, come la prevenzione sia un momento essenziale nella gestione dei disastri: in questo senso è da accogliere con favore la tendenza espansiva di questa disciplina anche oltre il perimetro classico, si pensi alla epidemiologia ambientale o alla epidemiologia sociale. In argomento, e per una descrizione del metodo epidemiologico, cfr. anche, nella dottrina italiana, A.H. BELL, *Aspettando il nuovo delitto di disastro sanitario. Una riflessione sul ruolo dell'evidenza epidemiologica, tra causalazione e probabilità*, in *Sist. pen.*, 2021, 10, 34 ss.; M.F. CARRIERO, *Lo statuto scientifico delle leggi di copertura. Un catalogo di criteri tra causalità ed epidemiologia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 1087 ss.; S. ZIRULIA, *Esposizione a sostanze tossiche*, cit., *passim*; cfr., altresì, la efficace sintesi di D. CASTRONUOVO, *I delitti di omicidio e lesioni*, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza del lavoro. Profili penali*, cit., 317. Per una descrizione del metodo epidemiologico, vedi anche M.D. GREEN, D.M. FREEDMAN., L. GORDIS, *Reference guide on epidemiology*, in AA.VV., *Reference Manual on Scientific Evidence*, Washington D.C., 2011, 549 ss.

<sup>363</sup> Il profilo della impossibilità della identificazione delle singole vittime è valorizzato in prospettiva critica, tra gli altri, da F. STELLA, in *Giustizia e modernità*, cit., 294 ss.

<sup>364</sup> «Anzi lo spostamento dell'obiettivo dell'indagine dal singolo alla popolazione serve proprio per individuare relazioni eziologiche che, limitando lo sguardo all'individuo, non sarebbero

La causalità epidemiologica è quindi una causalità “altra” rispetto alla causalità condizionalistica, ma non necessariamente più “debole”; la si potrebbe considerare tale solo se ci si ponesse dal punto di vista della causalità individuale: l’epidemiologia non consente infatti di accertare se un determinato individuo abbia contratto quella particolare patologia proprio in virtù di quella esposizione, ma è comunque in grado di fornire (almeno) due informazioni rilevanti al giudice: il c.d. *rischio relativo* e il c.d. *numero attribuibile*. Il *rischio relativo* indica che l’esposizione ha aumentato il rischio di sviluppare la patologia in tutti gli esposti; il *numero attribuibile* indica che un certo numero di soggetti non avrebbe contratto la malattia se non fosse stato esposto. Nella sua prospettiva funzionale, la causalità epidemiologica presenta un alto grado di affidabilità in quanto spiega l’esistenza di relazioni eziologiche valide a livello di popolazione, affidabilità che cresce quanto più numerosi sono gli studi che affermano l’esistenza di quella relazione causale.

La incapacità della ricerca epidemiologica di indagare lo specifico e singolare meccanismo eziologico non ha impedito di apprezzarne la attitudine a produrre risultati utilizzabili nel processo penale ai fini della prova della c.d. causalità generale, cioè della verifica di idoneità di determinati antecedenti a cagionare determinati eventi, a condizione che le indagini siano state effettuate nel rispetto delle prescrizioni metodologiche necessarie a fondarne la affidabilità scientifica<sup>365</sup>; d’altro canto c’è piena condivisione sulla qualificazione delle

---

rilevabili a causa della natura multifattoriale delle patologie oggetto di studio; la traslazione dell’oggetto dell’accertamento è appunto lo strumento per superare i limiti di un approccio individualistico incapace di spiegare l’eziologia di alcune patologie più diffuse nell’attuale momento storico»: L. MASERA, *Accertamento alternativo*, cit., 172. Vedi altresì, P. VINEIS, *Nel crepuscolo della probabilità. La medicina tra scienza ed etica*, Milano, 1999; ID., *Modelli di rischio. Epidemiologia e causalità*, Milano, 1990.

<sup>365</sup> Ruolo *insostituibile* nella ricostruzione della causalità multifattoriale, ma *non sufficiente*, secondo C. PIERGALLINI, (*Danno da prodotto*, cit., 227 ss.); la sua rilevanza nel processo, così come la sua affidabilità scientifica, sono, infatti, condizionate dalla correttezza delle procedure, ma, soprattutto, l’epidemiologia non è «principalmente diretta alla spiegazione del singolo evento», seppure, in taluni casi «possa offrire anche spiegazioni individuali sfruttabili nel diritto penale, solo riproducendo con rigore le cadenze esplicative tipiche del paradigma esplicativo nomologico. Quello che non è proponibile è una meccanica e acritica trasposizione dei risultati dello studio epidemiologico, condotto sopra una popolazione, al livello della spiegazione individuale». Per G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, cit., 268: «Non sono leggi scientifiche utilizzabili per spiegare il perché di un evento concreto i risultati delle indagini epidemiologiche che studiano le causa delle patologie nelle *popolazioni* e non le cause della patologia che ha colpito una singola persona e quindi la causa di un singolo evento concreto»: esse potranno fornire la base per vietare una data sostanza, secondo la logica del principio di precauzione.; in senso analogo, T. PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 158, secondo il quale nel caso delle correlazioni probabilistiche proprie delle leggi elaborate dalla epidemiologia si tratta di causalità generale. Critico, F. STELLA, *Giustizia e modernità*, cit., 244, 294, 344; cfr. anche G. DE

leggi epidemiologiche come leggi scientifiche probabilistiche che, con la più volte richiamata “sentenza Franzese”, sono entrate a pieno titolo nel processo penale.

La causalità generale non è tuttavia esaustiva: il principio della personalità della responsabilità penale richiede la verifica, oltre ogni ragionevole dubbio, del nesso particolaristico, la validazione della legge di copertura nel caso concreto in base al parametro della alta credibilità razionale. L’epidemiologia, quindi, è uno strumento utile, talvolta insostituibile, ma non sufficiente<sup>366</sup>: questa la posizione dominante, in dottrina e in giurisprudenza<sup>367</sup>, monolitiche, almeno fino agli inizi del secolo, con riferimento all’ambito dei reati di evento contro l’incolumità individuale; più flessibili riguardo alle fattispecie di pericolo comune<sup>368</sup>.

Le difficoltà, talvolta insormontabili, di accertare la causalità individuale in alcuni contesti – in particolare l’esposizione a sostanze tossiche – sono tuttavia all’origine dell’emersione di alcune voci distoniche che rompono la compattezza della dottrina italiana sul punto, sostenendo una valorizzazione – in via esaustiva – della causalità epidemiologica ai fini della prova della causalità penale, anche nei reati di omicidio e lesioni personali.

Attraverso il recupero dello strumento *dell’accertamento alternativo* – diffuso ed utilizzato in seno alla giurisprudenza tedesca in quei casi in cui sia provata in giudizio la colpevolezza dell’imputato, o per lo meno ne sia esclusa l’innocenza, ma residuino degli elementi di incertezza sulla ricostruzione del fatto – si arriva a sostenere che, in presenza di evidenze epidemiologiche affidabili (in assenza quindi di fattori di *confondimento*) sulla relazione tra esposizione al-

---

FRANCESCO, *L’eterno ritorno, Note problematiche in tema di rapporto causale, alla luce di una recente indagine di Federico Stella su «Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime»*, in *Crit. del dir.*, 2003, 350.

<sup>366</sup> Per una esplicita presa di posizione in tal senso in giurisprudenza, cfr. la sentenza della Corte d’Appello di Venezia nel processo di Porto Marghera (App. Venezia, sez. II, 15 dicembre 2004, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 1670). Cfr. anche la pronuncia del Tribunale di Trento, sopra richiamata (Trib. Trento 16 luglio 2014, in *Riv. pen.*, 2004, 1234).

<sup>367</sup> Sulla natura spesso solo “apparente” del richiamo ai principi della sentenza Franzese, con specifico riferimento alla imprescindibilità dell’accertamento della causalità individuale, in giurisprudenza, cfr. R. BARTOLI, *La responsabilità penale da esposizione dei lavoratori ad amianto*, in *Dir. pen. cont.*, 25 gennaio 2011; ID., *La recente evoluzione giurisprudenziale sul nesso causale nelle malattie professionali da amianto*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2014, 396 ss.; F. VIGANÒ, *Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla sentenza Franzese*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 3, 2013, 380 ss.

<sup>368</sup> Con specifico riferimento ai reati di comune pericolo, A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 245: secondo il quale «il parametro della causalità generale, fondato sull’aumento del rischio epidemiologico, può essere, invece, valorizzato per esprimere la possibilità scientifica di un danno alla salute di pluralità indeterminate di consociati, nella misura in cui si basa sulla probabilità statistica *ex ante* (nonché sull’idoneità rispetto alla generalità dei casi simili).

l'agente tossico (e dunque tra condotta dell'imputato che ha permesso l'esposizione) e aumento del rischio della malattia nella popolazione degli esposti, al giudice sarebbe consentito pervenire ad una sentenza di condanna per omicidio o lesioni di un certo numero di persone, «anche laddove non sia possibile pervenire all'identificazione univoca delle vittime all'interno della più ampia categoria degli esposti»<sup>369</sup>. Secondo questa impostazione, l'*accertamento alternativo della vittima*, in connessione con le evidenze epidemiologiche, potrebbe trovare applicazione nelle vicende processuali in cui si sia in presenza di una pluralità di vittime, delle quali sia impossibile stabilire univocamente l'identità, a condizione che l'offesa subita da alcune di esse sia sicuramente riconducibile alla condotta del reo. La causalità, viene chiarito, non sarebbe in questo caso fondata su un mero aumento del rischio<sup>370</sup>, presupponendo comunque una valutazione *ex post*: perché la causalità epidemiologica possa essere infatti esaustiva della causalità penale, non sarà sufficiente accertare che la sostanza sia idonea a provocare una maggior incidenza della patologia negli esposti; sarà necessario anche valutare «se nei lavoratori della cui sicurezza era responsabile l'imputato, effettivamente si sia verificato un numero di fenomeni patologici maggiore rispetto a quello che ci si sarebbe dovuti attendere in mancanza dell'esposizione»<sup>371</sup>. In questo modo sarebbe rispettato il modello bifasico di accertamento, così come indicato dalle Sezioni Unite.

La tesi è stata oggetto di unanimi critiche più o meno radicali<sup>372</sup>. In primo luogo, si contesta che la causalità epidemiologica possa avere un ruolo ai fini

---

<sup>369</sup> Così L. MASERA, *Accertamento alternativo*, cit., *passim*. La citazione è a pagina XV.

<sup>370</sup> Anzi, con l'accertamento alternativo si vorrebbe ovviare alla tendenza giurisprudenziale di fare uso del meccanismo di imputazione basato sull'aumento del rischio in quei contesti, come quello dell'esposizione a sostanze tossiche, in cui le carenze cognitive non consentirebbero di utilizzare proficuamente il modello nomologico.

<sup>371</sup> «... e se tale aumento non possa essere addebitato a *fattori di confondimento* propri della popolazione degli esposti e non presenti in quella generale». L. MASERA, *Accertamento alternativo*, cit., 427.

<sup>372</sup> Cfr. P. ASTORINA, *Causalità e fragilità epistemica: spunti per una riflessione sul valore normativo e politico criminale dei limiti del diritto penale*, in *Riv. it. med. leg.*, 2017, 2, 458; R. BARTOLI, *Il problema della causalità penale. Dai modelli unitari al modello differenziato*, 2010, 82 ss.; A. BELL, *Aspettando il nuovo delitto di disastro sanitario*, cit., 60; F. D'ALESSANDRO, *Art. 40*, in *Codice penale commentato*, a cura di E. DOLCINI, G. MARINUCCI, III ed., 2011, 411 ss.; O. DI GIOVINE, *Probabilità statistica e probabilità logica nell'accertamento del nesso di causalità*, in *Cass. pen.*, 2008, 2183; M. DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento*, in *Enc. dir.*, Annali, III, 2010, 703 ss.; ID., *Il garantismo della condicio sine qua non e il prezzo del suo abbandono. Contributo all'analisi dei rapporti tra causalità ed imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 514 s.; A. GARGANI, *La 'flessibilizzazione' giurisprudenziale delle categorie classiche del reato di fronte alle esigenze di controllo penale delle nuove fenomenologie di rischio*, in *Leg. pen.*, 2011, 397; A. MANNA, *I rappor-*

della prova del nesso causale nei reati di evento contro la persona, in quanto ri-proporrebbe in definitiva lo schema – inaccettabile – dell’aumento del rischio<sup>373</sup>. Ma anche chi conviene sulla natura di imputazione *condizionalistica* del nesso affermato dalle indagini epidemiologiche (non in relazione all’evento singolo, ma) con riferimento alla “*quota in eccesso*” (delle malattie o morti), nega la utilizzabilità dei risultati nei reati contro la incolumità individuale: la *quota in eccesso*, infatti, non ne costituisce elemento del tipo e la identificazione delle singole vittime è considerata invece centrale e non superabile.

Infine, si contesta la stessa utilizzabilità dell’*accertamento alternativo*<sup>374</sup>.

A fronte, tuttavia, di uno sbarramento (pressoché) compatto<sup>375</sup> nei confronti della pionieristica tesi schematicamente illustrata, si registra una sempre più ampia apertura in relazione alla capacità della epidemiologia a fondare un giudizio causale “esauriente” anche dal punto di vista giuridico-penale, in relazione agli

---

*ti tra sapere scientifico e sapere giudiziario*, in *Cass. pen.*, 2009, 3636; C. PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, cit., 486 ss.; A. SERENI, *Causalità e responsabilità penale*, 2008, 355 ss.

Evidenzia che spesso le critiche sono state condizionate da una «istintiva reazione di rigetto», A. VALLINI, *Il caso del Petrochimico di Porto Marghera: esposizione a sostanze tossiche e nesso di causalità*, in L. FOFFANI, D. CASTRONUOVO, (a cura di), *Casi di diritto penale dell’economia. I, Impresa e sicurezza*, Bologna, 2015, 25.

<sup>373</sup> A. GARGANI, *La ‘flessibilizzazione’ giurisprudenziale* cit., 397; A. MANNA, *I rapporti cit.*, 3636; A. SERENI, *Causalità*, cit., 359.

<sup>374</sup> Mancherebbe, infatti, un presupposto fondamentale, «la certezza che un reato sia stato commesso»; o comunque non sarebbe «possibile ipotizzare un’imputazione alternativa in relazione a vittime individuali, in quanto nessuna delle alternative è ‘accertabile’, supponendosi l’impossibilità di verifiche di causalità individuale, essendo solo epidemiologiche le spiegazioni», così M. DONINI, *Il garantismo della condicio sine qua non*, cit., 514; ID., *Imputazione oggettiva dell’evento (dir. pen.)*, cit., 703.

<sup>375</sup> Condivide l’idea che le indagini epidemiologiche siano sufficienti per provare la causalità nei reati contro la persona, anche S. ZIRULIA, *Esposizione a sostanze tossiche*, cit., 275 ss. L’autore prende tuttavia le distanze dalla elaborazione di Masera, in quanto non ritiene necessario il ricorso allo strumento dell’*accertamento alternativo*. Secondo il suo punto di vista, infatti, l’identità della singola vittima non sarebbe elemento necessario alla configurazione del tipo delle lesioni o dell’omicidio, quindi, «il problema di imputare gli eventi sulla sola base del numero attribuibile può considerarsi *già risolto*, senza bisogno di avvalersi di strumenti logici ulteriori dall’incerto fondamento normativo». L’irrelevanza dell’identità della vittima per il tipo dell’omicidio e delle lesioni si potrebbe ricavare da alcuni elementi letterali, quali i riferimenti generici all’*uomo* nel reato di omicidio, o agli *altri* nel reato di lesioni; o da alcune situazioni, già esemplificate da Masera, in cui «sarebbe del tutto irragionevole negare la dimostrabilità dell’elemento oggettivo dell’omicidio facendo leva sulla totale non identificabilità della vittima (per mancanza sia del nome che del cadavere): si pensi all’affondamento di un barcone di migranti quando sia attribuibile ai trafficanti che lo hanno coscientemente sovraccaricato». In senso analogo VIGANÒ, *Il rapporto di causalità*, cit., 398.

eventi diffusi, plurimi e che presentino determinate caratteristiche<sup>376</sup>: con riferimento, quindi, alle fattispecie di pericolo comune e, nello specifico, ai delitti di disastro. Rispetto a queste tipologie di reati, infatti, le criticità evidenziate sul piano della “individualizzazione” del giudizio sfumerebbero a fronte di una valorizzazione della dimensione collettiva dell’evento; l’evento collettivo, in questo settore, assurge infatti ad evento costitutivo dell’illecito<sup>377</sup>.

### 3.3. Evidenza epidemiologica, nesso causale ed evento collettivo nella fattispecie di epidemia

Da tempo ormai la migliore dottrina ha preso ampiamente atto di una «estraneità del requisito della c.d. *causalità individuale* all’ambito del pericolo comune»<sup>378</sup>, in quanto pericolo caratterizzato da profili di generalità e astrattezza, che non può, quindi, essere inteso come «probabile danno di uno o più interessi concretamente determinati»<sup>379</sup>. La natura diffusa degli interessi protetti, incolumità pubblica o salute pubblica, sembra quindi richiedere un abbandono di criteri di accertamento vincolati alla concreta pericolosità delle singole condotte, per accontentarsi, invece, di una verifica, seria ed affidabile, della astratta idoneità di certi tipi di fatti a esporre a pericolo i beni giuridici: *causalità generale*, dunque. La prognosi di idoneità del fatto (o ancora più della condotta) ad attivare dei possibili processi causali, nei confronti di vittime non determinate né determinabili, implica un significativo livello di astrazione dell’accertamento, in quanto il secondo termine della relazione non coincide con uno o più eventi singolari, ma con un evento pluripersonale e diffuso. A questi fini ha acquisito progressivo apprezzamento l’epidemiologia, considerata sempre più quale scienza affidabile nella spiegazione delle relazioni eziologiche generalizzanti, e altresì votata ad una prospettiva di prevenzione delle offese alla salute pubblica che la rende particolarmente in linea con la anticipazione di tutela insita nel pericolo comune. La frizione che un tale approccio alla *causabilità*<sup>380</sup> potrebbe presentare

<sup>376</sup> Così ad esempio O. DI GIOVINE, *La causalità tra scienza e giurisprudenza*, in *Riv. it. med. leg.*, 2016, 1, 39, che, come dalla stessa Autrice riconosciuto (nota 41), ha quindi in parte rivisto la posizione espressa in *Probabilità statistica e probabilità logica nell’accertamento del nesso di causalità*, cit.

<sup>377</sup> G. DE VERO, *Il nesso causale e il diritto penale del rischio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 670 ss.

<sup>378</sup> Così A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 242.

<sup>379</sup> T. PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 129.

<sup>380</sup> La nozione di *causabilità* è come noto riferita al giudizio di pericolo, in contrapposizione alla nozione di *causalità*, tipica del giudizio di danno. In presenza, infatti, di un giudizio di peri-

con una accezione “forte” del principio di offensività sarebbe comunque controbilanciata dalle esigenze di difesa sociale e dalla gravità del danno potenziale, pluripersonale e diffusivo. Una tale opzione sarebbe quindi rispettosa di un principio di offensività improntato al canone della ragionevolezza, come teorizzato dalla migliore dottrina<sup>381</sup>, a condizione che siano disponibili studi correttamente elaborati che dimostrino, con alto grado di affidabilità, la generale attitudine di determinati fatti a causare determinati danni, giustificando la prognosi di pericolosità su basi epistemologiche solide<sup>382</sup>.

Una tale prospettiva risulta particolarmente utile con riferimento a quelle fattispecie di pericolo comune incentrate sulla causazione di un disastro, in cui coesistono danno e pericolo<sup>383</sup>, per le quali evidentemente sono maggiori le difficoltà di prova in quanto si sommano accertamento della *causalità*, rispetto all’evento di danno (alle cose) e della *causabilità*, rispetto all’evento di pericolo comune. In contesti connotati generalmente da gravissime e diffuse offese alla salute o all’incolumità di persone, in cui si amplificano le aspettative sociali alla individuazione di responsabilità e cresce «la domanda di tutela della sicurezza, che è fortemente influenzata dall’attenzione dei mass media in materia», la tentazione alla flessibilizzazione del nesso di causalità (e di causabilità) – e degli

---

colo, oggetto di verifica dovrà essere la probabilità di (potenziale) causazione di un danno futuro per il bene giuridico, che non si è ancora verificato. Il giudizio sulla *causabilità* è quindi un giudizio prognostico, che guarda al futuro; all’opposto il giudizio sulla *causalità* di un effettivo evento di danno già accaduto è un giudizio che guarda al passato, una spiegazione *ex post*. Cfr. C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., 262 ss.; in generale sulla differenza tra giudizio di pericolo e giudizio di causalità, F. ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., 26 ss.; S. CANESTRARI, *Reato di pericolo*, cit., 2; S. CORBETTA, *Delitti contro l’incolumità pubblica*, cit. 30 ss.

<sup>381</sup> C. FIORE, *Il principio di offensività*, in AA.VV., *Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali*, Milano 1996, 61 ss. V. MANES, *Il principio di offensività*, cit., 293; M. MANTOVANI, *Contributo ad uno studio sul disvalore di azione nel sistema penale vigente*, Milano, 2014, 44 ss., (il quale tuttavia ne evidenzia il contrasto con il principio di colpevolezza), G. MARINUCCI, *Fatto e scriminanti, note dommatiche e politico criminali*, in *Diritto penale in trasformazione*, Milano 1985, 177 ss.; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, Milano, 2001, 569.

<sup>382</sup> A. GARGANI, *Il danno*, cit., 248; C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., 524 e 605; M. DONINI, *Il diritto penale differenziato. La coesistenza di classico e postmoderno nella penalità contemporanea*, già in *Crit. del dir.*, 2007, 277 ss., poi in M. VOGLIOTTI, (a cura di), *Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare*, Torino, 2008, 235 ss.; ID., *Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Milano, 2004, 97 ss.

Certo non si può non tenere nella debita considerazione che il pericolo comune assume nella casistica conformazione del titolo VI del codice penale del ’30, molteplici differenziate funzioni nell’economia delle fattispecie tipiche, andando talora a connotare la condotta, talaltra l’oggetto materiale, talaltra ancora l’evento.

<sup>383</sup> V. *retro*, cap. II, par. 5.

altri criteri di imputazione – è certamente maggiore che in altri, e può, seppure con circospezione e cautela, trovare delle valide giustificazioni<sup>384</sup>.

La ricerca di una alternativa che, nel rispetto dei principi, consenta al diritto penale di svolgere ancora un ruolo nella prevenzione e repressione dei c.d. rischi catastrofici, ha, ad esempio, un approdo condivisibile nella posizione di chi ritiene che la *quota in eccesso* di eventi morbosi, accertata tramite rigorose indagini epidemiologiche, possa trovare rilevanza nei reati di comune pericolo, «dove conta il numero di chi, da una certa massa ha subito danno ma non la lesione individuale in quanto tale»<sup>385</sup>.

Una strategia di questo tipo è stata intrapresa anche dalla giurisprudenza, che, nei processi per esposizione a sostanze tossiche, a partire dal caso di Porto Marghera, ha chiamato in causa le fattispecie contro la pubblica incolumità, nel dettaglio *l'omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e il disastro innominato*, inizialmente in combinazione con le fattispecie contro l'incolumità individuale e poi in via esclusiva (caso Eternit e caso Ilva i casi più noti)<sup>386</sup>, unificando, a fini di semplificazione probatoria, una molteplicità di eventi lesivi individuali in una macrocategoria indifferenziata, un evento collettivo, appunto<sup>387</sup>. Gli esiti spesso deludenti (in chiave di soddisfazione delle vittime) sono da ricondurre alla inidoneità delle fattispecie esistenti e richiamate in sede processuale, a ricomprendere la tipologia di fatti oggetto di giudizio: *la quota in eccesso* di morti o malattie, (l'evento epidemico) a differenza di quanto ritenuto, ad esempio dalla Corte d'appello di Torino del processo Eternit, è estranea alla nozione di *disastro*<sup>388</sup>.

Il fallimento delle scelte giurisprudenziali in questi emblematici e noti casi non ha, tuttavia, significato il ripudio radicale della prospettiva che viene, anzi, da una certa dottrina, rivalutata in chiave di riforma; si ipotizza, così, la ridefinizione di fattispecie contro la pubblica incolumità come fattispecie ad evento collettivo di pericolo, legato al danno a popolazioni, e integrato dall'eccesso di mortalità o patologie<sup>389</sup>.

---

<sup>384</sup> Cfr. V. Militello, *Diritto penale del rischio*, cit., 142. Sulle problematiche connesse alla utilizzazione dello strumento penale in relazione ai rischi della modernità e ai disastri, vedi anche *retro*, cap. I.

<sup>385</sup> M. DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento (dir. pen.)*, cit., 704.

<sup>386</sup> Per una approfondita ricostruzione, si rinvia a S. ZIRULIA, *Esposizione a sostanze tossiche*, cit., 105 ss. Sulle tre vicende giudiziarie, cfr. anche, L. FOFFANI, D. CASTRINUOVO, (a cura di), *Casi di diritto penale dell'economia. I, Impresa e sicurezza*, Bologna, 2015, *passim*.

<sup>387</sup> A. VALLINI, *Il caso del Petrolchimico*, cit., 28.

<sup>388</sup> L. MASERA, *Evidenza epidemiologica*, cit., 351.

<sup>389</sup> In questo modo si potrebbero fronteggiare con il diritto penale i rischi della modernità senza rinunciare al diritto penale d'evento; così G. DE VERO, *Il nesso causale*, cit., 690.

«Se si condivide il presupposto di fondo che l'evidenza epidemiologica giova a individuare, in termini di eccesso di mortalità o di patologie insorte in ambienti più o meno estesi, un risultato scientificamente affidabile e accertabile, non dovrebbero nutrirsi perplessità in ordine ad un deciso avanzamento della tecnica di tipizzazione dei delitti contro la pubblica incolumità nel senso di configurare e assumere chiaramente una serie di eventi individuali come componenti di un più ampio evento collettivo»<sup>390</sup>.

In una direzione analoga si pone il disegno di legge governativo di riordino del sistema delle norme in materia di sicurezza alimentare e di tutela della salute pubblica ed in particolare l'ipotesi di *disastro sanitario*<sup>391</sup>, il cui testo ripropone, in sostanza, la fattispecie contenuta nel progetto di riforma elaborato nel 2015 dalla Commissione Caselli<sup>392</sup>.

Nella relazione di accompagnamento alla presentazione dello schema di legge del 2015, si legge che il nuovo delitto di disastro sanitario «interesserà casi dove ci sono stati *moltissimi eventi lesivi*, anche se di *difficile prova della causalità individuale*: tumori o patologie verificatesi a distanza di anni e decenni per effetto delle sostanze proibite assunte». In questi casi, continua la relazione, «il numero di due o tre lesioni o persone decedute è solo il segno di una concretizzazione di un pericolo molto più vasto che spesso avrà avuto anzi danni altrettanto più vasti. [...] Se si richiede a fini tipizzanti che comunque almeno alcune morti siano provate è perché la fattispecie sia precisa nel concretizzare un evento di disastro: i singoli episodi lesivi o mortali restano elementi di un «pericolo comune» e di un danno esso stesso «comune», nel senso che non conta in questa fattispecie la loro individualità, e *potrebbero anche essere non identificati*, ma *provati egualmente come vittime*. A tale stregua, anche la prova epide-

---

<sup>390</sup> Così G. DE VERO, *Il nesso causale*, cit., 686.

<sup>391</sup> «Quando dai fatti di cui agli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 440-quater, 441, 443 e 445 derivano per colpa la *lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone* e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone, si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni». Per un primo commento, v. D. CASTRONUOVO, *La riforma dei reati a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Appunti sul d.d.l. 2427*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, n. 4/2020, 166 ss. In senso critico, A.H. BELL, *Aspettando il nuovo delitto di disastro sanitario*, cit., 36 ss.

<sup>392</sup> E ancora prima quello contenuto in un progetto elaborato della commissione Donini nel 2009. V. S. CORBETTA, *Brevi note a margine della riforma dei delitti alimentari contro la salute pubblica*, in *Dir. pen. proc.*, 11, 2015, 1434 ss.; C. CUPELLI, *Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *Dir. pen. cont.*, 2 novembre 2015; M. DONINI, *Il progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2016, n. 1, 21-22; ID., *Reati di pericolo e salute pubblica. Gli illeciti di prevenzione alimentare al crocevia della riforma penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2013, 84 ss.

*miologica della causalità può essere sufficiente, perché come numerosità in un novero di soggetti incisi dello stesso tipo rimane un nucleo certo di patologie dipendenti dalla sostanza distribuita e assunta»*<sup>393</sup>.

Le criticità esistenti, *de iure condito*, in ordine all'impiego del paradigma dell'evidenza epidemiologica, per la prova del nesso causale nelle fattispecie di pericolo comune incentrate sul disastro – e nello specifico la estraneità al tipo della quota in eccesso di malattie o morti – non rilevano tuttavia con riferimento alla fattispecie di epidemia, che, come più volte ribadito, è un reato di danno qualificato dal pericolo comune (disastro), ma *sui generis*, in quanto il momento del danno incide sulla incolumità fisica /salute di un numero rilevante di persone. Le morti e le malattie appartengono quindi alla tipicità del fatto: ne deriva che il disastro è integrato da un macro-evento di danno (non alle cose ma) alle persone, qualificato dal pericolo nei confronti della salute di ulteriori vittime indeterminate<sup>394</sup>.

Data questa struttura peculiare del reato di epidemia, potrebbe con maggior facilità ipotizzarsi un accertamento della causalità su base epidemiologica attraverso la verifica dell'eccesso dei casi di morbilità, rispetto all'atteso, nel contesto di riferimento, verifica che sarebbe sufficiente anche in assenza della identificazione delle singole vittime e dei singoli, specifici nessi. Seppure l'evento epidemico, infatti, presuppone i singoli sotto-eventi malattia, che dunque, diversamente dagli altri disastri, nel reato di epidemia assurgono ad elementi del tipo, essi, tuttavia, non rilevano in sé ma “solo” in quanto sintomo del pericolo per la salute pubblica: i singoli beni individuali sono – questa abbiamo visto essere la condivisibile tesi maggioritaria – dei meri “rappresentanti”, nel tipo, del bene collettivo<sup>395</sup>. Potrebbe così considerarsi “superato” il maggiore motivo di criticità generalmente evidenziato a carico della tesi del c.d. accertamento alternativo della vittima, insuperabile, al contrario, con riferimento ai reati contro la incolumità individuale<sup>396</sup>.

---

<sup>393</sup> Linee guida per lo schema di disegno di legge recante “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”, 18 ottobre 2015, 33-34.

<sup>394</sup> In questo senso il legislatore penale, con la nuova fattispecie di disastro sanitario, potrebbe aver voluto dare una definizione della nozione di disastro, almeno con riferimento alla tutela della pubblica salute, assumendo quale parametro chiave proprio quella caratteristica che precedentemente rendeva la fattispecie di epidemia una “mosca bianca” tra le fattispecie di disastro.

<sup>395</sup> Per questa impostazione vedi quanto approfondito *sub cap.* II, par. 2 ss.

<sup>396</sup> Considerazioni critiche sulla affidabilità della epidemiologia anche con riferimento alla prova della causalità relativamente ad eventi “collettivi”, in quanto fisiologicamente “numericamente imprecisa”, in A.H. BELL, *Aspettando il nuovo delitto di disastro sanitario*, cit., 82. L'autore lascia aperta la possibilità di una sua utilizzazione processuale solo nel caso in cui gli studi siano condotti su grandi numeri in quanto, in tali ipotesi, «il problema dell'imprecisione delle

### 3.4. Causalità e Covid

Le difficoltà, se non l'impossibilità, di escludere la presenza di fattori causali alternativi e quindi di arrivare alla prova delle causalità individuale, emergono in maniera particolarmente evidente con riferimento all'accertamento delle responsabilità per contagio da virus Sars-cov-2. In una delle pochissime pronunce al momento disponibili, la Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento del Tribunale del Riesame di Catania che annullava il decreto di sequestro preventivo di una residenza sanitaria assistenziale. Nell'indagine risultava indagato il legale rappresentante della cooperativa che gestiva la struttura, per il reato di epidemia colposa (oltre che per gli artt. 55, 68 e 271 t.u. n. 81/2008).

Il Tribunale, in particolare, ha motivato l'annullamento sulla base dell'impossibilità di configurare il delitto di epidemia colposa nella forma omissiva, ma, per quanto interessa in questa particolare sede, si è altresì dilungato sui profili di criticità sollevati dall'accertamento della causalità. Si legge infatti nella motivazione: «alla stregua del giudizio contro fattuale, ipotizzando come realizzata la condotta doverosa ed omessa dall'indagato, non è possibile desumere “con alto grado di credibilità logica o credibilità razionale” che la diffusione/contrazione del virus Covid-19 nei pazienti e nei dipendenti della casa di riposo sarebbe venuta meno. Non è da escludere, infatti, che qualora l'indagato avesse integrato il documento di valutazione dei rischi e valutato il rischio biologico, ex D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 27, la propagazione del virus sarebbe comunque avvenuta per fattori causali alternativi (come, ad esempio, per la mancata osservanza delle prescrizioni impartite nel D.P.C.M. per le case di riposo quali di indossare le mascherine protettive, del distanziamento o dell'isolamento dei pazienti già affetti da covid, ovvero a causa del ritardo negli esiti del tampone)»<sup>397</sup>.

È evidente che i profili di responsabilità penale eventualmente connessi al contagio da Covid-19 non concernono esclusivamente il delitto di cui all'art. 438/452 c.p., ma anche i delitti di omicidio e di lesioni personali. Tuttavia, al momento in cui si scrive, e da quanto è dato ricavare dagli articoli di giornale delle numerose testate locali, la maggior parte delle indagini, relative soprattutto alle prime fasi

---

stime epidemiologiche risulterebbe grandemente sdrammatizzato». Contrario a quella che definisce una «“manipolazione” ermeneutica – quella finalizzata ad individuare il disvalore di evento dell'illecito nell'incremento dei casi di mortalità/morbilità da Covid-19 in un dato contesto – di particolare suggestività ermeneutica, ma che comporta un “prezzo” insostenibile sul piano dei principi di garanzia», A. GARGANI, *Epidemia colposa e COVID-19*, cit., 60.

<sup>397</sup> La pronuncia del Tribunale del riesame è ritenuta dalla Corte di Cassazione, «non incongrua e non illogica, di per sé non sindacabile in sede di legittimità». Segue il rigetto del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone (Cass., sez. IV, 4 marzo 2021, n. 20416, cit.).

dell'emergenza pandemica, si sono per lo più incentrate sul delitto di epidemia colposa, e sono state in gran parte archiviate. Prima ancora della prova della colpevolezza, gli ostacoli si sono manifestati sul piano dell'accertamento della causalità e sono ostacoli che emergono in relazione a tutte le ipotesi di reato che sono state evocate.

Come è stato correttamente e diffusamente rilevato nei numerosi contributi dottrinali in argomento, la verifica della causalità individuale, seppure in astratto ipotizzabile, diventa nei fatti un obiettivo quasi irraggiungibile, se non in situazioni estreme, in cui le persone contagiate abbiano praticamente vissuto in un medesimo luogo (di lavoro o di residenza), senza avere alcuna occasione di relazione con l'esterno: luoghi chiusi come le RSA, istituti penitenziari, reparti Covid negli ospedali<sup>398</sup>. «La verità, è che il rischio-contagio incerto e ubiquo consente una prova particolaristica *easy* solo in casi di isolazionismo estremo: come nell'ipotesi di un anziano costretto a casa prima che il focolaio assediasse il suo quartiere, e che ha avuto contatti solo col rider (infetto e) incauto che gli portava la spesa a domicilio»<sup>399</sup>. In ogni caso, anche nelle ipotesi sopra esemplificate, seppure si potesse arrivare a provare che il contagio è avvenuto nel luogo predetto (si possa cioè provare la c.d. "causalità reale"), nei casi tutt'altro che infrequenti in cui venga in questione una ipotesi di responsabilità per *omesso impedimento dell'evento*, sarà poi richiesta una ulteriore indagine sull'efficacia inibitoria dell'azione doverosa omessa ("causalità ipotetica") e si dovrà quindi appurare se la

---

<sup>398</sup> La quasi impossibile praticabilità della strada della causalità individuale nel contagio da Covid-19 è richiamata praticamente da tutti i contributi dottrinali in argomento. Cfr. L. AGOSTINI, *Pandemia e panademia*, cit., 234 ss.; G. BATTARINO e A. NATALE, *Reati dell'epidemia*, cit., 16; D. CASTRONUOVO, *I limiti sostanziali del potere punitivo nell'emergenza pandemica*, cit., 10 ss.; O. DI GIOVINE, *Coronavirus, diritto penale e responsabilità datoriali*, in *Sist. pen.*, 22 giugno 2020; V. MONGILLO, *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tempi di pandemia*, cit., 41. M. PELLISSERO, *COVID-19 e diritto penale pandemico*, cit.; V. VALENTINI, *Profili penali della veicolazione virale*, cit., 3; A. VALLINI, *La responsabilità penale da contagio*, in *Riv. it. med. leg.*, 2020, 3, 1343 ss.

<sup>399</sup> Così V. VALENTINI, *Profili penali della veicolazione virale*, cit., 3. Per quanto riguarda il contesto lavorativo, uno degli ambiti su cui maggiormente si sono concentrati gli approfondimenti della dottrina in argomento, si richiama l'attenzione sul fatto che alcune categorie di lavoratori sono più esposte di altre al rischio biologico: «oltre agli operatori sanitari o socio-sanitari o comunque a chi lavora nelle relative strutture (ad es. gli addetti alle pulizie di un ospedale), una maggiore esposizione incombe certamente su coloro che operano a contatto col pubblico o con l'utenza (addetti al front office, cassieri, banconisti, riders, receptionists, ecc.)». (V. MONGILLO, *Salute e sicurezza*, cit., 30). In questi casi, si ipotizza, potrebbe essere meno difficoltosa la prova della causalità; analogamente, D. CASTRONUOVO, *La gestione del rischio COVID*, cit., 395; P. PIRAS, *Il nesso causale sars-cov-2 e le morti nelle r.s.a.: si può provare?*, in *Sist. pen.*, 14 aprile 2022, 11, secondo il quale: «la prova del nesso causale COVID nelle strutture sanitarie e residenziali è innegabilmente difficile. Ma non impossibile. Non appare più difficile di tanti altri casi di reato omissivo di evento, che quotidianamente si affrontano».

stessa avrebbe condotto ad evitare l'evento lesivo, escludendo, in sostanza, che vi siano state ulteriori e diverse occasioni di contagio.

Il Covid, quindi, non fa che confermare le problematiche che abbiamo sopra illustrato e che si possono porre in relazione all'accertamento del nesso causale quando si è al cospetto di una diffusione di germi patogeni e di una malattia infettiva. Problematiche che emergono con riferimento all'accertamento delle responsabilità per i reati di omicidio o lesioni ma anche di epidemia.

Certo, il "coinvolgimento" della fattispecie di epidemia consentirebbe di verificare la praticabilità della strada della causalità epidemiologica: «una volta accertata l'inosservanza delle regole anticontagio in una struttura e un tasso di mortalità per Covid inaspettato, si potrebbe affermare che l'eccesso di mortalità è ricollegabile all'inosservanza, dati i numeri inattesi. Non può dirsi esattamente quali morti Covid sono da ricollegare all'inosservanza, ma può comunque dirsi che almeno una certa parte è da ricollegare all'inosservanza»<sup>400</sup>.

L'affidabilità, tuttavia, degli studi epidemiologici, con riferimento alla diffusione del Covid, viene messa in discussione. Si evidenzia come, «soprattutto nella prima fase, le operazioni di rilevazione del virus mediante il tampone erano compiute "a campione" o a partire dalla manifestazione di casi di malattia conclamata. Se dunque la popolazione degli esposti veniva assoggettata a tampone "a tappeto" dopo la manifestazione di un caso e la rilevazione rendeva quindi un numero certo di positivi (facciamo i soliti 40 su una popolazione di 100), incerto rimarrebbe invece il dato numerico della classe dei non esposti nello stesso arco temporale, quando oltretutto la presenza di positivi era con ogni probabilità fortemente sottostimata, a causa, ancora una volta, del carattere ubiquitario e spesso silente (nel caso degli asintomatici/paucisintomatici) del virus»<sup>401</sup>.

Questo scetticismo è senz'altro condivisibile; come è ben messo in evidenza in uno studio pubblicato sulla rivista *Epidemiologia e prevenzione*, del 2020, «la pandemia Covid-19 ha generato un'enorme quantità di iniziative di ricerca clinica ed epidemiologica, soprattutto nei paesi più coinvolti dall'infezione. Tuttavia, questo grande sforzo è stato caratterizzato da diverse debolezze metodologiche, sia nel campo della scoperta di trattamenti efficaci (con troppe sperimentazioni di piccole dimensioni e senza gruppo di controllo), sia nel campo dell'identificazione dei rischi prevenibili e dei fattori prognostici (con pochi grandi

---

<sup>400</sup> P. PIRAS, *Il nesso causale*, cit., 10.

<sup>401</sup> O. DI GIOVINE, *Ancora sull'infezione da sars-cov-2: omicidio e lesioni personali tra incertezze scientifiche, sovradeterminazioni causali e trappole cognitive*, in *Leg. pen.*, 27 gennaio 2021, 5; sulla stessa linea G.M. MARZANO, *Brevi note sulla prova della causalità nel contagio da COVID-19*, in *Cass. pen.*, 2020, 3115.

studi di coorte o caso-controllo, rappresentativi e ben progettati)»<sup>402</sup>. Nonostante fosse nota la gravità della situazione in Cina, infatti, la diffusione dell'infezione da Sars-cov-2 ha colto impreparate tutte le nazioni, compresa l'Italia, dove, in particolare, «anche la sanità pubblica ha mostrato i propri limiti nel far fronte alla pandemia, sul piano della preparazione, delle risorse disponibili e anche dei sistemi regionali di monitoraggio che, a parte poche eccezioni, sono risultati eterogenei e improvvisati, alimentando dubbi e limitando l'utilità dei dati ufficiali comunicati dalle istituzioni»<sup>403</sup>.

---

<sup>402</sup> G. CICCONE et al., *COVID-19 e ricerca clinico-epidemiologica in Italia: proposta di un'agenda di ricerca su temi prioritari da parte dell'Associazione italiana di epidemiologia*, in *www.epiprev.it*, 2020, 44 (5-6), Suppl 2, 51 ss. Interessante, ma sempre seguito ad una iniziativa, isolata, delle istituzioni locali, ad esempio lo screening di massa svoltosi nel novembre del 2020, su base volontaria, nella popolazione della provincia di Bolzano. Per una analisi dei risultati, cfr. D. FERRARI, S. STILL, M. TONIN, *Assessing the impact of COVID-19 mass testing in South Tyrol using a semiparametric growth model*, pubblicato su *www.nature.com*, 2022, 12, 1 ss.

Parzialmente diversa la situazione in altri paesi del mondo ed in particolare in UK, dove i monitoraggi sono senz'altro considerabili più affidabili e dove gli studi di coorte più frequenti e rigorosi hanno rilevato interessanti correlazioni. (C. CISLAGHI, *E se i contagiati oggi fossero i milioni?*, *www.epiprev.it*, 22 dicembre 2022).

<sup>403</sup> G. CICCONE et al., *COVID-19 e ricerca*, cit.



## Capitolo IV

# Tipo doloso e tipo colposo nel delitto di cagionata epidemia

Sommario: 1. L'art. 438 c.p. e l'epidemia dolosa. Alcuni spunti critici. – 2. L'epidemia: un disastro colposo. – 2.1. La responsabilità per colpa nell'incertezza scientifica. – 2.2. Imputazione colposa e descrizione dell'evento.

### 1. *L'art. 438 c.p. e l'epidemia dolosa. Alcuni spunti critici*

«L'azione di batteri e virus per indebolire il nemico è una pratica antica. La peste bubbonica si affacciò in occidente nel 1347, quando i tartari impegnati a fermare l'avanzata mercantile occidentale e bloccati da mesi nell'assedio di Caffaa, l'importante emporio genovese in Crimea, lanciarono con le catapulte cadaveri di appestati. Nel 1763 Amherst, comandante delle forze britanniche in America del Nord, per abbattere la popolazione nativa diffuse il vaiolo lungo il fiume Ohio per conquistare la regione. Quando un secolo dopo Pasteur e Koch dimostrarono al mondo che i batteri erano i responsabili delle epidemie infettive la guerra batteriologica tornò nuovamente all'attenzione dei servizi segreti mondiali». Così iniziava un interessante articolo di *Panorama*, dal titolo, *Guerra batteriologica e coronavirus*, pubblicato il 18 gennaio 2021, per dimostrare che le voci, che in un certo periodo si rincorrevano sulla origine di laboratorio del Covid-19 e sulla sua diffusione a seguito di un incidente o addirittura per deliberata decisione del governo cinese, non fossero necessariamente da additare come assurde. In fondo, nonostante il protocollo di Ginevra, nel 1925, avesse vietato l'uso di sostanze chimiche e batteriologiche a fini bellici e ulteriori convenzioni internazionali ne proibirono successivamente anche la ricerca, moltissime nazioni continuarono a praticarla<sup>404</sup>. Al mondo – si sa – esistono laboratori

---

<sup>404</sup> Si pensi agli studi e ricerche sull'antrace, considerato uno degli agenti utilizzabili per le armi batteriologiche perché le spore possono essere disseminate per via aerea, come evidenziato

di massima sicurezza (P4) dove si studiano e si manipolano virus letali, luoghi pericolosi ma indispensabili per studiare i nuovi microrganismi emergenti e mettere a punto farmaci e vaccini<sup>405</sup>. La fattispecie di epidemia nasce, abbiamo visto, con il pensiero alle guerre batteriologiche; alla volontaria, anzi deliberata, dispersione di virus e batteri, finalizzata all'indebolimento degli avversari o anche degli stati neutrali: è emblematico come nei lavori preparatori si evocano fatti caratterizzati da una «dose d'inconcepibile quantità di perfidia: per cui la pena di morte è adeguata, a punire gli autori e a toglierli dalla circolazione»<sup>406</sup>. Non è un caso che alcuni dei primi autorevoli commentatori sostenessero che il dolo, nell'art. 438 c.p., fosse un dolo necessariamente intenzionale, o addirittura un dolo specifico<sup>407</sup>. La fattispecie legale, tuttavia, non include nessun elemento destinato a selezionare le forme del dolo: in linea di principio, nessun dato letterale osta alla configurazione di una epidemia con dolo eventuale. Si sono fatti così gli esempi dello «sperimentatore che manipoli germi patogeni, accettando il rischio di una loro diffusione epidemica»<sup>408</sup>, o, più recentemente, del «direttore di un centro di fecondazione medicalmente assistita, sull'orlo del fallimento, il quale pur sapendo che numerosi spermatozoi sono stati infettati con il virus dell'epatite, per evitare di perdere clienti – ciò che verosimilmente accadrebbe se la notizia venisse resa di pubblico dominio – prosegua negli interventi di inseminazione artificiale, accettando il verificarsi della diffusione di quel virus in un'ampia cerchia di persone»<sup>409</sup>.

Orbene, una riflessione sulla risposta sanzionatoria riservata dall'ordinamento alla cagionata epidemia dolosa fa sorgere inevitabilmente alcune perplessità

---

nel portale del CDC, *Center for disease control and prevention*, (<https://www.cdc.gov anthrax/index.html>). V. altresì le considerazioni di S. GRILLO, *L'antrace nel sistema delle armi batteriologiche*, in *Istituto di Ricerche Internazionali, Arch. Disarmo*, 2008, 1 ss.

<sup>405</sup> Attualmente sarebbero almeno una quarantina (una ventina di anni fa erano soltanto quattro). Uno di questi è proprio a Wuhan. La rivista *Nature*, nel 2017, ne aveva parlato, sollevando dubbi sulla sua sicurezza dal momento che si trova molto vicino alla città. La storia non è nuova perché, alla fine degli anni Novanta, per lo stesso motivo, era stato messo sotto accusa un laboratorio analogo, sorto nel centro francese di Lione (*Coronavirus, i virus tra «fughe» e complotti nella storia*, *Il Corriere della sera*, 20 aprile 2020).

<sup>406</sup> Cfr. *Osservazioni e proposte sul progetto preliminare di un nuovo codice penale*, cit., 302.

<sup>407</sup> Così V. MANZINI, *Trattato*, cit., 399: «Il delitto preveduto nell'art. 438 esige il dolo il quale consiste nella volontà cosciente e libera e nell'intenzione di diffondere germi patogeni (dolo generico) al fine di cagionare una epidemia (dolo specifico)». Sostengono la necessità del dolo intenzionale, altresì, E. BATTAGLINI, B. BRUNO, *Incolunità*, cit., 559; C. ERRA, *Incolunità*, cit., 48.

<sup>408</sup> Vedi tuttavia le considerazioni di S. ARDIZZONE, *Epidemia*, cit., 258, secondo il quale «l'esempio, forse, non è calzante per una ipotesi di dolo eventuale, dovendosi più correttamente ritenere una eventuale responsabilità colposa».

<sup>409</sup> S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolunità pubblica*, II. cit., 99.

in ordine alla ragionevolezza della pena sotto vari punti di vista, non ultimo lo scarso margine di graduabilità della sanzione in rapporto all'intensità del dolo. Vale la pena evidenziare come nella versione originaria, prima della abolizione della pena capitale in Italia, l'art. 438 c.p. prevedesse al primo comma una ipotesi base, punita con l'ergastolo, e, al secondo comma, una ipotesi aggravata dalla morte di più persone, per la quale era prescritta la pena di morte. In assenza di modifiche normative, e in ossequio a quanto stabilito dall'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 224/1944, la pena di morte deve ritenersi sostituita dall'ergastolo, che quindi rimane l'unica sanzione per l'epidemia dolosa, indipendentemente dal fatto che ne sia conseguita o meno la morte di una o più persone. Come correttamente rilevato da attenta dottrina<sup>410</sup>, la previsione della pena fissa non può che porre seri dubbi di legittimità, tanto più in un caso in cui manca, evidentemente, quella univocità criminologica che già Bricola riteneva condizione di legittimità di una previsione legislativa dell'ergastolo come pena fissa<sup>411</sup>. L'epidemia, evidentemente, può assumere molteplici e diverse sfumature

---

<sup>410</sup> Con riferimento al delitto di epidemia, S. CORBETTA, *I delitti contro l'incolumità pubblica*, II, cit., 108 ss. Sul tema, in generale, della difficile compatibilità della pena fissa con i principi della ragionevolezza, ma anche, personalità della responsabilità penale, rieducazione del condannato, e colpevolezza, E. DOLCINI, *Note sui profili costituzionali della commisurazione della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1974, 348; ID. *Pena e Costituzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2019, 22 ss. Con specifico riferimento alla pena pecuniaria, M. MANTOVANI, *Sanzioni penali, in La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali*, a cura di E. GRAGNOLI, A. PERULLI, Milano, 2004, 249. In generale sulla limitata predisposizione del codice Rocco ad una personalizzazione della pena, M. VENTUROLI, *Modelli di individualizzazione della pena*, Torino, 2020, 80 ss. e 243 ss.

<sup>411</sup> F. BRICOLA, *Pene pecuniarie, pene fisse e finalità rieducativa*, in *Sul problema della rieducazione del condannato*, Atti del convegno di diritto penale, Bressanone, 1963, Padova, 1964, ora anche in *Scritti di diritto penale*, cit., vol. I, Tomo I, Milano, 1997, 285. La medesima prospettiva è stata adottata da una prima, importante, pronuncia della Corte costituzionale, (2-14 aprile 1980, n. 50, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 733, con i commenti di A. MANNA, *Sull'illegittimità delle pene accessorie fisse. L'articolo 2641 del codice civile*, in *Giur. cost.*, 1980, 910 ss. e C.E. PALIERO, *Pene fisse e costituzione: argomenti vecchi e nuovo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 725 ss.), che ha escluso la incostituzionalità delle pene fisse se i reati per le quali vengono comminate sono espressivi di un disvalore unitario, non graduabile. La Consulta ha poi avuto modo di ritornare sulla questione in altre successive sentenze, (particolarmente rilevanti in quanto rappresentative della evoluzione della Corte costituzionale con riferimento al progressivo abbandono del *tertium comparationis* nel giudizio sulla proporzione della pena editale prevista dal legislatore); ci riferiamo, in particolare, alla sentenza 2 settembre 2016, n. 236, relativa alla sanzione per il reato di "alterazione di stato", ex art. 567 c.p., (in *Giur. cost.*, 2016, 2092 ss.) e alla sentenza 25 settembre 2018, n. 222 che ha modificato la pena accessoria fissa prevista dall'art. 216 l. fall. Tra i commenti alla prima delle due pronunce, E. DOLCINI, *Pene editali, principio di proporzione, funzione rieducativa della pena: la Corte costituzionale ridetermina la pena per l'alterazione di stato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 1956; V. MANES, *Proporzione senza geometrie*, in *Giur. cost.*, 2016, 2105; F. VIGANÒ, *Una importante pronuncia della consulta sulla proporzionalità della pena*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2/2017, 61 ss. Sulla pronuncia 22/2018, cfr.

di gravità, in ragione, ad esempio, del tipo di malattia, della estensione dell'infezione, della durata, della virulenza; la criticità della previsione della pena fissa è accentuata, altresì, dalla equiparazione sanzionatoria dovuta alla abolizione della pena capitale, in relazione ad eventi di differente intensità sul piano della proiezione offensiva<sup>412</sup>.

Ulteriori interrogativi con riguardo alla legittimità della scelta sorgono per la impossibilità di commisurare la pena con riferimento alla tipologia di dolo e quindi alla gravità della colpevolezza. Il dolo eventuale, infatti, sarebbe veicolato in questo caso solo dall'art. 62 *bis* c.p. (attenuanti generiche)<sup>413</sup>, e potrebbe consentire, al più, una rideterminazione della pena da 20 a 24 anni (art. 65 n. 2, c.p.): livello sanzionatorio in ogni caso particolarmente rilevante, superiore anche a quello riservato dall'art. 422, comma 3, c.p., all'ipotesi base dal delitto di *strage*, che, come noto, richiede il – ben più pregnante – dolo specifico del fine di uccidere.

Infine, una valutazione comparativa rispetto alla pena prevista per l'ipotesi colposa, non può che accentuare le perplessità già evidenziate: anche l'art. 452 c.p. prevedeva, originariamente, due livelli sanzionatori, a seconda che si fosse cagionata con colpa una epidemia “semplice”, punita con la reclusione da due a cinque anni, o aggravata dalla morte di più persone, punita invece con la reclusione da tre a dodici anni. Nonostante la inerzia del legislatore che non ha provveduto, dopo la entrata in vigore del decreto luogotenenziale del 1944 e la correlativa equiparazione *quod poenam* delle due ipotesi dolose, ad aggiornare la disposizione, si deve convenire con la dottrina maggioritaria che, ad oggi, tutti i casi di cagionata epidemia colposa siano ugualmente sanzionati con la pena prevista dal comma 1, n. 2, e cioè la reclusione da 2 a cinque anni (essendo tacitamente abrogata l'ipotesi di cui al n. 1)<sup>414</sup>. Se così è, il livello di differenza

---

R. BARTOLI, *Dalle rime obbligate, alla discrezionalità: consacrata la svolta*, in *Giur. cost.*, 2021, 2566; P. INSOLERA, *Oltre “le rime obbligate”: la Corte ridisegna i limiti del sindacato sulla misura delle pene*, in *Giur. comm.*, 2020, II, 40 ss.

<sup>412</sup> Sulla illegittimità della pena dell'ergastolo per quei reati originariamente puniti con la pena di morte, in quanto causa di una equiparazione sanzionatoria per condotte di disvalore diverso, v. le considerazioni di T. PADOVANI, *Ergastolo in luogo della pena di morte: una eredità giacente*, in *La pena ancora, fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, a cura di C.E. PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE, G.L. GATTA, I, Milano 2018, 29 ss.

<sup>413</sup> Sulla stretta relazione tra l'istituto delle circostanze attenuanti e la esigenza di attenuare il rigore delle pene fisse e consentire così di riequilibrarne le criticità, per tutti, cfr. A. MELCHIONDA, *Le circostanze del reato, Origine, sviluppo e prospettive di una controversa categoria penalistica*, Padova, 2000, in particolare, 160 ss. e 783, (note 178, 179, 180).

<sup>414</sup> S. CORBETTA, *I delitti contro l'incolumità pubblica*, II, cit., 110: «sarebbe infatti irragionevole punire sempre con l'ergastolo tutte le ipotesi dolose e invece distinguere la sanzione in relazione alla corrispondente ipotesi colposa».

trattamentale tra un fatto commesso con dolo ed uno commesso con colpa è estremamente ampio e lo è anche il dislivello sanzionatorio tra una epidemia cagionata con dolo eventuale e con colpa cosciente: talmente ampio da porre dei seri dubbi di ragionevolezza<sup>415</sup>. Data la labilità del confine tra dolo eventuale e colpa con previsione, ancora non del tutto superata, nonostante il pregevole tentativo effettuato dalle S.U. nella pronuncia sul caso Thyssenkrupp, e i numerosi studi in argomento<sup>416</sup>, il rischio reale è che, di fronte a fatti pressoché sovrapponibili, non solo per le caratteristiche oggettive, ma anche per grado di colpevolezza, vengano comminate pene molto distanti, sulla base, peraltro, di una criteriologia tutt'altro che univoca<sup>417</sup>.

---

<sup>415</sup> La pena (massima) a cui si potrebbe pervenire nel caso di epidemia colposa con previsione dell'evento, infatti non arriverebbe a 7 anni. Opportuno dar conto altresì di quella opinione dottrinale che ritiene non configurabile la colpa cosciente nei reati di pericolo, in quanto «troverebbe un limite invalicabile nell'aver il soggetto effettivamente operato il predetto giudizio circa l'esistenza del pericolo: nel senso che una volta che tale presupposto risulti integrato, si dovrà concludere che l'agente non possa che rispondere a titolo di dolo» (G. DE FRANCESCO, *Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e "colpa grave" alla luce dei diversi modelli di incriminazione*, in *Cass. pen.*, 2009, 5035). Sul tema della proporzione della pena, vedi, per tutti E. DOLCINI, *La commisurazione della pena. La pena detentiva*, Padova, 1979; ID., *Pena e Costituzione*, cit.; ID., *Pene edittali, principio di proporzione, funzione rieducativa della pena*, cit.; di recente, F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Torino, 2021; cfr. altresì, con riferimento specifico ai rapporti tra proporzionalità della pena e colpevolezza, M. MATTHEUDAKIS, *L'imputazione colpevole differenziata*, Bologna, 2020, 260 ss.

<sup>416</sup> Nonostante, infatti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass., S.U., 24 aprile 2014, n. 38347, *Espenhan*, cit.) abbia esplicitamente preso posizione sulla diversità strutturale del dolo e della colpa, e nello specifico del dolo eventuale e della colpa cosciente, che non sarebbero, quindi, figure poste in linea di continuità, ma forme di colpevolezza antitetiche, tuttavia, tra gli indicatori, inserisce anche riferimenti differenziali meramente quantitativi, come ad esempio, la distanza dalla regola cautelare. In argomento, senza pretesa di esaustività, S. CANESTRARI, *Dolo eventuale e colpa cosciente: ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, Milano, 1999; ID., *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base "consentito"*, in *Dir. pen. cont.*, 6 febbraio 2013; F. CURI, *Tertium datur*, Milano, 2003; G. DE FRANCESCO, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 1, 113 ss.; ID., *Una categoria di frontiera: il dolo eventuale tra scienza, prassi giudiziaria e politica delle riforme*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 11, 1317 ss.; ID., *Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e "colpa grave"*, cit.; M. DONINI, *Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono l'elemento psicologico*, in *Cass. pen.*, n. 7/8, 2010, 2579; L. EUSEBI, *Appunti sul confine fra dolo e colpa nella teoria del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 3, 1089 ss.; M. GALLO, voce *Dolo (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 790 ss.; ID., *Ratio e struttura nel dolo eventuale*, in *Crit. del dir.*, 1999, 4, 411 ss.; A. MANNA, *Colpa cosciente e dolo eventuale: l'indistinto confine e la crisi del principio di legalità*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, Torino, 2011, 222 ss.; S. PROSDOCIMI, *Dolus eventualis: il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*, Milano, 1993.

<sup>417</sup> La questione si pone anche con riferimento al delitto di avvelenamento: «il raffronto tra le

Queste considerazioni sono ulteriormente avvalorate se ci si richiama a quella diffusa opinione dottrinale secondo la quale dolo e colpa, nei reati di pericolo, presentano caratteri strutturali che ne danno una connotazione peculiare rispetto ai reati di lesione. Ci sarebbe, infatti, «una minore “distanza” tra le due categorie della colpevolezza, posto che in entrambi i settori si prescinde dalla specifica presa di posizione dell’agente rispetto all’offesa, e ci si limita invece ad agganciare il rimprovero ad un atteggiamento riferito ai soli presupposti di esistenza del pericolo: un atteggiamento, certo, di maggiore gravità, quando il relativo “giudizio” sia stato effettivamente operato, ma che si presenta tuttavia prossimo a quest’ultimo, allorché l’autore avesse avuto contezza dei “segnali d’allarme” obiettivamente esistenti e ne avesse pur tuttavia trascurato l’indiscutibile “forza di richiamo” rispetto alla prognosi di pericolosità. In sostanza, se è pur vero che una totale equiparazione, in termini di gravità, tra le due situazioni psicologiche sarebbe, anche in questo ambito, difficilmente giustificabile, non è men vero che il trattamento penale riservato alla seconda non dovrebbe risultare eccessivamente divaricato rispetto a quello stabilito per il caso in cui la fattispecie di pericolo sia realizzata con dolo»<sup>418</sup>.

La scarsa rilevanza (frequenza), dal punto di vista applicativo, dei casi di epidemia dolosa, non esime dall’affrontare il problema<sup>419</sup>.

Allo stato della legislazione non si può fare altro che auspicare un atteggiamento

---

cornici edittali-base della fattispecie colposa (reclusione da 6 mesi a 3 anni) e dolosa (reclusione da 15 anni a 24 anni) dimostra una netta discontinuità sanzionatoria tra i due rimproveri, che in uno con la pena particolarmente elevata prevista per l’ipotesi dolosa dovrebbe orientare a soluzioni che, nel dubbio, escludano rilevanza al dolo eventuale: in caso contrario l’avvelenamento con colpa cosciente verrebbe punito con la pena massima di 4 anni e mezzo di reclusione; la figura “attigua” di avvelenamento con dolo eventuale con la pena massima di 24 anni; analogo eccessivo differenziale varrebbe per le rispettive pene minime (6 mesi più aggravante della colpa cosciente vs 15 anni)» (così RUGA RIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali*, in *Dir. pen. cont.*, 19 gennaio 2015).

<sup>418</sup> Così G. DE FRANCESCO, *Dolo eventuale, dolo di pericolo*, cit., 5037; in argomento si rinvia anche a S. CANESTRARI, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., in particolare 229 ss. Con specifico riferimento ai reati di pericolo comune, v. anche GARGANI, *Disastro colposo*, voce *Reato colposo*, in *Enc. dir.*, cit., 436.

<sup>419</sup> Al momento, a quanto è dato sapere, i soli casi in cui è stata ipotizzata l’epidemia dolosa sono stati il caso “Talluto”, che abbiamo già più volte richiamato, avente ad oggetto i fatti di contagio plurimo da virus Hiv (Cass. pen., sez. I, n. 48014/2019, cit.) in cui, tuttavia, già la Corte d’Assise ritenne non configurabile la fattispecie di epidemia per difetto dell’elemento oggettivo, e il caso relativo alle accuse nei confronti di Ilaria Capua (e altri), in cui si sosteneva da parte del PM la diffusione del virus responsabile dell’influenza aviaria a scopo di profitto, e cioè per favorire economicamente le imprese farmaceutiche produttrici di vaccini. Quest’ultimo caso fu poi archiviato. Anche in relazione alle morti da Covid le indagini hanno riguardato per lo più ipotesi colpose (omicidio ed epidemia).

mento responsabile dei pubblici ministeri e della magistratura tutta nella interpretazione dei casi limite, che si possono porre in quella zona grigia in cui il criterio dell'accettazione dell'evento funge ancora da ago della bilancia tutt'altro che rassicurante<sup>420</sup>.

## 2. *L'epidemia: un disastro colposo*

La rilevanza penale dell'epidemia si colloca prevalentemente nella sfera della responsabilità colposa<sup>421</sup>. La correttezza di questa affermazione non è smentita dall'assenza di condanne *ex art.* 452 c.p. (dal 1930 ad oggi). Secondo, infatti, le pronunce che abbiamo avuto modo di prendere in esame, sono sempre mancati gli elementi oggettivi della fattispecie: la condotta, l'evento, il nesso causale. Non si è quindi mai arrivati ad una verifica dell'esistenza della colpevolezza. Oggi, dopo che per la prima volta l'Italia si è trovata ad affrontare una delle emergenze sanitarie più gravi degli ultimi decenni e, senza dubbio, un fenomeno epidemico che, per numero di vittime, velocità di propagazione, estensione territoriale, capacità diffusiva, corrisponde perfettamente all'evento tipico descritto dalla norma penale, la fisiologia colposa della imputazione trova ulteriore conferma<sup>422</sup>. Il fatto che si convenga sulla natura prettamente colposa della responsabilità per cagionata epidemia non implica che non si pongano problemi di grande spessore nell'accer-

---

<sup>420</sup> Non ci sembra, invece, allo stato del diritto positivo ipotizzabile una incompatibilità in astratto del dolo eventuale con l'art. 438 c.p. – come invece ritiene Ruga Riva con riferimento all'avvelenamento doloso – in base ad una valorizzazione dell'elemento della "frode". Scrive infatti l'autore, «come esplicitato dal titolo del capo II si tratta di un delitto mediante frode, essendo implicita quanto meno l'idea di una simulazione di non pericolosità in relazione al momento in cui la cosa pervenga al consumo. Il concetto di frode potrebbe essere valorizzato, quanto al suo riflesso soggettivo, pretendendo una condotta dotata di particolare pregnanza, nella forma del dolo intenzionale o diretto» (*Dolo e colpa*, cit., 17 ss.). Abbiamo già avuto modo di vedere come, così inteso, il riferimento alla frode sarebbe inconciliabile con la rilevanza esplicita della imputazione a titolo colposo *ex art.* 452 c.p.

<sup>421</sup> L'ipotesi del c.d. bioterrorismo, infatti, o comunque di diffusione di germi volontaria, magari a scopo di profitto, sono senz'altro da considerarsi ipotesi eccezionale e il caso di incidente di laboratorio dovrebbe meglio essere ricondotto nella sfera della colpa con previsione piuttosto che del dolo eventuale.

<sup>422</sup> Non sembra invece condivisibile la tesi secondo la quale la fattispecie di epidemia colposa si riferirebbe soltanto ad attività lecite «in cui si sta "gestendo" e "trattando" il virus e nell'esercizio di tale attività si violano regole cautelari determinando una diffusione di germi patogeni con conseguente infezione di più persone» e non potrebbe entrare in gioco con riferimento all'attuale situazione di emergenza pandemica (così R. BARTOLI, *La responsabilità colposa medica*, cit., 90). Su questa impostazione v. anche *retro*, cap. III, par. 2.

tamento di una tale responsabilità. Anzi, proprio l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha esaltato alcune delle maggiori problematiche di accertamento della colpa, confermando la inadeguatezza dell'ipotesi di reato prevista nel codice Rocco, e soprattutto la inadeguatezza dei reati ad evento di danno (pur qualificato dal pericolo), a rispondere a fenomenologie di questo tenore.

L'emergenza pandemica con cui ci siamo tragicamente dovuti confrontare è stata annoverata tra le emergenze "da rischio", in cui si intersecano cause naturali (il virus) e comportamenti umani – attivi od omissivi – che hanno contribuito alla sua diffusione. L'emergenza da rischio è una emergenza strutturalmente colposa, in cui il contributo umano si sostanzia, fundamentalmente, in una mancata o inadeguata gestione dello stesso rischio (nel caso specifico rischio sanitario)<sup>423</sup>.

E il diritto penale "moderno" sempre più frequentemente si trova a dover fare i conti con eventi dannosi e/o pericolosi causati involontariamente, e dunque a doversi affidare al modello colposo di imputazione, che certo appare più adeguato di quello doloso «a sopportare ed assorbire le spinte trasformatrici della modernità»<sup>424</sup>. La tendenza, tuttavia, ad affidare al delitto colposo «un compito di "rassicurazione sociale" rispetto ai rischi tanto naturali quanto tecnologici che inevitabilmente incidono sulla vita umana ... mette a dura prova la categoria – già di per sé fragile – della "colpa" e può provocarne la degenerazione»<sup>425</sup>.

Abbiamo già avuto modo di illustrare a lungo, nella prima parte di questo lavoro, la stretta connessione – quasi ancestrale – esistente tra male, paura del male e processi di *blaming*: «l'uomo ha sempre avuto paura del male: del male criminale, così come del male naturale, della malattia o, peggio, delle epidemie. Per placare l'ansia derivante dalla paura del male, ha fatto sempre ricorso al meccanismo dell'imputazione del male a un soggetto "responsabile": il che consente di coltivare la convinzione che sia in qualche modo possibile signoreggiare il male, senza essere ineluttabilmente alla sua mercé»<sup>426</sup>. Questa connessione

---

<sup>423</sup> Sulla rilevanza, sempre e comunque, del comportamento umano nella verifica degli eventi catastrofici, e sulla *innaturalità* dei disastri naturali, vedi *retro*, cap. I.

<sup>424</sup> D. CASTRINUOVO, *Colpa penale*, voce, cit., 201; così anche S. DOVERE, *Giurisprudenza della Corte suprema sulla colpa*, in *Enc. dir., Reato colposo*, cit., 579: «l'avvento della società del rischio ha proiettato la criminalità colposa in una dimensione di rilevanza statistica e qualitativa mai conosciuta prima e contemporaneamente ha intensificato le istanze di rassicurazione collettiva indirizzate al giudizio penale».

<sup>425</sup> Così L. STORTONI, *Cosa ne è della colpa penale?*, in AA.VV., *Processo alla scienza*, cit., 52 ss.

<sup>426</sup> F.C. PALAZZO, *Pandemia e responsabilità colposa*, cit., 1.

assume sfumature diverse a seconda che si sia in presenza di fatti dolosi o di fatti colposi, in relazione ai quali sembra riprodursi con maggiore forza il rito del capro espiatorio. È stato ipotizzato che la ragione sia da attribuire alla «componente di inspiegabilità fisiologicamente insita nelle dinamiche colpose, nonché nella paura derivante dall'ignoto e dalla perdita di controllo sulle vicende umane. Se poi alla inspiegabilità degli accadimenti si aggiunge la sensazione di smarrimento e incertezza determinati dall'emergenza, la ricerca di capri espiatori risulta funzionale proprio a una sorta di ripristino quantomeno simbolico del dominio sugli accadimenti»<sup>427</sup>.

Il rischio nuovo e ignoto è uno degli scenari in cui maggiore si presenta la tentazione ad una flessibilizzazione delle categorie sottese alla responsabilità penale e una delle categorie maggiormente esposte a questa flessibilizzazione, insieme alla causalità, è senza dubbio la colpa<sup>428</sup>.

Come dimostrato dalla storia, antica ed attuale, la diffusione di una epidemia – nella maggior parte dei casi – è espressione di un rischio ignoto, o comunque nuovo: il logico corollario è che si tratta di un contesto esposto a processi di attribuzione della responsabilità spesso distorsivi delle garanzie, anche giustificati in chiave “vittimologica”, in nome di una «asserita necessità di adeguamento normativo al numero e alla gravità eccezionali degli eventi avversi e al rango dei beni coinvolti»<sup>429</sup>.

È emblematica di questa “predisposizione espansiva” della colpa la scelta – certo inusuale se non addirittura inedita – del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione che, circa otto mesi dopo l'esplosione della pandemia da Covid in Italia, ha indirizzato alle Procure una informativa in senso garantista avente ad oggetto le strategie di indagine sulle responsabilità sanitarie in relazione ai reati di lesioni, omicidio ed epidemia. Nel documento, in particolare, si evidenzia l'esigenza di identificare la regola cautelare in via preliminare (*ex ante*); l'utilità di disporre di una cronistoria dettagliata delle conoscenze scientifiche disponibili e delle possibilità organizzative e terapeutiche, al fine di valutare la esigibilità in concreto di un comportamento alternativo; la necessità di tenere conto del profilo temporale e territoriale in cui i sanitari si sono trovati ad opera-

---

<sup>427</sup> Così R. BARTOLI, *La responsabilità colposa medica*, cit. 86; e ancora: «in termini meramente tendenziali, ma comunque significativi, si può osservare come in presenza di fatti dolosi si vada a imporre una logica vendicativa che se, da un lato, spinge verso l'eccesso punitivo, dall'altro lato, però, proprio in quanto logica vendicativa, si salda comunque a un'istanza personalistica di “corretta” individuazione del responsabile: vendetta (legge del taglione) e poi retribuzione portano in sé strutturalmente una certa tensione personalistica».

<sup>428</sup> V. anche quanto anticipato *retro*, cap. I par. 5.

<sup>429</sup> A. GARGANI, *La gestione dell'emergenza COVID-19*, cit., 888.

re<sup>430</sup>. La informativa è un opportuno richiamo alla rigorosa applicazione dei presupposti di imputazione della colpa, con particolare attenzione al momento della c.d. misura soggettivo-individualizzante, in chiave di valorizzazione di quei fattori situazionali che possano portare ad escludere che i soggetti (i sanitari) potessero in concreto adeguarsi alle aspettative dell'ordinamento<sup>431</sup>.

Ma non solo. Manifestazione evidente del rischio espansivo della responsabilità colposa, è il ricorso diffuso ai c.d. *scudi penali*, espressione mediatica per definire quelle disposizioni normative volte ad escludere la punibilità, ora incidendo sulla tipicità del fatto colposo, ora sulla colpevolezza<sup>432</sup>.

Più nel dettaglio, negli anni appena trascorsi, in corrispondenza alla emergenza pandemica, si sono “protetti” i datori di lavoro rispetto alla responsabilità colposa per casi di contagio manifestatisi nei luoghi di lavoro: con l'introduzione dell'art. 29 *bis*, legge 5 giugno 2020, n. 40 è stata predeterminata la misura di diligenza richiesta, calibrata sul rispetto delle misure elencate da protocolli condivisi e frutto della migliore scienza ed esperienza del momento<sup>433</sup>. Inoltre,

<sup>430</sup> Cfr. la *Informativa in tema di indagini sulla responsabilità sanitaria nella emergenza da COVID-19* del 15 giugno 2020, a cura della Procura generale della Corte di Cassazione, in [www.procuracassazione.it](http://www.procuracassazione.it). Per un breve commento, F.C. PALAZZO, *Un limite o un sostegno per le procure della Repubblica?*, in *Sist. pen.*, 7 ottobre 2020.

<sup>431</sup> La locuzione “misura soggettivo-individualizzante” viene oggi considerata preferibile a quella, più tradizionale, di “misura soggettiva”, in quanto dotata di una migliore capacità discriminante rispetto al “momento soggettivo” che – secondo una impostazione ormai diffusamente acquisita – caratterizza già la tipicità. V. in questo senso, S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, *Manuale*, cit., 492; D. CASTRONUOVO, *Colpa penale*, voce, cit., 221; ID., *La colpa penale*, cit., 371; M. DONINI, *L'elemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica*, in *Reato colposo e modelli di responsabilità*, a cura di M. DONINI, R. ORLANDI, Bologna, 2013, 255. Sulla misura soggettiva della colpa, cfr., tra gli altri, S. CANESTRARI, *La doppia misura della colpa nella struttura del reato colposo*, in *Ind. pen.*, 2012, 21 ss.; G. MARINUCCI, *La colpa per inosservanza di leggi*, Milano 1965; G. DE FRANCESCO, *Sulla misura soggettiva della colpa*, in *St. urb.*, 1977/1988, 273 ss.; A. CANEPA, *L'imputazione soggettiva della colpa*, Torino, 2011; M. GROTTO, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, Torino, 2012.

<sup>432</sup> Così P. VENEZIANI, *La colpa penale nel contesto dell'emergenza Covid*, in *Sist. pen.*, 28 aprile 2022, 17. Critico nei confronti di quella che definisce una “organizzazione della irresponsabilità” o “lockdown della responsabilità penale”, G. LOSAPPIO, *Responsabilità penale del medico*, cit., 7 ss.

<sup>433</sup> “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”: «1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applica-

con l'art. 3, d.l. 1° aprile 2021, n. 44 (*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici*, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76), si è esclusa la punibilità per «i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-cov-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria», a condizione che l'uso del vaccino sia «conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

Infine, con l'introduzione dell'art. 3-*bis* d.l. 1° aprile 2021, n. 44, si è circoscritta alla sola ipotesi di colpa grave, la responsabilità del personale sanitario che ha operato durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, per i fatti di cui agli artt. 589 e 590 c.p.<sup>434</sup>.

---

zione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». In argomento, cfr. E. AMBROSETTI, L. CARRARO, *Emergenza coronavirus e profili penali*, cit., 694 ss.; R. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., 110; C. CUPELLI, *Obblighi datoriali di tutela* cit., 1 ss.; O. DI GIOVINE, *Coronavirus, diritto penale e responsabilità datoriali*, cit., 1 ss.; S. DOVERE, *La sicurezza dei lavoratori in vista della fase 2*, cit.; L. GESTRI, *Il rapporto fra la normativa emergenziale e dei protocolli COVID-19*, cit., 271 ss.; V. VALENTINI, *Organizzazione del lavoro e responsabilità punitivo-penali da contagio; a che punto siamo?*, in *Arch. Pen.*, web, 2/2021, 1 ss.; ID., *La Gestione del rischio Covid*, in D. CASTRINUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza del lavoro. Profili penali*, cit., 387 ss.

<sup>434</sup> Più precisamente, l'art. 3-*bis*, d.l. 1° aprile 2021, n. 44, aggiunto in sede di conversione (legge 28 maggio 2021, n. 76) prevede al primo comma che «durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave». Il secondo comma detta poi una serie di elementi indicatori del grado della colpa: «ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da Sars-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza». In argomento, oltre agli autori citati in nota 168, v. G. AMATO, *Scudo penale per i vaccinatori che somministrano le dosi*, in *Guida al diritto*, 16, 2021, 49 ss.; M. CAPUTO, *Logiche e modi*, cit., 12; ID., *Il puzzle della colpa medica. Emergenza pandemica e nuovi orizzonti della non punibilità per gli esercenti delle professioni sanitarie*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1171 ss.; L. FIMIANI, *Nuovo "scudo penale" (decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44): è una norma tautologica?*, in *Giur. pen. web*, 13 aprile 2021, 4; F. FURIA, *Lo "scudo penale" alla prova della responsabilità da inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2*, in *Arch. pen. web*, 2021, 1 ss.; A. MASSARO, *Responsabilità penale per morte o lesioni derivanti dalla sommi-*

La complessità delle questioni sollevate dalla categoria della colpa e soprattutto dal reato colposo di evento è testimoniata dalla particolare vivacità del dibattito in argomento, che tutt'ora sembra lontano dal fornire risposte definitive<sup>435</sup>.

Impossibile – e anche un fuor d'opera – sarebbe ripercorrere tutti i passaggi oggetto di approfondimento e discussione: ci si limiterà quindi ad evidenziare i maggiori profili di problematicità che l'imputazione colposa può porre e che possono acquisire rilievo in relazione alla cagionata epidemia.

### 2.1. La responsabilità per colpa nell'incertezza scientifica

È opinione diffusa che la tipologia di colpa che può entrare in gioco in concomitanza con il manifestarsi di una epidemia sarebbe, almeno nelle sue fasi iniziali, una colpa generica: il rischio si presenta nuovo, non si dispone di conoscenze scientifiche esplicative; mancano regole predefinite e collaudate di cui sia sperimentata l'efficacia<sup>436</sup>.

---

nistrazione del vaccino anti SARS-CoV-2: gli "anticorpi" dei principi generali in materia di colpa penale, in *Riv. it. med. leg.*, 2021, n. 3/2021, 683 ss.; M. MATTHEUDAKIS, *La punibilità del sanitario per colpa grave. Argomentazioni intorno a una tesi*, Aracne, Roma, 2021, 149 ss.; E. PENCO, "Norma-scudo" o "norma-placebo"? Brevi osservazioni in tema di (ir)responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, in *Sist. pen.*, 13 aprile 2021; P. PIRAS, *La non punibilità per eventi dannosi da vaccino anti COVID-19*, in *Sist. pen.*, 23 aprile 2021; L. RISICATO, *La metamorfosi della colpa medica nell'era della pandemia*, in *DisCrimen*, 25 maggio 2020; v. anche i numerosi contributi in AA.VV., *Scelte Tragiche. Atti del III convegno "Medicina e diritto penale"*, a cura di G. LOSAPPIO, Bari, 2021.

<sup>435</sup> La vastità e modernità dell'universo del reato colposo e della colpa è ben rappresentato dal recente volume monotematico dell'Enciclopedia del diritto, "*Il reato colposo*" (Milano, 2021, diretto da M. Donini). Inoltre, e per limitarsi ai lavori monografici, v. F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, Milano, 2005; D. CASTRONUOVO, *La colpa penale*, Milano, 2009; G. CIVELLO, *La colpa eventuale nella società del rischio*, Torino, 2013; G. FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Milano, 1990; M. GROTTA, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, Torino, 2012; F. GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, Padova, 1993; G. MARINUCCI, *La colpa per inosservanza di leggi*, Milano, 1965; N. MASULLO, *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità*, Napoli, 2012; A. PERIN, *Prudenza, dovere di conoscenza e colpa penale. Proposta per un metodo di giudizio*, Trento, 2020.

<sup>436</sup> F. C. PALAZZO, *Pandemia e responsabilità colposa*, cit., 1 ss.; P. VENEZIANI, *La colpa penale nel contesto di emergenza COVID-19*, cit., 1; le considerazioni si riferiscono in particolare ai casi in cui si verifica la diffusione di un virus nuovo. Ed è in questo particolare contesto che si pongono i maggiori problemi di accertamento della responsabilità colposa per la diffusione di una epidemia. Per una elencazione esemplificativa delle regole normative esistenti nel nostro ordinamento, volte alla prevenzione di eventi epidemia, S. CORBETTA, *I delitti contro la pubblica incolumità*, II, cit., 100 ss.

In realtà, agli inizi, anche i parametri di imputazione propri della colpa generica sono difficili da individuare, in quanto, non solo mancano – normalmente – le conoscenze scientifiche consolidate, ma anche le stesse prassi e le regole esperienziali in grado di fornire valutazioni diffuse sulla pericolosità di taluni comportamenti e sulla efficacia delle strategie di contrasto.

Difficilmente, quindi, lo standard di “diligenza” sarà oggettivamente predefinibile *ex ante*, in quanto, solo con il trascorrere del tempo, potranno consolidarsi conoscenza ed esperienza. Laddove nemmeno regole di fonte sociale siano, dunque, enucleabili dalla situazione data, la definizione del perimetro del rischio consentito non potrà parametrarsi su norme cautelari (a fondamento nomologico), in grado di prevenire eventi prevedibili *ex ante*, e sarà – di fatto – impossibile la configurazione della imputazione colposa dell’evento.

Se si ammettesse, infatti, «una forma di responsabilità colposa fondata sull’incertezza scientifica», il «cittadino verrebbe gravato del compito disumano di trarre da ipotesi di latenza del rischio (già di per sé difficili da enucleare) regole concrete di diligenza atte ad intercettare lo spettro preventivo che sarà convalidato da future scoperte scientifiche e a precludere l’avvento di un fatto tipico, del quale, al momento della condotta, si può dire soltanto che non è escludibile»<sup>437</sup>.

Il riferimento è evidentemente al principio di precauzione, cioè a quel criterio di gestione del rischio in condizioni di incertezza scientifica, che, al netto delle molteplici criticità – se visto dal punto di vista delle categorie classiche del diritto penale – si candida ormai da tempo ad essere un paradigma chiave nelle scelte di politica criminale (oltre che di interpretazione giurisprudenziale) con riferimento al contesto del governo dei rischi ignoti; «una delle formule magiche dei nostri tempi, grazie alla quale si è pensato e si pensa di mettere a tacere le ansie poste dai rischi pervasivi che ci circondano»<sup>438</sup>.

---

<sup>437</sup> F. GIUNTA, *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, in *Criminalia* 2006, cit., 241; cfr. altresì M. MANTOVANI, *Contributo allo studio*, cit., 138 ss.

<sup>438</sup> G. FORTI, “Accesso” alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione, in *Criminalia*, 2006, 158, che richiama a sua volta R. WIETHÖLTER, *Rechtswissenschaft*, trad. it., *Le formule magiche della scienza giuridica*, Roma-Bari, 1975, 13 ss.: «nulla come il diritto è adatto ad offrire, con formule vuote ma magiche, spesso perfino imponenti, con mere tautologie (in breve: con vuote *chiacchiere*), seducenti pseudo-motivazioni».

Sul principio di precauzione la letteratura è ormai vastissima. Senza alcuna pretesa di esaustività e limitatamente agli studi della dottrina penalistica, cfr., D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, Roma, 2012; F. CONSORTE, *Tutela penale e principio di precauzione*, Torino, 2013; G. CORN, *Il principio di precauzione*, Torino, 2013; F. D’ALESSANDRO, *Precauzione (principio di)*, voce *Reato colposo*, in *Enc. dir.*, cit., 975 ss.; G. FORTI, *Accesso alle informazioni sul rischio*, cit., 192 ss.; ID., *La “chiara luce della verità e l’ignoranza del pericolo, Riflessioni penalistiche sul principio di precauzione*, in *Scritti per Federico Stella*, a cura di M. BERTOLINO e G. FORTI, I, Napoli, 2007, 606 ss.; F. GIUNTA, *IL diritto penale e le suggestioni del princi-*

Nessun dubbio sugli effetti distorsivi sulla imputazione penale che l'ingresso della logica precauzionale può determinare, specialmente con riguardo alle dinamiche di ricostruzione del *disvalore d'evento*. Se, infatti, nessuna particolare obiezione si pone nella attribuzione di rilevanza di una tale logica in riferimento alla configurazione di eventuali responsabilità di tipo amministrativo<sup>439</sup>, la situazione, come noto, si complica se la violazione della regola di comportamento coinvolge una vera e propria responsabilità penale, tanto più se l'impronta precauzionale si nasconde in regole asseritamente di natura cautelare, penetrando subdolamente nell'accertamento della colpevolezza e scardinando i confini della "misura oggettiva e soggettiva" della colpa.

Ciò nonostante, si assiste ad una progressiva apertura ad un cauto utilizzo del principio, sulla base della considerazione secondo la quale, «anche in situazioni di incertezza scientifica seria ha senso porre il problema se, proprio in ragione dell'incertezza, non sia ragionevole adottare misure precauzionali»<sup>440</sup>. La logica precauzionale, nella sua versione più moderata, si presta, così, secondo autorevoli voci, a penetrare nel diritto penale senza stravolgerne radicalmente la razionalità e trovando un ragionevole bilanciamento tra garanzie individuali e esigenze di tutela di interessi di particolare rilevanza, rispetto a danni (ipotizzati) di natura irreversibile e catastrofica, in presenza di un rischio che non sia solo e meramente ipotetico, e ponendosi, comunque, rispetto a quella preventiva, come eccezionale e residuale<sup>441</sup>.

---

*prio di precauzione*, cit., 227 ss.; C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit. 422 ss.; ID., *Il paradigma della colpa nell'età del rischio: prove di resistenza del tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 1685 ss.; D. PULITANÒ, *Colpa ed evoluzione del sapere scientifico*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 647 ss.; C. RUGA RIVA, *Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in contesti di incertezza scientifica*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. DOLCINI, C.E. PALIERO, II, Milano 2006, 1743 ss.

<sup>439</sup> D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione*, cit., 41 e 161; M. PELLISSERO, *COVID-19 e diritto penale pandemico*, cit., 515; D. PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., 185.

<sup>440</sup> D. PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., 183.

<sup>441</sup> Aprono, con cautela e con una notevole varietà di sfumature, D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione*, cit., 160; G. CORN, *Il principio di precauzione* cit., 139 ss.; G. FORTI, *Accesso alle informazioni*, cit., F. GIUNTA, *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, cit., D. PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., 183; C. PIERGALLINI, *Responsabilità penale da prodotto*, cit. 634; C. RUGA RIVA, *Il principio di precauzione*, cit., 1743. Contrari, pur anch'essi con differenti argomentazioni, A. ALESSANDRI, *Attività di impresa e responsabilità penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 565; ID., *Precauzione (Principio di)*, cit., 1002; M. MANTOVANI, *Contributo ad uno studio*, cit., 142.

D'altra parte, una delle questioni decisive che si pone in tema di reato colposo è la determinazione del momento a partire dal quale le conoscenze circa la pericolosità di certe attività o sostanze possano ritenersi consolidate e, quindi, sorga un dovere di adeguamento e di aggiornamento per il governo dei fattori di rischio. Sul punto, D. CASTRONUOVO, voce *Colpa penale*, cit., 223; G.

La gestione del rischio epidemico è tuttavia da sempre stata improntata ad una minuziosa regolamentazione<sup>442</sup>, per cui la colpa generica lascia rapidamente il posto alla colpa specifica; così è avvenuto anche con riferimento alla epidemia da Covid-19: «il varo a getto continuo di norme cautelari sempre più pervasive hanno determinato un incredibile aumento delle persone coinvolte nella gestione dell'emergenza sanitaria. Al punto che, praticamente, ogni soggetto titolare di una qualsivoglia responsabilità – dal nostro Primo Ministro a un Presidente di regione, dal sindaco di un comune grande o piccolo al CEO di una multinazionale, dal responsabile di una società di catering all'amministratore di un condominio, da un medico di rianimazione a un infermiere – è divenuto portatore di specifici obblighi cautelari che lo espongono inevitabilmente a rischi penali, non solo ma in specie a carattere omissivo»<sup>443</sup>.

La molteplicità delle misure che, normalmente, vengono adottate in concomitanza con le situazioni di emergenza sanitaria pone in primo luogo la necessità di selezionare quali siano quelle che realmente abbiano una funzione preventivo-cautelare rispetto all'evento tipico, e le prescrizioni, invece, di natura meramente organizzativa o procedimentale, non idonee a fondare la base per un rimprovero colposo<sup>444</sup>. Inoltre, come accade nella maggior parte delle situazioni caratterizzate dalla necessità di gestire rischi ignoti, spesso le misure e gli ob-

---

MARINUCCI, *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 40.

<sup>442</sup> Si veda l'interessante ricostruzione delle molteplici misure poste in essere durante la epidemia da influenza spagnola, da VINCI, *L'influenza spagnola e le scelte emergenziali del governo italiano*, in *Scelte Tragiche. Atti del III convegno "Medicina e diritto penale"*, a cura di G. LOSAPPIO, Bari, 2021, 138 ss.

<sup>443</sup> A. BERNARDI, *Il diritto penale alla prova del COVID-19*, cit., 447; v. anche le considerazioni di A. GARGANI, *La gestione dell'emergenza covid-19*, cit., 887.

<sup>444</sup> Con riferimento alle misure introdotte durante l'emergenza Covid-19, «Alcune prescrizioni sono cautelari, perché hanno un'effettiva finalità di prevenire la diffusione del virus sulla base dell'evidenza scientifica sulla diffusione e trasmissibilità (l'utilizzo di determinati indumenti protettivi per i medici che operano in terapia intensiva; il rispetto di determinate prescrizioni igieniche; l'uso di dispositivi protettivi come le mascherine nei contesti chiusi e di guanti protettivi nello svolgimento di determinate attività). Altre misure sono semplicemente precauzionali, perché manca l'evidenza scientifica, specie sulle modalità di trasmissione del virus (pensiamo alle regole sul distanziamento sociale che sono diversificate negli Stati o in relazione al tipo di attività o di contesto; o alla regola relativa all'utilizzo della mascherina in luoghi aperti, con ordinanze che l'hanno imposto in determinati periodi, anche solo per pochi giorni). Infine, le misure di contenimento possono presentare contenuto meramente disciplinare della vita dei consociati. Vietare di andare a far visita ad un amico, ma permetterla ad un congiunto (pur nella lata accezione di congiunto indicata dal Ministero dell'interno) è pura regola disciplinare che non ha funzione cautelare; consentire di passeggiare nei pressi dell'abitazione, ma vietare di accedere ad un parco sul quale l'abitazione affaccia è regola disciplinare e non cautelare; vietare l'ingresso ai parchi o alle aree verdi, anche mantenendo la distanza sociale, è puramente disciplinare» (M. PELLISSERO, *COVID-19 e diritto penale pandemico*, cit., 515).

blighi imposti trovano – lo abbiamo visto – la loro ragion d'essere nel principio di precauzione: minimizzazione dei rischi anche solo potenziali in funzione del bene – considerato supremo – della salute pubblica<sup>445</sup>.

Il rapporto del principio di precauzione con la colpa specifica è meno problematico rispetto a quello con la colpa generica: da un lato viene rispettata la natura del principio, che dovrebbe avere come «suoi esclusivi interlocutori le istituzioni, cui spetta tradurlo in processi normativi e decisionali vincolanti per i cittadini» (in tal modo si evita di scaricare sul singolo la gestione del dubbio)<sup>446</sup>; dall'altro, la genericità dei contenuti dello stesso e la sua intrinseca forza espansiva vengono in qualche modo compensate dalla determinatezza della regola positivizzata. È chiaro, tuttavia, che «ai fini del giudizio di colpa, le regole precauzionali eventualmente emanate in base al principio di precauzione potrebbero rivelarsi idonee a funzionare come regole cautelari solo qualora il sapere scientifico successivamente acquisito abbia trasformato il precedente sapere incerto in un sapere nomologico corroborato»<sup>447</sup>.

Sarà quindi possibile muovere addebiti di colpa specifica, in relazione ad eventi che siano stati cagionati dalla condotta inosservante di regole precauzionali, tenuta all'epoca in cui il sapere sul rischio era ancora incerto, solo qualora l'ipotesi sia divenuta certezza scientifica<sup>448</sup>.

---

<sup>445</sup> Scrive A. BERNARDI, (*Il diritto penale alla prova del COVID-19*, cit., 442) «La crisi determinata dalla Covid-19 è stata da subito affrontata dal nostro Governo con modalità ispirate palesemente al c.d. *precautionary constitutionalism*, dunque attribuendo alla salute il rango di bene assoluto in vista della cui tutela ogni altro bene può essere sacrificato». Per uno stimolante dibattito sulla esigenza di bilanciamento dei beni in cui entri necessariamente anche il bene della salute, con uno sguardo alla legislazione dell'emergenza pandemica recente, V. MILITELLO (a cura di), *Il dialogo Habermas-Günther riletto dalla cultura giuridica italiana. I penalisti: Vincenzo Militello intervista Massimo Donini, Luciano Eusebi e Domenico Pulitanò*, in *Giustizia insieme*, 18 luglio 2020.

<sup>446</sup> F. GIUNTA, *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, cit., 241; v. altresì le chiare considerazioni di R. BARTOLI, voce *Fonti della colpa*, in *Enc. dir.*, voce *Reato colposo*, cit., 525: secondo l'Autore, infatti non vi sono ostacoli a che il legislatore formuli regole cautelari ispirate al principio di precauzione, a condizione che, in presenza di un sapere scientifico incerto, la regola sia necessariamente scritta: in tal caso, infatti, la determinazione della regola è frutto di un bilanciamento politico che deve essere riservato a «poteri fortemente legittimati»; non sarebbe invece possibile parlare di colpa generica, perché in mancanza di evidenze scientifiche consolidate, la valutazione alla base del comportamento dovuto sarebbe interamente rimessa alla discrezionalità del giudice.

<sup>447</sup> D. PULITANÒ, *Colpa ed evoluzione del sapere scientifico*, cit., 652.

<sup>448</sup> *Ibidem*: «Trattandosi di regola obbligatoria fin dall'inizio, e riconoscibile fin dall'inizio nel suo significato precauzionale rispetto a dati tipi di eventi, ne consegue che la violazione della regola può fondare un'imputazione di colpa specifica; ciò, s'intende, nel caso di rigoroso accertamento della causalità materiale sulla base del sapere scientifico disponibile al momento del giudizio, e della acclarata idoneità preventiva (rispetto all'evento in concreto verificatosi) della regola

La positivizzazione esasperata delle regole cautelari, giustificata da una esigenza di certezza e tassatività, non sempre, peraltro, è risolutiva della legalità della colpa. In molti casi, infatti, trascina «dietro con sé come un ombra la colpa generica»<sup>449</sup>. Spesso, infatti, le regole presentano contenuti talmente elastici da nascondere, dietro l'apparente formalizzazione, i tratti tipici della colpa generica; inoltre, il mutamento delle condizioni di rischio, necessariamente connesso alle particolari circostanze del caso, apre ad una residua colpa generica, che, quindi, ricompare in funzione di chiusura, sempre, e ancora di più, quando a doversi gestire è un rischio nuovo.

Emblematico della “circolarità” tra colpa generica e colpa specifica è, come noto, il settore della sicurezza del lavoro. Qui la giurisprudenza ha progressivamente attribuito all'art. 2087 c.c. (fonte di un generale obbligo di tutela del lavoratore a carico dell'imprenditore) il ruolo – dinamico – di norma di chiusura del sistema prevenzionistico, in quanto tale idonea a fondare un dovere di diligenza ulteriore e più ampio di quello già ricostruibile sulla base della specifica normativa in materia di sicurezza e da questa positivizzato. L'art. 2087 c.c. diviene così un riferimento normativo fondamentale per contestare la colpa, anche qualora non sia possibile individuare specifiche violazioni di disposizioni anti-infortunistiche. Stesso ruolo viene attribuito al generale principio del *neminem laedere*, utilizzato quale fonte di un generico dovere di diligenza, fondativo di una residua colpa generica anche qualora risultino osservate le regole prudenziali scritte<sup>450</sup>.

Questa strategia, come viene correttamente sottolineato, aveva forse una sua ragione d'essere durante la vigenza dei decreti legislativi degli anni '50, che indicavano specifiche misure da adottare, senza tuttavia contenere una disciplina organica dei doveri preventivo-cautelari incombenti sul datore di lavoro; a partire, tuttavia, dall'introduzione del nuovo modello di prevenzione, di matrice co-

---

precauzionale. A queste condizioni, la colpevolezza del soggetto agente può essere fondata sulla inosservanza di una regola riconoscibile, che, se rispettata, avrebbe consentito di prevenire un evento non imprevedibile»; in senso sostanzialmente analogo, R. BARTOLI, voce *Fonti della colpa*, cit., 526: «ammessa la formulabilità di regole cautelari sulla base del principio di precauzione, il vero punto problematico diviene la possibilità di configurare un'eventuale responsabilità colposa per l'evento che si è prodotto in violazione delle regole cautelari precauzionali. Ebbene la possibilità sussiste ma è subordinata a precise condizioni, che, a dire il vero, non è facile che si realizzino». Si tratta in particolare della prova della causalità, che presuppone siano sopravvenute conoscenze scientifiche il grado di spiegare il decorso causale concreto, e l'efficacia impeditiva della regola cautelare, anche sulla scorta delle nuove conoscenze intervenute.

<sup>449</sup> R. BARTOLI, *La responsabilità colposa*, cit., 87.

<sup>450</sup> Cfr. S. DOVERE, *Giurisprudenza della Corte suprema sulla colpa*, cit., 586, che tuttavia evidenzia una qualche evoluzione della più recente giurisprudenza in termini di una maggior determinatezza del rimprovero colposo.

munitaria, introdotto con il d.lgs. n. 626/1994 e perfezionato dall'attuale Testo Unico, non si giustifica più.

Oggi, infatti, la interpretazione dell'art. 2087 c.c. quale norma modale, ulteriore rispetto a quelle già enucleabili dal complesso della disciplina di settore, nonché dal documento di valutazione dei rischi, comporta inevitabilmente una estensione estremamente pericolosa della responsabilità colposa del datore di lavoro, laddove invece, «ove sia formulato in modo corretto, il documento di valutazione dei rischi, unito alle discipline di settore applicabili all'impresa, esaurisce le regole cautelari prevenzionistiche cui l'imprenditore si deve attenere, senza lasciare all'art. 2087 c.c. alcun reale margine di operatività»<sup>451</sup>.

L'esperienza emersa in questo settore rende quanto mai condivisibile la considerazione in base alla quale, «più che concentrarsi sul modo di delimitare la colpa generica valorizzando le regole cautelari scritte destinate poi ad essere contraddette dalla mutevole realtà, la riflessione deve spostarsi su come gestire la colpa generica, in termini di razionalità e quindi di controllabilità»<sup>452</sup>.

Così, in effetti, si è mosso il legislatore dell'emergenza che ha, a questo scopo, previsto, settorialmente, con l'art. 29 *bis*, legge 5 giugno 2020, n. 40 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23), una definizione predeterminata della misura di diligenza richiesta, calibrata sul rispetto delle misure elencate da protocolli condivisi e frutto della migliore scienza ed esperienza del momento<sup>453</sup>. Questa previsione vorrebbe impedire che, in fase di accertamento giudiziale, si arrivi a recuperare, con riferimento all'imprenditore, una responsabilità per colpa attraverso il ricorso alla clausola generale di cui al-

<sup>451</sup> Così D. MICHELETTI, *I reati propri del datore di lavoro*, in F. GIUNTA, D. MICHELETTI, *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano, 2010, 210 ss. Cfr., inoltre, R. BLAIOTTA, voce *Sicurezza del lavoro e reati colposi*, in *Enc. dir.*, voce *Reato colposo*, cit., 1176; V. TORRE, *La valutazione del rischio e le fonti private*, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, cit., 66 ss. Con riferimento alle problematiche proprie dell'emergenza pandemica, cfr. E. AMBROSETTI, L. CARRARO, *Emergenza coronavirus e profili penali: «fase 2» e sicurezza sul lavoro*, cit., 703 ss.

<sup>452</sup> R. BARTOLI, *La responsabilità colposa medica*, cit., 87; dello stesso autore, v. altresì, *Fonti della colpa*, cit., *passim* ed in particolare, 541 ss.; sui rapporti tra colpa generica e colpa specifica, con diverse impostazioni, anche D. CASTRONUOVO, *La colpa penale*, cit., 170 ss.; G. DE FRANCESCO, *In tema di colpa. Un breve giro d'orizzonte*, in *Leg. pen.*, 5 febbraio 2020, 2 ss.; G. FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, cit., 313 ss.; F.C. PALAZZO, *Morti da amianto e colpa penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 188; C. PIERGALLINI, *Colpa (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, *Annali X*, 2017, 238 ss.; F. GIUNTA, *La legalità della colpa*, in *Criminalia*, 2018, 163; D. MICHELETTI, *La responsabilità penale del medico fra colpa generica e colpa specifica*, in *Criminalia*, 2019, 27.

<sup>453</sup> Vedi, in argomento, gli autori citati in nota 433.

l'art. 2087 c.c., qualora il contagio si sia verificato pur in presenza dell'adozione e dell'efficace attuazione delle misure previste nei protocolli<sup>454</sup>.

## 2.2. Imputazione colposa e descrizione dell'evento

Le difficoltà nell'accertamento della colpa nel delitto di epidemia non si limitano alla individuazione delle regole cautelari, ma investono anche ulteriori aspetti. L'imputazione di un evento a titolo di colpa, infatti, presuppone, perché non si risolva in una responsabilità oggettiva mascherata, un nesso di derivazione "qualificato" tra inosservanza della regola cautelare ed evento: il c.d. nesso di rischio, il cui accertamento tradizionalmente viene distinto nei due momenti, complementari, della rispondenza dell'evento allo scopo di protezione della regola violata e dalla evitabilità dello stesso attraverso il c.d. comportamento alternativo lecito<sup>455</sup>.

La determinazione dei criteri a cui informare la descrizione dell'evento – passaggio fondamentale sia nell'accertamento *ex ante* della prevedibilità, sia nella verifica, *ex post*, della concretizzazione del rischio (e del giudizio contro-

---

<sup>454</sup> Ricca di sollecitazioni proprio sul difficile intreccio tra colpa generica e colpa specifica e soprattutto sui criteri di legittimazione della colpa generica in attività caratterizzate da una normazione diffusa, è la sentenza della Corte di Cassazione, che ha deciso il caso del disastro ferroviario di Viareggio (Cass., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899). Secondo la pronuncia la colpa generica può integrare o addirittura derogare alle prescrizioni cautelari in una data disciplina in presenza delle seguenti condizioni: 1. Preesistenza al fatto della regola cautelare codificata; 2. La regola positivizzata sia stata riconosciuta dal consesso sociale di riferimento "come non più in grado di assicurare la eliminazione o la riduzione del rischio". Cfr. anche S. DOVERE, *Giurisprudenza della Corte suprema sulla colpa*, cit., 591; per un commento critico della pronuncia sul punto, C. VALBONESI, *La regola cautelare nell'era del rischio: note a margine della sentenza per il disastro ferroviario di Viareggio*, in *DisCrimen*, 14 gennaio 2022; sulla sentenza, v. altresì, F. GIUNTA, *Le aggravanti del "luogo di lavoro": a proposito di un'espressione fuorviante*, in *DisCrimen*, 11 dicembre 2021; M. MANTOVANI, *Il disastro ferroviario di Viareggio e la normativa in materia di sicurezza sul lavoro*, in *Dpei*, ottobre 2021; V. MONGILLO, *Imputazione oggettiva e colpa tra "essere" e normativismo: il disastro di Viareggio*, in *Giur. it.*, 2022, 953 ss.; B. PATERRA, *L'estensibilità all'extraneus della tutela antinfortunistica. Profili evolutivi e sistematici in Leg. pen.*, 28 giugno 2022; S. TORDINI CAGLI, *Il disastro ferroviario di Viareggio: il punto su rischio lavorativo ed oggetto di tutela della normativa prevenzionistica*, in *Ind. pen.*, 2022, 95 ss.

<sup>455</sup> Nella manualistica, S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, *Manuale*, cit., 486; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., 588; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale*, cit., 438; T. PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 262 ss.; F.C. PALAZZO, R. BARTOLI, *Corso di diritto penale*, IX ed., Torino, 2023, 328; D. PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., 265. Sul nesso di rischio quale presupposto della responsabilità per fatto proprio, trasversale a tutte le categorie penalistiche, M. DONINI, voce *Imputazione oggettiva dell'evento (diritto penale)*, cit., 635 ss.; ID., *Nesso di rischio. Il disvalore di azione-evento*, in corso di pubblicazione in *Scritti Mazzacupa*.

fattuale della causalità della colpa) – è una questione in cui, ancora una volta, si annidano i pericoli di una dilatazione eccessiva della responsabilità colposa. Si deve dar conto di una già risalente tendenza giurisprudenziale che, al di là delle affermazioni di principio, nel distinguere tra regole cautelari destinate alla prevenzione di eventi specifici e regole cautelari più aperte, destinate invece ad impedire il verificarsi di eventi determinati solo nel tipo, giunge a ritenere soddisfatto il nesso di rischio anche qualora l'evento concretamente verificatosi non sia «completamente diverso da quelli presi in considerazione nella formulazione della regola di cautela»<sup>456</sup>. Secondo questa tendenza ermeneutica, quindi, l'evento rilevante non necessariamente dovrebbe coincidere con l'accadimento *hic et nunc* ma con una classe di eventi a cui l'accadimento concreto sarebbe riconducibile: «la descrizione dell'evento non può discendere oltre un certo livello di dettaglio e deve mantenere qualche grado di categorialità, giacché un fatto descritto in tutti i suoi accidentali ragguagli diviene irrimediabilmente unico, irripetibile ed imprevedibile»<sup>457</sup>.

L'affermazione è in qualche misura condivisibile, ma la ricerca del punto di equilibrio nel processo di astrazione dell'evento richiede la massima attenzione. «L'evento da avere di mira è bensì quello verificatosi *hic et nunc*, ma esso dovrà ricomprendere, in sede di ridescrizione, soltanto gli aspetti ripetibili del decorso causale, visto che il giudizio di prevedibilità, per poter funzionare, deve comunque snodarsi attraverso “generalizzazioni” che consentano di formulare una prognosi (*ex ante*) circa la probabile riconduzione dell'evento alla condotta inosservata»<sup>458</sup>. Ancora una volta la spinosità della questione si accresce in contesti in cui vengono in gioco rischi incerti: qual è il livello di generalizzazione tollerabile? E qual è il momento a partire dal quale «le conoscenze circa la pericolosità di certe attività o sostanze possano ritenersi consolidate e diffuse; e con riferimento a quando sorga un dovere di adeguamento e di innovazione tecnologica per il governo dei fattori di rischio?»<sup>459</sup>.

Un settore particolarmente esemplificativo, che rappresenta un utile rife-

---

<sup>456</sup> Tra le altre, Cass., sez. IV, 12 ottobre 2011, n. 46819, su cui criticamente, A. PERIN, *Concretizzazione del nesso di rischio*, in *Enc. dir.*, voce *Reato colposo*, cit., 293; G. CIVELLO, *Prevedibilità e reato colposo*, *ivi*, 1018 ss.

<sup>457</sup> R. BLAIOTTA, *Sicurezza del lavoro e reati colposi*, cit., 1186; ma già, nello stesso senso, Cass., S.U., 24 aprile 2014, n. 38347, Espenhan, cit. Su tale deriva applicativa, v. A. PERIN, *Prudenza, dovere di conoscenza e colpa penale*, cit., *passim*; cfr. altresì, G. CIVELLO, voce *Prevedibilità*, in *Enc. dir.*, voce *Reato colposo*, cit., 1020; con specifico riferimento ai reati di disastro, A. GARGANI, voce *Disastro colposo*, cit., 430. Distingue a seconda che si sia nell'ambito della colpa specifica o della colpa generica, F.C. PALAZZO, *Morti da amianto*, cit., 188.

<sup>458</sup> C. PIERGALLINI, *Colpa (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, Annali X, Milano, 2017, 238 ss.

<sup>459</sup> D. CASTRONUOVO, voce *Colpa penale*, cit., 223.

rimento per soluzioni trasferibili – con i distinguo del caso – alla epidemia colposa, è quello relativo alle responsabilità per esposizione a sostanze tossiche. Pur con le opportune differenze, infatti, prima fra tutte la peculiarità del reato di epidemia come reato di pericolo comune, la cui proiezione teleologica è quindi rivolta ad un bene super individuale, l'evoluzione del dibattito può fornire spunti utili alla definizione di alcuni punti fermi anche nell'accertamento della responsabilità colposa *ex art. 452 c.p.*

L'ambito dei danni alla salute per esposizione a sostanze nocive, infatti, è caratterizzato da quella che è stata definita "la latenza dei saperi" (oltre che del danno)<sup>460</sup>: nel tempo intercorso tra le condotte inosservanti e gli eventi si è assistito cioè ad una crescita delle conoscenze scientifiche che da una iniziale consapevolezza generica della dannosità per la salute dell'esposizione a certe sostanze (ad esempio l'amianto), si è evoluta nel senso di una conoscenza certa della patogenicità rispetto ad alcune specifiche patologie di una certa gravità e comunque con prognosi non necessariamente infausta (es. esposizione ad amianto e asbestosi) e, infine, della natura cancerogena delle fibre di asbesto e dunque della relazione rispetto a patologie oncologiche mortali.

È evidente come il diverso grado di generalizzazione nella descrizione dell'evento possa portare a conclusioni radicalmente divaricate sul piano della verifica della responsabilità colposa per le malattie o morti che si siano verificate in conseguenza delle suddette esposizioni<sup>461</sup>.

---

<sup>460</sup> PIERGALLINI, *op. ult. loc. cit.*

<sup>461</sup> V., ad esempio, Cass. pen., sez. IV, 30 marzo 2000, in *Foro it.*, 2001, II, 278, secondo la quale «nel delitto di omicidio colposo consistito in un tumore occorso a soggetto esposto ad amianto, qualora il datore di lavoro abbia omesso di controllare le polveri mediante le misure indicate dal comune buon senso e dalle acquisizioni tecniche dell'epoca, non può negarsi la esigibilità della condotta, né la prevedibilità dell'evento, prevedibilità che è la rappresentazione della *potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non la rappresentazione ex ante dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione*». Lo stesso principio – grado massimo di astrazione nella descrizione dell'evento – viene affermato nella pronuncia della Corte d'Appello di Venezia (sez. II, 15 dicembre 2004, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 1670), nel processo al Petrolchimico di Porto Marghera: «In ambito di colpa (...) basta ricercare la rappresentazione della potenziale idoneità della condotta, senza idonee schermature prevenzionali, a dar vita ad una situazione di danno per la salute». Solo in parte "corregge il tiro", la Corte di Cassazione, con riferimento alla medesima vicenda processuale; secondo la Corte di legittimità, infatti, «Sarebbe veramente singolare che una condotta imposta in presenza di determinati presupposti (per es. la pericolosità per la salute umana dell'esposizione ad un agente patogeno di cui sia stata accertata la tossicità) sia ritenuta incolpevole per aver provocato una conseguenza di cui il legislatore non aveva tenuto conto (perché non conosciuta) al momento della formulazione originaria della norma che peraltro sia stata dettata in termini generali e aspecifici proprio perché tutte le conseguenze dell'esposizione non erano ancora conosciute (e verosimilmente mai lo saranno)»; e ancora, se

Per tornare allo specifico caso dell'imputazione per colpa dell'evento epidemia, in primo luogo si dovrà considerare la diversità tra offesa, anche plurima, alla vita o alla salute di vittime determinate e offesa che le trascende assumendo la configurazione di un disastro. Lo spettro preventivo delle norme, quindi, dovrà essere esattamente individuato come diretto, non a evitare singole malattie, ma il pericolo di lesione alla pubblica salute. Correlativamente si dovrà configurare il giudizio di prevedibilità e il nesso di rischio.

Premesso questo, e per focalizzare l'attenzione sull'epidemia di Covid-19, ci si potrebbe interrogare sulla idoneità delle misure di prevenzione relative alla diffusione di altre epidemie da malattie infettive riconducibili ai coronavirus, e quindi caratterizzate dai medesimi canali di contagio, – es. le misure contenute nel Piano pandemico antinfluenzale predisposto nel 2006 dal Ministero della salute (solo tardivamente aggiornato) – a ricomprendere nel loro perimetro di azione anche la diffusione del Sars-cov-2 e dunque la verifica dell'epidemia di Covid-19<sup>462</sup>.

Una siffatta generalizzazione dell'evento *hic et nunc* sarebbe giuridicamente tollerabile? Data la peculiarità del Sars-cov-2, almeno quanto a livello di contagiosità (velocità di trasmissione), una assimilazione dell'evento epidemico, connesso alla sua diffusione, alle altre epidemie da coronavirus potrebbe in effetti aprire una breccia nella «trincea»<sup>463</sup> garantistica *dello scopo della norma* cautelare. D'altra parte, la lettura attenta del piano pandemico antiinfluenzale, sopra citato, mostra chiaramente come gran parte delle misure previste siano perfettamente coincidenti con quelle introdotte dal Governo, tramite i provvedimenti emergenziali, per fronteggiare la diffusione del Sars-cov-2<sup>464</sup>.

---

si è in presenza di una regola cautelare “aperta”, e «l'evento rientra nel “tipo” di eventi che la norma mira a prevenire – e purché non sia completamente diverso da quelli presi in considerazione nella formulazione della regola di cautela e non costituisca uno sviluppo eccezionale della violazione – la condotta dell'agente è “rimproverabile” perché era prevedibile che esistessero conseguenze, eventualmente non ancora conosciute o descritte, del medesimo tipo» (Cass. pen., sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, in *Foro it.*, 2007, II, 550; sulla vicenda, v. D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione*, cit., 132 ss.; D. NOTARO, *Il caso del Petrolchimico*, cit., 51 ss.; C. PERINI, *Rischio tecnologico e responsabilità penale. Una lettura criminologica del caso Seveso e del caso Marghera*, in *Rass. it. di criminologia*, 2002, 14, 389 ss.; C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., 75 ss.; L. STORTONI, *Che ne è della colpa penale?*, cit., 58, (a cui si rinvia anche per altri riferimenti giurisprudenziali); A. VALLINI, *Il caso del Petrolchimico di Porto Marghera*, cit., 25 ss.; S. ZIRULIA, *Esposizione a sostanze tossiche*, cit., 104 ss.

<sup>462</sup> La questione è affrontata in maniera problematica anche da M. PELLISSERO, *COVID-19 e diritto penale pandemico*, cit., 516. Il piano è stato aggiornato recentemente ed è reperibile su <https://www.salute.gov.it>.

<sup>463</sup> L'espressione è di L. STORTONI, *Che ne è della colpa penale?*, cit., 56.

<sup>464</sup> Solo in via esemplificativa, si può fare riferimento al punto 7.2 del piano, dedicato all'«At-

Si potrebbe, quindi, sostenere che lo stato delle conoscenze disponibili circa le caratteristiche dei coronavirus in genere, fosse, fin dall'inizio, sufficiente per esigere l'osservanza delle norme cautelari già positivizzate all'interno del piano pandemico antiinfluenzale esistente, e che la verifica dell'evento epidemico correlato alla diffusione del Sars-cov-2, possa essere considerato concretizzazione del rischio riconducibile allo scopo preventivo di quelle regole.

È tuttavia evidente che una tale conclusione non sarebbe da sola sufficiente a fondare la responsabilità per epidemia colposa in capo agli ipotetici garanti.

Residuerrebbero, infatti, da verificare, ulteriori indefettibili condizioni: la idoneità delle misure suddette ad evitare la realizzazione dell'evento<sup>465</sup>, anche alla stregua di ulteriori conoscenze scientifiche eventualmente sopravvenute, e la esigibilità della condotta rispettosa, da parte dei soggetti, nel contesto dato.

Questa ultima condizione richiama il momento della misura soggettivo-individualizzante della colpa<sup>466</sup>, che non può essere trascurato e, in una situazione di emergenza, quale quella legata alla diffusione del Sars-cov-2, richiede senz'altro una verifica particolarmente rigorosa.

Il tema della colpevolezza colposa nella situazione di emergenza epidemica è stato per lo più approfondito con riferimento ai rischi di attribuzione di responsabilità a carico del personale sanitario<sup>467</sup>, ma non può essere tralasciato

---

tuazione delle misure di prevenzione e controllo dell'infezione»; queste sono alcune delle misure di sanità pubblica, previste per la fase pre-pandemica: informazione sanitaria della popolazione per promuovere l'adozione delle comuni norme igieniche, le quali includono lavarsi spesso le mani, pulire le superfici domestiche con normali prodotti detergenti, coprirsi la bocca e il naso quando si tossisce o starnutisce; adozione di misure per limitare la trasmissione delle infezioni in comunità (scuole, case di riposo, luoghi di ritrovo), quali evitare l'eccessivo affollamento e dotare gli ambienti di adeguati sistemi di ventilazione; preparazione di appropriate misure di controllo della trasmissione dell'influenza pandemica in ambito ospedaliero e, in particolare, approvvigionamento dei DPI per il personale sanitario, controllo del funzionamento dei sistemi di sanificazione e disinfezione, individuazione di appropriati percorsi per i malati o sospetti tali, censimento delle disponibilità di posti letto in isolamento e di stanze in pressione negativa; censimento delle disponibilità di dispositivi meccanici per l'assistenza ai pazienti.

A queste si aggiungono ulteriori più incisive misure destinate alla fase di allerta o alla fase pandemica vera e propria, quali, ad esempio, la quarantena e sorveglianza attiva dei contatti, la valutazione dell'opportunità di chiusura delle scuole o di altre comunità e/o della sospensione di manifestazioni e di eventi di massa, l'adozione da parte dei pazienti con sintomatologia sospetta dell'uso di mascherine chirurgiche per limitare la diffusione di secrezioni naso faringee o l'isolamento dei pazienti con sintomatologia sospetta.

<sup>465</sup> Così anche M. PELLISSERO, *COVID-19 e diritto penale pandemico*, cit., 516.

<sup>466</sup> V. *retro*, par. 2.

<sup>467</sup> L'attenzione ai profili della esigibilità della condotta "diligente", con riferimento specifico ai sanitari, emerge anche dalla informativa, già richiamata, indirizzata dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, alle Procure. Nell'informativa, come abbiamo visto,

nemmeno quando a venire in gioco siano contesti situazionali differenti. Solo in via esemplificativa – e per tornare all’ipotesi di una eventuale violazione di regole preventive da parte dei pubblici decisori e dei pubblici amministratori<sup>468</sup> per la mancata implementazione delle misure contenute nel piano antiinfluenzale – nel caso in cui la carenza di forniture di dispositivi di protezione, ad esempio di mascherine; o la scarsa disponibilità della strumentazione destinata ai reparti di malattie infettive, propri della prima fase della pandemia, fossero ricollegabili alla indisponibilità oggettiva di quei presidi, sarebbe doveroso accertare a chi sia eventualmente riconducibile – a monte – il mancato investimento di risorse che è stato all’origine della assenza di *preparedness*<sup>469</sup> in cui, nell’immediato, gli amministratori si sono trovati ad operare.

Se è vero, infatti, che l’epidemia non può essere considerata un evento del tutto imprevedibile ed improvviso; che si è assistito ad una sottovalutazione del rischio<sup>470</sup>, che sono probabilmente individuabili specifiche inefficienze, errori e

---

si chiariscono le strategie di indagine sulle responsabilità sanitarie in relazione ai reati di lesioni, omicidio ed epidemia, e si pone l’accento, tra l’altro, sulla «utilità di disporre di una cronistoria dettagliata delle conoscenze scientifiche disponibili e delle possibilità organizzative e terapeutiche, al fine di valutare la esigibilità in concreto di un comportamento alternativo»; e sulla «necessità di tenere conto del profilo temporale e territoriale in cui i sanitari si sono trovati ad operare» (*Informativa in tema di indagini sulla responsabilità sanitaria nella emergenza da COVID-19* del 15 giugno 2020, a cura della Procura generale della Corte di Cassazione, reperibile in [www.procuracassazione.it](http://www.procuracassazione.it), richiamata, *retro* sub. par. 2 di questo capitolo). Ma anche i numerosi contributi della dottrina, si sono in gran parte concentrati sulle problematiche relative alla esigibilità del comportamento rispettoso della cautela dovuta da parte del personale sanitario (v. gli autori citati in nota 434).

<sup>468</sup> Cfr. G. DODARO, *Riflessioni penalistiche*, cit., 26, che evidenzia come, l’accentramento di doveri e poteri che si è verificato, durante la gestione dell’emergenza, «porta con sé la potenziale responsabilità dei vertici politici, quali garanti apicali della sicurezza, e conferma la plausibilità dell’ipotesi (...) che le decisioni da loro assunte nel corso della fase iniziale della pandemia possano essere sindacate in sede giudiziaria».

<sup>469</sup> Cioè di quel processo di preparazione e risposta alle emergenze di salute pubblica – messo a punto dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), pianificato su tre fasi: la prima fase ‘pre-evento’ include le attività di pianificazione e anticipazione; la fase centrale ‘evento’ è centrata sulla messa in atto di piani e strutture esistenti di risposta a minacce per la salute pubblica; l’ultima fase ‘post-evento’ rappresenta la ripresa dopo un’emergenza sanitaria ed enfatizza il miglioramento continuo di tutti gli elementi del processo (<https://www.epicentro.iss.it>). Sulla rilevanza della *preparedness* nella prevenzione dei disastri, v. anche *retro*, cap. I, par. 2.

<sup>470</sup> Cfr. G. DODARO, *Riflessioni penalistiche*, cit., 2, che nel chiedersi quali possano essere le ragioni della discrasia tra la valutazione del rischio a livello mondiale e a livello nazionale, ipotizza che «più che a una sottovalutazione del rischio da parte dell’Italia, l’azione dello Stato induce a ritenere maggiormente verosimile l’ipotesi di una mancata o non sufficiente conoscenza da parte dello Stato del quadro epidemiologico interno».

carenze riconducibili ai singoli, è anche incontestabile che la condizione di totale inadeguatezza in cui i decisori politici si sono trovati ad operare è il frutto di una complessa e risalente concatenazione di antecedenti, che possono aver condizionato anche in maniera importante le scelte (o le non scelte)<sup>471</sup>.

---

<sup>471</sup> In una prospettiva più generale di valorizzazione delle peculiarità connesse al contesto di crisi e al fine di escludere la configurazione della colpa, è interessante evidenziare la scelta del legislatore francese che ha inserito nel *Code de la Santé Publique*, l'art. 3136.2, secondo il quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 121.3. c.p. (che disciplina il reato colposo), si deve tener conto delle competenze, dei poteri, e delle risorse di cui dispone l'autore del reato nelle situazioni di crisi che giustificano la dichiarazione di uno stato di emergenza. Su questa disposizione, cfr. A. DELLA BELLA, *IL legislatore penale di fronte all'emergenza sanitaria*, Torino, 2023, 238.



## Capitolo V

# Considerazioni conclusive

Sommario: 1. L'epidemia come disastro: implicazioni di una associazione. – 2. Il codice penale e il disastro epidemia. Qualche puntualizzazione conclusiva – *de lege lata* – sugli articoli 438 e 452 c.p. – 3. Uno sguardo oltre i confini. – 3.1. La legislazione penale spagnola e l'abrogato delitto di *propagación maliciosa de enfermedades*. – 3.2. L'ordinamento tedesco: le fattispecie penali contenute nella *Infektionsschutzgesetz*. – 3.3. L'anticipazione della tutela come possibile strategia di contrasto alla diffusione di malattie infettive e pericolose per la salute pubblica. Svezia, Austria e Francia. – 4. Alcune riflessioni in prospettiva *de lege ferenda*.

### 1. *L'epidemia come disastro: implicazioni di una associazione*

La constatazione da cui prende avvio il presente lavoro, e attorno alla quale si snodano molte delle riflessioni che vi sono contenute, è che senza dubbio l'epidemia può essere considerata un *disastro*.

Il termine disastro è stato utilizzato con accezioni diverse. Da un lato, soprattutto nella prima parte della trattazione, ci si è riferiti al termine disastro in modo, per così dire, a-tecnico o, comunque, secondo l'accezione propria delle discipline extragiuridiche, che hanno evidenziato, peraltro, la difficoltà di tracciare una definizione univoca soddisfacente della nozione. Si è poi, pur in via incidentale, fatto riferimento alla nozione accolta dal diritto internazionale e, infine, alla nozione penalistica nostrana – più stringente – del disastro, quale “evento di danno qualificato da un pericolo comune”.

Ricondurre l'epidemia alla categoria dei disastri permette di leggere i fenomeni epidemici alla luce degli studi – numerosi, variegati e pieni di sollecitazioni – che le discipline sociali, ma anche la scienza penale, hanno dedicato a questo tema poliedrico e dinamico, e consente di inserire il discorso sull'epidemia nel più complesso universo dei rischi globali e della società del rischio.

Poter attribuire alla epidemia la qualifica di disastro consente – ancora – di fare tesoro della memoria, delle conoscenze, delle esperienze, provenienti da

altre vicende che, pur caratterizzate da specificità peculiari, presentano con la diffusione di malattie infettive anche molteplici profili di omogeneità, che rendono possibile ragionare ed operare con una consapevolezza rafforzata dei problemi e delle soluzioni con cui scienza e diritto hanno già avuto modo di confrontarsi nella storia<sup>472</sup>.

La multidimensionalità dei disastri e la multifattorialità degli stessi, la forte e diversificata componente di vulnerabilità sociale che li caratterizza, il grande condizionamento esercitato dalle organizzazioni complesse, dalle strutture sociali e culturali in cui i singoli si trovano ad operare, rendono la definizione delle responsabilità individuali spesso fuorviante. E gli strumenti giuridici tradizionali, per lo più ineffettivi.

D'altro canto, abbiamo visto come la verifica di eventi gravi e diffusivi amplifichi la richiesta di sicurezza e esasperi le pressioni sulle istituzioni per trovare colpevoli, come esorcismo contro la paura dei grandi rischi, noti e forse ancor più ignoti, ma anche come strumento di riconciliazione di quelle *crisi* che le catastrofi in genere comportano e di cui talora sono anche effetti.

Il diritto penale non si presta a soddisfare questa richiesta di sicurezza amplificata e anzi, nella maggior parte dei casi – le vicende giudiziarie relative alle più note tragedie collettive lo hanno più volte dimostrato – lascia la prospettiva delle vittime insoddisfatta, ponendosi in una sorta di dialettica, che appare talvolta irriducibile, rispetto alla *giustizia*. Un percorso perverso di aspettative deluse, ma anche di lesioni dei diritti di libertà: «la storia insegna che affrontare la peste con il diritto penale può solo condurre a perseguire qualche preteso untorello»<sup>473</sup>.

Ogni volta, quindi, che ci si trova a fare i conti con una tragedia collettiva, si ripropone la questione della inadeguatezza del diritto penale “classico”, e dello strumento privilegiato del reato di evento<sup>474</sup>; riaffiorano le tentazioni, in chiave vittimologica, di manipolazione delle categorie; ci si interroga su quale sia il punto di rottura che l'opera di flessibilizzazione ermeneutica può raggiungere per non abdicare ai principi di garanzia e alla protezione della libertà personale;

<sup>472</sup> Terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, valanghe, incendi, diverse morfologie di disastri ambientali, esposizione a sostanze tossiche ...

<sup>473</sup> L. STORTONI, *Angoscia tecnologica ed esorcismo penale*, cit., 80.

<sup>474</sup> Evidenza peraltro Padovani, che il diritto penale classico è una costruzione dei riformatori illuministi e che il sistema positivo mostra da sempre la tendenza alla criminalizzazione di beni strumentali, superindividuali, semplificazioni probatorie, proprio in funzione della gestione dei problemi del rischio e della modernizzazione (*Spunti polemici e digressioni sparse sulla codificazione penale*, in AA.VV., *Il delitto penale alla svolta di fine millennio, Atti del convegno in memoria di Franco Bricola*, a cura di S. CANESTRARI, Torino, 1998, 95 ss.). Non c'è alcun dubbio che i delitti contro la incolumità pubblica e la salute pubblica siano il settore in cui meglio questa rappresentazione può essere confermata, (così A. GARGANI, *Il danno*, cit., 478).

si ripropone la questione della opportunità in chiave *de lege ferenda* di un diritto penale del rischio che si incentri, ad esempio, su fattispecie di condotta e non di evento, o sulla tecnica del pericolo astratto, o che apra al principio di precauzione; si invoca il congedo dal diritto penale.

Il Covid-19 ha confermato una volta di più che l'epidemia può assumere tutti i caratteri del disastro: evento di capacità offensiva straordinaria, ma non evento repentino né imprevedibile; non una disgrazia "casuale", in quanto i segnali di allarme c'erano ma non sono stati colti, e il processo non è stato fermato<sup>475</sup>. D'altro canto, la forte componente della vulnerabilità sociale – la inadeguatezza del sistema sanitario territoriale, la mancanza di presidi, la riduzione progressiva negli anni di investimenti nella sanità e nella ricerca, la scarsa o ritardata percezione del rischio reale, la mancata predisposizione di piani pandemici aggiornati – insieme alla impreparazione delle strutture deputate<sup>476</sup>, hanno avuto una efficacia concausale e hanno aumentato l'intensità dell'impatto. Infine, non è mancata a vari livelli – processi mediatici, denunce sui *social media*, telefonate anonime, ma anche inchieste giudiziarie – la ricerca di responsabili a cui attribuire la "colpa" della tragedia.

Da quanto risulta, la molteplicità delle indagini aperte e aventi ad oggetto le

---

<sup>475</sup> Scrive G. FORTI, *Introduzione*, cit., 17: «Qualcuno ha definito le circostanze che hanno condotto all'attuale emergenza pandemica mondiale una 'tempesta perfetta', specie per i sistemi sanitari. Un'espressione evocativa, fra le altre, della sorte del peschereccio *Andrea Gail* e dell'avvertimento che gli giunse dell'avvicinarsi della vera 'Tempesta Perfetta' in Atlantico nel 1991 (descritta nel romanzo di S. Junger, *The Perfect Storm*). Un monito che la nave non seppe o non fu in grado di raccogliere in tempo prima di esserne travolta».

Non un "cigno nero", quindi, secondo la metafora del matematico libanese Taleb, in quanto il cigno nero si caratterizza per due profili, l'essere un avvenimento sorprendente ed inatteso, da un lato, la forza dirompente delle conseguenze, dall'altro. «A ben riflettere, infatti, un virus che viene trasmesso da essere umano a essere umano pare proprio possa essere annoverato tra i rischi connessi e immanenti alla globalizzazione. Non a caso in merito alla concreta possibilità di verifica di eventi di siffatta portata si discute da anni nella comunità scientifica a livello epidemiologico e clinico, ma anche in una prospettiva sociologica. Sul punto basti considerare come dopo la diffusione del virus patogeno SARS-COV e del virus Ebola nei primi anni 2000, benché questi fossero circoscritti a determinate aree geografiche quali Cina e Africa, come riportato da Sandro Amodeo in un articolo del «Corriere della Sera» dell'11 aprile 2020, numerosi scienziati, (tra cui Arthur Kleinman e James L. Watson, docenti di psichiatria e antropologia ad Harvard, che nel 2005 curarono la pubblicazione di un saggio dal titolo evocativo, "SARS in China: Prelude to Pandemic?"), avevano ritenuto altamente probabile la diffusione di un agente patogeno letale trasmissibile direttamente tra esseri umani, ammonendo i governi ad apprestare misure di prevenzione in termini di investimenti nel sistema sanitario efficaci e tempestive»; così F.G. SEREGNI, *La prevedibilità del «cigno nero» di Taleb e il principio di precauzione*, in *Le regole e la vita*, cit., 80 ss.

<sup>476</sup> M. IANNUCCI, G. CEDRONE, *Avvisi ignorati, zero scorte di dpi, scarsa sorveglianza epidemiologica*, cit.; M. IANNUCCI, *Come una crisi infettiva*, cit.

eventuali responsabilità per gli eventi lesivi connessi alla diffusione del Sars-cov-2, sono state rapidamente archiviate. Tranne l'inchiesta relativa a quella che è stata definita "la strage della val Seriana".

Il 20 febbraio 2023, infatti, la procura di Bergamo ha chiuso, dopo 3 anni di indagini complesse, la "maxi-inchiesta" relativa alla gestione della prima fase della emergenza pandemica. Tra le varie ipotesi di reato spicca l'epidemia colposa<sup>477</sup>. Diversamente da quanto accaduto per le – numerose – altre inchieste aperte da varie procure sul territorio italiano<sup>478</sup>, il pubblico ministero non ha ritenuto di chiedere l'archiviazione ma ha indagato 17 persone, tra i quali l'ex presidente del Consiglio, l'ex ministro della Salute, il presidente della Regione Lombardia, alcuni dirigenti del ministero della sanità e di organismi internazionali.

Da quanto si apprende da accurate ricostruzioni giornalistiche, la vicenda giudiziaria si snoda su tre filoni collegati: la mancata istituzione della zona rossa nei comuni lombardi di Alzano Lombardo e Nembro, nonché la mancata chiusura dell'ospedale di Alzano Lombardo; il mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale e la mancata attivazione delle misure contenute nel piano pandemico disponibile, quello del 2006.

Il Covid è stato una tragedia immane e il Covid a Bergamo e in Val Seriana è stata, se possibile, una tragedia *più tragica* della tragedia immane: più di 4.000 morti, una ecatombe di dimensioni straordinarie.

Ogni considerazione nel merito di questa vicenda giudiziaria deve essere rinviata, in attesa degli eventuali ulteriori sviluppi.

Non si può, tuttavia, non dare conto di un percepibile generale scetticismo rispetto alla capacità di questa indagine di individuare delle responsabilità penali, per lo meno per i reati di omicidio e di epidemia. Il timore che la scelta della procura sia condizionata, almeno in parte, da ragioni non pertinenti – ad esempio arginare «l'impovertimento del ricordo» e la «incredulità retroattiva»<sup>479</sup>, o

<sup>477</sup> Oltre ai reati di omicidio e lesioni personali, e alcuni reati "minori", falso, rifiuto d'atti d'ufficio.

<sup>478</sup> Anche il Tribunale dei Ministri di Roma ha archiviato la posizione dell'ex premier Giuseppe Conte e degli ex ministri Roberto Speranza, Luciana Lamorgese, Lorenzo Guerini, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri e Alfonso Bonafede, indagati in seguito alle denunce da parte di associazioni dei familiari delle vittime e di alcuni sindacati per la gestione delle prime fasi della pandemia di Covid-19.

<sup>479</sup> PAOLO GIORDANO in un articolo sul *Corriere della sera* del 14 marzo 2023, dal titolo *COVID, perché abbiamo diritto alla verità (anche parziale). La pandemia e l'inchiesta*, attribuisce questo scetticismo, che sfocia nell'indifferenza, a «un impoverimento del ricordo» e ad una «incredulità retroattiva», e così conclude le sue riflessioni amare: «nessuno sarà così sconsiderato da additare delle singole persone, e nemmeno delle singole forze politiche come colpevoli dell'epidemia in Italia. La responsabilità delle prime morti di COVID si perde nel lungo tempo preceden-

garantire «il diritto di conoscere» e adempiere al «dovere di preservare la memoria»<sup>480</sup>, con «una sorta di metamorfosi sostanziale, di trasformazione nei fatti dello stesso processo penale in uno strumento latamente “riparatorio”»<sup>481</sup> – è alimentato non solo e non tanto dalle interviste rilasciate dal Procuratore alle testate giornalistiche<sup>482</sup>, quanto, piuttosto, dalla esperienza di ciò che altre volte è accaduto, e dalla consapevolezza di quanto fin qui argomentato sulla vacuità di quella tendenza a «voler risolvere problemi sociali con gli strumenti del diritto penale, anche quando questi strumenti non sono idonei»<sup>483</sup>.

## 2. Il codice penale e il disastro epidemia. Qualche puntualizzazione conclusiva – de lege lata – sugli articoli 438 e 452 c.p.

Giunti a questo punto, conclusivo, della ricerca, possiamo ribadire che l’analisi del reato di epidemia ha confermato l’inadeguatezza del diritto penale d’evento e dei criteri tradizionali di attribuzione individuale della responsabilità, di fronte ad eventi macro-dimensionali e marcatamente multifattoriali.

Sono molteplici le caratteristiche della fattispecie che ne minano la effettività: è incapace di ricomprendere episodi circoscritti, eventi di dimensioni conte-

---

te il COVID, e in ogni caso è talmente distribuita da polverizzarsi. Ciò non significa, però, che non esista, e che non si debba almeno tentare di raccogliere per bene la polvere».

<sup>480</sup> Per queste finalità, e ancora quelle di «ascolto delle vittime non come sterile audizione di maniera ma come autentico riconoscimento del loro dolore, garanzie che non si ripeta l’accaduto, radiografia delle cecità dei sistemi organizzativi, correzione delle falle nei processi decisionali insensibili agli imprevisi segnali di rischio», e, in sintesi, per una «sorta di guarigione sociale», FERRARELLA, in un editoriale del *Corriere della sera*, del 6 marzo 2023, e poi pubblicato altresì dalla rivista *Sistema penale*, 8 marzo 2023, propone l’alternativa di «una giustizia riparativa, di transizione, post bellica, nella quale chi ha preso/omesso decisioni e chi ne ha subito le conseguenze si incontrano e partecipano in modo volontario – con l’aiuto di mediatori specializzati, e nella corale cura della comunità – a un confronto autentico sugli effetti del dolore inflitto o subito, allo scopo di riparare, suturare, aggiustare, rammendare, ricomporre le fratture personali e sociali: riconoscendo le ritenute ragioni degli uni e i sentimenti provati dagli altri, le paure vissute dai decisori (nella percezione degli interessi da bilanciare) e la rabbia dei cittadini giustificata dalla constatazione delle bugie e delle contraddizioni disvelate dall’inchiesta».

<sup>481</sup> G. FIANDACA, *Con l’inchiesta di Bergamo sulla gestione della pandemia inizia una metamorfosi giudiziaria*, in *Il Foglio*, 4 marzo 2023.

<sup>482</sup> Cfr. il documento del Coordinamento distrettuale delle Camere Penali della Lombardia Occidentale e della Camera Penale della Lombardia Orientale, dal titolo *COVID alla sbarra?* Disponibile su <https://www.camerapenalemilano.it>.

<sup>483</sup> F. STELLA, *Giustizia e modernità*, cit., 598.

nute e non diffusivi, in quanto delitto di comune pericolo ad evento megalico; risulta però, di fatto, inapplicabile nei casi di eventi che – parafrasando la definizione di disastro prospettata dalla Corte costituzionale nella nota pronuncia concernente l’incostituzionalità dell’art. 434 c.p.<sup>484</sup> – assumono *proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atti a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi, e, sul piano della proiezione offensiva, sono in grado di provocare un pericolo per la vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone*, in quanto fattispecie “a doppio parametro”, di danno e di pericolo, che presuppone, quindi, l’accertamento della causalità (oltre che della causabilità).

Più volte abbiamo, infatti, evidenziato come di fronte alle fenomenologie di fatti strutturalmente complessi, manifestazione dei grandi rischi della modernità, il “diritto penale nucleare” segni il passo.

È soprattutto – anche se non solo – la causalità, come categoria che presuppone una relazione lineare semplice, che mostra in modo più profondo la sua “atipicità” rispetto alle fenomenologie criminose complesse. Non è un caso che proprio la causalità sia sottoposta ad una sempre più frequente “tensione” in senso espansivo, attraverso tentativi di semplificazione ermeneutica dei parametri di accertamento, che conducono, talvolta, alla totale svalutazione del momento della causalità individuale e, in definitiva, ad una surrettizia trasformazione degli illeciti di evento dannoso in illeciti di condotta pericolosa.

Si pensi, solo in via esemplificativa, alla copiosa giurisprudenza relativa alla esposizione a sostanze tossiche, che, frequentemente, nonostante l’ossequio formale ai principi enunciati dalla “sentenza Franzese”, procede, in sostanza, all’accertamento della sola causalità generale<sup>485</sup>; e, ancora, si pensi a quella svolta metodologica intrapresa dalla giurisprudenza – e che avrebbe voluto essere funzionale ad un alleggerimento della prova causale – che determina «l’uscita dei *toxic cases* dai cancelli delle fabbriche» per trasportarli sul terreno dell’offesa alla salute pubblica<sup>486</sup>. I singoli eventi morbosi vengono, così, trasformati in componenti di un unico evento collettivo che integra l’evento disastroso di un “neonato” reato di “disastro ambientale”.

Non è solo, peraltro, in sede applicativa che si manifesta il suddetto processo espansivo della causalità; le elaborazioni della dottrina, volte a valorizzare la

<sup>484</sup> C. cost. 1° agosto 2008, n. 327, in *Giur. cost.*, 2008, 3534, su cui v. *retro*, cap. II, par. 1 e 3.2.

<sup>485</sup> Per un bilancio sulla giurisprudenza “post Franzese”, con specifico riferimento al settore della esposizione a sostanze tossiche, v. R. BARTOLI, *La responsabilità penale da esposizione dei lavoratori ad amianto*, cit.; ID., *La recente evoluzione giurisprudenziale sul nesso*, cit., 396 ss.; F. VIGANÒ, *Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale*, cit., 380.

<sup>486</sup> Così, S. ZIRULIA, *Esposizione a sostanze tossiche*, cit., 58 ss.

causalità epidemiologica, anche con riferimento ai reati ad evento di danno contro la persona, sono un evidente tentativo di adeguare lo strumento penale a contesti fenomenologici tipici della modernità che non possono inquadrarsi in «rigide griglie individualizzanti»<sup>487</sup>. Così come è chiaro che l'esigenza di forgiare il diritto penale sulle moderne e complesse forme di offesa è alla base delle sempre più numerose voci favorevoli alla utilizzazione della causalità epidemiologica con riferimento agli eventi collettivi e diffusivi, nonché delle proposte di riforma dei reati contro la incolumità pubblica, mirate ad incentrarne la tipicità su eventi collettivi<sup>488</sup>.

Riprendendo le sollecitazioni – sempre attuali – di autorevole dottrina, possiamo riscontrare nel reato di cagionata epidemia entrambi i profili patologici che normalmente affliggono il modello “classico” del diritto penale, di fronte al carattere *macroscopico* di alcuni fenomeni criminosi tipici della “modernità”: la crisi da *incontenibilità* e la crisi da *complessità*. Crisi da incontenibilità, in quanto il diritto penale non riesce «ad essere – per così dire – calibrato, dà risposte sproporzionate per *dimensione*: o irrisorie, o soltanto teoriche perché eccessive per lo Stato di diritto»; crisi da complessità, perché talune fenomenologie criminose sono «talmente complesse da non poter essere dominate dai modelli tradizionali di responsabilità penale»<sup>489</sup>.

Alle criticità che caratterizzano tutti i reati di disastro – in cui, come abbiamo visto, «per la natura macroscopica degli eventi disastrosi, e per il periodo di incubazione spesso dilatato nel tempo e progressivo, che li caratterizza, la determinazione causale dell'evento tipico non è riconducibile ad una sola causa umana, ma ad una serie di condotte, attive ed omissive, poste in essere contemporaneamente o successivamente e riconducibili a più persone, che si intrecciano con uno o più fattori naturali, non antropici, di rischio»<sup>490</sup> – si aggiungono

<sup>487</sup> L. MASERA, *Accertamento alternativo*, cit., 454.

<sup>488</sup> Sul punto v. quanto approfondito *retro*, cap. II, par. 3.3; si richiamano, per maggior chiarezza, le parole di G. DE VERO, (*Il nesso causale*, cit., 690): «Se si condivide il presupposto di fondo che l'evidenza epidemiologica giova a individuare, in termini di eccesso di mortalità o di patologie insorte in ambienti più o meno estesi, un risultato scientificamente affidabile e accertabile, non dovrebbero nutrirsi perplessità in ordine ad un deciso avanzamento della tecnica di tipizzazione dei delitti contro la pubblica incolumità nel senso di configurare e assumere chiaramente una serie di eventi individuali come componenti di un più ampio evento collettivo». In una analoga prospettiva può essere letto il Disegno di legge di riordino del sistema delle norme in materia di sicurezza alimentare e di tutela della salute pubblica ed in particolare l'ipotesi di *disastro sanitario* (v. *retro*, cap. III, par. 3.3).

<sup>489</sup> C.E. PALIERO, *L'Autunno del patriarca. Rinnovazione o trasmutamento del diritto penale dei codici?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 1238 ss.

<sup>490</sup> A. GARGANI, *Reati contro la pubblica incolumità*, I, cit., 530 ss.; ID., voce *Disastro colposo*, cit., 429.

ulteriori profili di problematicità peculiari della specifica fisionomia del “disastro epidemico”.

Riepilogando sinteticamente quanto già emerso nei capitoli precedenti, la natura “infettiva” della malattia – e dunque la sua trasmissibilità orizzontale – si accompagna spesso con la natura ubiquitaria del rischio contagio, con la molteplicità di canali di propagazione, con la conseguente – talora estrema – difficoltà di tracciare il percorso ed individuare la condotta o le condotte all’origine dell’evento. A queste considerazioni deve aggiungersi il fatto che spesso mancano o scarseggiano, in una fase temporale più o meno dilatata, le conoscenze scientifiche a suffragio dell’accertamento della relazione causale<sup>491</sup>.

L’epidemia di Covid-19 è la conferma, nei fatti, che quanto sopra sintetizzato non è mera teoria.

Ma lo studio e l’approfondimento della fattispecie ha mostrato ulteriori e più specifiche ragioni di problematicità, che concernono più direttamente la stessa descrizione del fatto, e che sono all’origine di un dibattito risalente nel tempo ma di certo attualizzato dalla recente emergenza.

In particolare, come dettagliatamente illustrato nel capitolo III, la controversia interpretativa si incentra sulla portata del riferimento normativo alla «diffusione di germi patogeni».

Secondo l’orientamento tradizionale, tutt’ora prevalente, tale inciso assume due diversi – ma in parte collegati – riflessi sulla tipicità del reato. Da un lato, qualifica la fattispecie come illecito di modalità di lesione, escludendo, in particolare, la rilevanza delle condotte omissive; dall’altro, circoscrive il novero dei soggetti attivi solo a coloro che possiedano il dominio o il controllo sui germi patogeni, negando che possa rientrarvi il soggetto infetto che si faccia veicolo di diffusione della malattia e, altresì, contestando l’applicabilità della fattispecie quando una epidemia sia già in corso<sup>492</sup>.

È evidente come la combinazione di queste due implicazioni comporti una riduzione molto accentuata della operatività della norma, rendendola, di fatto, inutilizzabile.

Abbiamo già motivato nel corso della trattazione le ragioni che ci portano a aderire ad una prospettiva diversa<sup>493</sup>. In questa, conclusiva, sede, ci limiteremo solo ad alcune ulteriori puntualizzazioni.

<sup>491</sup> Abbiamo visto che, inoltre, anche qualora si riuscisse, in ipotesi, ad arrivare ad una prova della causalità individuale, secondo il canone dell’oltre ragionevole dubbio, ad esempio perché la malattia oggetto di diffusione non è particolarmente contagiosa, o perché i canali di trasmissione sono più facilmente circoscrivibili, anche l’accertamento dei profili oggettivi e soggettivi della colpa porrebbero soverchi problemi (cfr. *retro*, cap. IV, parr. 2 ss.).

<sup>492</sup> V. in dettaglio *retro*, cap. III.

<sup>493</sup> Vedi *retro*, cap. III, in particolare parr. 1 e 2.

Non ci sembra che una interpretazione così restrittiva sia l'unica consentita dalla lettera della legge. Né che una apertura alla configurabilità di una epidemia omissiva – né tanto meno ad una estensione della qualifica di soggetto attivo anche agli infetti – sia una forzatura non tollerabile della portata semantica degli elementi di fattispecie e possa realmente comportare quei rischi generalmente paventati: trasformazione surrettizia del reato da illecito di danno ad illecito di pericolo.

Non si mette, infatti, in discussione la natura di reato – prima di tutto – di danno (qualificato da pericolo comune), della cagionata epidemia e le conseguenze che questa struttura, composita, comporta sul piano dell'accertamento degli elementi del tipo. In particolare, la necessità di provare, secondo il parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio, il nesso di derivazione causale tra condotta ed evento prova che, per le ragioni appena richiamate – alcune comuni ai fatti disastrosi in genere, altre più specificamente proprie del disastro epidemico – può assumere in concreto le sembianze di una *probatio diabolica*<sup>494</sup>.

Nella convinzione che la strada maestra da seguire resti quella di un intervento di riforma<sup>495</sup>, una lettura più estensiva risponde all'esigenza di attribuire una qualche patente di effettività alla incriminazione della epidemia *colposa*, senza oltrepassare i limiti della legalità<sup>496</sup>.

Il punto di partenza delle riflessioni è la constatazione che la descrizione della cagionata epidemia, contenuta nell'art. 438 c.p., è ritagliata in modo particolarmente stringente, praticamente su misura, su di una fenomenologia ben individuata e selettiva di fatti e di autori: la diffusione volontaria, anzi intenzionale, di germi patogeni e la causazione intenzionale di un evento epidemico. Per questa peculiare tipologia di fatti e di autori, si prevede una sanzione draconiana – l'ergastolo come pena fissa – che solo rispetto a quel circoscritto “modello” criminologico può in effetti forse giustificarsi.

Filtrata da questa lettura, la previsione dell'art. 438 c.p. trova una sua plausibilità, e con riferimento a questa specifica tipologia criminologica può – altresì

---

<sup>494</sup> D'altro canto, anche i tentativi di superare l'ostacolo della causalità individuale, attraverso il ricorso esclusivo alla causalità epidemiologica, pur meritevoli, per lo specifico reato di epidemia, di attenta considerazione, potrebbero trovare applicazione molto limitata, solo con riferimento a determinati contesti ambientali in relazione ai quali siano effettivamente disponibili degli studi di coorte, connotati da sufficiente rigore e precisione. Deve inoltre evidenziarsi il rischio di una manipolazione interpretativa dell'evento, che sarebbe identificato nel “delta tra atteso e registrato”, o comunque “nell'aumento rilevante di morbilità rispetto all'atteso”. Sulla valorizzazione della causalità epidemiologica nei reati di comune pericolo ed in particolare sulle ragioni che rendono tale prospettiva più centrata con riferimento al reato di epidemia a causa della particolare configurazione dell'evento, si rinvia a quanto approfondito *retro*, cap. III, parr. 3 ss.

<sup>495</sup> Sul quale nel dettaglio, *infra*, par. 3.4.

<sup>496</sup> V., più in dettaglio, *retro*, cap. III.

– trovare una sua ragion d’essere la prospettiva ermeneutica che richiede il controllo sui germi patogeni in capo al soggetto attivo.

Ma, pur non potendosi, certo, definire un caso di scuola, il fatto descritto nell’art. 438 c.p. rappresenta, senza dubbio, una ipotesi rara.

La recente esperienza dell’epidemia di Covid-19 – così come la maggior parte delle altre crisi epidemiche del passato – milita a favore della considerazione della tendenziale morfologia colposa dell’emergenza epidemica. Ed è, quindi, rispetto a questa tipologia di fatti che dobbiamo verificare la tenuta della normativa vigente.

E ragionando in questa prospettiva, non possiamo che ribadire che l’interpretazione restrittiva, nel momento in cui *esce* dal tipo doloso descritto dall’art. 438 c.p., e *si sposta* sul tipo colposo, rende l’art. 452 c.p. poco più che lettera morta.

Il fatto che la tipicità dell’epidemia colposa sia definita (o in realtà non definita) dal legislatore mediante rinvio alla descrizione dell’epidemia dolosa rende necessario optare – tra le interpretazioni *consentite* dalla lettera della legge – per quella meno caratterizzante la colpevolezza dolosa (*rectius* intenzionale), opzione che risponde all’esigenza di garantire – almeno in astratto – una qualche effettività alla scelta legislativa di punire anche i fatti colposi, a cui, peraltro, viene ricondotta una sanzione di gran lunga meno afflittiva: reclusione da 1 a 5 anni<sup>497</sup>.

Tutto ciò chiarito, la via da privilegiare è senza dubbio quella di un ripensamento globale degli strumenti di intervento – antiquati e soprattutto inadeguati – che si cercherà, in conclusione, di tratteggiare anche volgendo lo sguardo ad alcune delle soluzioni adottate da altri ordinamenti a noi vicini, che si sono trovati a fare i conti con una emergenza sanitaria di dimensioni straordinarie e, come noi, a verificare l’effettività degli strumenti giuridici disponibili.

### 3. *Uno sguardo oltre i confini*

La comparsa dell’Hiv e l’impatto drammatico che quel virus ha avuto sulla vita e la salute delle persone hanno stimolato ovunque un dibattito serrato sulla opportunità di intervenire con il diritto penale e sulla idoneità degli strumenti esistenti nei vari sistemi giuridici a ricomprendere i fatti di esposizione al con-

---

<sup>497</sup> Non sembra quindi che, con riferimento all’ipotesi colposa, possa avere valore fondante a sostegno dell’interpretazione restrittiva la gravità estrema della risposta sanzionatoria, che invece acquista un rilievo centrale per quanto riguarda la fattispecie dolosa.

tagio e/o di trasmissione del virus<sup>498</sup> (comportando talvolta modifiche normative anche importanti); allo stesso modo, anche la pandemia di Covid-19 ha riattualizzato la questione della difesa della salute pubblica rispetto alla propagazione di malattie infettive e contagiose, ha rimesso in discussione i modelli positivi di intervento, ha sollecitato proposte di riforma.

Per far fronte alla diffusione della pandemia, la maggior parte dei paesi del mondo, certo tutti i paesi europei, hanno messo in atto misure emergenziali più o meno invasive dei diritti fondamentali della persona, che hanno, in misura maggiore o minore, ovunque, dato origine a discussioni anche molto accese. Le problematiche sottese ai contenuti e alla forma con cui i vari governi hanno attuato i sacrifici dei diritti individuali, a fronte della salvaguardia della salute pubblica, si sono poste con particolare peso là dove il rispetto delle misure di contenimento è stato supportato da sanzioni punitive ed in particolare penali.

La rilevanza delle implicazioni che le normative emergenziali hanno avuto sul piano del rispetto dei principi non è un dato che può essere sottovalutato.

Coerentemente, tuttavia, con il percorso di questo lavoro, l'incursione negli ordinamenti europei a noi più affini terrà conto solo in via incidentale delle normative emergenziali connesse al virus Sars-cov-2<sup>499</sup>. Oggetto specifico del confronto saranno le fattispecie penali preesistenti all'attuale emergenza e in qualche modo omologhe al "nostro" reato di cagionata epidemia, quanto ad ambito applicativo e finalità di tutela.

### 3.1. *La legislazione penale spagnola e l'abrogato delitto di propagación maliciosa de enfermedades*

Il codice penale spagnolo del 1954 prevedeva un delitto di propagazione di malattie infettive, che non è stato mantenuto nel nuovo codice penale, entrato in

---

<sup>498</sup> Solo in via esemplificativa, per il dibattito spagnolo, MIR PUIG (ed.) *Problemas jurídico penales del Sida*, Barcelona 1993; H. HORMAZABÁL MALARÉ, *Sida y Derecho penal*, in *Cuadernos Jurídicos*, 1, 1992, 6 ss.; LUZON PEÑA, D.M., *Problemas de la transmisión y prevención del sida en el Derecho penal español*, in *JANO*, XLIV, 1993, 59 y ss.; nella dottrina tedesca, C. PRITZWITZ, *Aids Bekämpfung – Aufgabe oder Selbstaufgabe des Strafrechts?*, in *KJ*, 1988, 304 ss.; B. SCHÜNEMANN, G. PFEIFFER (Hrsg). *Die Rechtsprobleme von AIDS*, Nomos, Baden-Baden 1988; A. KREUZER, *Aids und Strafrecht. Kriminologische Anmerkungen zur strafrechtlichen und kriminalpolitischen Diskussion*, in *ZStW*, 100, 1988, 797; B. SCHÜNEMANN, *Riskanter Geschlechtsverkehr eines HIV-Infizierten als Tötung, Körperverletzung oder Vergiftung?*, in *JR*, 1989, 90.

<sup>499</sup> Sulle strategie di contrasto al Covid-19 messe in atto nei vari paesi europei e sulle problematiche che ne sono emerse, v. da ultimo A. DELLA BELLA, *Il legislatore penale di fronte all'emergenza sanitaria*, cit., *passim*.

vigore nel 1995<sup>500</sup>. L'art. 348 *bis* comprendeva una fattispecie base, ad evento naturalistico, che puniva con la pena della *prision menor* (da sei mesi a sei anni) chi maliziosamente avesse propagato una malattia trasmissibile alle persone, e una ipotesi aggravata, sulla base di tre parametri: il grado di perversità del delinquente, la finalità perseguita, l'intensità del pericolo di diffusione della malattia.

La scelta del verbo *propagare*<sup>501</sup> invece che *trasmettere*, sembrava richiedere come elemento del tipo il contagio di più persone, interpretazione avvalorata dal riferimento esplicito, nel testo, del plurale (*las personas*); la collocazione tra i reati contro la salute pubblica implicava l'ulteriore requisito che il contagio fosse idoneo a diffondere ulteriormente la malattia e offendere così anche la salute pubblica. Questi elementi, uniti alla presenza dell'avverbio *maliziosamente*, che escludeva la rilevanza sia della colpa, sia del dolo eventuale, fecero sì che la fattispecie non venne in pratica mai applicata e progressivamente fu dimenticata anche dalla dottrina<sup>502</sup>.

---

<sup>500</sup> La prima versione del reato di propagazione di malattie infettive fu introdotta dal codice penale del 1928, tra i delitti contro la salute pubblica. Ad esso si affiancava il delitto di contagio di malattie veneree, posto invece tra i delitti contro la vita e l'incolumità individuale. L. ARROYO ZAPATERO, *La supresión del delito de propagación maliciosa de enfermedades y el debate sobre la posible incriminación de las conductas que comportan riesgo de transmisión de SIDA*, *Derecho y Salud*, v. 4, n. 1, 1996, 1 ss.; per una approfondita ricostruzione dell'evoluzione storica della fattispecie A. JAVATO MARTÍN, *Responsabilidad penal por el contagio y propagación de enfermedades infecciosas en tiempos de pandemia*, in *Revista General de Derecho Penal*, 38, 2022, 3 ss., a cui si rinvia anche per la vasta letteratura in argomento.

<sup>501</sup> Secondo l'interpretazione maggioritaria, la propagazione poteva avvenire attraverso qualsiasi modalità, commissiva od omissiva: tramite un contatto personale, liberando dei germi patogeni, o anche indirettamente tramite oggetti infetti o animali. Tra gli altri, F. MUÑOZ CONDE, *Derecho Penal. Parte Especial*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1993, 483; J.A. SAINZ CANTERO, *El delito de propagación maliciosa de enfermedad transmisible a las personas*, in *Revista de Estudios Penitenciarios*, XXIII, 1967, n. 176-177, 14 ss.; C. ROMEO CASABONA *Problemas del tratamiento jurídico del SIDA*, in *Cuadernos de Derecho Judicial*, Madrid, 1995, 71.

<sup>502</sup> L. ARROYO ZAPATERO, *La supresión del delito de propagación maliciosa de enfermedades*, cit., 4. Una fattispecie analoga è tutt'ora prevista dal codice penale svizzero: l'art. 231 punisce con la detenzione da uno a cinque anni chiunque, intenzionalmente e con animo abietto, propaga una malattia pericolosa e trasmissibile all'uomo. Il reato è inserito nel titolo VIII, dedicato ai reati contro la salute pubblica. La fattispecie, inapplicata per moltissimi anni ha ritrovato una sua notorietà alla fine degli anni ottanta in relazione alla diffusione dell'Hiv. Originariamente era prevista anche l'ipotesi colposa, abrogata con l'entrata in vigore della Legge sulle epidemie (*Epidemiengesetzes*) il 1° gennaio 2016 (cfr. D. PERRONE, *L'esposizione da hiv come reato di pericolo tra profili comparatistici e prospettive de iure condendo*, in *Cass. pen.*, 2020, 1365). La malattia, oltre che trasmissibile deve anche essere pericolosa, cioè in grado di causare la morte o un danno grave alla salute; si discute se la propagazione presupponga la trasmissione della malattia ad una sola persona che a sua volta può infettarne altre, o se, invece, sia necessario che il soggetto agente crei un pericolo di contagio incontrollabile. U. WEDER, *Art. 231*, in *StGB Kommentar*, (DO-

Analogamente a quanto accaduto in Italia, l'emergenza pandemica ha anche in Spagna provocato un ritorno di interesse sulla questione della rilevanza penale delle condotte di trasmissione di malattie contagiose<sup>503</sup>, tanto che da parte di qualcuno si è ipotizzato di reintrodurre nel codice penale in vigore, tra i delitti contro la salute pubblica, una fattispecie analoga all'abrogato art. 348 bis, depurata delle criticità della originaria formulazione, punita a titolo di dolo generico, e di prevedere una ipotesi colposa di trasmissione di malattie contagiose legata alla violazione di obblighi amministrativi<sup>504</sup>. Ancora più radicale la proposta di chi vorrebbe introdurre una fattispecie, sulla falsariga di quanto previsto nel codice penale austriaco, incentrata sulla realizzazione di una condotta atta a creare il pericolo di propagazione o trasmissione di una malattia infettiva grave, sia nella forma dolosa che colposa<sup>505</sup>.

Il fatto che non sia attualmente prevista una specifica fattispecie criminosa diretta a punire la trasmissione di malattie infettive e contagiose ha sollecitato la ricerca di altre e diverse ipotesi di reato utilizzabili. Già prima dell'emergenza legata alla diffusione del Sars cov-2, ed in particolare con riferimento al conta-

---

NATSCH Hrsg). 21a Aufl., Orell Füssli Verlag, Zürich, 2022; ugualmente, G. STRATENWERTH, F. BOMMER, *Schweizerisches Strafrecht. Besonder Teil II. Straftaten gegen Gemeininteressen*, 7 Aufl., Stämpfli Verlag, Bern, 2013, 83 ss. Sul dibattito elvetico, vedi anche le considerazioni di A. JAVATO MARTÍN, *Responsabilidad penal*, cit., 19 ss.

<sup>503</sup> Cfr. A. JAVATO MARTÍN, *Responsabilidad penal por el contagio y propagación de enfermedades infecciosas en tiempos de pandemia*, cit., 1 ss.

<sup>504</sup> A. NIETO MARTÍN, *El Derecho penal ante el coronavirus: entre el estado de emergencia y la gobernanza global*, in *Almacén de Derecho*, 15 aprile 2020. V. altresì C. SANCHEZ BENITEZ, *El derecho penal ante el covid-19. A propósito del derogado delito de propagación maliciosa de enfermedades*, in *Revista Electrónica de Estudios Penales y de la Seguridad*, 30 marzo 2022; B. MAPELLI CAFFARENA, *El delito de contagio de enfermedades infecciosas*, in LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA e MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA (dirs.), *Pandemia y Derecho: una visión multidisciplinar*, Murcia, 2020, 109 ss.

<sup>505</sup> A. JAVATO MARTÍN, *Responsabilidad penal*, cit., 14 ss. e 34 ss. Gli artt. 178 e 179 del codice penale austriaco prevedono due ipotesi, una dolosa ed una colposa, di delitti di pericolo comune. L'art. 178 punisce con la pena detentiva fino a tre anni chiunque, con una condotta idonea a creare un pericolo di diffusione di una malattia trasmissibile agli uomini, sempreché la malattia rientri tra quelle per cui è richiesto un obbligo di comunicazione o notifica. L'art. 179 punisce il medesimo fatto, se commesso con colpa, con la pena fino ad un anno o la multa. Favorevole alla introduzione di una fattispecie di pericolo che possa ovviare alle difficoltà legate alla prova della causalità con riferimento agli avvenuti contagi, anche S. VALMAÑA OCHAITA, *El tratamiento penal de la transmisión de enfermedades ante los nuevos riesgos*, in *ADPCP*, v. LXXIV, 2021, 174 ss. Già, in senso analogo, J. BOIX REIG, *Consideraciones críticas sobre el artículo 348 bis del Código Penal (Propagación maliciosa de enfermedad transmisibile a las personas)*, in *Delitos contra la salud pública. Tráfico ilegal de drogas tóxicas o estupefacientes*, Colección de Estudios Instituto de Criminología y Departamento de Derecho Penal, Universidad de Valencia, 1977, 99 ss.; ID., *Propagación maliciosa de enfermedad transmisibile a las personas in Derecho Penal. Parte Especial* (VIVES ANTÓN et al.), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1993, 387.

gio da Hiv, la dottrina spagnola metteva in evidenza come potessero essere applicabili le fattispecie di lesioni e omicidio<sup>506</sup>; così come, in relazione al contesto lavorativo, i reati di messa in pericolo dei lavoratori<sup>507</sup>. Durante l'emergenza pandemica da Covid, si è inoltre aperta anche in Spagna la discussione sulla eventuale responsabilità penale dei dirigenti e degli operatori sanitari delle RSA, per i numerosissimi decessi avvenuti tra gli ospiti anziani delle strutture. Le difficoltà probatorie riscontrate nella individuazione dei presupposti per la configurabilità della fattispecie di omicidio colposo, ha portato ad ipotizzare l'applicazione dell'art. 196 c.p., "*Denegación de asistencia sanitaria*", che punisce chi non effettua l'assistenza o abbandona i servizi sanitari, quando ne deriva un rischio grave per la salute delle persone. La norma prevede un reato omissivo proprio, applicabile solo a coloro che hanno un dovere di prestare assistenza di tipo sanitario. La eventuale responsabilità, quindi del personale direttivo, viene ipotizzata a titolo di concorso dell'*extraneus*<sup>508</sup>.

---

<sup>506</sup> V. oltre agli autori citati *sub nota* 498, M. CANCIO MELIA, M. PANTALEÓN DÍAZ, *Derecho penal y coronavirus: algunos problemas de imputación*, in *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, n. Extra 1, 2021, 239 ss.; F.J. MUÑOZ CUESTA, *Delito de lesiones por contagio de VIH y COVID-19*, in *Revista Aranzadi Doctrinal*, 2020, n. 6, 1 ss. Con riferimento alla applicabilità dei reati di omicidio e lesioni in caso di contagio da Covid, anche la dottrina spagnola evidenzia le difficoltà legate alla struttura di reati ad evento delle fattispecie in particolare sul piano dell'accertamento causale e dell'imputazione oggettiva (tanto che in una indagine per i contagi avvenuti in seguito alla manifestazione pubblica per l'8 marzo, sono stati modificati i capi di imputazione e chiamato in causa il reato di "*prevarication administrativa*" a carico degli organizzatori). Particolarmente rilevante anche il tema della autoesposizione al pericolo da parte della vittima e degli effetti sul piano della esclusione della responsabilità. V.I. NAVAS MONDACA, *COVID-19 and Objective Imputation of its Contagion*, in [www.criminaljusticenetwork.eu](http://www.criminaljusticenetwork.eu), 9 giugno 2020.

<sup>507</sup> L'art. 316 stabilisce «*Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses*» L'art. 317 prevede poi la punibilità anche per colpa grave. La disposizione ha trovato applicazione in alcuni casi di contagio da brucellosi ed è stata ipotizzata anche per un caso di trasmissione di virus Ebola (cfr. A. DOVAL PAIS, *Epidemias y Derecho penal*, *Foro-FICP*, no. 1, 2019, 125). Per una analisi approfondita di altre ipotesi delittuose che potrebbero essere utilizzate come tutela anticipata rispetto a fatti di propagazione di malattie contagiose, per lo più inserite tra i delitti contro la pubblica sicurezza, cfr. A. DOVAL PAIS, *Epidemias y Derecho*, cit., 127 ss. Vedi anche, L. VALERA, *¿Necesidad de Derecho penal para atajar una pandemia? Reflexión sobre la normativa alemana y española en materia de propagación de enfermedades contagiosas*, in *ADPCP*, vol. LXXIV, 2021, 525 ss.

<sup>508</sup> E. HAVANA GARCIA, *Derecho penal, edadismo y dependencia. ¿Son punibles los hechos ocurridos en las residencias de ancianos durante la pandemia de COVID-19?*, in *Eunomia. Revista en Cultura de la Legalidad*, 22, 131-157.

### 3.2. L'ordinamento tedesco: le fattispecie penali contenute nella Infektionsschutzgesetz

Per quanto riguarda l'ordinamento tedesco, rivestono in questa materia fondamentale rilievo le due leggi di polizia sanitaria: la “Legge per la protezione contro le malattie infettive” (IfSG), del 20 luglio 2006, e la “Legge di implementazione del regolamento sanitario internazionale” (IGV-DG), del 21 marzo del 2013<sup>509</sup>.

La legge per la protezione contro le malattie infettive (*Infektionsschutzgesetz*) è il principale riferimento normativo del diritto sanitario tedesco: i presidi sanzionatori utilizzati per garantire l'osservanza delle prescrizioni in essa contenuta sono per lo più di natura amministrativa, con alcune importanti eccezioni di natura penale. In particolare, i §§ 74 e 75 descrivono una serie di fattispecie di reato, mediante la tecnica della norma penale in bianco, il cui contenuto è definito, in gran parte, tramite rinvio alle prescrizioni dell'autorità amministrativa, indicate nel precedente § 73 della legge.

Più nel dettaglio, il § 74 punisce con la pena detentiva fino a 5 anni o con la multa chi, intenzionalmente, commette una delle violazioni descritte nel precedente paragrafo e in tal modo diffonde una delle malattie infettive per le quali è previsto un obbligo di denuncia (tra le quali è stata inclusa anche il Covid-19). Solo in via esemplificativa, si tratta della violazione dello stesso obbligo di denuncia, o della violazione dell'obbligo di isolamento domiciliare, o del divieto di riunione, o di svolgimento di una attività professionale<sup>510</sup>.

La propagazione può avvenire con qualsiasi modalità e può essere realizzata da chiunque. Secondo la prospettiva maggioritaria, perché si possa considerare integrata la propagazione della malattia è necessario l'avvenuto contagio di una o più persone, ed il pericolo di una incontrollata diffusione ad un numero indeterminato di vittime potenziali. Così interpretata, la fattispecie è evidentemente una fattispecie ad evento naturalistico e richiederà l'accertamento del nesso cau-

---

<sup>509</sup> Sul sistema sanitario tedesco, vedi l'ampio approfondimento di L. VALERA, *¿Necesidad de Derecho penal*, cit., 545 ss. Sulla *Infektionsschutzgesetz*, v. anche G. TACCOGNA, *L'ordinamento giuridico tedesco di fronte al virus Sars-CoV-2*, in *I diritti costituzionali di fronte all'emergenza COVID-19. Una prospettiva comparata*, a cura di L. CUOCOLO, in *Federalismi.it*, 69 ss.; A. DELLA BELLA, *Il legislatore penale di fronte all'emergenza sanitaria*, cit., 113 ss.

<sup>510</sup> § 74 Strafvorschriften: *Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine in § 73 Absatz 1 oder Absatz 1a Nummer 1 bis 7, 11, 11a, 12 bis 20, 22, 22a, 23 oder 24 bezeichnete vorsätzliche Handlung begeht und dadurch eine in § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannte Krankheit, einen in § 7 genannten Krankheitserreger oder eine in einer Rechtsverordnung nach § 15 Absatz 1 oder Absatz 3 genannte Krankheit oder einen dort genannten Krankheitserreger verbreitet.*

sale. Questo profilo, di particolare criticità, è emerso con riferimento allo specifico dibattito sulla configurazione di una eventuale responsabilità penale per la diffusione del virus Sars-cov-2; da più parti si è evidenziato come anche in riferimento a questa fattispecie si ripropongono le medesime problematiche emerse in relazione alla configurabilità dei reati di lesioni o di omicidio, pure in astratto utilizzabili<sup>511</sup>.

### 3.3. *L'anticipazione della tutela come possibile strategia di contrasto alla diffusione di malattie infettive e pericolose per la salute pubblica. Svezia, Austria e Francia*

Uno degli ordinamenti in cui la tutela della salute rispetto alla trasmissione delle malattie infettive è improntata anche ad una anticipazione della soglia di intervento è senza dubbio quello svedese. La normativa di riferimento non è rappresentata principalmente dal codice penale, ma dalla “Legge sulle malattie trasmissibili” (*Communicable Diseases Act*) del 2004, che contiene tuttavia misure preventive la cui osservanza non è affidata alla minaccia della sanzione penale<sup>512</sup>. La trasmissione di una malattia può assumere invece un rilievo penale alla stregua dei reati “classici” (di evento dannoso), che puniscono le lesioni e l’omicidio<sup>513</sup>, ma può altresì essere ricondotta al reato previsto nel cap. 3, sez. 9, del codice penale, quando l’evento non si sia realizzato. La fattispecie preve-

---

<sup>511</sup> WENGLARCZYK, *Strafrechtliche Schlaglichter auf infizierendes und infektionsförderndes Verhalten in der COVID-19-Pandemie*, in BRJ 02/2020, 95 ss.; S. RIXEN, *Gesundheitsschutz in der Coronavirus-Krise – Die (Neu-)Regelungen des Infektionsschutzgesetzes*, NJW, 2020, 1101; H. LORENZ, M. OĞLAKCIOĞLU, *Keine Panik im Nebenstrafrecht – Zur Strafbarkeit wegen Verstößen gegen Sicherheitsmaßnahmen nach dem IfSG*, in Kripoz, 2./2020, 111.

<sup>512</sup> Sulla “Legge sulla protezione dalle patologie contagiose” (*Smittskyddslag 2004*), A. SIMONI, *L'emergenza COVID-19 in Svezia: le basi giuridiche di un approccio pragmatico*, in DPCE online, 2020/2. L'articolo è di particolare interesse anche per capire le ragioni che hanno indotto il Governo svedese, durante le fasi più critiche dell'emergenza sanitaria, a non adottare una politica di compressione dei diritti di libertà. V. anche A. DELLA BELLA, *Il legislatore penale di fronte all'emergenza sanitaria*, cit., 14.

<sup>513</sup> Nel caso di trasmissione, risponde del reato di lesioni dolose, in base al cap. 3, sez. 5, chiunque infligga «lesioni fisiche, malattie o sofferenze ad un altro»: la fattispecie è punita con la reclusione fino a due anni o, se il danno è lieve, con la multa o la reclusione fino a sei mesi. La pena è aggravata se il danno è grave, e cioè «se l'atto costituiva un pericolo mortale o se l'autore del reato ha inflitto gravi danni fisici o gravi malattie o ha mostrato una particolare spietatezza o brutalità» (cap. 3, sez. 6). È ammissibile anche il tentativo (cap. 23, sez. 1).

Risponde del reato di lesioni colpose, invece, colui che per negligenza provochi lesioni fisiche (cap. 3, sez. 8).

de, infatti, la pena pecuniaria in alternativa alla reclusione per un massimo di due anni per «*colui che per grave negligenza espone un altro a pericolo mortale o pericolo di gravi lesioni personali o gravi malattie*»<sup>514</sup>. Da evidenziare, anche, nel cap. 13, dedicato ai reati di pericolo comune, la sez. 7 che punisce, con la reclusione fino a sei mesi, «*chi crea un pericolo pubblico per la vita o la salute umana, avvelenando o infettando cibo, acqua o altro, diffondendo veleno o simili in altro modo, o trasmettendo o diffondendo una malattia grave*».

Un altro ordinamento in cui è rinvenibile una fattispecie di pericolo, è come abbiamo già avuto occasione di accennare<sup>515</sup>, l'ordinamento austriaco.

Il codice penale austriaco contempla, infatti, tra i *Reati di comune pericolo e contro l'ambiente* (Abschnitt. 7), il reato di “Messa in pericolo dolosa delle persone attraverso le malattie trasmissibili” (*Vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten*). L'art. 178 punisce con la pena detentiva fino a tre anni «*chiunque ponga in essere una condotta (Handlung) idonea a creare un pericolo di diffusione (Verbreitung) di una malattia trasmissibile agli uomini, sempreché rientri tra le malattie per cui è previsto un obbligo di comunicazione o notifica*». L'art. 179 punisce il medesimo fatto, se commesso con colpa, con la pena fino ad un anno o la multa. Le due fattispecie, che hanno trovato da sempre una limitata applicazione pratica, ma che oggi sono diffusamente evocate con riferimento ai casi di contagio da Covid-19, sollevano una serie di questioni interpretative e dogmatiche a cui la dottrina ha dato nel corso del tempo risposte anche molto differenziate<sup>516</sup>. In effetti la estrema vaghezza del precetto apre ad una serie di dubbi che concernono molteplici aspetti della tipicità, a partire dalla questione di quale sia il livello minimo di rischio di diffusione necessario affinché si possa qualificare la condotta come astrattamente pericolosa, o se possa essere soggetto attivo del reato solo il soggetto infetto o anche chi abbia avuto un contatto stretto con l'infetto; o se sia ammissibile una realizzazione del reato mediante una omissione.

Inoltre, seppure la dottrina maggioritaria tenda ad includere queste fattispecie nella categoria dei reati di pericolo astratto, non si riscontra unanimità di vedute in ordine al momento dell'accertamento della pericolosità; in particolare si è posto il problema in relazione ad alcuni casi, concernenti il rischio di trasmissione del virus Sars-cov-2, in cui il comportamento valutato *ex ante* come idoneo a cagionare la propagazione del virus, era poi risultato inidoneo *ex*

<sup>514</sup> D. PERRONE, *La disciplina penale*, cit., 1357.

<sup>515</sup> V. *supra* nota 506.

<sup>516</sup> N.M. SCHALLMOSER-SCHWEIBERER, *Corona-Sünder – „Geht's noch?!“ oder schon strafbar? (Neu-)Betrachtung der §§ 178, 179 StGB (Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten)*, in [www.austrian-law-journal.at](http://www.austrian-law-journal.at), 2021, 102 ss.

*post*<sup>517</sup>. Parte della dottrina e della giurisprudenza hanno ritenuto di escludere, in queste ipotesi, la responsabilità penale, trasformando, di fatto, il pericolo astratto in pericolo concreto<sup>518</sup>. Si tratta, secondo la posizione maggioritaria, di reati comuni a condotta libera: possono quindi essere realizzati da chiunque<sup>519</sup>, anche nella forma omissiva<sup>520</sup>.

Infine, risulta di particolare interesse uno sguardo alla legislazione francese.

Anche in questo caso, infatti la trasmissione di malattie contagiose può essere inquadrata nelle fattispecie di evento a tutela della vita (titolo II, cap. I del codice penale) e della integrità fisica o psichica (titolo II, cap. II). Ma il codice penale francese contiene anche un capitolo dedicato ai fatti di messa in pericolo delle persone, che si apre con il delitto di “rischio causato ad altri” (*risque causé à autrui*) previsto all’art. 223-1, in base al quale «*chi, in violazione manifestamente intenzionale di un particolare obbligo di prudenza o di sicurezza imposto dalla legge o da un regolamento, espone direttamente altri ad un rischio immediato di morte o lesioni di natura tale da provocare mutilazioni o invalidità permanente è punito con la pena di un anno di reclusione e la multa di 15.000 euro*».

Il delitto, che in sostanza è una concretizzazione della generale categoria della *mise en danger*<sup>521</sup>, presuppone in primo luogo la violazione di un obbligo specifico di prudenza o di sicurezza, di fonte legislativa o regolamentare: la violazione deve essere manifestamente deliberata, con esclusione, dunque, delle inosservanze di prescrizioni dovute a mera negligenza e deve riguardare regole di carattere preciso, che prescrivano un modello di condotta circostanziata. In secondo luogo, l’integrazione della fattispecie richiede l’esposizione diretta di (almeno) un’altra persona ad un rischio immediato di morte o di lesioni partico-

<sup>517</sup> N.M. SCHALLMOSER-SCHWEIBERER, *Corona-Sünder*, cit., 104, a cui si rinvia anche per le citazioni della letteratura e dei casi giurisprudenziali sul punto.

<sup>518</sup> Per una ricostruzione del dibattito, v. A. JAVATO MARTÍN, *Responsabilidad penal*, cit., 14.

<sup>519</sup> Secondo N.M. SCHALLMOSER-SCHWEIBERER, *Corona-Sünder*, cit., 107, i due articoli si riferiscono a due costellazioni di casi: «La prima comprende i casi in cui l’autore del reato potrebbe essere affetto da una malattia trasmissibile. La seconda costellazione comprende le situazioni in cui l’autore del reato si dedica a determinate attività pericolose che potrebbero in particolare causare la diffusione di una malattia».

<sup>520</sup> Nonostante la lettera della legge utilizzi la formula “chiunque commetta un atto”, una interpretazione sistematica del codice penale, consentirebbe di ritenere che tale formula è usata dal legislatore sia per indicare condotte attive che commissive. Si esclude altresì che sia necessaria in capo all’agente una posizione di garanzia, trattandosi di un reato di mera condotta. Cfr. N.M. SCHALLMOSER-SCHWEIBERER, *op. cit.*, 108.

<sup>521</sup> V. M. VENTUROLI, voce, *Mise en danger délibérée de la personne d’autrui*, in *Enc. dir., Reato colposo*, cit., 779 ss.

larmente gravi (che possano determinare una mutilazione o invalidità permanente); il rischio deve essere connesso alla violazione della regola e, sebbene non sia necessario dimostrare che il trasgressore fosse consapevole della natura del rischio specifico effettivamente causato dalla sua inosservanza, è comunque essenziale stabilire un nesso immediato tra la violazione e il rischio a cui altri sono esposti<sup>522</sup>.

La fattispecie è stata in effetti più volte richiamata in relazione ad episodi legati al pericolo di contagio da Covid-19. Si pensi alla organizzazione di manifestazioni o feste pubbliche in violazione dei divieti previsti nella legislazione di emergenza<sup>523</sup>; o all'apertura clandestina di ristoranti durante il periodo in cui era prescritta la chiusura<sup>524</sup>.

La incriminazione di *mise en danger*, a dispetto del suo carattere “bagatellare” sul piano sanzionatorio, è stata generalmente interpretata come reato di pericolo concreto: da un lato il rischio deve avere le caratteristiche di gravità precisate dalla lettera della legge (rischio di morte o infermità permanente)<sup>525</sup>, dall'altro, deve essere effettivo, non essendo sufficiente una attitudine generale della violazione a provocarlo<sup>526</sup>.

---

<sup>522</sup> In argomento, F. CHARLENT, *Précisions sur la caractérisation du délit de risque causé à autrui*, in *Dalloz actualité*, 2 décembre 2019; C. LACROIX, *Risques causés à autrui: une valse à 3 temps*, *Lexbase Pénal*, décembre 2019; H. LESAFFRE, *Recours au délit de mise en danger d'autrui pour les organisateurs de rassemblements festifs en période d'état d'urgence sanitaire et principe d'interprétation stricte du droit pénal*, in *Dalloz Actualité*, 11 maggio 2021; V. MALABAT, *Le délit dit de “mise en danger”. La lettre et l'esprit*, in *Semaine juridique*, 2000, n. 9, *étude* 208; ID., *Droit pénal special*, Dalloz, Paris, 2018, 133; Y. MAYAUD, *Infractions contre les personnes?*, in *Rev. sc. crim.* 2002, 106. J. PRADEL, *Il delitto di messa in pericolo di terzi*, in *Offensività e colpevolezza, Verso un codice penale modello per l'Europa*, a cura di A. CADOPPI, Padova, 2002, 153 ss.; F. CURI, *Terzium datur*, cit., 141 ss.; M. VENTUROLI, *Mise en danger délibérée de la personne d'autrui*, cit., 791.

<sup>523</sup> Il 3° comma dell'art. 3 del decreto n. 1310 del 29 ottobre 2020 prevede che «assembramenti, riunioni o attività sulla pubblica via o in un luogo aperto al pubblico che coinvolgano in presenza più di sei persone sono vietate». Sul divieto, H. LESAFFRE, *Recours au délit de mise en danger d'autrui*, cit., 3; C. LACROIX, *Rave party COVID: mise en danger d'autrui?*, in *Lexabase*, 27 gennaio 2021.

<sup>524</sup> Il reato è stato anche contestato alla ex Ministra francese della sanità Agnès Buzyn per la sua gestione della crisi sanitaria da Covid-19. La Corte di Cassazione ha annullato il rinvio a giudizio, in quanto non ha riscontrato la violazione deliberata di precise e particolari obbligazioni di sicurezza o prudenza (Cour de Cassation, assemblée plénière, 20 janvier 2023, n. 22-82.535).

<sup>525</sup> Queste caratteristiche di gravità sono in linea generale difficilmente riscontrabili in relazione al rischio di contagio da COVID-19, sulla base dei dati disponibili sulle percentuali di mortalità o capacità di comportare malattie gravi del Sars-cov-2, a meno che non si sia in presenza di particolari circostanze, quali ad esempio la vulnerabilità delle potenziali vittime, per ragioni di età o di pregresse patologie (H. LESAFFRE, *Recours au délit de mise en danger d'autrui*, cit., 2; C. LACROIX, *Rave party COVID*, cit.).

<sup>526</sup> È da notare che la Cancelleria, attraverso la Direzione degli affari ha inviato alle Procure

#### 4. Alcune riflessioni in prospettiva de lege ferenda

Alla luce di quanto emerso dalla ricerca fin qui svolta, riteniamo di dover concludere questo lavoro tentando di tracciare delle linee di indirizzo per un riassetto della disciplina penale, destinata a trovare applicazione in presenza di fatti di propagazione o trasmissione di malattie diffuse e, dunque, per far fronte a possibili macro-offese alla salute delle persone.

La esigenza di un ripensamento dell'assetto esistente trova origine nella necessità di dotare l'ordinamento di norme che abbiano una reale efficacia dissuasiva, effettive rispetto allo scopo, e che non siano affette da quelle patologie, *complessità e incontenibilità*<sup>527</sup>, che, come abbiamo visto, hanno trasformato gli artt. 438 e 452 c.p. in lettera morta o semplice "spauracchio" per uccelli.

D'altro canto, abbiamo più volte avuto modo di evidenziare come nei contesti caratterizzati da offese macro-dimensionali nei confronti di beni di fondamentale importanza – tragedie collettive – la tendenza ad una centralizzazione della prospettiva vittimologica solleciti una distorsione dei processi di accertamento delle categorie, per non lasciare deluse le aspettative di "giustizia". È senza dubbio, quindi, opportuno, riflettere sulla possibile rivisitazione degli strumenti di tutela, in modo da arginare le disfunzioni sopra citate; sempre con la bussola rivolta alla stella polare dell'*extrema ratio* come irrinunciabile pilastro garantistico del diritto penale, ma senza abdicare ad una sanzione giusta, proporzionata, in funzione della protezione di un bene, la salute pubblica, di indiscutibile rilievo primario e quindi, certo, meritevole di tutela penale.

Nell'ottica appena delineata, è quasi scontato richiamare la necessità di implementare l'apparato amministrativo e dotarsi di una normativa organica che predisponga in maniera rigorosa strategie, misure, obblighi e responsabilità, in funzione di una vera protezione del buon funzionamento del sistema sanitario, interesse di natura pubblicistico-istituzionale, certamente strumentale rispetto alla salute pubblica<sup>528</sup>. Potenziamento, quindi, del sistema *extra-penale* di prevenzione, attraverso un coordinamento effettivo dei numerosi organismi di

---

della Repubblica un dispaccio del 18 febbraio 2021, in cui si afferma che, "a meno che non si dimostrino circostanze particolari, che devono essere qualificate in concreto, la qualifica di pericolo non sembra essere la più appropriata nel caso dell'apertura clandestina di un ristorante o dell'organizzazione di una festa in violazione delle norme previste dal decreto del 29 ottobre 2020" (v. H. LESAFFRE, *Recours au délit de mise en danger d'autrui*, cit., 3).

<sup>527</sup> C.E. PALIERO, *L'Autunno del patriarca*, cit., 1238 ss.

<sup>528</sup> Cfr. da ultimo A. DELLA BELLA, *Il legislatore penale di fronte all'emergenza sanitaria*, cit., 57 ss.

*risk management*, che comprenda, anche, una riorganizzazione delle funzioni di epidemiologia, a livello nazionale, regionale e locale<sup>529</sup>.

Un sistema amministrativo funzionante, oltre a garantire una efficace prevenzione, consente altresì di ragionare in maniera efficace sulla alternativa tra sanzione penale e sanzione amministrativa, come risposta a tutta una serie di violazioni di misure che, per diverse ragioni, non dovrebbero appartenere all'universo penale. Ci riferiamo, in primo luogo, alle violazioni di prescrizioni con valore prettamente formale, prive di quei requisiti minimi di pericolosità, pur astratta ma "effettiva", che dovrebbero costituire il limite di un intervento penale<sup>530</sup>.

Il rafforzamento del sistema preventivo potrebbe rientrare, altresì, tra gli obblighi dello Stato di attivarsi per la riduzione dei rischi di diffusione del contagio di malattie trasmissibili, che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha desunto dagli artt. 2 e 8 della Cedu. Ci riferiamo, in particolare, a quanto affermato dalla Corte nella pronuncia relativa al caso *Le Mailloux c. Francia* del 5 novembre 2020: il ricorrente lamentava il mancato adempimento degli obblighi positivi di protezione della vita e dell'integrità fisica delle persone, durante la pandemia, da parte dello Stato francese; si lamentavano le restrizioni all'accesso ai test diagnostici, alle misure preventive e ai trattamenti specifici, nonché l'interferenza nella vita privata delle persone, che stavano morendo in solitudine a causa del virus. Nonostante il ricorso sia stato considerato inammissibile per mancanza, in capo al ricorrente, dello *status* di vittima, la Corte ha tuttavia rico-

---

<sup>529</sup> Sulla importanza della epidemiologia nel riassetto del SSN, v. *Le funzioni di epidemiologia nella riorganizzazione del Ssn*, a cura dell'Associazione italiana di epidemiologia, in *Quotidianosanità.it*, 14 aprile 2022. Per un quadro sintetico, dell'attuale apparato organizzativo, e delle disfunzioni, G. CEDRONE, *Avvisi ignorati, zero scorte di dpi, scarsa sorveglianza epidemiologica: il flop del Piano pandemico fermo a dieci anni fa*, in *Sanità Informazione*, 1° aprile 2020.

<sup>530</sup> La letteratura che si è occupata della distinzione tra illecito penale e illecito amministrativo è particolarmente vasta. Cfr., tra gli altri, F. BRICOLA, *La depenalizzazione nella legge 24 novembre 1981, n. 689: Una svolta reale nella politica criminale?*, in *Pol dir.*, 1982, 359 (ora in *Scritti di diritto penale*, a cura di S. CANESTRARI, A. MELCHIONDA, cit., v. I, tomo II, 1442 ss.); ID., *Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela*, in *Funzioni e limiti del diritto penale. Alternative di tutela*, a cura di M. DE ACUTIS, G. PALOMBARINI, Padova, 1984, 3 ss. (ora in *Scritti di diritto penale*, cit., 1475); E. DOLCINI, *Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, 589 ss.; F. GIUNTA, *Depenalizzazione*, in *Dizionario di diritto e procedura penale*, a cura di G. VASSALLI, Milano, 1986, 191 ss.; T. PADOVANI, *Tutela dei beni e tutela di funzioni nella scelta tra delitto, contravvenzione e illecito amministrativo*, in *Cass. pen.*, 1987, 670 ss.; F. PALAZZO, *I confini della tutela penale*, cit., 456 ss.; C.E. PALIERO, *Depenalizzazione*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1989, III, 29 ss.; C.E. PALIERO, A. TRAVI, *La sanzione amministrativa. Profili sistematici*, Milano, 1988.

nosciuto un obbligo positivo dello Stato di adottare le misure necessarie a proteggere la vita e l'integrità fisica delle persone<sup>531</sup>.

Questa sentenza, riguardante, nello specifico, il contesto legato alla pandemia, se letta insieme alle pronunce della Corte di Strasburgo che hanno riconosciuto, *ex artt.* 2 e 8 della Convenzione, obblighi anche positivi dei singoli Stati in ordine alla più generale tutela della salute dei cittadini, non può che costituire una efficace forza propulsiva a favore di una revisione complessiva delle strategie preventive di contrasto alle epidemie<sup>532</sup>.

Ma gli stimoli offerti dalle argomentazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo vanno anche oltre la prospettiva della prevenzione e richiamano alla mente l'ipotesi di una responsabilità dello Stato, che trascenda quella dei singoli individui – e dalla quale potrebbe anche prescindere – per macro-eventi lesivi o pericolosi nei confronti della salute della collettività. Abbiamo accennato a questa ipotesi, che prospetta la ricostruzione del disastro come *state crime*, a conclusione del primo capitolo. Vale la pena, in questa sede conclusiva, ribadire che potrebbe essere opportunamente valorizzata, proprio per fronteggiare quei rischi la cui genesi e la cui implementazione non sono ricollegabili a singole condotte o a errori individuali, ma sono il portato di mancanze strutturali e di sistema.

Per quanto concerne il piano della responsabilità individuale, le difficoltà di calibrarne i presupposti sulla dimensionalità del disastro e, nello specifico, del disastro epidemico, sono emerse con grande evidenza in relazione alla epidemia di Covid.

La ricognizione svolta degli strumenti disponibili in altri ordinamenti, pur molto diversificati, e del dibattito in ordine alla efficacia di tali strumenti di fronte alla diffusione del Sars-cov-2 non ha fatto che confermare che si tratta di una difficoltà generale e non “esclusiva” del sistema italiano. In effetti, la maggior parte degli ordinamenti europei dispone di illeciti penali improntati al modello del reato di evento – talora si tratta solo delle fattispecie di lesioni personali o omicidio, altre volte anche di incriminazioni incentrate sulla diffusione o propagazione di malattie infettive – che hanno, quindi, mostrato criti-

---

<sup>531</sup> «La Cour rappelle que si le droit à la santé ne fait pas partie en tant que tel des droits garantis par la Convention, les États ont l'obligation positive de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction et de protéger leur intégrité physique, y compris dans le domaine de la santé publique (*Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC]*, no 56080/13, § 165, 19 décembre 2017, *Vasileva c. Bulgarie*, no 23796/10, §§ 63-69, 17 mars 2016). Cela étant, la Cour n'a pas à trancher la question de savoir si l'État a manqué à ces obligations positives dans la mesure où la requête est irrecevable pour les raisons suivantes [...]».

<sup>532</sup> V. *retro*, cap. I, par. 5.1. La responsabilità dello stato è stata di recente anche richiamata dalla Corte in ordine ai casi di *medical practice* dovuti a problemi di tipo organizzativo delle strutture. Sul punto, v. L. RISICATO, *La metamorfosi della colpa medica*, cit., 8.

cià analoghe a quelle del delitto di cagionata epidemia sotto il profilo della imputazione dell'evento, dannoso o anche pericoloso. Peraltro, solo il codice penale italiano descrive l'evento con il termine "epidemia", richiamando così una nozione che, abbiamo visto, assume nella interpretazione dottrinale e giurisprudenziale una dimensione particolarmente dilatata – sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo – e che ha ulteriormente amplificato la carenza di effettività, anche con riferimento a situazioni molto diverse dall'emergenza sanitaria recente<sup>533</sup>. Ulteriore elemento di specificità della fattispecie italiana è, soprattutto per l'ipotesi dolosa, la entità (e la fissità) della sanzione, che ha grandemente condizionato le prospettive ermeneutiche in una direzione di particolare selettività.

Il fatto che il problema sia, in larga misura, un problema comune non implica che possa essere considerato meno rilevante, secondo il noto detto "mal comune mezzo gaudio"; né, tantomeno, che ci si debba, solo per questo, rassegnare, senza tentare di trovare una soluzione.

Con la consapevolezza della complessità delle questioni con cui ci si deve confrontare, ci accingiamo, perciò, a tratteggiare una proposta *de lege ferenda*, atta quantomeno a fungere da stimolo per ulteriori riflessioni sul tema.

Sul piano, dunque, delle responsabilità individuali, riteniamo che debba essere mantenuta una fattispecie di reato dolosa, collocata, nel titolo VI del codice penale, ma diversa rispetto all'attuale. In primo luogo, dovrebbe essere limitata al dolo intenzionale; in secondo luogo, dovrebbe essere strutturata come fattispecie di condotta, aggravata dalla verifica dell'evento. Inoltre, andrebbe abbandonato il ricorso alla nozione di "epidemia", riducendo così la dimensione quantitativa dell'evento, ma anche, in qualche misura, la sua congenita indeterminatezza.

Si potrebbe ipotizzare un fatto così descritto, sul modello dei reati di attentato: "chiunque, intenzionalmente, compie atti idonei e diretti a cagionare la diffusione, nei confronti di più persone, di una malattia infettiva, contagiosa e pericolosa per la salute pubblica, è punito ...".

Se la diffusione dovesse verificarsi, la pena sarà aumentata, così come ulteriori circostanze aggravanti sarebbero integrate nel caso si cagioni la morte di una persona e di più persone. Sulla base di una valutazione comparata delle pene previste per le lesioni personali, per l'omicidio volontario e per la strage, si potrebbe ipotizzare una sanzione non inferiore ai 10 anni per l'ipotesi base, che in caso di morte di più persone, potrebbe arrivare anche all'ergastolo.

---

<sup>533</sup> Abbiamo infatti visto che in passato la giurisprudenza ha escluso la configurazione del reato in casi di diffusione di salmonella in "popolazioni" circoscritte per la mancanza dei requisiti qualitativi dell'evento; o nel caso di plurimi contagi da Hiv a seguito di rapporti sessuali non protetti per mancanza del requisito quantitativo.

La riduzione quantitativo-dimensionale dell'evento sarebbe comunque compensata, sul piano della proiezione offensiva, dalle particolari caratteristiche della malattia (infettiva, contagiosa e pericolosa per la salute pubblica), che garantiscono la attitudine lesiva nei confronti del bene giuridico di categoria. Una maggiore tassatività potrebbe essere ottenuta attraverso un rinvio ad un elenco tassativo di malattie contagiose e contrassegnate da un alto grado di pericolosità rispetto alla salute, che dovrebbe essere prontamente aggiornato nel caso si abbiano notizie di nuovi virus<sup>534</sup>. Una soluzione di tal genere è per esempio seguita dalla legislazione tedesca, in cui le ipotesi di reato previste dai §§ 74 e 75 della *Infektionsschutzgesetz* si riferiscono solo alla diffusione delle malattie elencate nel n. 6 del §73<sup>535</sup> e dal modello svedese, nel quale il *Communicable Diseases Act* ordina le malattie in tre diverse categorie, contagiose, pericolose per la salute pubblica oppure pericolose per la società<sup>536</sup>.

La fattispecie così abbozzata dovrebbe ricomprendere quei casi, caratterizzati da una forma particolarmente intensa di colpevolezza, ma anche da una correlata idoneità offensiva rispetto all'interesse protetto, che esulano dalla normale caratterizzazione colposa (o comunque di grave sconsideratezza assimilabile al dolo eventuale) tipica, generalmente, dei fenomeni epidemici<sup>537</sup>.

Passando alle fenomenologie di fatti di minore gravità, sia sul piano della colpevolezza che sul piano della portata offensiva – e data per appurata la opportunità di una scelta che, in ogni caso, arretri la soglia di intervento rispetto alla verifica dell'evento di danno – è preliminarmente necessario sciogliere due nodi problematici.

Il primo riguarda la prospettiva di tutela che si vorrebbe garantire, e, dunque, la conseguente collocazione sistematica delle fattispecie “minori”; in particolare, si tratta di vagliare le due alternative possibili, entrambe peraltro presenti nei diversi ordinamenti che abbiamo avuto modo di “scorrere”: mantenere la collocazione tra i reati di pericolo comune oppure, innovando maggiormente, costruire le fattispecie in questione come caratterizzate strutturalmente dal “pericolo personale”, collocandole tra i reati contro la persona<sup>538</sup>.

---

<sup>534</sup> L'elenco delle malattie potrebbe essere adottato con un Decreto Ministeriale, sulla base di una legge che stabilisce i criteri di classificazione delle malattie “eleggibili”, sul modello della disciplina delle sostanze stupefacenti. Punto di riferimento potrebbero essere i *report* periodicamente aggiornati e pubblicati sul sito del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive (ECDC).

<sup>535</sup> v. più in dettaglio *retro*, par. 3.2.

<sup>536</sup> v. *retro*, par. 3.3.

<sup>537</sup> Si pensi al caso del bioterrorista, o di chi diffonda il virus per ragioni di profitto economico, ad esempio per vendere il brevetto sui vaccini, o per speculare in borsa ...

<sup>538</sup> Cfr. A. GARGANI, *Delitti di pericolo personale e individuale. Osservazioni in prospettiva*

Il secondo nodo concerne la scelta tra tipicità “vincolata” e tipicità “libera”. Anche questo è un punto di non facile soluzione: è necessario trovare il giusto equilibrio tra eccessiva selettività delle modalità tipicizzate di realizzazione del fatto, che rischierebbero di rendere la norma di difficilissima applicazione<sup>539</sup>, e una esasperata indeterminazione che, invece, andrebbe a porre problemi di compatibilità rispetto a gran parte dei principi che informano il diritto penale, dalla tassatività e frammentarietà, alla stessa offensività e colpevolezza.

Per quanto riguarda il primo dei profili richiamati, sono meritevoli di attenta considerazione le riflessioni contenute nella *Relazione finale sui “Reati contro la salute privata e pubblica e contro l’incolumità privata e pubblica”* ad opera dell’VIII Gruppo nell’ambito della ricerca su “*La riforma dei reati contro la persona*” promossa in seno all’AIPDP<sup>540</sup>. In particolare, interessanti sollecitazioni per lo specifico ambito della prevenzione della diffusione di malattie infettive e pericolose per la salute provengono dalla proposta di “smembrare” e ricollocare in parte la fattispecie di cui all’art. 437 c.p. (omissione dolosa di cautela antinfortunistiche), dotata da sempre di una bipolarità teleologica non priva di conseguenze sia sul piano interpretativo che applicativo.

Si propone così di «traslare» in una nuova categoria dedicata ai reati di pericolo *individuale* la fattispecie, nella parte in cui si riferisce alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, ricorrendo «ad una fattispecie polarizzata sulla pericolosità della condotta, espressamente orientata alla prevenzione di infortuni e malattie professionali» di una vittima indeterminata, mantenendo, invece, nel titolo VI i fatti orientati alla prevenzione di disastri e dunque connotati dal requisito della «diffusività in *incertas personas*», di natura collettiva<sup>541</sup>.

---

*di riforma*, in *Leg. pen.*, 9 settembre 2020, 6 ss. Secondo l’Autore, «la categoria dei delitti di pericolo personale potrebbe risultare idonea a favorire l’allentamento, la “sdrammatizzazione”, delle pressioni ed aspettative punitive che caratterizzano l’applicazione delle fattispecie (specialmente colpose) di omicidio e di lesioni personali, consentendo il ristabilimento di canoni di imputazione maggiormente conformi ai principi costituzionali e la garanzia di una maggiore proporzionalità della risposta punitiva».

<sup>539</sup> È quello che è accaduto, ad esempio in relazione al contagio da Sars-cov-2, con la fattispecie francese di “*risque causé à autrui*”: pur essendo una fattispecie generalissima a tutela anticipata, i requisiti stringenti l’hanno di fatto resa per lo più inapplicabile.

<sup>540</sup> Richiamata anche *retro*, cap. I, par. 5. La relazione dell’VIII gruppo, coordinato da M. Donini e composto da D. Castronuovo, M. Gambardella, A. Gargani, L. Masera, D. Pulitanò, C. Ruga Riva, S. Zirulia e tutto il materiale di diritto comparato utilizzato è disponibile sul sito dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale; v. altresì A. GARGANI, *Delitti di pericolo personale ed individuale*, cit., 9 ss.

<sup>541</sup> Nella soluzione proposta da A. GARGANI (*Delitti di pericolo personale ed individuale*, cit., 11 ss.), vengono distinte la categoria dei *delitti di pericolo personale*, caratterizzati dal pericolo rispetto a singole vittime determinate, e quella dei *delitti di pericolo individuale*, il cui spettro di tutela è invece incentrato su singole vittime indeterminate. L’art. 437 c.p. dovrebbe

Ispirandoci a questa convincente prospettiva, e considerando che il contagio di malattie infettive può assumere senza dubbio una duplice proiezione offensiva, rispetto alla salute individuale e nei confronti della salute pubblica, si potrebbe riflettere sulla opportunità di introdurre due diverse ipotesi di fattispecie di condotta, l'una incentrata sulla esposizione al contagio di una o più persone determinate e l'altra sul pericolo – “comune” collettivo – di propagazione (diffusione in *incertis personas*) di una malattia infettiva contagiosa, punibili entrambe sia a titolo di dolo che di colpa.

La fattispecie di pericolo personale di “esposizione al contagio” consentirebbe di ridurre le criticità connesse all'accertamento del nesso causale, che in questo ambito si pongono talvolta come insuperabili e che ostano, quindi, alla utilizzabilità di fatto delle fattispecie di lesioni ed omicidio. Consentirebbe, altresì, di superare le difficoltà applicative della fattispecie di lesioni in tutti quei casi in cui la trasmissione del virus possa non essere accompagnata da sintomi riconducibili ad una malattia, assunta dal nostro codice come evento tipico della medesima incriminazione<sup>542</sup>.

La fattispecie di pericolo comune, invece, potrebbe essere ricondotta al modello, elaborato da autorevole dottrina, di «illecito minore non contravvenzionale»<sup>543</sup>: dovrebbe, in sostanza, essere incentrata su di una condotta pericolosa rispetto alla propagazione o diffusione (in *incertis ac plurimas personas*) di una malattia infettiva, contagiosa e pericolosa per salute pubblica. Anche in questo caso, come già indicato per l'ipotesi intenzionale, la tipologia delle malattie rilevanti potrebbe essere ricostruita, nell'ottica di una maggior precisione del precepto, attraverso un rinvio ad un elenco tassativo.

La connotazione generale e diffusiva dell'interesse tutelato consente, o meglio, richiede, in questo caso, una adeguata anticipazione dello stadio di tutela, attraverso il ricorso al pericolo astratto<sup>544</sup>: l'idoneità offensiva della condotta dovrebbe quindi fondarsi su di una sicura base scientifica ed esperienziale rispetto alla pericolosità *standard* di determinate situazioni, di particolari modalità di aggressione, del tipo di malattia, etc.; la punibilità, infatti, di una condotta

---

in quest'ottica essere incluso in quest'ultima categoria, mentre tra i delitti di pericolo *personale* potrebbero esservi incluse altre – innovative – ipotesi, tra cui, ad esempio una ipotesi di pericolo di contagio.

<sup>542</sup> Vedi *retro*, *sub* cap. II, par. 4.2.

<sup>543</sup> M. DONINI, *Il volto attuale*, cit., 128 ss.; e *amplius*, *I modelli di illecito penale minore*, cit., 243 ss.

<sup>544</sup> Come tipologia di pericolo autonoma distinta dal pericolo presunto (v. *retro*, cap. II, par. 5.3.). Sulla inadeguatezza della tecnica del pericolo concreto anche e soprattutto per le insuperabili criticità che pone sul piano probatorio, v. *retro*, cap. II, par. 5.3. Diversamente, le ipotesi di pericolo personale, di esposizione al contagio, potrebbero essere intese meglio come reati di pericolo concreto.

pericolosa in astratto si giustifica fino a che sussistano elementi scientifici sufficienti ad affermarne la pericolosità<sup>545</sup>. Tale pericolosità-*standard* dovrebbe comunque sempre essere provata, perché, come già evidenziato nel corso della trattazione, il pericolo astratto è comunque un pericolo reale<sup>546</sup>.

In alternativa, si potrebbe optare per una tipicità maggiormente vincolata, attraverso il richiamo alla violazione di prescrizioni cautelari, il cui scopo preventivo sia incentrato sulla riduzione o azzeramento del rischio di trasmissione delle malattie infettive. Il contenuto cautelare della prescrizione fungerebbe, in questo modo, da ulteriore indice della pericolosità del comportamento inosservante<sup>547</sup>.

La trasgressione della disciplina di settore non dovrebbe in ogni caso esaurire la tipicità: ad essa dovrebbe sempre comunque accompagnarsi l'idoneità lesiva *ex ante* della condotta rispetto all'interesse protetto<sup>548</sup>.

In entrambe le ipotesi, nella seconda in modo più evidente, la descrizione pregnante del fatto fonderebbe l'autonomia di queste fattispecie delittuose rispetto al modello contravvenzionale, di mera trasgressione, spesso coincidente con una presunzione in senso proprio del pericolo. Così si atteggia, ad esempio, la contravvenzione della violazione degli obblighi della quarantena imposta ai contagiati da Covid-19, introdotta dalla legislazione emergenziale, e punita ai sensi dell'art. 260 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie (modificato)<sup>549</sup>.

---

<sup>545</sup> «Non si può criminalizzare un comportamento sulla base della non conoscenza della sua pericolosità o della sua efficienza eziologica»: così, efficacemente, M. DONINI, *Il volto attuale*, cit., 121.

<sup>546</sup> V. *retro*, sub cap. II, parr. 5 ss.

<sup>547</sup> Si dovrebbero quindi di selezionare solo quelle misure caratterizzate da una mirata efficacia preventiva rispetto alla tutela della salute pubblica, per evitare, in una prospettiva meramente sanzionatoria, l'appiattimento degli scopi di protezione del diritto penale su quelli propri di altri rami dell'ordinamento. Volendo, in funzione di una più pregnante caratterizzazione offensiva, si potrebbe limitare la rilevanza alle violazioni gravi, o ripetute. Le inosservanze di prescrizioni non sostanziali, di natura formale-organizzativa, o improntate a logiche spiccatamente precauzionali, dovranno essere assistite dalla sanzione amministrativa.

<sup>548</sup> Sui rischi di un reato che sia solo un illecito di mera trasgressione di regole connesse alla gestione pubblica di beni giuridici, inevitabile il richiamo alle pagine di, F. SGUBBI, *Il reato come rischio sociale*, Bologna, 1990, *passim*.

<sup>549</sup> Così prevede L'art. 4, comma 6, del d.l. n. 19/2020: «Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7». Dopo la depenalizzazione e la trasformazione in illeciti amministrativi di tutte le altre inosservanze delle prescrizioni anticontagio, introdotte con la legislazione emergenziale, la sola ipotesi di illecito penalmente rilevante specificamente riferibile, in via esclusiva e diretta, al contesto pandemico. Sulla contravvenzione, v. S. FIORE, «*Va', va' povero untorello, non sarai tu quello che spianti Milano*». *La rilevanza penale della violazione della quarantena obbligatoria*, in *Sist. pen.*, 11/2020, 5 ss.

Sul piano della colpevolezza, la fattispecie, così delineata, sarebbe punibile sia a titolo di dolo (dolo di pericolo) che di colpa: il rischio di un affievolimento eccessivo del rimprovero potrebbe essere superato, limitando la responsabilità colposa alla sola colpa grave<sup>550</sup>.

Per la spiccata caratterizzazione preventiva e per la scarsa pregnanza del profilo soggettivo, la risposta sanzionatoria non dovrebbe, se non in misura minima, incidere sulla libertà personale. In caso di colpa si potrebbe anche fare ricorso alla sola pena pecuniaria ed eventualmente, per particolari tipologie di autori, qualificate da posizioni di garanzia, si potrebbero ipotizzare delle pene accessorie di tipo interdittivo<sup>551</sup>.

---

<sup>550</sup> Alla colpa grave si guarda con sempre maggiore interesse, quale strumento in grado di arginare la progressiva estensione della responsabilità colposa, nell'ottica di una attuazione del principio di *ultima ratio* e di reale caratterizzazione della colpa penale rispetto alla colpa civile (soprattutto M. DONINI, *L'elemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 124 ss.; V. altresì, D. CASTRONUOVO, *La colpa "penale"*, *Misura soggettiva e colpa grave*, in *Reato colposo e modelli di responsabilità*, a cura di M. DONINI, R. ORLANDI, Bologna, 2013, 183 ss.; G. FORTI, *Nuove prospettive sulla imputazione penale per colpa: una ricognizione interdisciplinare*, *ivi*, 117 ss.).

La "figura" della colpa grave, diversamente da quanto accade in altri ordinamenti, non trova cittadinanza nel nostro sistema penale come categoria generale (se non ai fini della commisurazione della pena ex art. 133 c.p.), ma solo con riferimento ad alcuni specifici settori. Il legislatore, tuttavia, non ha mai provveduto ad introdurre una definizione di colpa grave, scelta che ha comportato differenti e talvolta criticabili e criticate ricostruzioni giurisprudenziali, soprattutto con riferimento al settore medico-sanitario. Sulla colpa grave, v., da ultimo, P.F. POLI, *Colpa grave*, in *Enc. dir., Reato colposo, i Tematici*, cit., 103 ss.; nonché dello stesso autore, *La colpa grave. I gradi della colpa tra esigenze di extrema ratio ed effettività della tutela penale*, Milano, 2021; con riferimento al settore sanitario, v. M. MATTHEUDAKIS, *La punibilità del sanitario per colpa grave*, cit., *passim*. Una definizione era contenuta all'art. 16 lett. f, del progetto Pisapia, che incentrava «il nucleo della maggior gravità della colpa nella "particolare rilevanza" dell'inosservanza delle regole cautelari o della pericolosità della condotta (sul presupposto di una sua misurabilità): dati che, nella loro evidenza, si sono riflessi nella sfera dell'agente e che, comunque, costui avrebbe dovuto agevolmente percepire, sicché è elevato anche il grado di colpevolezza in base al quale la sussistenza della colpa grave».

<sup>551</sup> Senza poter, tuttavia, sottovalutare la scarsa effettività che da sempre la pena pecuniaria ha nel sistema italiano (con specifico riferimento al contesto della legislazione pandemica ed in particolare ad una eventuale ipotesi reato di pericolo di contagio, rileva questa incresciosa condizione della pena pecuniaria, A. DELLA BELLA, *Il legislatore penale*, cit., 243; l'Autrice ipotizza in alternativa una pena detentiva inferiore ai 4 anni di reclusione in vista della possibilità di applicare una sanzione sostitutiva). Il ricorso alla pena pecuniaria, per "l'illecito minore non contravvenzionale" è sostenuto anche da M. DONINI, *I modelli di illecito penale minore*, cit., 243 ss.; l'introduzione di sanzioni interdittive come vere e proprie pene principali e non meramente accessorie, è proposta nei reati polarizzati sulla inosservanza di autorizzazioni, da M. MANTOVANI, *L'esercizio di un'attività non autorizzata*, Torino, 2003, 191 ss. Si dovrebbe considerare anche di includere la fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità da reati degli enti, ex d.lgs. n. 231/2001.

Anche in questo caso, la eventuale verifica dell'evento, nella scala di gravità crescente (la effettiva diffusione della malattia nei confronti di più persone; morte di una persona, morte di più persone), dovrebbe integrare una circostanza aggravante con conseguenti, proporzionati, inasprimenti sanzionatori.

La fattispecie dolosa "minore" potrebbe trovare applicazione in tutti quei casi in cui il soggetto, pur pienamente consapevole della pericolosità del proprio comportamento, ciò nonostante scelga comunque di agire o di non agire: si tratterà generalmente di dolo eventuale (di pericolo), anche se non possono escludersi situazioni in cui la rappresentazione in termini di certezza della pericolosità della condotta possa integrare un dolo diretto. Ci sembra possano rientrarvi il caso del ricercatore di laboratorio che, trattando virus pericolosi, non provveda a metterli in sicurezza; o il caso dell'imprenditore che produca e distribuisca mascherine prive dei necessari requisiti e quindi inidonee alla funzione o, ancora, il responsabile della struttura ospedaliera o di laboratorio che metta in circolazione prodotti emoderivati senza svolgere gli opportuni e dovuti controlli, o la condotta del dirigente di una RSA che deliberatamente ometta di rispettare le misure anticontagio, ad esempio facendo entrare visitatori o altro personale senza testare la eventuale positività all'infezione.

Diversamente, la ipotesi colposa potrebbe concernere i casi di condotte gravemente negligenti o imprudenti o in cui la mancata osservanza delle prescrizioni cautelari sia dovuta a evidente e macroscopica trascuratezza o disattenzione, o le ipotesi in cui, alla volontaria violazione della cautela, non corrisponda una consapevolezza del pericolo connesso, o una adeguata valutazione del rischio: si pensi al datore di lavoro che ammetta nell'azienda il lavoratore febbricitante sulla base di una generica rassicurazione dello stato di negatività dello stesso, o nella convinzione che, per le mansioni a cui è destinato, non entrerà a contatto con altri lavoratori o con il pubblico.

Per quanto riguarda le condotte dei soggetti contagiati, a seconda della presenza o meno di un contesto situazionale in grado di fondare il giudizio di pericolosità diffusiva (standard), si potrà, in alternativa, valutare l'applicabilità della fattispecie di pericolo personale, o quella di pericolo comune: così ad esempio, il soggetto positivo (o in sospetto di positività) e con sintomi che partecipi ad un pubblico evento in un luogo chiuso e affollato, mischiandosi tra la folla, o, invece, la stessa persona che si limiti, nelle stesse condizioni di salute, a far visita ad un amico.

Infine, la particolare connotazione dell'interesse protetto, insieme al ricorso al termine "diffusione" (nella qualificazione dell'evento di riferimento della proiezione offensiva della condotta tipica) – termine che, pur se anche in via mediata, richiama una caratterizzazione massiva e sincronica – difficilmente renderanno una fattispecie così descritta applicabile ai casi di trasmissione o pericolo di tra-

smissione di malattie per via sessuale. Tali ipotesi saranno più facilmente riconducibili ai delitti contro la persona, di danno o di pericolo (personale).

In conclusione, non possiamo che rilevare come la complessità della materia, multiforme e pluridimensionale, renda probabilmente vano ogni tentativo di dominarla e contenerla in una definizione che sia allo stesso tempo esaustiva e tassativa.

Le proposte *de iure condendo* sopra tratteggiate vogliono tenere conto dei diversi aspetti di criticità che la normativa esistente ha manifestato fin dalla sua entrata in vigore, ma anche delle nuove problematiche che ha evidenziato quando, probabilmente per la prima volta, si è dovuta confrontare con un vero e proprio “disastro epidemico”.

Presentarle come risolutive sarebbe peccare di presunzione: si propongono, invece, come un punto di partenza in vista di un dibattito e di una presa in carico più consapevoli. Un intervento di riassetto della disciplina penale in tema di diffusione di malattie infettive, in funzione della tutela della salute pubblica, dovrebbe infatti inserirsi in un’opera di revisione complessiva del settore, anche sotto il profilo delle previsioni delle pene edittali, in vista di un migliore e rinnovato coordinamento che renda la risposta penale ragionevole, proporzionata, sussidiaria ed effettiva.

## Bibliografia

- AA.VV., *Prova scientifica ragionamento probatorio e decisione giudiziale*, a cura di M. BERTOLINO, G. UBERTIS, Napoli, 2015.
- A.A.VV., *Disastri, protezione civile e diritto: nuove prospettive nell'unione europea in ambito penale*, a cura di M. GESTRI, Milano 2016.
- AA.VV., *Prova scientifica e processo penale*, a cura di G. CANZIO, L. LUPARIA, Padova, 2017.
- AA.VV., *Scelte Tragiche. Atti del III convegno "Medicina e diritto penale"*, a cura di G. LOSAPPIO, Bari, 2021.
- AA.VV., *L'ombra delle colonne infami. La letteratura e l'ingiustizia del capro espiatorio*, a cura di G. FORTI, C. MAZZUCATO, A. PROVERA, A. VISCONTI, Milano, 2022.
- AGOSTINI L., *Pandemia e "penademia": sull'applicabilità della fattispecie di epidemia colposa alla diffusione del covid-19 da parte degli infetti*, in *Sist. pen.*, 2020, n. 4, 229.
- AIMI A., *Decorso del tempo e disastri ambientali. Riflessioni sulla prescrizione del reato a partire dal caso Eternit*, in *Quest. giust.*, 1, 2017, 27.
- ALAGNA R., *I reati in tema di sicurezza sul lavoro previsti dal codice penale*, in *Il diritto penale del lavoro*, a cura di N. MAZZACUVA, E. AMATI, Torino, 2007, 235.
- ALEO S., *Il danno e il pericolo nel reato*, Catania, 1983.
- ALEO S., *Causalità, complessità e funzione penale*, Milano, 2009.
- ALEO S., *Il fatto, la legge, e le nozioni dell'organizzazione nella teoria della responsabilità*, in *Studi in onore di Lucio Monaco*, a cura di A. BONDI et al., Urbino, 2020, 51.
- ALEO S., *Pensiero causale e pensare complesso. Contributo di un penalista*, Pisa, 2020.
- ALESSANDRI A., *Cautele contro disastri e infortuni sul lavoro (omissione e rimozione)*, in *Dig. disc. pen.*, II, Torino 1988, 146.
- ALESSANDRI A., *Attività di impresa e responsabilità penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 565.
- ALESSANDRI A., *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010.
- ALEXANDER D., *Il tempo e lo spazio nello studio dei disastri*, in *Eventi naturali oggi. La geografia e le altre discipline*, a cura di G. BOTTA, Milano, 1993, 23.

- ALFANI G., *L'influenza spagnola e COVID-19: analogie, differenze e insegnamenti dal passato*, in AA.VV., *Contagio globale, impatto diseguale. Influenza spagnola e COVID-19 a confronto*, Milano, 2021, 38.
- ALFANI G., MELEGARO A., *Pandemie d'Italia*, Milano, 2010.
- AMATO A., *La difesa dai terremoti in Italia dopo le tragedie de L'Aquila e di Amatrice*, in *Criminalia*, 2006, 96.
- AMATO D., *Comunicazione del rischio e responsabilità penale. Riflessioni a margine della sentenza della Cassazione sul caso "grandi rischi*, in *Criminalia*, 2006, 107.
- AMATO D., *Emergenza pandemica e diritto penale: quali spazi applicativi per il reato di epidemia?* *Riv. it. med. leg.*, 4, 2021, 1129.
- AMATO G., *Scudo penale per i vaccinatori che somministrano le dosi*, in *Guida dir.*, 16, 2021, 49.
- AMBROSETTI E., CARRARO L., *Emergenza coronavirus e profili penali: «fase 2» e sicurezza sul lavoro*, in *Resp. civ. prev.*, 2020, 3, 703.
- ANGIONI F., *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983.
- ANGIONI F., *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale*, Milano, 1994.
- ANTOLISEI F., *Diritto penale*, pt. s., II, Milano, 1997.
- ARCIERI S., *Sicurezza sul lavoro e pandemia*, in *DPU*, 1° luglio 2020.
- ARDIZZONE S., *Comune pericolo (delitti colposi di)*, in *Dig. disc. pen.*, II, Torino, 1988, 393.
- ARDIZZONE S., *Epidemia*, in *Dig. disc. pen.*, IV, Torino, 1990, 255.
- ARDIZZONE S., *Incolunità pubblica (delitti e contravvenzioni contro la)*, in *Dig. disc. pen.*, VI, Torino, 1992, 361.
- ARIOLLI G., PIVIDORI E., *sub art. 640*, in *Codice penale a cura di T. PADOVANI*, II, Milano, 2019, 4625.
- ARROYO ZAPATERO L., *La supresión del delito de propagación maliciosa de enfermedades y el debate sobre la posible incriminación de las conductas que comportan riesgo de transmisión de SIDA*, in *Derecho y Salud*, 4, n. 1, 1996, 1.
- ASTORINA P., *Causalità e fragilità epistemica: spunti per una riflessione sul valore normativo e politico criminale dei limiti del diritto penale*, in *Riv. it. med. leg.* 2017, 2, 458.
- AZZALI G., *Osservazioni sui reati di pericolo*, in *Studi in onore di G. Marinucci*, a cura di E. DOLCINI, C.E. PALIERO, Milano, 2006, II, 1335 ss.
- BARTOLI R., *Il problema della causalità penale. Dai modelli unitari al modello differenziato*, Torino, 2010.
- BARTOLI R., *La responsabilità penale da esposizione dei lavoratori ad amianto*, in *Dir. pen. cont.*, 25 gennaio 2011.
- BARTOLI R., *La recente evoluzione giurisprudenziale sul nesso causale nelle malattie professionali da amianto*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2014, 396.
- BARTOLI R., *Lettera, precedente, scopo. Tre paradigmi interpretativi a confronto*, in *Riv.it. dir. proc. pen.*, 2015, 1769.

- BARTOLI, R., *Diritto penale e prova scientifica*, in AA.VV., *Prova scientifica e processo penale*, a cura di G. CANZIO, L. LUPARIA, Padova, 2017, 75.
- BARTOLI R., *Dalle rime obbligate, alla discrezionalità: consacrata la svolta*, in *Giur. cost.*, 2018, 2566.
- BARTOLI R., *Il diritto penale dell'emergenza "a contrasto del coronavirus": problematiche e prospettive*, in *Sist. pen.*, 24 aprile 2020.
- BARTOLI R., *La responsabilità colposa medica e organizzativa al tempo del coronavirus. Fra la "trincea" del personale sanitario e il "da remoto" dei vertici politico-amministrativi*, in *Sist. pen.*, 7, 2020.
- BARTOLI R., *Fonti della colpa*, in *Enc. dir., I tematici, Reato colposo*, dir. da M. DONINI, 2021, 525.
- BARTOLINI G., *La definizione di disastro nel Progetto di articoli della Commissione internazionale*, in *Riv. it., dir. int.*, 2015, I, 162.
- BASILE F., *La colpa in attività illecita*, Milano, 2005.
- BASILI M., *L'epidemia di Covid-19: il principio di precauzione e i fallimenti istituzionali*, in *Mercato concorrenza regole*, 2019, n. 3, 475.
- BATTAGLINI E., BRUNO B., *Incolunità pubblica (Delitti contro la)*, in *Noviss. Dig. it.*, VIII, Torino, 1962, 559.
- BATTARINO G., NATALE A., *Reati dell'epidemia e reati nell'epidemia*, in *Questione giustizia*, 2020, 37.
- BEAGLEHOLE R., BONITA R., KJELLSTRÖM T., *Epidemiologia di base*, ed. it. a cura di G. AGGAZZOTTI, Alessandria, 1997.
- BEATO F., *La valutazione dell'impatto ambientale. Un approccio integrato*, Milano, 1995.
- BECK U., *Che cos'è la globalizzazione?* Roma, 1999.
- BECK U., *La società del rischio, Verso una seconda modernità*, Roma, 2021.
- BELFIORE E.R., *Contributo alla teoria dell'errore in diritto penale*, Torino, 1997.
- BELL A.H., *Aspettando il nuovo delitto di disastro sanitario. Una riflessione sul ruolo dell'evidenza epidemiologica, tra causazione e probabilità*, in *Sist. pen.*, 10/2021, 34.
- BELL A.H., *Il reato di epidemia nel contrasto della pandemia da covid-19. Problemi ermeneutici e rapporti con le fattispecie di omicidio*, in *Sist. pen.*, 24 ottobre 2022.
- BENADUSI M., *Antropologia dei disastri. Ricerca, Attivismo, Applicazione. Un'introduzione*, in *Antropologia Pubblica*, 1 (1/2) 2015, 1.
- BERNARDI A., *Il diritto penale alla prova della COVID-19*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, n. 4, 441.
- BERTOLINO M., *Diritto penale e scienze empirico sociali*, in *Psicologia e problemi giuridici*, a cura di A. QUADRIO, Milano, 1991, 79.
- BLAIOTTA R., *Causalità giuridica*, Torino, 2010.
- BLAIOTTA R., *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Torino, 2020.
- BLAIOTTA R., *Sicurezza del lavoro e reati colposi*, in *Enc. dir., I tematici, Reato colposo*, dir. da M. DONINI, Milano, 2021, 176.

- BOCCACCIO, *Decameron*, Milano 2001.
- BOIX REIG J., *Consideraciones críticas sobre el artículo 348 bis del Código Penal (Propagación maliciosa de enfermedad transmisible a las personas)*, in *Delitos contra la salud pública. Tráfico ilegal de drogas tóxicas o estupefacientes*, Colección de Estudios Instituto de Criminología y Departamento de Derecho Penal, Universidad de Valencia, 1977, 99.
- BOIX REIG J., *Propagación maliciosa de enfermedad transmisible a las personas in Derecho Penal. Parte Especial* (VIVES ANTÓN et al.), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1993, 387.
- BONFIGLIOLI A., *La responsabilità penale per contagio da HIV: profili oggettivi*, in *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona a cura di S. CANESTRARI, G. FORNASARI*, Bologna, 2001, 54.
- BONFIGLIOLI A., *Epidemia (art. 438)*, in *Trattato di diritto penale a cura di A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA*, pt. s., IV. *I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Torino, 2010, 386.
- BRICOLA F., *Aspetti problematici del rischio consentito nei reati colposi*, in *Bollettino dell'Università di Pavia*, a.a. 1960-61, 89 ss., ora in *Scritti di diritto penale*, a cura di S. CANESTRARI, A. MELCHIONDA, I, Tomo I, Milano, 1997, 67.
- BRICOLA F., *Pene pecuniarie, pene fisse e finalità rieducativa*, in *Sul problema della rieducazione del condannato*, Atti del convegno di diritto penale, Bressanone, 1963, Padova, 1964, ora in *Scritti di diritto penale*, a cura di S. CANESTRARI, A. MELCHIONDA, I, Tomo I, Milano, 1997, 285.
- BRICOLA F., *Tipologia delle frodi nella normativa penale sugli alimenti (1971)*, ora in *Scritti di diritto penale a cura di S. CANESTRARI e A. MELCHIONDA*, II, Tomo I, Milano, 1997, 2417.
- BRICOLA F., *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. it.*, XIX, Torino, 1973, 86 ss. ora in *Scritti di diritto penale*, a cura di S. CANESTRARI, A. MELCHIONDA, I, Tomo I, Milano, 1997, 539.
- BRICOLA F., *La depenalizzazione nella legge 24 novembre 1981, n. 689: Una svolta reale nella politica criminale?*, in *Pol. dir.*, 1982, 359 ora in *Scritti di diritto penale*, a cura di S. CANESTRARI, A. MELCHIONDA, I, Tomo II, Milano, 1997, 1442.
- BRICOLA F., *Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela*, in *Funzioni e limiti del diritto penale. Alternative di tutela*, a cura di M. De Acutis e G. Palombarini, Padova, 1984, 3, ora in *Scritti di diritto penale a cura di S. CANESTRARI, A. MELCHIONDA*, I, Tomo II, Milano, 1997, 1475.
- BRUNELLI D., *Il disastro populistico*, in *Criminalia*, 2014, 263.
- BUCCHI M., *La salute e il rischio*, in *Sociologia della salute*, a cura di M. BUCCHI, F. NERESINI, Roma, 2001, 181.
- CADOPPI, A., *Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità*, Torino, 1999.

- CADOPPI A., *Il reato penale. Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, Napoli, 2022.
- CALCINARI R., *Il fondamento della colpa nella sentenza “grandi rischi”: pronosticabilità degli eventi sismici tra profezie di sventura e delicati sistemi di allerta informativa*, in *Criminalia*, 2006, 124.
- CALETTI G., *Emergenza pandemica e responsabilità penali in ambito sanitario. Riflessioni a cavaliere tra “scelte tragiche” e colpa del medico*, in *Dir. pen. cont.*, 5 maggio 2020.
- CANCIO MELIA M., PANTALEÓN DÍAZ M., *Derecho penal y coronavirus: algunos problemas de imputación*, in *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, n. Extra 1, 2021, 239.
- CANESTRARI S., CORNACCHIA L., *Lineamenti generali del concetto di incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale a cura di A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA*, pt. s., IV, *I delitti contro l’incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Torino, 2010, 3.
- CANESTRARI S., CORNACCHIA L., DE SIMONE G., *Manuale di diritto penale*, pt. g., Bologna, 2017.
- CANESTRARI S., *Reati di pericolo*, in *Enc. giur.*, XXVI, 1991, 1.
- CANESTRARI S., *Dolo eventuale e colpa cosciente: ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, Milano, 1999.
- CANESTRARI S., *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base “consentito”*, in *Dir. pen. cont.*, 6 febbraio 2013.
- CANESTRARI S., *Riflessioni su come limitare il “rischio penale” dei sanitari al tempo del Covid-19*, in *Future of science and ethics*, 2020, 5 26.
- CANESTRARI S., *Ferite dell’anima e corpi prigionieri*, Bologna, 2021.
- CAPUTO M., *Logiche e modi dell’esonazione da responsabilità penale per chi decide e opera in contesti di emergenza sanitaria*, in *Leg. pen.*, 22 giugno 2020.
- CAPUTO M., *Il puzzle della colpa medica. Emergenza pandemica e nuovi orizzonti della non punibilità per gli esercenti delle professioni sanitarie*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1171.
- CARDINALE V., *Il caso di Sarno e a. contro Italia: riflessioni sul rapporto tra tutela dell’ambiente, diritto alla salute e gestione dei rifiuti*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 15 febbraio 2013.
- CARRIERO M.F., *Lo statuto scientifico delle leggi di copertura. Un catalogo di criteri tra causalità ed epidemiologia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 1087.
- CARRIERO M.F., *L’(in)adeguatezza funzionale del delitto di epidemia al cospetto del COVID-19*, in *Arch. pen.*, web, 2020, n. 3.
- CASTALDO A., *Aids e diritto penale: tra dommatica e politica criminale*, in *St. urb.*, 1988-89/1989-1990, 31.
- CASTORINA R., PITZALIS S., *Comprendere i disastri. Linee teoriche e applicazioni metodologiche della socio-antropologia nei terremoti de L’Aquila e dell’Emilia*, in *Argomenti*, 12/2019, 7.

- CASTRONUOVO D., CURI F., TORDINI CAGLI S., TORRE V., VALENTINI V., *La gestione del rischio COVID-19*, in *Sicurezza del lavoro. Profili penali*, Torino, 2021, 383.
- CASTRONUOVO D., *La colpa penale*, Milano, 2009.
- CASTRONUOVO D., *Dispositivi di prevenzione contro disastri o infortuni sul lavoro e mezzi di pubblica difesa o soccorso (artt. 436, 437 e 451 c.p. e normativa complementare)*, in *Trattato di diritto penale*, dir. da A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, pt. s., v. IV, *I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Torino, 2010, 328.
- CASTRONUOVO D., *Principio di precauzione e diritto penale*, Roma, 2012.
- CASTRONUOVO D., *La colpa "penale. Misura soggettiva e colpa grave*, in *Reato colposo e modelli di responsabilità*, a cura di M. DONINI, R. ORLANDI, Bologna, 2013, 183.
- CASTRONUOVO D., *Il caso Eternit: omissione di cautele antinfortunistiche e disastro ambientale dolosi*, in *Casi di diritto penale dell'economia*, a cura di L. FOFFANI, D. CASTRONUOVO, Bologna, 2015, 107.
- CASTRONUOVO D., *Il caso Eternit. Un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche?*, in *Leg. pen.*, 2015.
- CASTRONUOVO D., *I limiti sostanziali del potere punitivo nell'emergenza pandemica: modelli causali vs. modelli precauzionali*, in *Leg. pen.*, 10 maggio 2020.
- CASTRONUOVO D., *La riforma dei reati a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Appunti sul d.d.l. 2427*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 4/2020, 166.
- CASTRONUOVO D., *I delitti di omicidio e lesioni*, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza del lavoro. Profili penali*, Torino, 2021, 289.
- CASTRONUOVO D., *Colpa penale*, in *Enc. dir., I tematici, Reato colposo*, dir. da M. DONINI, Milano, 2021, 200.
- CATENACCI M., *I reati di pericolo presunto fra diritto e processo penale*, in *Studi onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. DOLCINI, C.E. PALIERO, I, Milano 2006, 1351.
- CATINO M., *Da Chernobyl a Linate. Incidenti tecnologici o errori organizzativi?* Milano, 2006.
- CATINO M., *Individual Blame vs. Organizational Function Logic in Accident Analysis*, in *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 16, 2008, 53.
- CATINO M., *Errori e disastri nei sistemi complessi*, in *DPU*, 5 febbraio 2020.
- CATINO M., *Il capro espiatorio nelle organizzazioni complesse*, in AA.VV., *L'ombra delle colonne infami. La letteratura e l'ingiustizia del capro espiatorio*, a cura di G. FORTI, C. MAZZUCATO, A. PROVERA, A. VISCONTI, Milano, 2022, 251.
- CEDRONE G., *Avvisi ignorati, zero scorte di dpi, scarsa sorveglianza epidemiologica: il flop del Piano pandemico fermo a dieci anni fa*, in *Sanità Informazione*, 1° aprile 2020.

- CENTONZE F., *La normalità dei disastri tecnologici*, Milano, 2004.
- CHARLENT F., *Précisions sur la caractérisation du délit de risque causé à autrui*, in *Dalloz actualité*, 2 décembre 2019.
- CHERUBINI C., *Tutela della salute e i c.d. atti di disposizione del proprio corpo*, in *Tutela della salute e diritto privato*, a cura di F. BUSNELLI, U. BRECCIA, Milano, 1978, 77.
- CHIAROTTI F., *Contagio di malattie veneree*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1961.
- CICCONE G. et al., *COVID-19 e ricerca clinico-epidemiologica in Italia: proposta di un'agenda di ricerca su temi prioritari da parte dell'Associazione italiana di epidemiologia*, in *www.epiprev.it*, 2020, 44 (5-6) Suppl 2, 51.
- CIPOLLA C.M., *Contro un nemico invisibile*, Bologna, 1985.
- CISLAGHI C., *E se i contagiati oggi fossero milioni?*, in *www.epiprev.it*, 22.12. 2022.
- CIVELLO G., *La colpa eventuale nella società del rischio*, Torino, 2013.
- CIVELLO G., *Prevedibilità e reato colposo*, voce in *Enc. dir.*, I tematici, *Reato colposo*, dir. da M. DONINI, Milano, 2021, 1004.
- CONSORTE F., *Tutela penale e principio di precauzione*, Torino, 2013.
- CORBETTA S., *Brevi note a margine della riforma dei delitti alimentari contro la salute pubblica*, in *Dir. pen. proc.*, 11, 2015, 1434.
- CORBETTA S., *Delitti contro l'incolumità pubblica*, I. *I delitti di comune pericolo mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale*, pt. s., dir. da G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Padova, 2003.
- CORBETTA S., *Delitti contro l'incolumità pubblica*, II. *I delitti di comune pericolo mediante frode*, in *Trattato di diritto penale*, pt. s., dir. da G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Padova, 2014.
- CORBETTA S., *Il disastro innominato: una fattispecie liquida in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive*, in *Criminalia*, 2014, 278.
- CORN G., *Il principio di precauzione*, Torino, 2013.
- CORNACCHIA L., *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, Torino, 2004.
- CORNACCHIA L., *Lineamenti generali del concetto di incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale*, dir. da A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, pt. s., IV. *I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Torino, 2010, 3.
- CORNACCHIA L., *Competenze ripartite: il contributo dei criteri normativi alla individuazione dei soggetti penalmente responsabili*, in *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, a cura di A. CASTALDO, V. DE FRANCESCO, M. DEL TUFO, S. MANACORDA, L. MONACO, Napoli, 2013, 521.
- CORNACCHIA L., *Delitti contro l'incolumità individuale*, in AA.VV., *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Milano, 2016, 549.
- COVELLO V.T., *Effective Risk Communication*, New York, 1989.
- CRIMI F., *sub art. 640*, in *Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza* a cura di A. CADOPPI, S. CANESTRARI, P. VENEZIANI, Torino, 2018, 2806.

- CRUTZEN P.J., STOERMER E.F., *The “Anthropocene”*, in *International Geosphere–Biosphere Programme Newsletter*, 2000, 41, 17.
- CRUTZEN P.J., *Geology of Mankind. The Anthropocene*, in *Nature*, 2002, 23 (ora anche in *Paul J. Crutzen: A Pioneer on Atmospheric Chemistry and Climate Change in the Anthropocene*, a cura di P.J. CRUTZEN, H.G. BRAUCH, Springer, 2016, 211).
- CRUTZEN P.J., *Benvenuti nell’Antropocene*, Milano, 2005.
- CUPELLI C., *Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *Dir. pen. cont.*, 2 novembre 2015.
- CUPELLI C., *Lo statuto penale della colpa medica e le incerte novità della legge Gelli-Bianco*, in *Riv. trim. dir. penale cont.*, 4/2017, 200.
- CUPELLI C., *Obblighi datoriali di tutela contro il rischio di contagio da COVID-19: un reale ridimensionamento della colpa penale?*, in *Sist. pen.*, 15 giugno 2020.
- CUPELLI C., (intervista a cura di E. Antonucci), *La stolta frontiera del panpenalismo: immaginare responsabilità penali per scelte politiche*, in *Il Foglio*, 12 giugno 2020.
- CUPELLI C., *Emergenza COVID-19: dalla punizione degli “irresponsabili” alla tutela degli operatori sanitari*, in *Sist. pen.*, 30 marzo 2020.
- CURI F., *Tertium datur*, Milano, 2003.
- CURI F., *Profili penali dello stress lavoro-correlato. L’homo faber nelle organizzazioni complesse*, Bologna, 2013.
- CUTOLO F., *L’influenza spagnola del 1918-1919*, Pistoia, 2020.
- D’ALESSANDRO F., *La “chiara luce della verità e l’ignoranza del pericolo. Riflessioni penalistiche sul principio di precauzione*, in *Scritti per Federico Stella*, a cura di M. BERTOLINO e G. FORTI, II, Napoli, 2007, 606.
- D’ALESSANDRO F., *Art. 40*, in *Codice penale commentato*, E. DOLCINI, G. MARI NUCCI (a cura di), III ed., 2011, 411.
- D’ALESSANDRO F., *Pericolo astratto e limiti soglia. Le promesse non mantenute nel diritto penale*, Milano, 2012.
- D’ALESSANDRO F., *Precauzione (principio di)*, voce in *Enc. dir., I tematici, Reato colposo*, dir. da M. DONINI, Milano, 2021, 975.
- D’ARRIGO S., *Salute (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, Aggiornamento, V, 2001, 1009.
- DAL LAGO A., *Presentazione a M. DOUGLAS, Rischio e colpa*, Bologna, 1992.
- DASGUPTA S., *Burden of climate change on malaria mortality*, in *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, 2018.
- DE CUPIS A., *Integrità fisica (diritto alla)*, in *Enc. giur.*, XVII, 1989, 2.
- DE FRANCESCO G., *Sulla misura soggettiva della colpa*, in *St. urb.*, 1977/1988, 273.
- DE FRANCESCO G., *Dolo eventuale e colpa cosciente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 1, 113.
- DE FRANCESCO G., *L’eterno ritorno. Note problematiche in tema di rapporto causale, alla luce di una recente indagine di Federico Stella su «Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime»*, in *Crit. dir.*, 2003, 350.

- DE FRANCESCO G., *Una categoria di frontiera: il dolo eventuale tra scienza, prassi giudiziaria e politica delle riforme*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 11, 1317.
- DE FRANCESCO G., *Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e "colpa grave" alla luce dei diversi modelli di incriminazione*, in *Cass. pen.* 2009, 5035.
- DE FRANCESCO G., *Emergenza sanitaria e categorie penalistiche: nel segno del 'principio di realtà'*, in *Riv. it. med. leg.*, 2020, 989.
- DE FRANCESCO G., *In tema di colpa. Un breve giro d'orizzonte*, in *Leg. pen.*, 5 febbraio 2020.
- DE MAGLIE C., *La lingua nel diritto penale*, in *Criminalia*, 2018, 114.
- DE MAGLIE C., *Linguaggio del diritto penale e principio di effettività: spunti di riflessione*, in *DisCrimen* 31 marzo 2023.
- DE VERO G., *Il nesso causale e il diritto penale del rischio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 670.
- DE VITA A., *I reati a soggetto passivo indeterminato. Oggetto dell'offesa e tutela processuale*, Napoli, 1999.
- DEAN F., *L'Incolumità pubblica nel diritto penale*, Milano, 1973.
- DELLA BELLA A., *Il legislatore penale di fronte all'emergenza sanitaria*, Torino, 2023.
- DI GIOVINE O., *L'interpretazione nel diritto penale. Tra creatività e vincolo alla legge*, Milano, 2006.
- DI GIOVINE O., *Probabilità statistica e probabilità logica nell'accertamento del nesso di causalità*, in *Cass. pen.*, 2008, 2183.
- DI GIOVINE O., *La causalità tra scienza e giurisprudenza*, in *Riv. it. med. leg.*, 2016, 1, 39.
- DI GIOVINE O., *Coronavirus, diritto penale e responsabilità datoriali*, in *Sist. pen.*, 22 giugno 2020.
- DI GIOVINE O., *Ancora sull'infezione da sars-cov-2: omicidio e lesioni personali tra incertezze scientifiche, sovradeterminazioni causali e trappole cognitive*, in *Leg. pen.*, 27 gennaio 2021.
- DI SOPRA L., *La vulnerabilità sistemica come dimensione generatrice del rischio. Approccio di scienza del territorio*, in *Teoria della vulnerabilità*, a cura di L. DI SOPRA, C. PELANDA, Milano, 1984, 24.
- DODARO G., *Riflessioni penalistiche su strategie di gestione del rischio pandemico e responsabilità dei governanti*, in *DPU*, 30 settembre 2020.
- DOGLIOTTI M., *Le persone fisiche*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. Rescigno, *Delle persone e della famiglia*, II, t. 1, Torino, 1982, 87.
- DOLCINI E., *Note sui profili costituzionali della commisurazione della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1974, 348.
- DOLCINI E., *La commisurazione della pena. La pena detentiva*, Padova, 1979.
- DOLCINI E., *Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, 589.

- DOLCINI E., *Pene edittali, principio di proporzione, funzione rieducativa della pena: la Corte costituzionale ridetermina la pena per l'alterazione di stato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 1956.
- DOLCINI E., *Pena e Costituzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 22.
- DONINI M., *La causalità omissiva e l'imputazione per aumento del rischio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 38.
- DONINI M., *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Milano, 2004.
- DONINI M., *Imputazione oggettiva dell'evento. "Nesso di rischio" e responsabilità per fatto proprio*, Torino, 2006.
- DONINI M., *Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica*, in *La riforma dei reati contro la sicurezza pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti a cura di M. DONINI E D. CASTRONUOVO*, Padova, Cedam, 2007, 275.
- DONINI M., *Il diritto penale differenziato. La coesistenza di classico e postmoderno nella penalità contemporanea*, già in *Crit. dir.*, 2007, 277 ss.
- DONINI M., *Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono l'elemento psicologico*, in *Cass. pen.*, n. 7/8, 2010, 2579.
- DONINI M., *Imputazione oggettiva dell'evento*, in *Enc. dir.*, Annali, III, 2010, 703.
- DONINI M., *Il garantismo della condicio sine qua non e il prezzo del suo abbandono. Contributo all'analisi dei rapporti tra causalità ed imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 514.
- DONINI M., *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 4/2013, 4.
- DONINI M., *Reati di pericolo e salute pubblica. Gli illeciti di prevenzione alimentare al crocevia della riforma penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2013, 84.
- DONINI M., *L'elemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 124.
- DONINI M., *Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell'illecito interpretativo*, in *Dir. pen. cont.*, 6 giugno 2016.
- DONINI M., *Il progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 1/2016, 4.
- DOUGLAS M., *Come percepiamo il pericolo. Antropologia del rischio*, Milano, 1991.
- DOUGLAS M., *Purezza e pericolo. Un'analisi dei concetti di contaminazione e tabù*, Bologna, 2014.
- DOVAL PAIS A., *Epidemias y Derecho penal*, in *Foro-FICP*, n. 1, 2019, 125.
- DOVERE S., *Sicurezza del lavoro e sistema penale*, in *Salute e sicurezza del lavoro*, a cura di G. NATULLO, 2015, 229.
- DOVERE S., *COVID-19 sicurezza del lavoro e valutazione dei rischi*, in [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 22 aprile 2020.

- DOVERE S., *La sicurezza dei lavoratori in vista della fase 2 dell'emergenza da COVID-19*, in [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 4 maggio 2020.
- DOVERE S., *Giurisprudenza della Corte suprema sulla colpa*, in *Enc. dir., I tematici, Reato colposo*, dir. da M. DONINI, Milano, 2021, 579.
- DURANTE V., *La salute come diritto della persona*, in *Trattato di biodiritto* diretto da S. RODOTÀ E P. ZATTI, *Il governo del corpo*, a cura di S. CANESTRARI et al., I, 2011, 579.
- ERRA C., *Epidemia (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, 46.
- ESPOSITO V., *Diritto ambientale e diritti umani*, in *Dir. pen. cont.*, 12 novembre 2012.
- EUSEBI L., *Appunti sul confine fra dolo e colpa nella teoria del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 3, 1089.
- EUSEBI L., *Il mimetismo inverso: l'approdo alternativo di R. Girard alla violenza sacrificale*, in AA.VV., *L'ombra delle colonne infami. La letteratura e l'ingiustizia del capro espiatorio*, a cura di G. FORTI, C. MAZZUCATO, A. PROVERA, A. VISCONTI, Milano, 2022, 171.
- FANTINI B., *La storia delle epidemie, le politiche sanitarie e la sfida delle malattie emergenti*, in *L'Idomeneo*, 2014, n. 17, 35.
- FELICIONI S., *Un'interessante pronuncia della Cassazione su epidemia, avvelenamento e adulterazione di acque destinate all'alimentazione*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2018, n. 6, 292.
- FERRARA R., *Diritto alla salute: principi costituzionali*, in *Trattato di biodiritto* diretto da S. RODOTÀ E P. ZATTI, *Salute e sanità* a cura di R. FERRARA, Milano, 2010, 3.
- FERRARI D., STILL S., TONIN N., *Assessing the impact of COVID-19 mass testing in South Tyrol using a semiparametric growth model mann*, in [www.nature.com](http://www.nature.com), 2022, 12, 1.
- FIANDACA G., *Note sui reati di pericolo*, in *Il Tommaso Natale*, 1977, 173.
- FIANDACA G., *Il bene giuridico come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in AA.VV., *Bene giuridico e riforma della parte speciale*, a cura di A. STILE, Napoli, 1985, 43.
- FIANDACA G., *La tipizzazione del pericolo*, in *Beni e tecniche della tutela penale*, Milano, 1987.
- FIANDACA G., *I presupposti della responsabilità penale tra dogmatica e scienze sociali*, in *La giustizia penale e la fluidità del sapere: ragionamento sul metodo*, a cura di L. DE CATALDO NEUBURGER, Padova, 1988, 29.
- FIANDACA G., *Con l'inchiesta di Bergamo sulla gestione della pandemia inizia una metamorfosi giudiziaria*, in *Il Foglio*, 4 marzo 2023.
- FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale*, pt. g., Bologna, 2019.
- FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale*, pt. s., I, Bologna, 2021.

- FIMIANI L., *Nuovo “scudo penale” (decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44): è una norma tautologica?*, in *Giur. pen. web*, 13 aprile 2021.
- FIGLIO C., FIGLIO S., *Diritto penale*, pt. g., VI ed. Torino, 2020.
- FIGLIO C., *Il principio di offensività*, in AA.VV., *Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali*, Milano 1996, 61.
- FIGLIO S., «*Va’, va’ povero untorello, non sarai tu quello che spianti Milano*». *La rilevanza penale della violazione della quarantena obbligatoria*, in *Sist. pen.*, 11/2020, 5.
- FIRTH R., *Social change in Tikopia. Re-study of a Polynesian community after a Generation*, London, 1959.
- FIGLIANI L., CASTRONOVO D. (a cura di), *Casi di diritto penale dell’economia. I. Impresa e sicurezza*, Bologna, 2015.
- FORNASARI G., *Un processo alla scienza? Il penalista di fronte alle questioni dogmatiche e agli spunti di novità della vicenda giudiziaria aquilana*, in AA.VV., *Processo alla scienza, Atti del convegno di Studi. Padova 28 maggio 2015*, a cura di BORSARI, Padova, 2016, 65.
- FORTI G., *Colpa ed evento nel diritto penale*, Milano, 1990.
- FORTI G., «*Accesso*» *alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione* in *Criminalia*, 2006, 158.
- FORTI G., *La “chiara luce della verità e l’ignoranza del pericolo, Riflessioni penalistiche sul principio di precauzione*, in *Scritti per Federico Stella*, a cura di M. BERTOLINO, G. FORTI, I, Napoli, 2007, 606.
- FORTI G., *Nuove prospettive sulla imputazione penale per colpa: una ricognizione interdisciplinare, Reato colposo e modelli di responsabilità*, a cura di M. DONINI, R. ORLANDI, Bologna, 2013, 117.
- FORTI G., *Coronavirus, la tentazione del capro espatrio e le lezioni della storia*, in *DPU*, 10 giugno 2020.
- FORTI G., *Introduzione. Un’attesa di luce, dalla carità*, in AA.VV., *Le regole e la vita. Del buon uso di una crisi, tra letteratura e diritto*, a cura di G. FORTI, Milano, 2020, 12.
- FORTI G., *Il fracasso e l’urto delle passioni in cuori che rimangono nella notte. La critica del giudizio penale nella «Storia della colonna infame»*, in AA.VV., *L’ombra delle colonne infami. La letteratura e l’ingiustizia del capro espatrio*, a cura di G. FORTI, C. MAZZUCATO, A. PROVERA, A. VISCONTI, Milano, 2022, 21.
- FORZATI F., *Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti, e legislazione emergenziale, I casi Eternit, Ilva e rifiuti in Campania. Lo Stato di eccezione e lo Stato di diritto*, in *Dir. pen. cont.*, 11 marzo 2015.
- FRARE P., *Fermare il contagio mimetico, Gasparo Migliavacca nella «Storia della colonna infame»*, in AA.VV., *L’ombra delle colonne infami. La letteratura e l’ingiustizia del capro espatrio*, a cura di G. FORTI, C. MAZZUCATO, A. PROVERA, A. VISCONTI, Milano, 2022, 3.

- FURIA F., *Lo "scudo penale" alla prova della responsabilità da inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2*, in *Arch. pen. web*, 2021, 1.
- GALLO E., *Attentato (Delitti di)* in *Dig. pen.*, I, Torino, 1987, 340.
- GALLO M., voce *Dolo (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 790.
- GALLO M., *I reati di pericolo*, in *Foro pen.*, 1969, 1.
- GALLO M., *Ratio e struttura nel dolo eventuale*, in *Crit. dir.*, 1999, 4, 411.
- GARGANI A., *Il danno qualificato dal pericolo*, Torino, 2005.
- GARGANI A., *Reati contro l'incolumità pubblica*, I. *Reati di comune pericolo mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale* diretto da C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, pt. s., IX, 2008.
- GARGANI A., *La 'flessibilizzazione' giurisprudenziale delle categorie classiche del reato di fronte alle esigenze di controllo penale delle nuove fenomenologie di rischio*, in *Leg. pen.*, 2011, 397.
- GARGANI A., *Reati contro l'incolumità pubblica*, II. *I reati di comune pericolo mediante frode*, in *Trattato di diritto penale* diretto da C.F. GROSSO, T. PADOVANI e A. PAGLIARO, pt. s., IX, Milano, 2013.
- GARGANI A., *I molti volti del disastro*, *Nota introduttiva*, in *Criminalia*, 2014, 252.
- GARGANI A., *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, Annali, VIII, 2015, 571.
- GARGANI A., *Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni*, in *Cass. pen.* 2016, 2705.
- GARGANI A., *Profili di responsabilità penale degli operatori della protezione civile: la problematica delimitazione delle posizioni di garanzia*, in *Disastri, protezione civile e diritto: nuove prospettive nell'unione europea in ambito penale*, a cura di M. Gestri, Milano 2016, 230.
- GARGANI A., *La gestione dell'emergenza Covid-19: il "rischio penale" in ambito sanitario*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, n. 7, 887.
- GARGANI A., *Delitti di pericolo personale e individuale. Osservazioni in prospettiva di riforma*, in *Leg. pen.*, 9 settembre 2020.
- GARGANI A., *Disastro colposo*, in *Enc. dir.*, *I tematici. Reato colposo*, dir. da M. DONINI, Milano, 2021, 411.
- GARGANI A., *Epidemia colposa e "COVID-19": interpretazioni 'emergenziali' e principi di garanzia*, in *Studi senesi*, 2022, 1, 35.
- GARGANI A., *Impedimento plurisoggettivo dell'offesa. Profili sistematici del concorso omissivo nelle organizzazioni complesse*, Pisa, 2022.
- GATTA G.L., *Il diritto e la giustizia davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, in *Dir. pen. cont.*, 24 novembre 2014.
- GESTRI M., *Il rapporto fra la normativa emergenziale e dei protocolli COVID-19 ed il sistema prevenzionistico e di sicurezza sui luoghi di lavoro: nuovi obblighi ed ipotesi di responsabilità penale per il datore di lavoro?*, in *Sist. pen.*, 6/2020, 271.

- GIDDENS A., *Risk and responsibility*, in *The Modern Law Review*, 1999, v. 62, n. 1, 1.
- GIORDANO M., *Colpa ed emergenza: la responsabilità del sanitario. L'epidemia da COVID-19 incide sull'accertamento del nesso causale, sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e sull'esigibilità della condotta?*, in *Diritto e COVID-19*, a cura di G.A. CHIESI, M. SANTISE, Torino, 2020.
- GIRARD R., *La violenza e il sacro*, Milano, 1992.
- GIRARD R., *Il capro espiatorio*, Milano, 1999.
- GIUNTA F., *Depenalizzazione*, in *Dizionario di diritto e procedura penale*, a cura di G. VASSALLI, Milano, 1986, 191.
- GIUNTA F., *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, Padova, 1993.
- GIUNTA F., *Elettrosmog*, in *Studium iuris*, 2002, 778.
- GIUNTA F., *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, 227.
- GIUNTA F., *La legalità della colpa*, in *Criminalia*, 2018, 163.
- GIUNTA F., *Le aggravanti del "luogo di lavoro": a proposito di un'espressione fuorviante*, in *DisCrimen*, 11 dicembre 2021.
- GIZZI L., *Inquinamento elettromagnetico e responsabilità penale: la Cassazione sul caso Radio vaticana*, in *Dir. pen. cont.*, 6 luglio 2011.
- GRASSO G., *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 689.
- GREEN P., *Disaster by design. Corruption, Construction and Catastrophe*, in *British Journal of Criminology* 2005, n. 45, 528.
- GRILLO S., *L'antrace nel sistema delle armi batteriologiche*, in *Istituto di Ricerche Internazionali, Arch. Disarmo*, 2008, 1.
- GRIMALDI M., *COVID-19: la tutela penale dal contagio*, in *Giur. pen. web*, 2020, 4.
- GRMEK M.D., *Malattie*, in *Enc. delle scienze sociali*, Roma, 1996.
- GROTTO M., *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, Torino, 2012.
- GUGG G., *Rischio e post-sviluppo vesuviano. Un'antropologia della "catastrofe annunciata"*, in *Antropologia Pubblica*, 1 (1/2) 2015, 109.
- HASSEMER W., *Theorie und Soziologie des Verbrechens*, Frankfurt a.M., 1973.
- HASSEMER W., *Perspektive einer neuen Kriminalpolitik*, in *StV*, 1995, 483.
- HASSEMER W., *Kennzeichen und Krisen des Modernen Strafrechts*, in *ZRP*, 1992, 378.
- HAVANA GARCIA, E., *Derecho penal, edadismo y dependencia. ¿Son punibles los hechos ocurridos en las residencias de ancianos durante la pandemia de COVID-19?*, in *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, 22, 131.
- HERZOG F., *Gesellschaftliche Unsicherheit und Strafrechtliche Daseinsvorsorge. Studien zur Vorverlegung des Strafrechtsschutzes in den Gefährdungsbereich*, Heidelberg, 1991.
- HERZOG, F., *Società del rischio, diritto penale del rischio, regolazione del rischio. Prospettive al di là del diritto penale*, in *Critica e giustificazione del diritto penale*

- nel cambio di secolo. L'Analisi critica della Scuola di Francoforte.* Atti del convegno di Toledo, 15-13 aprile 2000, a cura di L. FOFFANI, L. STORTONI, Milano, 359.
- HEWITT K. (a cura di), *Interpretations of Calamity*, in *The Risk & Hazards Series*, 1, Boston, 1983.
- HORMAZABÁL MALARÉ H., *Sida y Derecho penal*, en *Cuadernos Jurídicos*, 1, 1992, 6.
- IANNUCCI M., CEDRONE G., *Avvisi ignorati, zero scorte di dpi, scarsa sorveglianza epidemiologica: il flop del Piano pandemico fermo a dieci anni fa*, in *Sanità Informazione*, 1° aprile 2020.
- IANNUCCI M., *Come una crisi infettiva epidemica può trasformarsi in una apocalisse*, in *DPU*, 17 giugno 2020.
- INSOLERA P., *Oltre "le rime obbligate": la Corte ridisegna i limiti del sindacato sulla misura delle pene*, in *Giur. comm.*, 2020, II, 40.
- JAVATO MARTÍN A., *Responsabilidad penal por el contagio y propagación de enfermedades infecciosas en tiempos de pandemia*, in *Revista General de Derecho Penal* 38, 2022, 3.
- JONAS H., *Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation*, Frankfurt/M, 1979 (trad. it., *Il principio di responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, 1990).
- JONES K.E et al., *Global trends in emerging infectious diseases*, in *Nature*, 2008, 451, 990.
- KINDHÄUSER U., *Gefährdung als Straftat*, Frankfurt a. M., 1989.
- KREUZER A., *Aids und Strafrecht. Kriminologische Anmerkungen zur strafrechtlichen und kriminalpolitischen Diskussion*, in *ZStW* 100, 1988, 797.
- KUHLEN L., *Zum Strafrecht der Risikogesellschaft*, in *GA*, 1994, 347.
- LABISH A., *Medicina e società*, in *enciclopedia delle scienze sociali*, VII, 1997, 573.
- LACROIX C., *Rave party COVID: mise en danger d'autrui?* in *Lexabase*, 27 gennaio 2021.
- LACROIX C., *Risques causés à autrui: une valse à 3 temps*, *Lexbase Pénal*, dicembre 2019.
- LAI A., *Incolunità pubblica (delitti contro la)*, in *Enc. giur.*, XVI, 1989, 14.
- LANZI A., *Fra il legislatore apparente e il giudice sovrano*, in *Ind. Pen.*, 2016, 679.
- LASH S., *Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order*, Polity Press, Cambridge, 1990.
- LAXMINARAYAN R. et al., *Epidemiology and transmission dynamics of COVID-19 in two Indian states*, in *Science*, 6 novembre 2020, 691.
- LAZZERI F., *Prova della causalità individuale e configurabilità del delitto di epidemia in un caso di contagi plurimi da HIV tramite rapporti sessuali non protetti*, in *Sist. pen.*, 19 dicembre 2019.

- LESAFFRE H., *Recours au délit de mise en danger d'autrui pour les organisateurs de rassemblements festifs en période d'état d'urgence sanitaire et principe d'interprétation stricte du droit penal*, in *Dallox Actualité*, 11 maggio 2021.
- LIGI G., *Antropologia dei disastri*, Bari, 2009.
- LOMBARDI M., *Sociologia delle emergenze. Aspetti e problematiche recenti. in Eventi naturali oggi. La geografia e le altre discipline*, a cura di G. BOTTA, Milano, 1993, 133.
- LONDOÑO F., *Comentario a los artículos 316 y 317*, in COUSO J, HERNÁNDEZ, H. (directores), *Código Penal comentado: parte especial. Libro Segundo*. Legal Publishing Chile, 2019.
- LONDOÑO F., *Responsabilidad penal para los infractores de la cuarentena?* in [www.criminaljusticenetwork.eu](http://www.criminaljusticenetwork.eu), 9 luglio, 2020, 5.
- LORENZ H., OĞLAKCIOĞLU M., *Keine Panik im Nebenstrafrecht – Zur Strafbarkeit wegen Verstößen gegen Sicherheitsmaßnahmen nach dem IfSG*, in *Kripoz*, 2/2020, 111.
- LOSAPPIO G., *Responsabilità penale del medico, epidemia da COVID-19” e “scelte tragiche” (nel prisma degli emendamenti alla legge di conversione del d.l. c.d. “Cura Italia”)*, in *Giur. pen. web*, 14 aprile 2020.
- LUCIANI M., *Il diritto costituzionale alla salute*, in *Dir. soc.*, 1980, n. 4, 769.
- LUHMANN N., *Soziologie des Risikos*, Berlin, 1991 (trad. it., *Sociologia del rischio*, Milano, 1996).
- LUZON PEÑA D.M., *Problemas de la transmisión y prevención del sida en el Derecho penal español*, in *JANO*, XLIV, 1993, 59.
- LUZZATI C., *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*, Milano, 1990.
- MAIELLO V., *La legalità della legge e il diritto dei giudici: scossoni, assestamenti e sviluppi*, in *Sist. pen.*, 3/2020 129.
- MAIELLO V., *La legalità della legge nel tempo del diritto dei giudici*, Napoli, 2020.
- MALABAT V., *Droit penal special*, Paris, Dalloz, 2018.
- MALABAT V., *Le délit dit de “mise en danger”. La lettre et l'esprit*, in *Semaine juridique*, 2000, n. 9, etude 208.
- MANCA V., *La tutela delle vittime da reato ambientale nel sistema Cedu: il caso Ilva*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 1/2018, 259.
- MANES V., *Il principio di offensività nel diritto penale*, Torino, 2005.
- MANES V., *Proporzione senza geometrie*, in *Giur. cost.*, 2016, 2105.
- MANNA A., *Sull'illegittimità delle pene accessorie fisse. L'articolo 2641 del codice civile*, in *Giur. cost.*, 1980, 910.
- MANNA A., *I reati di pericolo astratto e presunto e i modelli di diritto penale*, in AA.VV., *Diritto penale minimo*, a cura di U. CURI, G. PALOMBARINI, Roma, 2002, 35.
- MANNA A., *I rapporti tra sapere scientifico e sapere giudiziario*, in *Cass. pen.*, 2009, 3636.

- MANNA A., *Colpa cosciente e dolo eventuale: l'indistinto confine e la crisi del principio di legalità*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, Torino, 2011, 222.
- MANNOZZI G., *Le parole nel diritto penale: un percorso ricostruttivo tra linguaggio per immagini e lingua giuridica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 14031.
- MANTOVANI D., *Lingua e diritto, prospettive di ricerca tra sociolinguistica e pragmatica*, in *Studi in onore di Remo Martini*, Milano, 2009, 679.
- MANTOVANI F., *Il principio di offensività del reato nella Costituzione*, in *Scritti in onore di C. Mortati*, Milano, 1977, IV, 470.
- MANTOVANI M., *L'esercizio di un'attività non autorizzata*, Torino, 2003.
- MANTOVANI M., *Sanzioni penali*, in *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali*, a cura di E. GRAGNOLI, A. PERULLI, Milano, 2004, 249.
- MANTOVANI M., *Contributo ad uno studio sul disvalore di azione nel sistema penale vigente*, Milano, 2014.
- MANTOVANI M., *Il disastro ferroviario di Viareggio e la normativa in materia di sicurezza sul lavoro*, in *Dpei*, ottobre 2021.
- MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, VI, Torino, 1962.
- MANZONI A., *I promessi sposi*, Bologna, 1968, a cura di C.F. Goffis.
- MAPELLI CAFFARENA B., *El delito de contagio de enfermedades infecciosas*, in LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA y MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA (dirs.), *Pandemia y Derecho: una visión multidisciplinar*, Murcia, 2020, 109.
- MARINELLI A., *La costruzione del rischio. Modelli e paradigmi interpretativi nelle scienze sociali*, Milano, 1993.
- MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Milano, XI ed., 2022.
- MARINUCCI G., DOLCINI E., *Corso di diritto penale*, Milano, 2001.
- MARINUCCI G., *La colpa per inosservanza di leggi*, Milano, 1965.
- MARINUCCI G., *Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 1216.
- MARINUCCI G., *Relazione di sintesi*, in *Bene giuridico e riforma della parte speciale*, Napoli, 1985, 327.
- MARINUCCI G., *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 40.
- MARZANO G.M., *Brevi note sulla prova della causalità nel contagio da COVID-19*, in *Cass. pen.*, 2020, 3115.
- MASERA L., *Il modello causale delle sezioni unite e la causalità omissiva*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 493.
- MASERA L., *Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale. Gestione del dubbio e profili causali*, Milano, 2007.
- MASERA L., *Evidenza epidemiologica di un aumento di mortalità e responsabilità penale*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 3-4/2014, 343.
- MASSARO A., *Responsabilità penale per morte o lesioni derivanti dalla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2: gli "anticorpi" dei principi generali in materia di colpa penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, 683.

- MASULLO N., *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità*, Napoli, 2012.
- MATTHEUDAKIS M., *L'imputazione colpevole differenziata*, Bologna, 2020.
- MATTHEUDAKIS M., *La punibilità del sanitario per colpa grave. Argomentazioni intorno a una tesi*, Roma, 2021.
- MAYAUD Y., *Infractions contre les personnes?*, in *Rev. sc. crim.* 2002, 106.
- MAZZACUVA N., *Il disvalore di evento nell'illecito penale*, Milano 1983.
- MAZZANTI E., *Violazione dei diritti umani e responsabilità dello Stato. La prevenzione dei disastri come "alternativa" al diritto penale*, in *Criminalia*, 2016, 454.
- MELCHIONDA A., *Le circostanze del reato, Origine, sviluppo e prospettive di una controversa categoria penalistica*, Padova, 2000.
- MEZZETTI E., *Autore del reato e divieto di «regresso» nella società del rischio*, Napoli, 2021.
- MICHELETTI D., *I reati propri del datore di lavoro*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, a cura di F. GIUNTA, D. MICHELETTI, Milano, 2010, 210.
- MICHELETTI D., *La responsabilità penale del medico fra colpa generica e colpa specifica*, in *Criminalia*, 2019, 27.
- MILITELLO V., *Rischio e responsabilità penale*, Milano, 1988.
- MILITELLO V., *Dogmatica penale e politica criminale in prospettiva europea*, in *Critica e giustificazione del diritto penale nel cambio di secolo. L'Analisi critica della Scuola di Francoforte*. Atti del convegno di Toledo, 15-13 Aprile 2000, a cura di L. FOFFANI, L. STORTONI, Milano, 2004, 45.
- MILITELLO V., *Diritto penale del rischio e rischi del diritto penale, tra scienza e modernità*, in AA.VV., *Processo alla scienza*, Atti del convegno di Studi. Padova 28 maggio 2015, a cura di R. BORSARI, Padova, 2016, 140.
- MILITELLO V., (a cura di), *Il dialogo Habermas-Günther riletto dalla cultura giuridica italiana. I penalisti: Vincenzo Militello intervista Massimo Donini, Luciano Eusebi e Domenico Pulitanò*, in *Giustizia insieme*, 18 luglio 2020.
- MIR PUIG S., (ed.) *Problemas jurídico penales del Sida*, Barcelona 1993.
- MODUGNO F., *Interpretazione giuridica*, Padova, 2009.
- MONGILLO V., *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tempi di pandemia*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2/2020, 16.
- MONGILLO V., *Imputazione oggettiva e colpa tra "essere" e normativismo: il disastro di Viareggio*, in *Giur. it.*, 2022, 953.
- MONTUSCHI L., *Commento all'art. 32, primo comma, Cost.*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA, Bologna, 1976, 147.
- MORTATI C., *La tutela della salute nella Costituzione italiana* (1961), ora in Id., *Raccolta scritti*, III, Milano, 1972, 433.
- MUÑOZ CONDE F., *Derecho Penal. Parte Especial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1993.
- MUÑOZ CUESTA F.J., *Delito de lesiones por contagio de VIH y COVID-19*, in *Revista Aranzadi Doctrinal*, 2020, n. 6, 1.

- NAPPI A., *I delitti contro la salute pubblica*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto penale* diretta da F. BRICOLA, G. ZAGREBELSKY, IV, Torino, 1996, 573.
- NAVA F., *Il Focolaio. Da Bergamo al contagio nazionale*, Bari, 2020.
- NAVAS MONDACA I., *COVID-19 and Objective Imputation of its Contagion*, in [www.criminaljusticenetwork.eu](http://www.criminaljusticenetwork.eu), 9 giugno 2020.
- NEGRI S., *Emergenze sanitarie e diritto internazionale: il paradigma salute e diritti umani e la strategia globale di lotta alle pandemie e al bioterrorismo*, in *Studi in onore di Vincenzo Starace*, 2008, I, 571.
- NICOLETTI B., *The prevention of natural and man-made disaster: what duties for State?*, in *International disaster respons law*, a cura di A. DE GUTTRY, M. GESTRI, G. VENTURINI, The Hague, 2012, 187.
- NIETO MARTÍN A., *El Derecho penal ante el coronavirus: entre el estado de emergencia y la gobernanza global*, in *Almacén de Derecho*, 15 aprile 2020.
- NIGRO A., *COVID-19 e il diritto delle catastrofi. La legge penale a confronto con i comportamenti della comunità e della professione medica*, in *Diritto e COVID-19*, a cura di G.A. CHIESI, M. SANTISE, Torino, 2020, 267.
- NISCO A., *Controlli sul mercato finanziario. Posizioni di garanzia e tutela del mercato*, Bologna, 2009.
- NOTARO D., *Scienza, rischio e precauzione. L'accertamento del nesso causale colposo all'interno di dinamiche incerte e complesse. Spunti critici dal processo per il terremoto dell'Aquila*, in AA.VV., *Disastri, protezione civile e diritto: nuove prospettive nell'unione europea in ambito penale*, a cura di M. GESTRI, Milano, 2016, 241.
- OLIVER-SMITH A., *What is a disaster? Anthropological perspectives on a persistent question*, in A. OLIVER-SMITH, S. HOFFMAN, *The angry earth*, New York London, 1999, 18.
- ORSINA A., *La tutela penale della salute e sicurezza sul lavoro al tempo del COVID-19*, Torino, 2022.
- PADOVANI T., *Tutela dei beni e tutela di funzioni nella scelta tra delitto, contravvenzione e illecito amministrativo*, in *Cass. pen.*, 1987, 670.
- PADOVANI T., *Diritto penale della prevenzione e mercati finanziari*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 635.
- PADOVANI T., *Spunti polemici e digressioni sparse sulla codificazione penale*, in AA.VV., *Il delitto penale alla svolta di fine millennio, Atti del convegno in memoria di Franco Bricola*, a cura di S. CANESTRARI, Torino, 1998 95.
- PADOVANI T., *La tragedia collettiva delle morti da amianto e la ricerca di capri espiatori*, in *Riv. it. med. leg.*, 2, 2015, 383.
- PADOVANI T., *Ergastolo in luogo della pena di morte: una eredità giacente*, in *La pena ancora, fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, a cura di C.E. PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE, G.L. GATTA, I, Milano 2018, 29.

- PADOVANI T., *Diritto penale*, XII ed., Milano, 2019.
- PAGANI D., *Responsabilità penali da rischio di contagio del COVID-19 nelle strutture sanitarie*, in *Arch. pen.*, web, 2, 2022.
- PAGLIANI S., *A che gioco gioca il virus?*, in *Scienza in rete*, 4 gennaio 2021.
- PAGLIARO A., *Testo ed interpretazione nel diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 433.
- PALAZZO F.C., *Persona (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 295.
- PALAZZO F.C., *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 453.
- PALAZZO C.F., *Testo, contesto e sistema nell'interpretazione penalistica*, in *Studi in onore di G. Marinucci*, a cura di E. DOLCINI, C.E. PALIERO, vol. I, Milano, 2006, 515.
- PALAZZO F.C., *Morti da amianto e colpa penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 188.
- PALAZZO F.C., *Legalità fra law in the books e law in action*, in *Dir. pen. cont.*, 3/2016, 4.
- PALAZZO F.C., *Pandemia e responsabilità colposa*, in *Sist. Pen.*, 26 aprile 2020.
- PALAZZO F.C., *Un limite o un sostegno per le procure della Repubblica?*, in *Sist. pen.*, 7 ottobre 2020.
- PALAZZO F.C., BARTOLI R., *Corso di diritto penale*, IX ed., Torino, 2023.
- PALERMO FABRIS E., *Diritto alla salute e trattamenti sanitari nel sistema penale*, Padova, 2000.
- PALIERO C.E., TRAVI A., *La sanzione amministrativa. Profili sistematici*, Milano, 1988.
- PALIERO C.E., *Depenalizzazione*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1989, III, 29.
- PALIERO C.E., *Il principio di effettività del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 539.
- PALIERO C.E., *L'autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione del diritto penale dei codici?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 1220.
- PALIERO C.E., *La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la "Parte Generale di un Codice penale dell'Unione Europea"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 481.
- PALIERO C.E., *Colpa di organizzazione e persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, I tematici, *Reato colposo*, dir. da M. DONINI, Milano, 2021, 64.
- PANATTONI M., *La responsabilità penale dell'operatore sanitario per il reato di epidemia colposa. Il "caso Codogno"*, in *Giur. pen.*, 2020, n. 4.
- PAPA M., *Superare il capro espiatorio? Dal sacrificio dell'innocente alla salvezza dei colpevoli*, AA.VV., *L'ombra delle colonne infami. La letteratura e l'ingiustizia del capro espiatorio*, a cura di G. FORTI, C. MAZZUCATO, A. PROVERA, A. VISCONTI, Milano, 2022, 265.
- PARODI GIUSINO M., *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990.

- PASCUCCI P., *Sistema di prevenzione aziendale, emergenza coronavirus ed effettività*, in *Giustiziacivile.com*, 17 maggio 2020.
- PASTORE A., *Le regole dei corpi*, Bologna, 2006.
- PATALANO V., *Significato e limiti della dommatica sul reato di pericolo*, Napoli, 1975.
- PATERRA B., *L'estensibilità all'extraneus della tutela antinfortunistica. Profili evolutivi e sistematici* in *Leg. pen.*, 28 giugno 2022.
- PELLISSERO M., *Covid-19 e diritto penale pandemico. Delitti contro la fede pubblica, epidemia e delitti contro la persona alla prova dell'emergenza sanitaria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 503.
- PENCO E., *"Norma-scudo" o "norma-placebo"? Brevi osservazioni in tema di (ir)responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2*, in *Sist. pen.*, 13 aprile 2021.
- PERIN A., *Prudenza, dovere di conoscenza e colpa penale. Proposta per un metodo di giudizio*, Trento, 2020.
- PERIN A., *Concretizzazione del nesso di rischio*, in *Enc. dir., I tematici. Reato colposo*, dir. da M. DONINI, Milano, 2021, 283.
- PERINI C., *Rischio tecnologico e responsabilità penale. Una lettura criminologica del caso Seveso e del caso Marghera*, in *Rass. it. crim.*, 2002, 14, 389.
- PERINI C., *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, 2010.
- PERNO C.F., *Ecco come muta un virus*, in *Pediatria*, n. 12, dicembre 2020, 14.
- PERRONE D., *L'esposizione da hiv come reato di pericolo tra profili comparatistici e prospettive de iure condendo*, in *Cass. pen.*, 2020, 1365.
- PERROTTA E., *Verso una nuova dimensione del delitto di epidemia (art. 438 c.p.) alla luce della globalizzazione delle malattie infettive: la responsabilità individuale da contagio nel sistema di common but differentiated responsibility*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 179.
- PERROW C., *Normal accidents. Living with High-Risk Technologies*, New York 1984.
- PESSINA E., *Elementi di diritto penale*, II, pt.s., Napoli, 1882.
- PETRINI D., *Reati di pericolo e tutela della salute dei consumatori*, Milano, 1990.
- PETROSINO S., *Logiche follie. Sacrificio umano e capro espiatorio*, in AA.VV., *L'ombra delle colonne infami. La letteratura e l'ingiustizia del capro espiatorio*, a cura di G. FORTI, C. MAZZUCATO, A. PROVERA, A. VISCONTI, Milano, 2022, 155.
- PEZZINI B., *Soggetti, contenuto e responsabilità della scelta terapeutica nel Servizio Sanitario*, in *Il diritto alla salute alle soglie del terzo millennio*, a cura di L. CHIEFFI, Torino, 2003, 51.
- PICCININO R., *I delitti contro la salute pubblica*, Milano, 1968.
- PIERGALLINI C., *Danno da prodotto, e responsabilità penale*, Milano, 2004.
- PIERGALLINI, C., *Il paradigma della colpa nell'età del rischio: prove di resistenza del tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 1685.
- PIERGALLINI C., *Colpa (diritto penale)*, in *Enc. dir., Annali X*, 2017, 222.

- PIRAS P., *Sulla configurabilità della epidemia colposa omissiva*, in *Sist. pen.*, 8 luglio 2020.
- PIRAS P., *La non punibilità per eventi dannosi da vaccino anti COVID-19*, in *Sist. pen.*, 23 aprile 2021.
- PIRAS P., *Il nesso causale sars-cov-2 e le morti nelle r.s.a.: si può provare?*, in *Sist. pen.*, 14 aprile 2022.
- PISA P., LONGO G., *La responsabilità penale per carenze strutturali e organizzative in AA.VV., Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa*, a cura di R. BARTOLI, Firenze, 2010, 167.
- POLI P.F., *La colpa grave. I gradi della colpa tra esigenze di extrema ratio ed effettività della tutela penale*, Milano, 2021.
- POLI P.F., *Colpa grave*, in *Enc. dir., Reato colposo, i Tematici*, dir. da M. DONINI, Milano, 2021, 103.
- PONTECORVO C.M., *Il diritto internazionale ai tempi del (nuovo) Coronavirus. Prime considerazioni sulla recente epidemia di COVID-19*, in *Dir. umani e dir. inter.*, 2020, 1, 213.
- PRADEL J., *Il delitto di messa in pericolo di terzi*, in *Offensività e colpevolezza, Verso un codice penale modello per l'Europa*, a cura di A. CADOPPI, Padova, 2002, 153.
- PRESTON R., *The hot zone. Area di contagio*, Milano, 2015.
- PRETO P., *Epidemia, paura e politica nell'Italia Moderna*, Bari, 1987.
- PRINCE S.H., *Catastrophe and social Change, based upon a Sociological Study of the Halifax Disaster*, New York, 1920.
- PRITTWITZ C., *Aids Bekämpfung – Aufgabe oder Selbstaufgabe des Strafrechts?*, in *KJ*, 1988, 304.
- PRITTWITZ C., *Società del rischio e diritto penale*, in *Critica e giustificazione del diritto penale nel cambio di secolo. L'Analisi critica della Scuola di Francoforte*. Atti del convegno di Toledo, 15-13 aprile 2000, a cura di L. FOFFANI, L. STORTONI, Milano, 373.
- PRITTWITZ C., *Strafrecht und Risiko*, Frankfurt a.M., 1993.
- PROSDOCIMI S., *Dolus eventualis: il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*, Milano, 1993.
- PROVERA A., *Le passioni perverse dell'atroce giudizio*, in AA.VV., *L'ombra delle colonne infami. La letteratura e l'ingiustizia del capro espiatorio*, a cura di G. FORTI, C. MAZZUCATO, A. PROVERA, A. VISCONTI, Milano, 2022 57.
- PROVOLO D., *sub art. 438*, in G. FORTI, S. SEMINARA, G. ZUCCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2017, 1299.
- PULITANÒ D., *Obblighi costituzionali di tutela penale?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 1260.
- PULITANÒ D., *Bene giuridico e giustizia costituzionale*, in *Bene giuridico e riforma della parte speciale*, a cura di A. STILE, Napoli, 1985, 131.
- PULITANÒ D., *La formulazione delle fattispecie di reato: oggetto e tecniche*, in *Beni e tecniche della tutela penale*, Milano, 1987, 38.

- PULITANÒ D., *Sull'interpretazione e gli interpreti della legge penale*, in *Studi in onore di G. Marinucci*, a cura di E. DOLCINI e C.E. PALIERO, vol. I, Milano, 2006, 656.
- PULITANÒ D., *Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 799.
- PULITANÒ D., *Colpa ed evoluzione del sapere scientifico*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 647.
- PULITANÒ D., *L'esperienza della pandemia e i problemi del penale*, in Militello (a cura di), *Il dialogo Habermas-Günther riletto dalla cultura giuridica italiana. I penalisti: Vincenzo Militello intervista Massimo Donini, Luciano Eusebi e Domenico Pulitanò*, in *Giustizia insieme*, 18 luglio 2020.
- PULITANÒ D., *Lezioni dell'emergenza e riflessioni sul dopo. Su diritto e giustizia penale*, in *Sist. pen.*, 28 aprile 2020.
- PULITANÒ D., *Diritto penale*, X ed., Torino, 2023.
- QUAMMAN D., *Spillover*, Milano, 2012.
- QUAMMEN D., *Perché non eravamo pronti*, Milano, 2020.
- QUARANTELLI E.L., DYNES R., *Response to social crisis and disaster*, in *Ann. Rev. Soc.* 1977, 23.
- QUARANTELLI E.L., *Disasters: Theory and research*, Sages publications, University of California, 1978.
- QUARANTELLI E.L., *What is disaster? The need for clarification in definition and conceptualization in research*, in *Disasters and Mental Health Selected Contemporary Perspectives*, ed. by B. Sowder, Washington, D.C., 1985, 43.
- QUARANTELLI E.L., WENGER D., *Disastro*, in *Nuovo Dizionario di sociologia*, a cura di F. DE MARCHI, A. ELLENA, B. CATARINUSI, Milano, 1987, 675.
- RAFFAELE S., *Delitto di epidemia: l'affaire coronavirus*, in *DPU*, 3 giugno 2020.
- REMOTTI F., *Maleficio*, in *I concetti del male*, a cura di P. PORTINARO, Torino, 2002, 146.
- REZZA G., *Epidemie. I perché di una minaccia globale*, Roma, 2020.
- RIONDATO S., *Introduzione ai profili penalistici della responsabilità in ambito medico-sanitario*, in *Trattato di biodiritto* diretto da S. RODOTÀ, P. ZATTI, *La responsabilità in medicina* a cura di A. BELVEDERE, S. RIONDATO, 2011, 29.
- RIONDATO S., *sub art. 438*, in *Commentario breve al codice penale*, a cura di di A. CRESPI, F. STELLA, G. ZUCALÀ, Padova, 2003, 1097.
- RIONDATO S., *Titolo VI. Dei delitti contro l'incolumità pubblica. Nota introduttiva*, in *Commentario breve al codice penale* a cura di A. CRESPI, F. STELLA, G. ZUCALÀ, Padova, 2007, 1364.
- RISICATO L., *La metamorfosi della colpa medica nell'era della pandemia*, in *DisCrimen*, 25 maggio 2020.
- RIXEN S., *Gesundheitsschutz in der Coronavirus-Krise – Die (Neu-)Regelungen des Infektionsschutzgesetzes*, in *NJW*, 2020, 1101.

- ROCCO A., *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, Torino, 1913.
- ROIATI A., *Esercizio della professione sanitaria e gestione dell'emergenza COVID-19: note minime per un ampliamento delle fattispecie di esclusione della responsabilità penale*, in *Leg. pen.*, 19 maggio 2020.
- ROMANO M., D'ALESSANDRO F., *Nesso causale ed esposizione ad amianto. Dall'incertezza scientifica a quella giudiziaria: per un auspicabile chiarimento delle Sezioni Unite*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 1129.
- ROMBOLI R., *Art. 5 c.c.*, in *Commentario al codice civile*, a cura di C. SCIALOJA, G. BRANCA, Bologna-Roma, 1988, 235.
- ROMEO CASABONA C., *Problemas del tratamiento jurídico del SIDA*, in *Cuadernos de Derecho Judicial*, Madrid, 1995, 71.
- ROXIN C., *Politica criminale e sistema del diritto penale*, Napoli, 1998.
- RUGA RIVA C., *Dolo e colpa nei reati ambientali*, in *Dir. pen. cont.*, 19 gennaio 2015.
- RUGA RIVA C., *Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in contesti di incertezza scientifica*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. DOLCINI, C.E. PALIERO, II, Milano 2006, 1743.
- RULLI M.C. et al., *The nexus between forest fragmentation in Africa and Ebola virus disease outbreaks*, in *Nature, Sci. Rep.* 7, 2017.
- SABBATANI S., FIORINO S., *La pandemia influenzale "spagnola"*, in *Le Infezioni in Medicina*, 2007, 4, 272.
- SAINZ CANTERO J.A., *El delito de propagación maliciosa de enfermedad transmisibile a las personas*, in *Revista de Estudios Penitenciarios*, XXIII, 1967, n. 176-177, 14.
- SAMMARCO G., *Incolumità pubblica (reati contro la)*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, 28.
- SANCHEZ BENITEZ C., *El derecho penal ante el covid-19. A propósito del derogado delito de propagación maliciosa de enfermedades*, in *Revista Electrónica de Estudios Penales y de la Seguridad*, 30 marzo 2022.
- SANTA MARIA L., *Il diritto non giusto non è diritto, ma il suo contrario. Appunti brevissimi sulla sentenza di Cassazione sul caso Eternit*, in *Dir. pen. cont.*, 9 marzo 2015.
- SAVADORI L., RUMIATI R., *Nuovi rischi, vecchie paure*, Bologna, 2005.
- SCARCELLA A., *Giurisprudenza C.e.d.u. e diritto dell'ambiente: i principali "filoni" della Corte di Strasburgo*, in *Ambiente&Sviluppo*, 2/2013, 129.
- SCHALLMOSER-SCHWEIBERER N.M., *Corona-Sünder. „Geht's noch?!“ oder schon strafbar?(Neu-)Betrachtung der §§ 178, 179 StGB (Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten)*, in *www.austrian-law-journal.at*, 2021, 102.
- SCHÜNEMANN B., *Moderne Tendenzen in der Dogmatik der Fahrlässigkeit und Gefährdungsdelikte*, in *JA*, 1975, 798.
- SCHÜNEMANN B., PFEIFFER G. (Hrsg), *Die Rechtsprobleme von AIDS*, Nomos, Baden-Baden, 1988.

- SCHÜNEMANN B., *Riskanter Geschlechtsverkehr eines HIV-Infizierten als Tötung, Körperverletzung oder Vergiftung?*, in *JR*, 1989, 90.
- SEREGNI F.G., *La prevedibilità del «cigno nero» di Taleb e il principio di precauzione*, in *Le regole e la vita. Del buon uso di una crisi, tra letteratura e diritto*, a cura di G. FORTI, Milano, 2020, 77.
- SEREGNI F.G., *Le dinamiche del capro espiatorio nelle (tardo) moderne politiche criminali securitarie: meccanismi di sostituzione semplificata dell'altro da sé*, AA.VV., *L'ombra delle colonne infami. La letteratura e l'ingiustizia del capro espiatorio*, a cura di G. FORTI, C. MAZZUCATO, A. PROVERA, A. VISCONTI, Milano, 2022, 185.
- SERENI A., *Causalità e responsabilità penale*, Torino, 2008.
- SGUBBI F., *Il reato come rischio sociale*, Bologna, 1990.
- SGUBBI F., *Il diritto penale totale*, Bologna, 2019.
- SIBILIO R., *Alcuni aspetti sociologici dei rischi ambientali: il caso Vesuvio in Quaderni di sociologia*, 2021.
- SILVA SANCHEZ J., *La expansion del Derecho penal, Aspectos de la politica criminal en la sociedades postindustriales*, Madrid, 2001.
- SILVESTRI P., *Disastri naturali e prova scientifica*, AA.VV., *Prova scientifica e processo penale*, a cura di G. CANZIO e L. LUPARIA, Padova, 2017.
- SIMONI A., *L'emergenza COVID-19 in Svezia: le basi giuridiche di un approccio pragmatico*, in *DPCE online*, 2020/2.
- SIRONI A., *La tutela della persona in conseguenza di danni all'ambiente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. Tra diritto al rispetto della vita privata e diritto alla vita*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, vol. 5, 2011, n. 1, 5.
- SLOVIC P., *Perception of Risk*, in *Science*, 236, 1987, 280.
- SNOWDEN F.M., *Storia delle epidemie. Dalla morte nera al COVID-19*, Gorizia, 2020.
- SOROKIN P.A., *Man and society in calamity*, New York, Dutton, 1942.
- SPINNEY L., *1918. L'influenza spagnola, La pandemia che cambiò il mondo*, Padova, 2019.
- STELLA F., *Causalità omissiva, probabilità, giudizi controfattuali. L'attività medico-chirurgica*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. DOLCINI, C.E. PALIERO, Milano, 2006, 1911.
- STELLA F., *Giustizia e modernità*, Milano, 2002.
- STOLFI N., *Brevi note sul reato di epidemia*, in *Cass. pen.*, 2003, 3949.
- STORTONI L., *Angoscia tecnologica ed esorcismo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 81.
- STORTONI L., *Cosa ne è della colpa penale?*, in AA.VV., *Processo alla scienza*, Atti del convegno di Studi. Padova 28 maggio 2015, a cura di R. BORSARI, Padova, 2016, 52.
- STRATENWERTH G., BOMMER F., *Schweizerisches Strafrecht. Besonder Teil II. Straftaten gegen Gemeininteressen*, 7 Aufl., Stämpfli Verlag, Bern, 2013.

- STRATENWHERT G., *Zukunftssicherung mit dem Mittel des Strafrecht?*, in *ZStW*, 1993, 679.
- SUMMERER K., *Aids e diritto penale. La responsabilità per contagio da HIV*, in *I reati contro la persona*. Trattato diretto da A. CADOPPI, S. CANESTRARI, M. PAPA, I. *I reati contro la vita e l'incolumità individuale* a cura di S. CANESTRARI, Torino, 2006, 431.
- SUMMERER K., *Evitabilità dell'evento e comportamento alternativo lecito*, in *Enc. dir., I Tematici, Reato colposo*, dir. da M. DONINI, Milano, 2021, 489.
- TACCOGNA G., *L'ordinamento giuridico tedesco di fronte al virus Sars-CoV-2*, in *I diritti costituzionali di fronte all'emergenza COVID-19. Una prospettiva comparata*, a cura di L. CUOCOLO, in *Federalismi.it*, 69.
- TALLACCHINI M., *Giudici, esperti, cittadini: scienza e diritto tra validità metodologica e credibilità civile*, in *Politeia*, XIX, 70, 2003, 83.
- TALLACCHINI M., *"Preparedness" e coinvolgimento dei cittadini ai tempi dell'emergenza. Per un diritto collaborativo alla salute*, in *Epidemiologia e prevenzione*, 2020, 114.
- TALLACCHINI M., *Scienza e diritto. Prospettive di co-produzione*, in *Riv. fil. dir.*, 2012,2, 316.
- TEBALDI M., *Il delitto di epidemia colposa nell'attuale contesto pandemico: tra clausola di equivalenza e tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro*, in *penaledp.it*, 26 gennaio 2022.
- TIRABOSCHI M., *Prevenzione e gestione dei disastri naturali (e ambientali): sistemi di welfare, tutele del lavoro, relazioni industriali*, [www.bollettinoadapt.it](http://www.bollettinoadapt.it), 2014.
- TOGNOTTI E., *La "spagnola" in Italia. Storia dell'influenza che fece temere la fine del mondo (1918-1919)*, Milano, 2015.
- TOGNOTTI E., *Il mostro asiatico. Storia del colera in Italia*, Bari, 2000.
- TORDINI CAGLI S., *Profili penali del trattamento medico-chirurgico in assenza di consenso*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 5, 1059.
- TORDINI CAGLI S., *Il caso Huscher. Intervento medico seguito da morte del paziente e omicidio preterintenzionale. Una relazione problematica ma ancora attuale*, in *La Corte d'assise*, 2013, 2/3, 31.
- TORDINI CAGLI S., *Esposizione ad amianto, leggi scientifiche ed accertamento del nesso causale: ancora nessuna certezza*, in *Arch. pen. web*, 2018, n. 1.
- TORDINI CAGLI S., *Sfere di competenza e nuovi garanti: quale ruolo per il lavoratore*, in *Leg. pen.*, 2020, 1.
- TORDINI CAGLI S., voce *Epidemia colposa*, in *Enc. dir., I tematici, Reato colposo*, dir. da M. DONINI, Milano, 2021, 464.
- TORDINI CAGLI S., *I delitti di comune pericolo*, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza del lavoro. Profili penali*, Torino, 2021, 259.

- TORDINI CAGLI S., *Il disastro ferroviario di Viareggio: il punto su rischio lavorativo ed oggetto di tutela della normativa prevenzionistica*, in *Ind. pen.*, 2022, 95.
- TORRE V., *Tutela penale della salute ed elettrosmog*, in *Grandi Temi di diritto penale. La tutela della persona*, a cura di A. CADOPPI, S. CANESTRARI, M. PAPA, Torino, 2006, 927.
- TORRE V., *La valutazione del rischio e le fonti private*, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Torino, 2021, 66.
- TORRE V., voce *Organizzazioni complesse e reati colposi*, in *Enc. dir., I tematici, Reato colposo*, dir. da M. DONINI, Milano, 2021, 888.
- TORRY W., *Anthropology and disaster research*, in *Disasters*, 1979, n. 3, 43.
- TRACUZZI G., *Brevi note sul linguaggio nel diritto penale tra suggestioni letterarie e soluzioni di teoria generale*, in *Leg. pen.*, 2 novembre 2018, 6.
- TURNER B.A., PIDGEON F., *Disastri. Dinamiche organizzative e responsabilità umane*, Torino 2001.
- TVERSKY S. et al., *Judgement Under Uncertainty*, Cambridge University Press, Cambridge, 1982.
- VALBONESI C., *La regola cautelare nell'era del rischio: note a margine della sentenza per il disastro ferroviario di viareggio*, in *DisCrimen*, 14 gennaio 2022.
- VALENTINI V., *Profili penali della veicolazione virale: una prima mappatura*, in *Arch. pen.*, web, 2020, 1.
- VALENTINI V., *La Gestione del rischio Covid*, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza del lavoro. Profili penali*, Torino, 2021, 383.
- VALENTINI V., *Organizzazione del lavoro e responsabilità punitivo-penali da contagio; a che punto siamo?*, in *Arch. Pen.*, web, 2021, n.2.
- VALERA L., *¿Necesidad de Derecho penal para atajar una pandemia? Reflexión sobre la normativa alemana y española en materia de propagación de enfermedades contagiosas*, in *ADPCP*, LXXIV, 2021, 525.
- VALLINI A., *Il caso del Petrolchimico di Porto Marghera: esposizione a sostanze tossiche e nesso di causalità*, in *Casi di diritto penale dell'economia. I, Impresa e sicurezza*, a cura di L. FOFFANI, D. CASTRONUOVO, Bologna, 2015, 25.
- VALLINI A., *La responsabilità penale da contagio*, in *Riv. it. med. leg.*, 2020, 3, 1343.
- VALMAÑA OCHAITA S., *El tratamiento penal de la transmisión de enfermedades ante los nuevos riesgos*, in *ADPCP*, LXXIV, 2021, 174.
- VAN KERKHOVE M.D. et al., *Preparing for "Disease X"*, in *Science*, 13 oct. 2021.
- VAUGHAN D., *Rational choice, situated action, and social control of organisations*, in *Law and Society Review*, 1998, n. 32, 491.
- VENEZIANI P., *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, II, *I delitti colposi*, in *Trattato di diritto penale*, pt s., dir. da G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Padova, 2003.

- VENEZIANI P., *Causalità della colpa e comportamento alternativo lecito*, in *Cass. pen.*, 2013, 1224.
- VENEZIANI P., *La colpa penale nel contesto dell'emergenza Covid*, in *Sist. pen.*, 28 aprile 2022.
- VENTURINI G., *International disaster response law in relation to other branches of International law in International disaster respons law*, a cura di A. DE GUTTRY, M. GESTRI, G. VENTURINI, The Hague, 2012, 48.
- VENTUROLI M., *Mise en danger délibérée de la personne d'autrui*, in *Enc. dir., I Tematici, Reato colposo*, dir. da M. DONINI, Milano, 2021, 779.
- VENTUROLI M., *Modelli di individualizzazione della pena*, Torino, 2020.
- VERSKY S.T. et al., *Judgement Under Uncertainty*, Cambridge University Press, Cambridge, 1982.
- VIEIRA K. et al., *A pandemic risk perception scale*, in *Risk Analysis*, 42, 1, 2022, 69.
- VIGANÒ F., *Riflessioni sulla c.d. "causalità omissiva" in materia di responsabilità medica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2009, 1679.
- VIGANÒ F., *Linee guida, sapere scientifico e responsabilità del medico in una importante sentenza della Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 11 aprile 2013.
- VIGANÒ F., *Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla sentenza Franzese*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, n. 3/2013, 384.
- VIGANÒ F., *Una importante pronuncia della consulta sulla proporzionalità della pena*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2/2017, 61.
- VIGANÒ F., *Il diritto giurisprudenziale nella prospettiva della Corte costituzionale*, in *Sist. pen.*, 19 gennaio 2021.
- VIGANÒ F., *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Torino, 2021.
- VINCI S., *L'influenza spagnola e le scelte emergenziali del governo italiano, in Scelte Tragiche. Atti del III convegno "Medicina e diritto penale"*, a cura di G. LOSAPPIO, Bari, 2021, 138.
- VINEIS P., *Modelli di rischio. Epidemiologia e causalità*, Milano, 1990.
- VINEIS P., *Nel crepuscolo della probabilità. La medicina tra scienza ed etica*, Torino, 1999.
- VINEIS P., *Salute senza confini. Le epidemie della globalizzazione*, Torino, 2020.
- VISCONTI G., *Anthropocene: another academic invention?*, in *Rend. Fis. Acc. Lincei*, 2014, 381.
- VOZZA D., *Obblighi di tutela penale del diritto alla vita ed accertamento del nesso causale. Riflessioni a margine della decisione della Corte europea dei diritti umani sul caso "Smaltini c. Italia"*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2/2016, 51.
- VOZZA D., *Oltre la giustizia penale: la Corte Edu condanna lo Stato italiano nel caso dell'Ilva di Taranto per violazione del diritto al rispetto della vita privata e del diritto ad un ricorso effettivo*, in *Riv. it. med. leg.*, 2019, 717.

- WEDER U., *Art. 231*, in *StGB Kommentar*, (Donatsch Hrsg). 21a Aufl., Orell Füssli Verlag, Zürich, 2022.
- WENGLARCZYK F., *Strafrechtliche Schlaglichter auf infizierendes und infektionsförderndes Verhalten in der COVID-19-Pandemie*, in *BRJ*, 02/2020, 95.
- WILDAVSKY A., DAKE K., *Theories of Risk Perception: Who Fears What and Why?*, in *Daedalus, Special Issue on Risk*, 1990, 41.
- WOLF, *Zur Antiquiertheit des Rechts in der Risikogesellschaft*, in *Leviathan*, 1987, 357.
- WOLTER J., *Objective und personale Zurechnung von Verhalten, Gefahr un Verletzung in einem funktionalen Straftatsystem*, Berlin, 1981.
- ZAGNONI P., *Notazioni sul concetto di salute e sua tutela ex artt. 439 e seguenti codice penale*, in *Resp. civ. prev.*, 1980, 36.
- ZINCANI M., *Reati di pericolo*, in *Il Diritto. Enc. giur. del sole 24 ore* diretto da S. PATTI, 2007, XII, 668.
- ZIRULIA S., *Processo Eternit: a che punto siamo?*, in *Dir. pen. cont.*, 12 novembre 2013.
- ZIRULIA S., *Il caso Eternit: profili generali in tema di amianto e responsabilità penale*, in *Casi di diritto penale dell'economia. I, Impresa e sicurezza*, a cura di L. FOFFANI, D. CASTRONUOVO, Bologna, 2015, 73.
- ZIRULIA S., *Amianto: la Cassazione annulla le condanne nel processo Montefibrebis, sulla scia del precedente Cozzini*, in *Dir. pen. cont.*, 5/2017, 372.
- ZIRULIA S., *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, Milano, 2018.
- ZIRULIA S., *Ambiente e diritti umani nella sentenza della Corte di Strasburgo sul caso ILVA*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 3, 135.
- ZIRULIA S., *Diritti umani e responsabilità colposa*, in *Enc. dir., I tematici, Reato colposo*, dir. da M. DONINI, Milano, 2021, 389.
- ZIRULIA S., *Nesso di causalità e contagio da COVID*, in *Sist. pen.*, 8 aprile 2022.



Finito di stampare nel mese di maggio 2023  
nella Stampatre s.r.l. di Torino  
via Bologna 220

